

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 6 marzo 1996

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 52. Sentenza 21-27 febbraio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Reati elettorali - Propaganda elettorale - Modalità - Uso di altoparlante collocato su autoveicolo nel periodo dei trenta giorni precedenti la data fissata per le elezioni al Parlamento europeo - Inclusione tra le condotte decriminalizzate - Omessa previsione - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di razionalità della legislazione in materia - Illegittimità costituzionale.

(Legge 10 dicembre 1993, n. 515, art. 15, diciassettesimo comma). Pag. 15

N. 53. Sentenza 21-27 febbraio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Cooperazione - Regione Valle d'Aosta - Interventi a favore dei paesi in via di sviluppo - Disposizione con legge regionale in materia - Travalicamento delle competenze assegnate dallo statuto speciale alla regione autonoma e conseguente invasione della sfera dei rapporti internazionali riservati al potere statale - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Valle d'Aosta riapprovata il 13 luglio 1993, artt. 3, 11, 12 e 13). » 18

N. 54. Sentenza 21-27 febbraio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità - Contratti di concessione del servizio - Mancato accordo delle parti in ordine alla revisione delle misure dell'aggio - Competenza della commissione arbitrale - Richiamo alle pronunce della Corte in materia di arbitrato obbligatorio (v. sentenze nn. 49, 206 e 232 del 1994) - Inammissibile compressione del diritto di azione e di difesa - Negazione della tutela giurisdizionale - Natura facoltativa dell'istituto dell'arbitrato - Illegittimità costituzionale.

(D.-L. 13 settembre 1991, n. 299, art. 4-bis, primo comma, convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363). » 21

N. 55. Sentenza 21-27 febbraio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Privilegi - Crediti per provvigioni maturate e indennità di fine rapporto - Rapporto d'agenzia - Agente costituito da persona fisica e quello costituito da società di persone - Rilevanza del lavoro e sua preminenza sul capitale - Società di capitali - Limitazione del riconoscimento del privilegio - Omessa previsione - Richiesta di sentenza additiva - Inammissibilità.

(C.C., art. 2751-bis, n. 3).

(Cost., art. 3). Pag. 24

N. 56. Ordinanza 21-27 febbraio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Ordinamento penitenziario - Divieto di custodia cautelare in carcere - Prejudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti - Sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Riferimento alla sentenza della Corte n. 439/1995 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 286-bis, primo comma del c.p.p. - Espunzione dall'ordinamento della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 286-bis).

(Cost., artt. 2, 3, 27 e 32). » 27

N. 57. Ordinanza 21-27 febbraio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Ente poste italiane - Provvedimenti amministrativi - Annullamento - Autorità giudiziaria ordinaria - Controversie attribuite alla sua giurisdizione - Potere di annullamento - Omessa previsione - Carenza di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 6 maggio 1994, n. 269, art. 1, convertito in legge 4 luglio 1994, n. 432).

(Cost., art. 24). » 28

N. 58. Ordinanza 21-27 febbraio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Procedimenti possessori nella fase sommaria - Inapplicabilità dell'art. 669-terdecies - Non consentita l'estensione dell'istituto della reclamabilità - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 253/1994 e 501/1995 - Proponibilità del reclamo avverso i provvedimenti possessori interdittali nei casi e nei modi in cui lo è nel procedimento cautelare - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., art. 703).

(Cost., artt. 3 e 24). » 30

N. 59. Sentenza 22-28 febbraio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Calabria - Dipendenti - Inquadramento del personale assunto nei gruppi consiliari - Criteri - Anzianità e aumenti periodici di stipendio - Richiamo alla sentenza n. 43/1993 della Corte in tema di servizi non di ruolo - Contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione- Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Calabria riapprovata l'8 marzo 1995). Pag. 32

N. 60. Sentenza 22-28 febbraio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Diritto processuale penale - Reati militari - Costituzione di parte civile - Azione civile - Improprietà davanti ai tribunali militari - Entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale - Questione della vigenza della disposizione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione orientata per la conferma - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale in materia (v. sentenze nn. 106/1977 e 78/1989) - Esigenze di conclusioni diverse necessitate dall'attualità di un superamento della logica istituzionalistica dell'ordinamento militare da ricondurre nell'ambito del generale ordinamento dello Stato - Insussistenza di ragionevole ed adeguata giustificazione - Insussistenza di speciali o preminenti ragioni che giustifichino una disciplina differenziata - Impedimento dell'esercizio del diritto di agire in giudizio - Illegittimità costituzionale.

(C.P.M.P., art. 270, primo comma; c.p.m.p., art. 270, secondo comma). » 35

N. 61. Sentenza 22-28 febbraio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Libere professioni - Procuratori legali - Uffici giudiziari del distretto di Corte d'appello in cui è compreso l'ordine circondariale di assegnazione - Esercizio della professione - Limitazione insussistente per gli avvocati comunitari - Non divisibilità dei presupposti interpretativi a fondamento della censura proposta dal giudice *a quo* - Riferimento alla giurisprudenza della Corte di cassazione in materia - Inestensibilità, della disciplina in oggetto, all'attività di avvocato - Intervento della sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee del 30 novembre 1995 - Disomogeneità delle situazioni poste a confronto - Discrezionalità legislativa (v. sentenza della Corte n. 54/1977 e n. 54/1966) - Non fondatezza.

(R.D.-L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36; c.p.c. art. 82, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 4 e 24). » 41

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDICE DELLA CORTE

- N. 1. Ricorso per conflitto di attribuzione del 3 gennaio 1996 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Provincia autonoma di Bolzano - Attività di diritto internazionale delle regioni - Istituzione di una sede di rappresentanza a Bruxelles al fine di incontri e contatti con enti stranieri omologhi - Finalizzazione a scambi informativi e alla conservazione del patrimonio culturale d'origine - Instaurazione di un rapporto di collaborazione continuativa con un ente estero - Elusione dei previsti controlli governativi circa attività all'estero - Mancata preventiva comunicazione al Governo per l'assenso - Omessa espressa indicazione di parametri costituzionali - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 179/1987, 472/1992, 204/1993 e 425/1995.

(Convenzione del 2 maggio 1995 della Camera di commercio di Bolzano; deliberazione del 13 marzo 1995, n. 1113, della giunta provinciale di Bolzano.

(D.P.R. 31 marzo 1994, artt. 2, primo comma, 3 e 4; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 4).

Pag. 47

- N. 2. Ricorso per conflitto di attribuzioni del 26 gennaio 1996 (della provincia autonoma di Trento).

Sanità pubblica - Esecuzione di accertamenti ispettivi all'azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento - Invasione della competenza provinciale in materia sanitaria (già disciplinata dalle leggi provinciali 1° aprile 1993, n. 10, e 28 agosto 1995, n. 10) - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 107/1987, 228/1993 e 373/1995.

(Nota del 1° dicembre 1995, n. S.I. 556/85 211250 del Ministero del tesoro).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1; 9, n. 10; 16 e 54). »

48

- N. 166. Ordinanza del tribunale di Pordenone del 10 gennaio 1996.

Edilizia e urbanistica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Ristrutturazione edilizia - Inclusione degli interventi rivolti alla demolizione e ricostruzione di singoli edifici - Disparità di trattamento rispetto al rimanente territorio dello Stato ove, per diritto vivente, detti interventi sono esclusi dalla nozione di ristrutturazione - Incidenza in materia penale rendendosi lecite condotte penalmente sanzionate dall'ordinamento statale.

[Legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 5 (recte: n. 52) art. 65, secondo comma, e successive modificazioni].

(Cost., artt. 3, 25 e 116; legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. artt. 4 e 5). »

52

- N. 167. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Civitavecchia del 13 dicembre 1995.

Processo penale - Indagini preliminari - Incidente probatorio - Perizia - Potere del giudice di disporre coattivamente il prelievo ematico o altre forme di accertamenti medici di carattere invasivo nei confronti dell'indagato o anche di terzi estranei all'imputazione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per le ipotesi analoghe - Incidenza sul principio della inviolabilità personale comprimibile solo nei casi tassativamente determinati.

(C.P.P. 1988, art. 224, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 13, secondo comma). Pag. 54

- N. 168. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma del 10 gennaio 1996.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Canapa indiana e derivati - Repressione penale delle condotte diverse dalla detenzione per uso personale (nel caso di specie, cessione), ma a questa propedeutiche - Lamentata irragionevolezza in considerazione della intervenuta depenalizzazione della detenzione per uso personale - Comparazione con la libera commercializzazione di altre sostanze (tabacchi, alcool, psicofarmaci) di pari nocività - Asserita disparità di trattamento - Violazione del principio di offensività del reato.

[D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73, quarto e quinto comma, ultima parte, e 14, lett. b), nn. 1 e 2].

(Cost., artt. 3, 13 e 25). » 56

- N. 169. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Padova del 10 novembre 1995.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato su una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione del principio di ragionevolezza - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 401/1991, 124 e 186 del 1992, 439/1993, 453/1994 e 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma). » 59

- N. 170. Ordinanza del giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale per i minorenni di Ancona del 29 novembre 1995.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato su una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza e di inviolabilità del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3 e 24). » 60

N. 171. Ordinanze del giudice per le udienze preliminare presso il tribunale per i minorenni di Ancona del 29 novembre/22 dicembre 1995.

Sicurezza pubblica - Immigrati extracomunitari ritenuti socialmente pericolosi, appartenenti ad una delle categorie indicate nell'art. 1 della legge n. 1423/1956 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 327/1988 - Espulsione disposta dal pretore del luogo in cui la persona si trova, su proposta del pubblico ministero, in seguito a segnalazione dell'autorità di pubblica sicurezza - Ritenuta applicabilità di detta misura di sicurezza anche ai minorenni di età compresa tra i sedici e i diciotto anni - Mancata previsione della competenza del tribunale per i minorenni - Violazione del principio di uguaglianza e di quello del giudice naturale precostituito per legge - Compressione della tutela dei minori.

(D.-L. 18 novembre 1995, n. 489, art. 7).

(Cost., artt. 2, 3, 25 e 31). Pag. 61

N. 172. Ordinanza del giudice per le udienze preliminare presso il tribunale per i minorenni di Ancona del 29 novembre 1995.

Immigrazione - Immigrati extracomunitari - Regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale operata con decreto-legge - Carenza dei presupposti di necessità e urgenza.

(D.-L. 18 novembre 1995, n. 489).

(Cost., art. 77). » 64

N. 173. Ordinanza del pretore di Brescia del 27 novembre 1995.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Pensione di reversibilità - Calcolo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993, in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidato o che l'assicurato ha diritto di percepire - Mancato stanziamento con legge dei fondi necessari per l'attuazione della norma impugnata così come modificata dalla già citata sentenza - Conseguente necessità di ripristino della norma nella formulazione antecedente la pronuncia della Corte - Violazione del principio di copertura finanziaria - Indebita attribuzione di efficacia retroattiva alle pronunce di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Nozione di rilevanza della questione nel giudizio a quo - Nesso di necessaria pregiudizialità della questione stessa per la definizione del giudizio - Compressione del sindacato della Corte costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Condizioni e forme di proponibilità - Previsione con legge ordinaria - Violazione del principio della riserva di legge costituzionale.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 30, terzo comma, e 23, secondo comma).

(Cost., artt. 136, 101, 104, primo comma, 81, ultimo comma, 134, 111 e 137, primo comma). » 65

- N. 174. Ordinanza del giudice per le udienze preliminari presso il tribunale per i minorenni di Ancona del 28 novembre 1995.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato su una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza e di inviolabilità del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3 e 24).

Pag. 75

- N. 175. Ordinanza del tribunale di Genova del 3 gennaio 1996.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

» 77

- N. 176. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Cremona del 4 gennaio 1996.

Circolazione stradale - Inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade e delle strade extraurbane principali - Divieto - Trattamento sanzionatorio - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi - Lamentata eccessività della durata della sanzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle ipotesi più gravi di lesioni personali colpose o di omicidio colposo.

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 176, ventiduesimo comma).

(Cost., art. 3).

» 78

- N. 177. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Cremona del 4 gennaio 1996.

Circolazione stradale - Inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade e delle strade extraurbane principali - Divieto - Trattamento sanzionatorio - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi - Lamentata eccessività della durata della sanzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle ipotesi più gravi di lesioni personali colpose o di omicidio colposo.

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 176, ventiduesimo comma).

(Cost., art. 3).

» 82

N. 178. Ordinanza della pretura di Nola sezione distaccata di Ottaviano del 30 novembre 1995.

Banca - Dipendenti del Banco di Napoli addetti all'ufficio esattoriale in qualità di ufficiali esattori - Sospensione automatica dall'impiego e dall'abilitazione in conseguenza di procedimento penale e fino alla definizione dello stesso con conseguente sospensione di ogni trattamento economico - Mancata previsione di procedimento disciplinare in analogia a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 971/1988 per casi analoghi - Incidenza sui principi della retribuzione proporzionata ed adeguata e della presunzione di innocenza.

(D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 110).

(Cost., artt. 27, secondo comma, e 36). Pag. 83

N. 179. Ordinanza del giudice di pace di Ravenna del 25 settembre 1995.

Processo civile - Competenza del giudice di pace - Modificazione in senso riduttivo di detta competenza operata con decreto-legge successivamente reiterato per mancata conversione - Carenza dei requisiti di necessità ed urgenza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

(D.-L. 9 agosto 1995, n. 347, art. 1).

(Cost., artt. 77 e 97). » 86

N. 180. Ordinanza del tribunale di Catania del 23 novembre 1995.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24). » 87

N. 181. Ordinanza della pretura di Pisa, sezione distaccata di S. Miniato del 10 novembre 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature senza autorizzazione ed eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 e dalla normativa regionale - Lamentata depenalizzazione - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina relativa agli scarichi di singoli insediamenti produttivi, nonché rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Violazione dei principi di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di libertà di iniziativa economica.

(Legge 17 maggio 1995, n. 172, artt. 1, 2, 3 e 6).

(Cost., artt. 3, 9, 32 e 41). » 88

N. 182. Ordinanza della pretura di Pisa, sezione distacca San Miniato del 17 novembre 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature senza autorizzazione ed eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 e della normativa regionale - Lamentata depenalizzazione - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina relativa agli scarichi di singoli insediamenti produttivi, nonché rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (n. 271/1991) - Violazione del principio di tutela della salute.

(Legge 17 maggio 1995, n. 172, art. 6).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, e 32). Pag. 92

N. 183. Ordinanza del giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di Verbania del 22 novembre 1995.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato su una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza e di inviolabilità del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma). » 95

N. 184. Ordinanza della corte d'appello di Napoli del 28 novembre 1995.

Processo penale - Udienza preliminare - Giudice delle indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale (coercitiva o interdittiva) nei confronti degli imputati - Incompatibilità ad esercitare le proprie funzioni in detta udienza - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto al coimputato dello stesso reato nel medesimo procedimento non sottoposto a misure cautelari, nonché rispetto a situazioni analoghe, già esaminate dalla Corte costituzionale - Lesione del diritto di difesa - Lesione della garanzia costituzionale di imparzialità del giudice - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 401/1991, 439/1993 e 432/1995 - Eccezione di illegittimità costituzionale prospettata dalla Corte di appello nel corso di procedimento di ricusazione.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25). » 96

N. 185. Ordinanza della corte d'appello di Milano del 22 novembre 1995.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995 - Eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello nel corso di procedimento di ricusazione.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., art. 24). » 100

N. 186. Ordinanza del tribunale di Milano del 22 novembre 1995.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma). Pag. 102

N. 187. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano del 5 ottobre 1995.

Processo penale - Misure cautelari personali (nella specie: custodia cautelare in carcere) - Termine massimo di detta misura in caso di procedimento per più reati in rapporto di connessione qualificata - Decorrenza dalla data di più remota contestazione, (con l'eccezione del solo caso di intervenuto provvedimento di rinvio a giudizio per i fatti da più tempo contestati) - Lamentata applicabilità anche nei casi in cui la notizia dei fatti di successiva contestazione non risulti dagli atti all'epoca del primo provvedimento o quando sia possibile la verifica della tempestività delle nuove contestazioni cautelari - Denunciato irragionevole ugual trattamento per situazioni diverse e irragionevole distinzione tra situazioni assimilabili.

(C.P.P. 1988, art. 297, terzo comma, sostituito dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, art. 12).

(Cost., art. 3). » 103

N. 188. Ordinanza del tribunale di Milano del 9 ottobre 1995.

Processo penale - Misure cautelari personali (nella specie: custodia cautelare in carcere) - Termine massimo di detta misura in caso di procedimento per più reati in rapporto di connessione qualificata - Decorrenza dalla data di più remota contestazione, (con l'eccezione del solo caso di intervenuto provvedimento di rinvio a giudizio per i fatti da più tempo contestati) - Lamentata applicabilità anche nei casi in cui la notizia dei fatti di successiva contestazione non risulti dagli atti all'epoca del primo provvedimento o quando sia possibile la verifica della tempestività delle nuove contestazioni cautelari - Denunciato irragionevole ugual trattamento per situazioni diverse e irragionevole distinzione tra situazioni assimilabili.

(C.P.P. 1988, art. 297, terzo comma, sostituito dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, art. 12).

(Cost., art. 3). » 113

N. 189. Ordinanza del pretore di Brescia del 7 dicembre 1995.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Pensione di reversibilità - Calcolo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993, in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidato o che l'assicurato ha diritto di percepire - Mancato stanziamento con legge dei fondi necessari per l'attuazione della norma impugnata così come modificata dalla già citata sentenza - Conseguente necessità di ripristino della norma nella formulazione antecedente la pronuncia della Corte - Violazione del principio di copertura finanziaria - Indebita attribuzione di efficacia retroattiva alle pronunce di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Nozione di rilevanza della questione nel giudizio *a quo* - Nesso di necessaria pregiudizialità della questione stessa per la definizione del giudizio - Compressione del sindacato della Corte costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Condizioni e forme di proponibilità - Previsione con legge ordinaria - Violazione del principio della riserva di legge costituzionale.

(Legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 30, terzo comma, e 23, secondo comma).

(Cost., artt. 81, ultimo comma, 101, 104, primo comma, 111, 134, 136, primo comma, e 137, primo comma).

Pag. 123

N. 190. Ordinanza del pretore di Catania del 17 dicembre 1995.

Esecuzione forzata - Pignoramento presso il terzo - Sussistenza di precedente atto di pignoramento diretto nei confronti dello stesso soggetto - Ordinanza di assegnazione nel procedimento avente ad oggetto il pignoramento diretto - Asserita inefficacia del provvedimento di assegnazione e della conseguente estinzione del credito nei confronti del creditore del procedimento avente ad oggetto il pignoramento presso il terzo - Disparità di trattamento di detta situazione rispetto a quella in cui si trova il debitore che non abbia assunto la qualità di terzo pignorato.

(C.C. art. 2917).

(Cost., art. 3).

» 134

N. 191. Ordinanza della Corte dei conti sezione giurisdizionale per la regione siciliana del 27 settembre 1995.

Corte dei conti - Patrocinio in tutti i giudizi salvo quelli pensionistici, dei soli avvocati iscritti all'albo dei c.d. «cassazionisti» - Disparità di trattamento tra giudizi pensionistici e giudizi di responsabilità amministrativa - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 21 marzo 1953, n. 161, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).

» 137

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 52

Sentenza 21-27 febbraio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Reati elettorali - Propaganda elettorale - Modalità - Uso di altoparlante collocato su autoveicolo nel periodo dei trenta giorni precedenti la data fissata per le elezioni al Parlamento europeo - Inclusione tra le condotte decriminalizzate - Omessa previsione - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di razionalità della legislazione in materia - Illegittimità costituzionale.

(Legge 10 dicembre 1993, n. 515, art. 15, diciassettesimo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali) e 15, diciassettesimo comma, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Macerata nel procedimento penale a carico di Sparvoli Nazzareno, iscritta al n. 308 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto in fatto

1. — Nel procedimento penale a carico di Sparvoli Nazzareno, imputato della contravvenzione di cui all'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali), per avere, nei trenta giorni precedenti l'elezione del Parlamento europeo, effettuato propaganda elettorale mediante l'uso di altoparlante collocato su un'automobile, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Macerata ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della citata legge n. 130 del 1975, e dell'art. 15, diciassettesimo comma, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica).

2. — Osserva preliminarmente il rimettente che, in base all'art. 20 della legge n. 515 del 1993, la disciplina delle campagne elettorali per il Parlamento europeo, è stata parificata a quella per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica e conclude, quindi, nel senso che l'art. 15 della stessa legge avrebbe decriminalizzato quasi tutte le condotte illecite riferibili sia alle campagne elettorali sia alla propaganda di esse. In particolare, il diciassettesimo comma, dell'art. 15 ha statuito che, in caso di violazione di una delle disposizioni di cui agli artt. 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in luogo di quelle penali originariamente previste.

In forza di tale intervento, non costituirebbero reato tutte le forme di propaganda elettorale con mezzi luminosi o figurativi, nonché le forme di propaganda mobile poste in essere dal trentesimo giorno anteriore alla data delle elezioni (art. 6 della legge n. 212 del 1956); né lo sarebbero la sottrazione o distruzione di stampati, giornali murali o manifesti di propaganda elettorale, l'impedimento all'affissione o alla diffusione degli stessi materiali, la loro affissione fuori degli spazi predisposti (art. 8 della legge n. 212 del 1956), l'indizione di comizi o riunioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le affissioni nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, nonché ogni altra forma di propaganda elettorale nei giorni destinati alle elezioni (art. 9 della legge n. 212 del 1956).

Ritiene il giudice *a quo* che il combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 130 del 1975 e dell'art. 15, diciassettesimo comma, della legge n. 515 del 1993, si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiché non decriminalizza la condotta tenuta dall'imputato, pur essendo identico il bene protetto e identiche le sanzioni penali originarie (arresto fino a sei mesi e ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000). La disparità di trattamento sarebbe evidente, secondo il rimettente, ove si consideri che la legge n. 515 del 1993 — oltre a decriminalizzare condotte analoghe — ha qualificato illeciti amministrativi fattispecie ben più gravi, con riferimento all'utilizzazione di quotidiani o di impianti radio-televisivi nei trenta giorni precedenti le elezioni.

Considerato in diritto

1. — Viene all'esame di questa Corte, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 130 del 1975 e dell'art. 15, diciassettesimo comma, della legge n. 515 del 1993, nella parte in cui non contempla — fra le altre condotte decriminalizzate — anche quella concernente l'uso di altoparlante collocato su un'automobile per la propaganda elettorale nei trenta giorni precedenti la data fissata per l'elezione al Parlamento europeo. E ciò tenuto conto:

che l'art. 15, diciassettesimo comma, della legge n. 515 del 1993 ha decriminalizzato le previsioni di cui agli artt. 6, 8 e 9 della legge n. 212 del 1956, trasformandole in illeciti amministrativi;

che nella legge n. 212 del 1956 non residuano altre previsioni di reato;

che il reato contestato all'imputato è previsto, invece, dalla legge n. 130 del 1975 (art. 7) che, pur modificando con tecnica di novellazione la legge n. 212 del 1956, non si è fatta carico di inserire questa ulteriore previsione di reato nel testo modificato.

2. — Il merito della questione comporta, dunque, l'esame dell'omogeneità della previsione incriminatrice di cui all'art. 7 della legge n. 130 del 1975 rispetto alle ipotesi di reato contenute nella legge n. 212 del 1956, come modificate dalla legge n. 130 testé citata.

Nel dettare una nuova disciplina delle campagne elettorali, la legge 4 aprile 1956, n. 212, stabiliva alcune sanzioni penali (artt. 6, 8 e 9). Successivamente, la legge 24 aprile 1975, n. 130, con la segnalata tecnica di novellazione, modificava le fattispecie di reato contenute negli articoli già indicati. Tuttavia, l'art. 7 — nell'introdurre la nuova previsione di reato — non seguiva tale tecnica, e lasciava inspiegabilmente il nuovo dettato normativo nel testo della stessa legge di modifica, n. 130 del 1975, senza inserirlo nella legge novellata, la più volte citata n. 212 del 1956.

La legge 10 dicembre 1993, n. 515, come si ricava dai lavori preparatori, ha operato la decriminalizzazione di quelle previsioni di reato, in armonia con l'orientamento di non munire di sanzione penale le nuove figure di illecito, anche di portata più ampia e grave. Per le infrazioni alla propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva, la nuova legge contempla infatti, all'art. 15, un sistema di sanzioni amministrative, non soltanto pecuniarie; e in coerenza con siffatto indirizzo il diciassettesimo comma, dello stesso art. 15 dispone la decriminalizzazione di tutte le ipotesi di reato previste dalla legge n. 212 del 1956, ma non anche della figura di reato introdotta dall'art. 7 della legge n. 130 del 1975.

3. — I reati elettorali vengono raggruppati dalla dottrina in tre categorie, nelle quali si fanno rientrare i reati inerenti alle operazioni elettorali, quelli concernenti l'esercizio del diritto di voto e quelli in materia di propaganda elettorale. Ora, non v'è dubbio che l'ampio intervento del legislatore sul versante della decriminalizzazione abbia riguardato — con riferimento alla preesistente materia penale — esclusivamente figure di reati in materia di propaganda elettorale, con un carattere di sistematicità quale si evince anche dai lavori preparatori della legge n. 515 del 1993: in questa legge sono state cancellate tutte le ipotesi di reato, di cui alla legge n. 212 del 1956 (novellata dalla legge n. 130 del 1975); e dall'ambito delle previsioni penali sono state eliminate sia le ipotesi contravvenzionali (artt. 6 e 8, quarto comma) sia quelle delittuose (art. 9 e art. 8, primo comma).

4. — La figura contravvenzionale contemplata nell'art. 7 della legge n. 130 del 1975, denunciata nell'ordinanza di remissione, è un tassello di un'unica disciplina sanzionatoria di tipo penale, che è omogenea, quanto al bene giuridico protetto, alla previsione delle condotte e delle sanzioni penali ivi stabilite. In particolare, l'art. 7 della citata legge n. 130 sanziona il comportamento di colui che fa uso non consentito degli altoparlanti su mezzi mobili con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 100.000 a 1.000.000 di lire, così aumentate le originarie previsioni di lire 50.000 e lire 500.000, in ragione dell'art. 13, quarto comma, della legge n. 689 del 1981.

La previsione di cui all'art. 7 rimarrebbe integra in base all'art. 15, diciassettesimo comma, della legge n. 515 del 1993, mentre per tutti gli altri casi di uso non consentito di propaganda elettorale (stampati, giornali murali, manifesti, mezzi luminosi, striscioni, drappi, volantini) vi è ora, in luogo della reclusione fino a un anno e della multa da lire 100.000 a lire 1.000.000, l'unica sanzione pecuniaria, di natura amministrativa, oscillante da lire 200.000 a lire 2.000.000.

In tale contesto di complessiva decriminalizzazione, è rimasta in vigore — per una probabile dimenticanza del legislatore — la previsione della sanzione penale.

Questa Corte ritiene, invero, che non si può intraprendere una iniziativa di decriminalizzazione — che presenta carattere omogeneo nelle previsioni, nel bene tutelato e nelle sanzioni irrogabili — senza completarne in modo coerente le statuizioni, pena l'arbitrarietà di quelle non uniformi. La disposizione denunciata va quindi dichiarata illegittima per contrasto con i principi di ragionevolezza, e di razionalità della legislazione, desumibili dall'art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, diciassettesimo comma, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) nella parte in cui punisce il fatto previsto dall'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrasegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali) con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1996.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 53

Sentenza 21-27 febbraio 1996**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Cooperazione - Regione Valle d'Aosta - Interventi a favore dei paesi in via di sviluppo - Disposizione con legge regionale in materia - Travalicamento delle competenze assegnate dallo statuto speciale alla regione autonoma e conseguente invasione della sfera dei rapporti internazionali riservati al potere statale - Illegittimità costituzionale.****(Legge regione Valle d'Aosta riapprovata il 13 luglio 1993, artt. 3, 11, 12 e 13).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta, riapprovata il 13 luglio 1995 dal Consiglio regionale, recante «Nuova disciplina degli interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 3 agosto 1995, depositato in cancelleria il 12 agosto successivo ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;

Udito nella udienza pubblica del 23 gennaio 1996 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il ricorrente, e l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 3 agosto 1995, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, per contrasto con l'art. 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) e in relazione alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo), questione di legittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta approvata dal Consiglio regionale il 5 aprile 1995 e riapprovata, a seguito di rinvio da parte della Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta, il 13 luglio 1995, recante «Nuova disciplina degli interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo».

A giudizio del ricorrente, la legge impugnata, nel disciplinare gli interventi regionali per la cooperazione allo sviluppo, interverrebbe su una materia estranea alla competenza regionale e, quindi, all'ambito di quelle attività, di carattere promozionale o di «mero rilievo internazionale», che la Regione — ai sensi dell'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto speciale contenute nel d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182 e dei principi fissati nella sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1987 — può legittimamente svolgere all'estero.

La cooperazione allo sviluppo, infatti, sarebbe materia attinente alla sfera della politica estera, di esclusiva pertinenza statale, nella quale lo spazio di operatività delle Regioni non potrebbe eccedere la tassativa delimitazione fissata dalla legge n. 49 del 1987, che prevede per le Regioni funzioni esclusivamente propositive ed attuative in relazione a determinate categorie di interventi (art. 2, quarto e quinto comma).

La legge impugnata — sempre secondo il ricorrente — travalicherebbe, nel suo complesso, i suddetti limiti di competenza legislativa ed amministrativa della Regione, stabilendo una disciplina volta a promuovere un'auto-noma politica della Valle d'Aosta per la cooperazione allo sviluppo. Ciò risulterebbe evidente, in particolare, dalla disposizione dell'art. 11 che prevede una programmazione annuale degli interventi della Regione in questa materia.

La violazione dei limiti di competenza fissati dalla ricordata legge n. 49 del 1987 non sarebbe, peraltro, risolta dalla modifica — ritenuta dal ricorrente marginale ed inidonea a superare i motivi del rinvio — apportata dal Consiglio regionale in sede di riapprovazione del testo rinviato, modifica consistente nell'inserimento all'art. 3, primo comma, in riferimento all'attività che la Regione si prefigge di svolgere, dell'inciso «previo parere favorevole della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 10 della legge n. 49/1987».

2. — Si è costituita nel giudizio la Regione Valle d'Aosta per sostenere l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso.

Secondo la resistente, il ricorso del Presidente del Consiglio sarebbe inammissibile in quanto genericamente formulato e privo della puntuale determinazione del preteso contrasto fra la legge regionale impugnata, o le sue singole norme, ed i principi costituzionali di cui si assume la violazione.

Il ricorso si limiterebbe, infatti, secondo la resistente, ad un generico richiamo a norme statali ordinarie, come tali non idonee a costituire un valido parametro di costituzionalità, senza individuare specificamente l'oggetto della questione sottoposta al vaglio di questa Corte.

Nel merito, il ricorso sarebbe, comunque, infondato in quanto il provvedimento legislativo in esame costituirebbe un necessario strumento per consentire la partecipazione della Valle d'Aosta alle attività di cooperazione, nei limiti e con le modalità previste dalla legge n. 49 del 1987. Ciò sarebbe inequivocamente sancito dall'art. 2 della legge impugnata, che chiarisce che le iniziative contemplate vengono «promosse ai sensi dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49». Lo stesso principio risulterebbe, altresì, ulteriormente evidenziato dalla modifica dell'art. 3, primo comma, introdotta a seguito del rinvio da parte della Commissione di coordinamento, modifica che ha espressamente subordinato l'attività regionale al previo parere favorevole della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, in armonia con le disposizioni della legge n. 49 del 1987, dove si prevede che le Regioni possano formulare proposte alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo per porre in essere le attività di cooperazione.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta approvata il 5 aprile 1995 e riapprovata, a seguito di rinvio, il 13 luglio 1995, recante «Nuova disciplina degli interventi di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo». Con tale legge la Regione — sostituendo la precedente normazione posta con legge regionale 9 luglio 1990, n. 44 — ha inteso regolare le forme e le modalità del proprio intervento nella cooperazione con i paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo).

Ad avviso del ricorrente la legge impugnata — nonostante le modifiche apportate in sede di riapprovazione — risulterebbe viziata nel suo complesso per avere ecceduto le competenze assegnate dallo statuto speciale alla Regione autonoma e per avere invaso la sfera dei rapporti internazionali riservata, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182 e della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 179 del 1987), al potere statale.

2. — La Regione Valle d'Aosta ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto genericamente formulato e privo di un'indicazione puntuale relativa all'esistenza di un contrasto tra la legge regionale (o le sue singole norme) ed i principi costituzionali.

Tale eccezione non può essere accolta.

Il ricorso in esame, pur nella sua schematicità, ha, infatti, indicato con precisione le norme ed i principi costituzionali violati, quando ha richiamato, con riferimento ai profili di impugnativa, sia le competenze regionali elencate all'art. 2 dello statuto speciale (non comprensive della materia c.d. «estera»), sia la riserva di competenza per i rapporti internazionali riconosciuta allo Stato dall'art. 2 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182 (dove si ricalca la disciplina posta nell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), sia, infine, i principi in tema di determinazione ed attuazione degli indirizzi di politica estera ribaditi nella sentenza di questa Corte n. 179 del 1987. E se è vero che l'impugnativa è stata formulata nei confronti della legge nel suo complesso, è anche vero che da tale formulazione non è dato desumere un motivo di inammissibilità del ricorso, dal momento che dalla prospettazione delle censure risulta possibile dedurre che la questione è stata proposta soltanto nei confronti di alcune norme determinate (v. sentenza n. 212 del 1991). Invero il ricorso, ancorché formalmente diretto contro la legge nel suo insieme, mira palesemente a colpire soltanto le norme espresse negli artt. 3, primo comma, e 11, — nonché, conseguenzialmente, negli artt. 12 e 13 — che, oltre ad essere specificamente richiamate nel contesto del ricorso, appaiono le sole suscettibili di incidere nella sfera del «potere estero» riservata allo Stato, venendo a porre direttamente in gioco i limiti fissati per le competenze regionali dall'art. 2, quarto e quinto comma, della legge n. 49 del 1987. Risultano, invece, sostanzialmente estranee all'impugnativa — alla luce dei profili enunciati nel ricorso — le altre norme della legge regionale, che si limitano a parafrasare enunciazioni di ordine generale presenti nella legge statale o a regolare forme organizzative e modalità di esercizio di competenze proprie della Regione e, come tali, non suscettibili di incidere sul piano della politica estera dello Stato.

3. — Con riferimento alle norme cui l'impugnativa va limitata la questione è fondata.

La legge 26 febbraio 1987, n. 49, nel porre la nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, ha qualificato, all'art. 1, primo comma, la cooperazione allo sviluppo come «parte integrante della politica estera dell'Italia». La stessa legge, all'art. 2, terzo comma, ha elencato — nelle lettere da *a*) ad *m*) — le varie attività attraverso cui la cooperazione può essere sviluppata. Infine, lo stesso art. 2, al quarto e quinto comma, ha delineato lo spazio di intervento delle Regioni, delle Province autonome e degli altri enti locali precisando, in particolare: *a*) che tali enti possono avanzare «proposte» alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo al fine di svolgere alcune delle attività di cui al terzo comma, (e cioè quelle elencate nelle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*); *b*) che tali attività possono essere attuate anche attraverso le strutture pubbliche di tali enti, stipulando, ove se ne ravvisi l'opportunità, apposite convenzioni con il Ministero per gli affari esteri.

Tali limiti, in relazione alla natura della materia regolata e alla sua incidenza in uno dei settori della politica estera riservata allo Stato, esigono un'osservanza rigorosa da parte delle Regioni e degli altri soggetti di autonomia, osservanza che non è dato riscontrare nei contenuti espressi dall'art. 3 della legge impugnata.

E invero, con questa norma, la Regione risulta legittimata a svolgere una serie di attività in tema di cooperazione con i paesi in via di sviluppo che vengono, nella sostanza, a ricalcare l'elencazione espressa nell'art. 2, terzo comma, della legge n. 49 del 1987. Senonché, mentre questa legge, all'art. 2, quarto e quinto comma, conferisce alle Regioni soltanto il potere di avanzare proposte alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e di attuare le proposte approvate attraverso le proprie strutture (previa, se del caso, stipula di un'apposita convenzione), l'art. 3 della legge impugnata conferisce direttamente alla Regione un potere di intervento nei settori indicati, richiedendo, per le attività elencate nel primo comma, il «previo parere favorevole della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo». La presenza di tale parere — introdotto in sede di riapprovazione della legge allo scopo di superare i rilievi governativi — oltre ad essere limitata ad alcune attività, non appare, d'altro canto, sufficiente a rendere compatibile la disciplina espressa nella norma regionale con i limiti indicati nell'art. 2, quarto e quinto comma, della legge statale, ove si consideri che, in questa legge, il potere di determinazione dell'intervento risulta in ogni caso riservato alla sfera statale (quand'anche ricorra la proposta regionale), mentre nella norma impugnata tale potere risulta direttamente imputato alla sfera regionale (sia pure su parere favorevole dell'organo statale).

Lo spostamento dallo Stato alla Regione della competenza sostanziale relativa alla decisione dell'intervento altera, in un settore rilevante sul piano della politica estera, lo svolgimento della procedura prevista dall'art. 2, quarto e quinto comma, della legge n. 49 del 1987 e viene, pertanto, a integrare una lesione, da parte della norma regionale, dei limiti segnati da tale legge, nonché della riserva prevista, per le attività attinenti ai rapporti internazionali, dall'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto speciale di cui al d.P.R. n. 182 del 1982.

4. — I rilievi che precedono conducono ad affermare anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, e, conseguenzialmente, degli artt. 12 e 13 della stessa legge, dove si disciplina il programma annuale degli interventi regionali nel settore della cooperazione e la concessione dei relativi finanziamenti.

Il programma annuale, per esplicita previsione contenuta nell'art. 11, primo comma, si riferisce, infatti, alla realizzazione della attività di cui all'art. 3 ed è tale da sottintendere, per la sua organicità (su cui v., in particolare, il secondo comma), non semplici poteri di proposta, bensì poteri di determinazione delle varie attività richiamate nell'art. 3, che, per i motivi già illustrati, non possono ritenersi compresi nell'ambito delle competenze assegnate, dalla legge n. 49 del 1987, alla Regione. La disciplina relativa al programma (art. 11) nonché quella concernente i contributi e le procedure connesse allo stesso (artt. 12 e 13) vanno, pertanto, dichiarate incostituzionali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, 11, 12 e 13 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta riapprovata il 13 luglio 1993, recante «Nuova disciplina degli interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1996.

Il cancelliere: FRUSCELLA

96C0286

N. 54

Sentenza 21-27 febbraio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità - Contratti di concessione del servizio - Mancato accordo delle parti in ordine alla revisione delle misure dell'aggio - Competenza della commissione arbitrale - Richiamo alle pronunce della Corte in materia di arbitrato obbligatorio (v. sentenze nn. 49, 206 e 232 del 1994) - Inammissibile compressione del diritto di azione e di difesa - Negazione della tutela giurisdizionale - Natura facoltativa dell'istituto dell'arbitrato - Illegittimità costituzionale.

(D.-L. 13 settembre 1991, n. 299, art. 4-bis, primo comma, convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, primo comma, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 (Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti), convertito in legge 18 novembre 1991, n. 363 promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1995 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti da Impresa Generale Affissioni Pubblicità S.p.a. contro Comune di Napoli, Comune di Napoli contro Impresa Generale Affissioni Pubblicità S.p.a., iscritta al n. 523 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione della S.p.a. Impresa Generale Affissioni Pubblicità;

Udito nella udienza pubblica del 23 gennaio 1996 il giudice relatore Renato Granata.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio di impugnazione del lodo emesso dalla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la Corte di cassazione — con riferimento agli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione — ha sollevato (con ordinanza del 30 marzo 1995) questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4 *bis*, primo comma, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363, nella parte in cui — in caso di mancato accordo delle parti in ordine alla revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso nei contratti di concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità — demanda la revisione stessa alla commissione arbitrale suddetta.

In particolare la Corte rimettente — nel richiamare le pronunce con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di varie previsioni di arbitrato obbligatorio (sentenze nn. 49, 206 e 232 del 1994) — rileva che dalla giurisprudenza costituzionale emerge il principio generale che il fondamento dell'arbitrato, sulla base del combinato disposto degli artt. 24, primo comma (diritto di agire in giudizio e correlativo esercizio), e 102, primo comma, della Costituzione (riserva della funzione giurisdizionale ai giudici ordinari), risiede nella libera scelta delle parti, perché soltanto la scelta dei soggetti coinvolti (intesa come uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24, primo comma, della Costituzione) può derogare al precetto contenuto nell'art. 102, primo comma, della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — E' stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione — dell'art. 4-*bis*, primo comma, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 (Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti), convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363, nella parte in cui — in caso di mancato accordo delle parti in ordine alla revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenuto nei contratti di concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni — demanda la revisione stessa alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, per sospetta violazione del principio secondo cui la previsione *ex lege* della giurisdizione arbitrale è costituzionalmente legittima soltanto se rimessa alla libera scelta delle parti.

2. — La questione è fondata.

Principio più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale è quello per cui la legittimità dell'istituto dell'arbitrato presuppone necessariamente il suo carattere facoltativo sicché l'eventuale previsione, come nella fattispecie, di un'ipotesi di arbitrato obbligatorio *ex lege* rappresenta una inammissibile compressione del diritto di azione e di difesa (art. 24, primo comma, della Costituzione) ed una negazione della tutela giurisdizionale

(art. 102, primo comma, della Costituzione). Ed infatti con sentenza n. 232 del 1994 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 18, quinto comma, del decreto-legge n. 359 del 1987, convertito nella legge n. 440 del 1987, nella parte in cui demandava la revisione alla commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del citato regio decreto-legge n. 36 del 1931, ritenendolo in contrasto con l'art. 102, primo comma, della Costituzione, con connesso pregiudizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione. Parimenti con sentenza n. 206 del 1994 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 14, terzo comma, del decreto-legge n. 318 del 1986, convertito nella legge n. 488 del 1986, nella parte in cui, attraverso il rinvio all'art. 25, secondo comma, del decreto-legge n. 55 del 1983, convertito nella legge n. 131 del 1983, demandava detta revisione alla commissione arbitrale suindicata, nonché, conseguentemente, l'illegittimità costituzionale del richiamato art. 25, secondo comma, del decreto-legge n. 55 del 1983. Analoga dichiarazione di illegittimità costituzionale ha colpito l'art. 26, settimo comma, del decreto-legge n. 153 del 1980, convertito nella legge n. 299 del 1980 (sentenza n. 49 del 1994).

Anche nella fattispecie la disposizione censurata — dopo aver previsto che, con effetto dal 1° gennaio 1992, le tariffe in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono aumentate del 30 per cento — prescrive altresì che le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso, convenute nei contratti di concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, devono essere revisionate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti da detto aumento di tariffe; e stabilisce altresì che, in caso di mancato accordo tra le parti, la revisione è demandata (necessariamente, quindi) alla suddetta commissione arbitrale, configurando così un'ipotesi di arbitrato obbligatorio. Soccorre quindi la medesima *ratio decidendi* delle citate pronunce di questa Corte sicché deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 (Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti), convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363, nella parte in cui — in caso di mancato accordo delle parti in ordine alla revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti di concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni — demanda la revisione stessa alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1996.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 55

Sentenza 21-27 febbraio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Privilegi - Crediti per provvigioni maturate e indennità di fine rapporto - Rapporto d'agenzia - Agente costituito da persona fisica e quello costituito da società di persone - Rilevanza del lavoro e sua preminenza sul capitale - Società di capitali - Limitazione del riconoscimento del privilegio - Omessa previsione - Richiesta di sentenza additiva - Inammissibilità.**

(C.C., art. 2751-bis, n. 3).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 3, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1995 dalla Corte d'appello di Genova nel procedimento civile vertente tra S.r.l. Caccavale e Jecco e Fallimento S.p.a. Galante, iscritta al numero 343 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Caccavale e Jecco S.r.l. e Fallimento Galante S.p.a., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella udienza pubblica del 9 gennaio 1996 il Giudice relatore Renato Granata;

Uditi gli avv.ti Lucio V. Moscarini per Caccavale e Jecco S.r.l. e Giorgio Schiano di Pepe per il Fallimento Galante S.p.a., nonché l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio d'impugnazione promosso dalla società Caccavale e Jecco S.r.l. nei confronti del Fallimento Galante S.p.A., avente ad oggetto il carattere privilegiato, o meno, del credito vantato dalla società appellante, la Corte d'appello di Genova, con ordinanza del 13 aprile 1995, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — dell'art. 2751-bis [rectius: art. 2751-bis numero 3], del codice civile nella parte in cui non limita il riconoscimento del privilegio a favore dell'agente-persona fisica e dell'agente-società di persone, quando in queste l'attività di agente sia direttamente svolta dagli agenti-soci ed il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. In particolare secondo la prospettazione della Corte rimettente sarebbe violato il principio di eguaglianza perché la garanzia del privilegio trova sempre applicazione nei confronti dei crediti degli agenti anche operanti in forma societaria, ricollegandosi così la medesima disciplina a situazioni che invece sono diverse e che quindi avrebbero dovuto essere differenziate. Ed infatti, mentre le altre ipotesi previste dallo stesso art. 2751-bis si riferiscono a casi nei quali si pone una esigenza di particolare tutela del lavoro, sia esso subordinato o svolto nelle forme di cui ai numeri 2 e 4 della medesima disposizione, ovvero a casi nei quali, sia pure in forma societaria, l'attività svolta dai soci si caratterizza per l'esclusione di un

fine di lucro o comunque per la preminenza del lavoro rispetto al capitale (nn. 5 e 5-bis), viceversa, nel caso del numero 3, si verificherebbe una del tutto irragionevole parificazione tra salario e profitto, atteso che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, il privilegio sarebbe sempre sussistente, anche nel caso di credito vantato da agente operante in forma di società.

2. — Si è costituita la società Caccavale e Iecco S.r.l. chiedendo, anche con successiva memoria, che la questione sia dichiarata infondata ritenendo insussistente la denunciata violazione del principio di eguaglianza, atteso che la giustificazione della garanzia è da ricercare nelle caratteristiche del credito (che trova la sua fonte in un'attività continuativa) piuttosto che in quelle dei singoli soggetti creditori.

3. — Si è costituito anche il Fallimento Galante S.p.A. concludendo, in adesione alle argomentazioni della Corte rimettente, per la incostituzionalità della disposizione censurata.

4. — E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. Osserva in particolare l'Avvocatura che la norma censurata non ha operato alcuna generica equiparazione tra retribuzione di attività lavorativa e profitto dell'attività economica esercitata da imprese societarie; ma si è solo limitata a non distinguere, nella ipotesi del contratto di agenzia, tra il caso dell'agente persona fisica e dell'agente costituito in forma di società commerciale; ciò perché l'obbligo continuativo di far concludere contratti a una impresa commerciale e di concluderli in sua rappresentanza esige di solito che l'agente vi dedichi la sua personale attività professionale.

Considerato in diritto

1. — E' stata sollevata questione di legittimità costituzionale — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — dell'art. 2751-bis [rectius: art. 2751-bis numero 3] del codice civile nella parte in cui non limita il riconoscimento del privilegio a favore dei crediti dell'agente all'ipotesi dell'agente-persona fisica ed a quella dell'agente-società di persone sempre che in tali società l'attività di agente sia direttamente svolta dagli agenti-soci ed il lavoro abbia funzione preminente sul capitale; in particolare, sarebbe violato il principio di eguaglianza sotto il profilo dell'uguale trattamento di situazioni differenziate perché — diversamente dalle ipotesi considerate negli altri numeri dell'art. 2751-bis cit. — la garanzia del privilegio trova sempre applicazione per il solo fatto che creditore sia un agente e quindi anche nel caso di agente operante in qualsiasi forma societaria ed a prescindere dalla rilevanza del fattore-lavoro rispetto al capitale.

2. — La questione è inammissibile.

Deve premettersi che l'originaria formulazione dell'art. 2751 del codice civile prevedeva al numero 6 il credito dell'agente per le provvigioni maturate negli ultimi sei mesi del rapporto, nonché per l'indennità di fine rapporto; previsione questa che seguiva quella analoga in favore del lavoratore subordinato e che, unitamente a quest'ultima, realizzava soltanto in parte l'intento dichiarato nella Relazione al Re (n. 1130) di «estendere a qualunque prestazione d'opera, sia materiale sia intellettuale, il privilegio ...» in questione. In realtà — dopo la generalizzazione del privilegio in favore del lavoratore subordinato (art. 66 legge n.153 del 1969) — è solo con la legge n. 426 del 1975 di modifica della disciplina dei privilegi che si amplia ulteriormente l'area della tutela del lavoro con la confluenza, nell'art. 2751-bis del codice civile di ipotesi varie: al lavoratore subordinato e all'agente si aggiungono il prestatore d'opera intellettuale, il coltivatore diretto, il mezzadro, il colono, l'imprenditore artigiano, le cooperative di produzione e lavoro. Successivamente l'art. 18 della legge n. 59 del 1992 ha infine esteso il privilegio anche alle società cooperative agricole ed ai loro consorzi.

Questa progressiva estensione delle categorie dei crediti garantiti, pur nella prospettiva (chiaramente risultante dalla discussione parlamentare che ha accompagnato la formazione della legge n. 426 del 1975 citata) di un allargamento della tutela del lavoro personale in senso stretto e di quello a quest'ultimo assimilabile, ha lasciato inalterato il riferimento oggettivo al rapporto di agenzia senza che — secondo il diritto vivente, fissato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione — possa distinguersi sotto il profilo soggettivo tra l'agente costituito da persona fisica e quello costituito da una società. Quindi plausibilmente il giudice rimettente muove dalla premessa della indistinta assimilazione, al fine in esame, di qualsivoglia agente, anche se una diversa ricostruzione sistematica sia ritenuta possibile da una parte della giurisprudenza di merito e della dottrina, le quali operano una distinzione nell'ambito della categoria dell'agente sì da riservare il privilegio unicamente all'agente persona fisica o società in cui l'apporto del fattore lavoro sia preminente rispetto a quello del capitale, ed anche se, con riferimento al numero 2 del mede-

simo art. 2751-bis del codice civile, la stessa giurisprudenza di legittimità opera proprio tale distinzione ritenendo che il privilegio relativo alla retribuzione del prestatore d'opera intellettuale non sia estensibile ai crediti delle società di revisione contabile.

3. — Ciò premesso, deve rilevarsi che — ancorché lo scrutinio di costituzionalità sia consentito, come richiesto dal giudice *a quo*, all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio (sentenza n. 84 del 1992) — l'esame del merito è nella specie precluso da una liminare ragione di inammissibilità che risulta dalla stessa prospettazione dell'ordinanza di rimessione, la quale invoca una pronuncia additiva per restringere l'ambito della garanzia soltanto all'agente-persona fisica e all'agente-società di persone sempre che in tali società l'attività di agente sia direttamente svolta dagli agenti-soci ed il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. Infatti il giudice *a quo*, formulando tale richiesta, non fa altro che proporre l'adozione di un modello normativo, correlato alla struttura soggettiva dell'agente, diverso da quello prescelto dal legislatore, in tema di fruizione della garanzia, fra i molteplici, diversi modelli dallo stesso legislatore adottati in relazione ad altre, diverse fattispecie. Così l'art. 409 numero 3 cod. proc. civ., al fine dell'applicazione del rito delle controversie del lavoro, distingue in ragione del carattere prevalentemente personale dell'opera prestata, mentre quanto alla previdenza e all'obbligo di iscrizione al relativo Fondo l'art. 5 della legge n. 12 del 1973 distingue tra agenti-persone fisiche ed agenti — che pur operando in società — siano illimitatamente responsabili, da un lato, e, dall'altro, agenti operanti in forma di società di capitali. Ed ancora un terzo, ed ulteriormente diverso, modello è previsto dall'art. 6 della legge n. 204 del 1985, che al fine dell'iscrizione all'albo, prevede un'unica disciplina sia per l'agente-persona fisica che per l'agente-società; modello — quest'ultimo — che è quello recepito anche dalla disposizione censurata secondo l'interpretazione della Corte di cassazione.

Orbene il modello sostitutivo proposto dal giudice rimettente con riferimento alla materia dei privilegi di cui è causa — secondo il quale dovrebbe distinguersi fra le persone fisiche e le società di persone nelle quali l'attività lavorativa sia direttamente svolta dal socio ed il lavoro sia preminente sul capitale, da un lato, e, dall'altro, tutte le altre società di persone e le società di capitali — è, a sua volta, ancora diverso da quelli sopra ricordati, essendo soltanto analogo, ma non identico, a quello di cui al numero 5 del medesimo art. 2751-bis del codice civile, concernente l'imprenditore artigiano. Infatti, secondo l'art. 3 della legge quadro n. 443 del 1985, è impresa artigiana, oltre alla individuale, anche quella costituita in forma cooperativa — escluse le società a responsabilità limitata e le società per azioni — a condizione che la maggioranza dei soci, o uno nel caso di due soli soci, svolga in prevalenza lavoro personale o che nell'impresa il lavoro sia preminente sul capitale.

Poiché — dunque — la pronuncia additiva richiesta dal giudice *a quo* per la rimozione del *vulnus* da lui denunciato risponderebbe comunque non ad una soluzione costituzionalmente obbligata, bensì ad una delle diverse soluzioni possibili, la questione come sopra proposta risulta inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 3, del codice civile sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1996.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 56

*Ordinanza 21-27 febbraio 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Ordinamento penitenziario - Divieto di custodia cautelare in carcere - Pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti - Sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Riferimento alla sentenza della Corte n. 439/1995 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 286-bis, primo comma, del c.p.p. - Espunzione dall'ordinamento della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilità.****(C.P.P., art. 286-bis).****(Cost., artt. 2, 3, 27 e 32).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino nel procedimento a carico di Ruggeri Francesco, iscritta al n. 656 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del codice di procedura penale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 439 del 1995, successiva alla pronuncia della ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 286-bis, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce il divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti delle persone ivi indicate, anche quando sussistono le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di cui all'art. 275, quarto comma, del medesimo codice, e l'applicazione della misura possa avvenire senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti;

che, pertanto, essendo stata la norma oggetto di impugnativa espunta dall'ordinamento nei limiti auspicati dal giudice *a quo*, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 32 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1996.

Il cancelliere: FRUSCELLA

96C0289

N. 57

Ordinanza 21-27 febbraio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Ente poste italiane - Provvedimenti amministrativi - Annullamento - Autorità giudiziaria ordinaria - Controversie attribuite alla sua giurisdizione - Potere di annullamento - Omessa previsione - Carenza di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 6 maggio 1994, n. 269, art. 1, convertito in legge 4 luglio 1994, n. 432).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269 (Riparto della giurisdizione in tema di controversie del lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o società), convertito nella legge 4 luglio 1994, n. 432, promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1995 dal Pretore di Tolmezzo nel procedimento civile vertente tra Marchesan Gilberto e Ente poste italiane, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, promosso da un dipendente dell'Ente poste italiane al fine di ottenere l'accertamento della insussistenza degli addebiti e la dichiarazione dell'illegittimità di un provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti, il Pretore di Tolmezzo, con ordinanza emessa il 14 marzo 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269 (Riparto della giurisdizione in tema di controversie del lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o società), convertito nella legge 4 luglio 1994, n. 432, «nella parte in cui non prevede il potere dell'autorità giudiziaria ordinaria, per le controversie attribuite alla sua giurisdizione, di annullare i provvedimenti amministrativi dell'ente sottoposti al giudizio»;

che — affermata la propria giurisdizione sulla controversia *de qua*, riguardante un procedimento disciplinare instaurato per fatti posti in essere successivamente alla intervenuta trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico a seguito della conversione nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 —, il rimettente rileva di essere chiamato a giudicare della legittimità di provvedimenti disciplinari adottati prima dell'effettiva privatizzazione del rapporto di impiego del personale dell'Ente convenuto (avvenuta con la stipula del CCNL in data 26 novembre 1994), secondo le norme regolatrici della materia e il rito disciplinare di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

che la natura amministrativa del procedimento disciplinare, correlata al difetto nel giudice ordinario del potere di annullare i relativi provvedimenti sanzionatori per via «delle regole del riparto della giurisdizione e dei limiti del potere dell'autorità giudiziaria ordinaria nei confronti della pubblica amministrazione, e in specie per il principio costituzionale di cui all'art. 113, terzo comma, della Costituzione», comporta, secondo il rimettente, una eccessiva limitazione del diritto del cittadino, impiegato di un ente pubblico trasformato in ente pubblico economico, di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi legittimi (*ex art. 24 della Costituzione*): dal che deriverebbe altresì la rilevanza della questione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione;

Considerato che il rimettente non motiva in alcun modo la rilevanza della sollevata questione, solo assertivamente affermata a conclusione della condotta indagine sulla non manifesta infondatezza della questione stessa;

che, per converso, il difetto di rilevanza emerge dallo stesso testo dell'ordinanza di rimessione, dal quale chiaramente risulta come il *petitum* proposto dal ricorrente nel giudizio *a quo* abbia per contenuto solo l'accertamento dell'«insussistenza degli addebiti» a lui mossi e la declaratoria dell'«illegittimità del provvedimento disciplinare» irrogatogli, e non anche l'«annullamento» del provvedimento medesimo, con esclusivo riguardo al quale, invece, la questione di legittimità costituzionale è stata dal rimettente prospettata;

che l'accertamento dell'inesistenza degli addebiti contestati e la conseguente declaratoria d'illegittimità dell'atto sanzionatorio, rientranti, secondo i principi generali, nella giurisdizione del giudice ordinario, esauriscono l'ambito della domanda sulla quale il rimettente è chiamato a pronunciarsi;

che pertanto il tema dei limiti alla potestà di annullamento dei provvedimenti amministrativi risulta influente nel giudizio *a quo*; e che, inoltre, esso è prospettato senza tener conto del disposto dell'art. 10 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, il quale devolve all'autorità giudiziaria ordinaria le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'ente «Poste italiane» e costituisce dunque nella specie la norma dalla quale dovrebbe eventualmente derivare la giurisdizione, cui il rimettente riconnette la lamentata limitazione del diritto di difesa del ricorrente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269 (Riparto della giurisdizione in tema di controversie del lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o società), convertito nella legge 4 luglio 1994, n. 432, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Tolmezzo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1996.

Il cancelliere: FRUSCELLA

96C0290

N. 58

Ordinanza 21-27 febbraio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Procedimenti possessori nella fase sommaria - Inapplicabilità dell'art. 669-terdecies - Non consentita l'estensione dell'istituto della reclamabilità - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 253/1994 e 501/1995 - Proponibilità del reclamo avverso i provvedimenti possessori interdittali nei casi e nei modi in cui lo è nel procedimento cautelare - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., art. 703).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 703 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 1° marzo 1995 dal Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Benigno Vito ed altra e Oliverio Mario, iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che il Tribunale di Cosenza, con ordinanza emessa il 1º marzo 1995, dubita della legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — dell'art. 703 del codice di procedura civile, nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 669-terdecies del medesimo codice ai procedimenti possessori nella fase sommaria;

che, a parere del rimettente, il richiamo contenuto nel secondo comma della norma impugnata ("Il giudice provvede ai sensi degli artt. 669-bis e seguenti") non consentirebbe di estendere l'istituto della reclamabilità ai provvedimenti possessori, sia in ragione del dato testuale, non comprensivo dell'intero procedimento cautelare uniforme, sia per la natura non cautelare dei provvedimenti in parola;

che, in conseguenza, sarebbe ravvisabile una disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti emessi nei procedimenti nunciatori, la reclamabilità dei quali è espressamente prevista, nonché una limitazione del diritto di difesa;

Considerato che questa Corte ha già posto in evidenza come l'istituto della reclamabilità assuma un valore caratterizzante del (nuovo) regime del procedimento cautelare uniforme disegnato dal legislatore del 1990, il quale ha inteso ridurre la stabilità dei provvedimenti anche attraverso il controllo di un giudice diverso sull'operato di chi ha emesso i provvedimenti stessi, controllo ritenuto «fattore di maggior garanzia» (sentenza n. 253 del 1994);

che pertanto, pur ammessa la selettività del rinvio che la denunciata norma opera rendendo applicabile alla fase sommaria possessoria la disciplina del procedimento cautelare uniforme, certamente in tale rinvio deve comprendersi la possibilità d'una *revisio prioris instantiae*, siccome appunto compenetrata con la logica del nuovo modello procedimentale;

che un'interpretazione restrittiva come quella prospettata dal rimettente frustrerebbe l'intento di assicurare una disciplina omogenea — essa sì coerente con il sistema *ex* artt. 3 e 24 della Costituzione — alle misure cautelari ed anticipatorie, che costituisce la *ratio* della riforma del 1990;

che, infatti, questa Corte ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ. — sollevata muovendo dal presupposto che questo non ammettesse il reclamo avverso l'ordinanza di diniego dell'interdetto — proprio sulla premessa della trasposizione nel procedimento possessorio di tutto il contenuto degli artt. 669-bis e seguenti "in assenza di espresse riserve o comunque di incompatibilità applicative" (sentenza n. 501 del 1995);

che la proponibilità del reclamo avverso i provvedimenti possessori interdittali "nei casi e nei modi in cui lo è nel procedimento cautelare", affermata nella sentenza da ultimo citata — successiva all'emissione dell'ordinanza di rimessione — priva dunque di fondamento la questione con questa sollevata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 703 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Cosenza, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1996.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 59

Sentenza 22-28 febbraio 1996**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Impiego pubblico - Regione Calabria - Dipendenti - Inquadramento del personale assunto nei gruppi consiliari - Criteri - Anzianità e aumenti periodici di stipendio - Richiamo alla sentenza n. 43/1993 della Corte in tema di servizi non di ruolo - Contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale.****(Legge regione Calabria riapprovata l'8 marzo 1995).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, Prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria riapprovata l'8 marzo 1995, recante: «Integrazione all'art. 11 della legge regionale n. 15 del 5 aprile 1985 - Norme per l'inquadramento del personale assunto nei gruppi consiliari», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 4 aprile 1995, depositato in cancelleria il 13 aprile successivo ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria;

Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1995 il Giudice relatore Massimo Vari;

Uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara, per il ricorrente, e l'avv. Claudio Rossano per la Regione.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria riapprovata l'8 marzo 1995, recante «Integrazione all'art. 11 della legge regionale n. 15 del 5 aprile 1985 - Norme per l'inquadramento del personale assunto nei gruppi consiliari».

Il ricorrente, riferendosi agli artt. 1 e 2 della normativa impugnata, lamenta che la legge disponga il riconoscimento, con effetto retroattivo, del servizio prestato dal personale dei gruppi consiliari, anteriormente all'inquadramento nel ruolo regionale, ponendosi in contrasto con i principi in materia di impiego presso le pubbliche amministrazioni che non consentirebbero una siffatta valutazione del servizio non di ruolo: servizio svolto, per di più, nel caso di specie, sulla base di un rapporto di lavoro instaurato per chiamata, a tempo determinato.

Ne risulterebbe disattesa la legge n. 93 del 1983 (Legge quadro sul pubblico impiego), le cui disposizioni costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, ed in particolare l'art. 4, secondo il quale gli atti in materia di personale «devono ispirarsi ai principi della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici e dell'efficienza amministrativa».

Oltre a violare l'art. 117 della Costituzione, il provvedimento impugnato, nel consentire al personale interessato di usufruire indebitamente degli avanzamenti e benefici contrattuali «previsti per i dipendenti regionali c.d. storici», contrasterebbe, altresì, con il principio di buona amministrazione recato dall'art. 97, nonché con quello di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, per la situazione di particolare favore di cui godrebbero gli interessati rispetto agli altri dipendenti regionali.

2. — Nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale si è costituita la Regione Calabria, sostenendo la infondatezza della questione.

Secondo la difesa della resistente la legge impugnata avrebbe finalità perequative, volte a valorizzare il servizio preruolo svolto da personale già alle dipendenze della Regione, sia pure con un rapporto avente caratteristiche peculiari. Una volta riconosciuto al personale dei gruppi consiliari lo *status* di dipendenti regionali, ai fini dell'inquadramento nei ruoli regionali (v. anche la sentenza n. 187 del 1990) e, quindi, ai fini previdenziali e di quiescenza, non si potrebbe non dare allo stesso *status* completa rilevanza anche ai fini del riconoscimento dell'anzianità di carriera e degli aumenti periodici di stipendio. Tanto più che la norma impugnata riproduce esattamente la disciplina adottata dalla Regione Abruzzo (legge regionale n. 27 del 1988), avverso la quale nessuna eccezione è stata avanzata dal Governo.

Il ricorso sarebbe, oltretutto, contraddittorio, venendo impugnato il solo comma 1 dell'art. 2, pur in presenza di una disciplina unitaria, che non consentirebbe impugnative parziali.

Inoltre, secondo la Regione, non verrebbe chiarito quale specifico principio desumibile dalla legislazione statale impedirebbe al legislatore regionale l'adozione della disciplina in questione, tranne il generico riferimento al principio di omogeneizzazione di posizioni giuridiche e a quelli di buona amministrazione e di eguaglianza. Rammentato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la regolamentazione del personale assegnato ai gruppi consiliari rientra nel discrezionale apprezzamento dei consigli regionali stessi e può essere sindacata solo sotto il principio della irragionevolezza e dell'arbitrarietà, si rileva che, nella specie, si tratta di adeguare ed omogeneizzare la disciplina sull'inquadramento di personale *ab origine* regionale, rispondendo, anzi, la normativa adottata al principio di tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (art. 36 della Costituzione) e a quello del riconoscimento del diritto al lavoro (art. 4 della Costituzione).

Quanto alla violazione del principio di eguaglianza, non solo non emergerebbe dal ricorso quali sarebbero i dipendenti regionali «meno favoriti», ma, al contrario, si potrebbe sostenere che proprio dalla declaratoria di illegittimità della normativa impugnata deriverebbe una disparità di trattamento tra i dipendenti della Regione Calabria e quelli di altre regioni, come la Regione Abruzzo.

Considerato in diritto

1. — Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Calabria riapprovata l'8 marzo 1995, recante «Integrazione all'art. 11 della legge regionale n. 15 del 5 aprile 1985 - Norme per l'inquadramento del personale assunto nei gruppi consiliari».

Secondo il ricorrente il provvedimento censurato, nel riconoscere, «agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendio», il servizio prestato dal personale dei gruppi consiliari inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 15 del 1985, con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale n. 4 del 1979, contrasterebbe con:

l'art. 117 della Costituzione, perché disattenderebbe i principi della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e della trasparenza dei trattamenti economici e dell'efficienza amministrativa, posti dall'art. 4 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i quali non consentirebbero il riconoscimento dell'anzianità maturata nel periodo preruolo;

l'art. 97 della Costituzione, perché, violando il principio di buon andamento, darebbe modo al personale interessato di «usufruire indebitamente degli avanzamenti e benefici contrattuali previsti per i dipendenti regionali c.d. storici»;

l'art. 3 della Costituzione, perché determinerebbe, in spregio al principio di eguaglianza, una situazione di favore per il personale in questione, rispetto agli altri dipendenti regionali.

La Regione resistente, nel sostenere l'infondatezza della questione, deduce preliminarmente che il ricorso sarebbe «contraddittorio venendo impugnato il solo comma 1 dell'art. 2 pur in presenza di una disciplina unitaria che non consente impugnative parziali».

2. — Per inquadrare nella sua più esatta portata la problematica sottoposta al vaglio della Corte, va rammentato che l'antecedente normativo della legge impugnata è rappresentato dall'art. 2 della legge regionale della Calabria n. 4 del 1979 modificato dalla legge regionale 6 agosto 1981, n. 14, che conferì ai gruppi consiliari la facoltà di avvalersi di personale di fiducia esterno all'amministrazione regionale, assunto con contratti a tempo determinato. Intervenne successivamente la legge regionale n. 15 del 1985 la quale stabilì, all'art. 11, primo comma, che il personale assunto presso i gruppi entro il 31 agosto 1984 e in servizio continuativo alla data di entrata in vigore della legge stessa fosse inquadrato a domanda ed in seguito al superamento di apposito concorso interno riservato nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale, disponendo, al quarto comma dello stesso articolo, che tale inquadramento avesse decorrenza, ai fini giuridici ed economici, dal mese successivo a quello di approvazione della graduatoria degli idonei.

L'art. 1 della legge denunciata espunge dalla disposizione da ultimo menzionata la locuzione «ai fini giuridici ed economici»; mentre l'art. 2 riconosce, «agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendio», il servizio prestato dal personale dei gruppi consiliari inquadrato nel ruolo unico regionale, con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale n. 4 del 1979.

3. — Va, anzitutto, evidenziata l'infondatezza dei rilievi avanzati dalla resistente in ordine alla puntuale e completa definizione della questione sollevata nel ricorso. Quest'ultimo investe l'intera legge, della quale viene, infatti, chiesta conclusivamente la declaratoria di illegittimità, sulla scorta di censure che si soffermano in particolare sia sull'art. 1 che sull'art. 2, dal cui combinato disposto discende l'effetto del riconoscimento dell'anzianità pregressa, ritenuto dal ricorrente contrario a Costituzione, mentre gli ulteriori articoli della legge riguardano l'uno (art. 3) la copertura e l'altro (art. 4) l'entrata in vigore.

4. — Nel merito la questione è fondata.

La Corte ha già avuto occasione di soffermarsi sulla disciplina legislativa di altre regioni che — dopo aver provveduto a sopprimere la facoltà per i gruppi consiliari di avvalersi di personale estraneo ai ruoli regionali, consentendo in via transitoria a quanti erano già in servizio di essere inquadrati in ruolo — avevano previsto di far retroagire gli effetti di tale inquadramento alla data della originaria assunzione del servizio (in ultimo, v. sentenza n. 43 del 1993). Avuto riguardo a tali precedenti e alla stregua dei generali orientamenti della giurisprudenza costituzionale in tema di valutazione dei servizi non di ruolo (in ultimo, v. sentenza n. 250 del 1993), va qui ribadito che l'estensione del regime giuridico proprio dell'impiego di ruolo a coloro che erano, precedentemente al loro inquadramento, legati con l'amministrazione da un rapporto di diritto privato, nonché l'equiparazione a tutti gli effetti del servizio prestato in tale veste a quello prestato nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego, appaiono in contrasto con il principio del buon andamento recato dall'art. 97 della Costituzione, risolvendosi in un ingiustificato privilegio, suscettibile tra l'altro di compromettere la posizione di coloro che siano stati sin dall'origine assunti a seguito di regolare concorso pubblico.

Quanto all'argomento secondo il quale discipline analoghe a quella di cui alla legge impugnata sono state introdotte con altre leggi regionali di cui il Governo ha consentito il corso, è sufficiente rammentare l'orientamento, già più volte espresso dalla Corte, secondo il quale il fatto che il Governo ometta di rilevare un vizio di legittimità costituzionale nel corso del procedimento di formazione di una legge regionale, ancorché costituisca situazione che lo stesso Governo dovrebbe in ogni caso evitare, non preclude, comunque, che quello stesso vizio possa essere successivamente fatto valere nei modi e nei termini propri del procedimento in via incidentale (sentenze nn. 528 del 1995 e 122 del 1990).

5. — L'accoglimento della questione per i motivi testé esposti assorbe gli altri profili sotto i quali la questione stessa è stata dedotta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria, riapprovata l'8 marzo 1995 (Integrazione all'art. 11 della legge regionale n. 15 del 5 aprile 1985 - Norme per l'inquadramento del personale assunto nei gruppi consiliari).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1996.

Il presidente: FERRI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1996.

Il cancelliere: FRUSCELLA

96C0334

N. 60

Sentenza 22-28 febbraio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Diritto processuale penale - Reati militari - Costituzione di parte civile - Azione civile - Improponibilità davanti ai tribunali militari - Entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale - Questione della vigenza della disposizione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione orientata per la conferma - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale in materia (v. sentenze nn. 106/1977 e 78/1989) - Esigenze di conclusioni diverse necessitate dall'attualità di un superamento della logica istituzionalistica dell'ordinamento militare da ricondurre nell'ambito del generale ordinamento dello Stato - Insussistenza di ragionevole ed adeguata giustificazione - Insussistenza di speciali o preminenti ragioni che giustificino una disciplina differenziata - Impedimento dell'esercizio del diritto di agire in giudizio - Illegittimità costituzionale.

(C.P.M.P., art. 270, primo comma; c.p.m.p., art. 270, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, Prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di Erich Priebke, iscritta al n. 914 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Erich Priebke, di Roberto Massari, di Giuseppe Nobili, dell'A.N.F.I.M., di Nicoletta Leoni, di Anna Rivalta, della provincia e del comune di Roma, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella udienza pubblica del 6 febbraio 1996 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi gli avvocati Enrico Baccino per Erich Priecke, Giancarlo Maniga e Sebastiano Di Lascio per Anna Rivalta, Marcello Gentili e Sebastiano Di Lascio per Nicoletta Leoni, Sebastiano Di Lascio per l'A.N.F.I.M., Paola Severino per Giuseppe Nobili, Rocco Ventre per Roberto Massari, Nicola Lombardi per la provincia di Roma, Giuseppe Lo Mastro per il comune di Roma, nonché l'Avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 7 dicembre 1995 nel procedimento penale a carico di Erich Priecke, imputato del reato di concorso in violenza con omicidio continuato in danno di cittadini italiani (artt. 13 e 185, primo e secondo comma, del codice penale militare di guerra, in relazione agli articoli 81, 110, 575, 577, nn. 3 e 4, e 61, n. 4, del codice penale), il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

2. — Premette il remittente che in sede di udienza preliminare sono state presentate dalle persone alle quali il reato ha recato danno (ovvero dai loro successori universali) dichiarazioni di costituzione di parte civile, ai sensi degli artt. 74 e ss. del codice di procedura penale.

Posto che sulla base del primo comma dell'art. 270 del codice penale militare di pace «l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno non può essere proposta davanti ai tribunali militari», il giudice *a quo* osserva che dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale molto si è discusso sulla perdurante vigenza di questa disposizione, negata da numerosi organi giudiziari militari.

Detto contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalle sezioni unite della Corte di cassazione, le quali, confermandone la vigenza, hanno ribadito l'inammissibilità della costituzione di parte civile nel procedimento penale militare; da qui la rilevanza della questione, dato che, proprio in applicazione della norma impugnata, dovrebbe esser dichiarata l'inammissibilità dei detti atti di costituzione.

3. — Sottolinea il giudice militare che, successivamente alla sentenza n. 78 del 1989, con la quale questa Corte ha dichiarato non fondata la medesima questione, il contesto normativo è mutato con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, uno dei cui obiettivi è costituito proprio dalla tutela della posizione della persona offesa dal reato.

Osserva al riguardo il remittente che la contemporanea vigenza, per il processo penale militare, delle norme riguardanti i diritti di iniziativa e di intervento della persona offesa (o dei prossimi congiunti di essa) e della norma preclusiva impugnata conduce alla situazione paradossale che, mentre alla persona offesa sono riconosciuti specifici poteri nella fase delle indagini preliminari, la stessa, nelle fasi successive, può esercitare esclusivamente, o quasi, i diritti previsti in generale dall'art. 90 del codice di procedura penale.

Si rileva, inoltre, che nel processo penale militare non appare precluso l'intervento degli enti, o delle associazioni, rappresentativi di interessi lesi dal reato. Ciò in quanto la disposizione di cui al citato art. 270 non può, ad avviso del remittente, ritenersi suscettibile di una interpretazione analogica tale da implicare, oltre al divieto di costituzione di parte civile, anche il divieto di intervento di detti enti e associazioni. Ne consegue che, mentre nel processo penale comune si è voluto differenziare la posizione degli enti e delle associazioni, riconoscendo ad essi poteri meno incisivi di quelli attribuiti alla parte civile, nel processo penale militare, al contrario, data l'impossibilità per la persona offesa dal reato di costituirsi parte civile, l'ente o l'associazione usufruirebbero di strumenti di intervento addirittura più ampi di quelli della stessa persona offesa (cfr. artt. 505 e 511, comma 6, del codice di procedura penale).

La compressione dei diritti di azione e di difesa della persona danneggiata dal reato nel processo penale militare ed il suo deteriore trattamento appaiono, pertanto, irragionevoli, anche perché non fondati sulla esigenza di tutela di interessi meritevoli di preminente considerazione.

Inoltre, prosegue il giudice *a quo*, dopo la riforma della giustizia militare, avvenuta a partire dal 1981, risulterebbe chiaramente inattuale uno dei principali motivi che avevano portato il legislatore, nel 1941, a stabilire la regola di cui all'art. 270: vale a dire che i tribunali militari si configurano prevalentemente come giudici del fatto, non idonei, in quanto tali, a valutare questioni di carattere patrimoniale.

La situazione normativa è oggi ben diversa essendo state eliminate alcune delle principali diversità del diritto penale sostanziale militare, ed ancor più significative sono le modifiche intervenute nel processo penale militare; processo in cui trovano oggi applicazione le norme del codice di procedura penale ispirate a principi fondamentali del nuovo modello processuale, quali, ad esempio, quelle in tema di misure cautelari.

A ciò può aggiungersi, ad avviso del remittente, il fatto che la Corte costituzionale a partire dal 1989 ha dichiarato l'illegittimità di tutte le norme speciali del processo penale militare che sono state sottoposte al suo esame, così che l'art. 270 rimane in sostanza l'unica norma contenente una significativa deroga alla procedura penale comune.

4. — La disparità di trattamento nel diritto di difesa della persona danneggiata dal reato appare poi — prosegue il giudice *a quo* — particolarmente evidente in ordine ai delitti, come quello contestato nel presente procedimento, che sono specificamente lesivi di interessi della persona piuttosto che di interessi attinenti il servizio e la disciplina militare.

Il reato previsto dall'art. 185 del codice penale militare di guerra è infatti caratterizzato dalla «non estraneità alla guerra» delle cause che hanno determinato l'atto di violenza contro persone civili che non prendono parte alle operazioni militari. Ciò comporta la qualificazione del fatto come «crimine di guerra» e l'applicazione delle norme, sostanziali e di giurisdizione, previste per i reati militari. Non sembra tuttavia, ad avviso del remittente, specificatamente nei casi in cui la violenza consiste nell'omicidio, che il bene sostanzialmente protetto sia individuabile in un interesse militare, piuttosto che nella vita e nei diritti inviolabili dell'individuo.

In conclusione, il giudice *a quo* ritiene che si ponga in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e di inviolabilità del diritto di difesa la disposizione secondo cui il soggetto che subisce un danno a beni della persona in conseguenza di un reato militare non può esercitare nel processo penale dinanzi al giudice militare i medesimi diritti riconosciutigli nel processo penale, primo fra tutti quello, che appare il più significativo, di costituirsi parte civile.

5. — Si è costituito in giudizio Erich Priebeke, imputato nel giudizio *a quo*, il quale ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, richiamando in proposito gli argomenti posti a base delle sentenze nn. 78 del 1989 e 106 del 1977 di questa Corte.

6. — Si sono altresì costituiti nel presente giudizio Anna Rivalta, Nicoletta Leoni, Giuseppe Nobili e Roberto Massari, familiari delle vittime delle Fosse Ardeatine, nonché l'A.N.F.I.M., la provincia di Roma e il comune di Roma, tutti concludendo per la declaratoria di illegittimità dell'art. 270, primo comma, sulla base dei medesimi motivi espressi dal giudice *a quo*, e sottolineando, in particolare, che per effetto della denunciata disposizione viene impedito alla persona danneggiata dal reato di partecipare all'accertamento del fatto storico che è fonte e presupposto del suo diritto al risarcimento dei danni, non potendo concorrere né portare il suo contributo di conoscenza e di prove alla formazione del convincimento del giudice in ordine alla responsabilità dell'imputato.

7. — E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata fondata.

Premette la difesa del Presidente del Consiglio che la norma impugnata deve senz'altro ritenersi vigente alla luce della corrente interpretazione giurisprudenziale, per cui la questione sollevata può trovare soluzione solo in sede di giudizio di costituzionalità.

Nel merito, l'Avvocatura sottolinea che, pur essendosi la Corte costituzionale già pronunciata sulla medesima questione, la disamina allora compiuta si era polarizzata sulla portata della norma in relazione agli aspetti salienti emersi in quel contesto; mentre ora sembra necessaria una radicale *reductio ad unitatem* dell'istituto che supera la logica istituzionalistica dell'ordinamento militare (come la sentenza n. 278 del 1987 di questa Corte aveva osservato), riconducendolo nell'ambito dell'ordinamento generale dello Stato, garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini.

Non i soli fatti costituenti illeciti penali militari, osserva l'Avvocatura, ma tutti gli illeciti penali offendono, prima ancora che i singoli e specifici beni, l'intera collettività.

Circa il contrasto tra la norma impugnata e l'art. 3 della Costituzione, l'Avvocatura rileva che non può negarsi il trattamento fortemente discriminatorio tra il danneggiato dal reato comune ed il danneggiato dal reato militare; disparità di trattamento le cui ragioni giustificatrici non possono più ritenersi valide, sia per i mutamenti del panorama normativo che per i plurimi interventi «demolitori» di questa Corte, per effetto dei quali la norma in questione viene di fatto a restare l'ultimo significativo aspetto di differenziazione tra i due processi.

Condividendo le motivazioni addotte dal giudice *a quo* a sostegno del progressivo venir meno del carattere di «specialità» del processo militare rispetto e quello comune, e del positivo contributo che la partecipazione della parte civile può dare per giungere celermente all'accertamento della verità processuale, la difesa del Presidente del

Consiglio valuta come argomento di scarso pregio l'ulteriore tesi della inidoneità dei tribunali militari, per la presenza di militari di carriera nei collegi, a valutare i fatti nella loro valenza di illeciti civili. Detta presenza, infatti, per effetto della legge n. 180 del 1981, è divenuta ormai minoritaria, per cui, volendo ancora sostenere l'inidoneità di tale collegio, si dovrebbe — *a fortiori* — negare ingresso all'azione civile anche nei giudizi davanti alla corte d'assise, collegio in cui la presenza di componenti non togati è nettamente maggioritaria.

Se, quindi, non sembra potersi negare — nel complessivo contesto dell'istituto e della sua *ratio* — che la norma in esame confligga con l'art. 3 della Costituzione, non minore, ad avviso dell'Avvocatura, sembra il suo contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

Infatti, non potrebbe più ritenersi decisiva la considerazione, svolta nelle citate precedenti decisioni di questa Corte, per cui la limitazione del diritto di azione del danneggiato è di ordine meramente temporale, sostanziandosi nella mera sospensione del giudizio civile, sino alla definizione del processo penale, stabilita dal secondo comma del cit. art. 270.

Basterebbe osservare che una più coerente ed adeguata evoluzione dell'istituto sposta il suo fulcro dal *petitum* (liquidazione del danno) alla *causa petendi* (accertamento dell'illecito), sicché la *ratio* della possibilità di costituirsi parte civile nel processo penale finisce per risiedere non più nel principio di economia processuale o di unità della giurisdizione, ma nell'interesse della parte lesa ad essere presente ed a cooperare nell'accertamento del reato.

8. — Hanno depositato memorie aggiuntive Erich Priebe, Anna Rivalta, Giuseppe Nobili e l'Avvocatura generale dello Stato, ribadendo le argomentazioni già svolte ed insistendo nelle conclusioni già formulate.

La difesa di Erich Priebe, in particolare, ribadisce quanto già esposto nell'atto di costituzione, sostenendo che, dal punto di vista costituzionale, qualunque regime giuridico in tema di rapporti tra azione civile e azione penale è legittimo; la scelta, pertanto, è di esclusiva competenza del legislatore, come si evincerebbe anche dal fatto che la sola dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 270 lascerebbe privo di regolamentazione l'istituto della costituzione di parte civile nel processo penale militare.

La medesima difesa insiste, infine, sulla «specialità» del diritto penale militare; specialità che attiene all'aspetto sostanziale della *res iudicanda*, rappresentato dalla tutela della disciplina e del servizio militare.

Considerato in diritto

1. — Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Ad avviso del remittente la norma impugnata, secondo cui «nei procedimenti di competenza del giudice militare, l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno non può essere proposta davanti ai tribunali militari», si pone in contrasto:

con l'art. 3 della Costituzione, in quanto il trattamento deteriore della persona danneggiata dal reato nel processo penale militare, a fronte dell'inesistenza di un analogo divieto nel processo penale ordinario, risulta, nell'attuale contesto normativo, non fondato sull'esigenza di tutela di specifici e preminenti interessi, e quindi privo di razionale giustificazione;

con l'art. 24 della Costituzione, poiché la denunciata preclusione è suscettibile di comprimere illegittimamente il diritto del danneggiato di agire in giudizio per la tutela delle proprie ragioni.

2. — Questa Corte, dunque, è chiamata a decidere se, ai sensi degli artt. 3 e 24 della Costituzione, possa ritenersi legittima l'attuale diversità di disciplina tra processo penale militare e processo penale ordinario in ordine alla possibilità di esercitare l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno.

La persona danneggiata dal reato, infatti, ove il presunto responsabile sia sottoposto a processo militare, non può in alcun modo esercitare l'azione civile prima che quel processo sia definito, né in sede penale — stante il divieto in esame — né in sede civile, a causa della sospensione obbligatoria del giudizio civile fino all'esito del giudizio penale, disposta dal secondo comma del medesimo art. 270.

Il termine di raffronto costituito dalla disciplina di diritto comune esprime, invece, un principio del tutto opposto, in base al quale il danneggiato dal reato può usufruire subito della scelta tra entrambe le vie, ciascuna delle quali consente l'esercizio immediato del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi.

È in questi termini, pertanto, che la questione va sostanzialmente esaminata: e cioè in quanto investe il divieto di costituzione di parte civile nel processo penale militare, sotto il duplice significato che tale divieto, nel sistema complessivamente delineato dal codice penale militare di pace, assume in raffronto alle corrispondenti norme di diritto comune; da un lato, quindi, come regola di esclusione del diritto di agire immediatamente in giudizio, dall'altro, come divieto di partecipare attivamente all'accertamento dei fatti in sede penale (se non con i più limitati poteri riconosciuti alla persona offesa), con conseguente impossibilità di avvalersi dei mezzi di prova propri di tale procedimento.

Nella delineata differenza di disciplina i parametri costituzionali invocati assumono entrambi rilievo, e vanno, quindi, esaminati congiuntamente.

3. — La questione è fondata.

Invero, la medesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 270 del codice penale militare di pace è già stata sottoposta, in passato, all'esame di questa Corte (v. sentt. n. 106 del 1977 e, in particolare, n. 78 del 1989), la quale, ritenendo che la legittimità della singola norma che ammette od esclude l'esperibilità dell'azione civile nel giudizio penale fosse da valutare «anche e soprattutto in relazione al generale quadro dei rapporti tra le giurisdizioni delineato dal legislatore ordinario» (cfr. cit. sent. n. 78 del 1989), era allora pervenuta a decisioni di non fondatezza.

Sulla base del medesimo criterio, in riferimento al mutamento del quadro normativo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ed alla luce dei principi successivamente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di armonizzazione fra diritto penale militare e diritto comune, si deve ora giungere a conclusioni diverse.

4. — Occorre innanzitutto riaffermare il principio in forza del quale, con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, viene superata radicalmente la logica istituzionalistica dell'ordinamento militare, ricondotto nell'ambito del generale ordinamento dello Stato, rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini, militari oppure no, di guisa che il diritto penale militare di pace, «non solo non può più ritenersi avulso dal sistema generale garantistico dello Stato, ma non va più esaltato come posto a tutela di beni e valori di tale particolare importanza da superare, nella gerarchia dei valori garantiti, tutti gli altri» (v. sent. n. 278 del 1987).

Da un lato, quindi, non può essere impedito, per principio, alla giurisdizione ordinaria di assumere la cognizione di reati militari allorché esistano preminenti ragioni d'interesse generale, dall'altro occorre di volta in volta stabilire se particolari esigenze, beni o valori possano essere considerati preminenti, o sottordinati, rispetto ad esigenze, beni o valori tutelati attraverso la speciale giurisdizione dei tribunali militari di pace (sul punto, v. cit. sentt. n. 278 del 1987 e n. 78 del 1989).

In applicazione di tale principio, questa Corte è intervenuta più volte per armonizzare con i valori costituzionali, in relazione al *tertium comparationis* costituito dalle disposizioni del diritto penale sostanziale e processuale comune, il processo penale militare e le stesse sanzioni stabilite per alcune fattispecie di reato (cfr. sentt. n. 298 del 1995, nonché n. 49 del 1995, n. 429 del 1992, n. 469 e n. 274 del 1990, n. 503 e n. 49 del 1989).

Ora, ai fini che qui interessano, occorre considerare che, se da un lato la garanzia di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, sancita dall'art. 24 della Costituzione, non eleva a regola costituzionale quella del *simultaneus processus*, dall'altro, l'intervento della parte civile nel processo penale trova giustificazione, oltre che nella necessità di tutelare un legittimo interesse della persona danneggiata dal reato, nell'unicità del fatto storico valutabile sotto il duplice profilo dell'illiceità penale e dell'illiceità civile (v. sent. n. 532 del 1995); si deve rilevare, inoltre, che la salvaguardia della posizione del danneggiato costituisce uno specifico obiettivo del nuovo codice di procedura penale, previsto dal legislatore nella legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81 (cfr. art. 2, direttive da n. 20 a n. 28).

Pertanto, la disposizione di cui al primo comma dell'art. 270 del codice penale militare di pace (la quale, giova ripetere, pone un divieto derogatorio del principio generale di diritto comune) potrebbe essere ritenuta legittima solo ove si riconoscesse una ragionevole giustificazione nella natura propria del procedimento militare, ovvero nella tutela di interessi considerati preminenti (così come, ad esempio, avviene in ordine alla esclusione della parte civile nel processo penale minorile, che ha una sua significativa motivazione nel tutelare «la personalità del minore dalle tensioni che può sviluppare la presenza dell'accusa privata»: v. relazione al progetto preliminare delle disposizioni sul processo penale minorile).

5. — Come si è già detto, nel contesto delineato dal nuovo codice di procedura penale (diversamente da quanto avveniva nel codice previgente, cui è riferita la cit. sent. n. 78 del 1989), ed in coerenza con la recente giurisprudenza di questa Corte, tale disparità di trattamento non può oggi ritenersi sorretta da ragionevole ed adeguata giustificazione.

Sono venute meno, infatti, le ragioni che sostenevano la tesi (posta a base della cit. sent. n. 78 del 1989) secondo cui la giurisdizione militare, istituita esclusivamente per la tutela della disciplina e del servizio militare, non avrebbe né motivo né capacità per l'apprezzamento di questioni di carattere patrimoniale, in quanto i tribunali militari si configurerebbero come «giudici prevalentemente di fatto».

Sul punto questa Corte ha già avuto occasione di affermare che l'evoluzione complessiva dell'ordinamento giudiziario militare di pace è diretta a perseguire l'equiparazione della magistratura militare a quella ordinaria; pertanto, essendo la condizione dei magistrati militari oggi del tutto assimilata, per stato giuridico, garanzie di indipendenza ed articolazione di carriera, a quella dei magistrati ordinari (v. sent. n. 71 del 1995), non è più possibile porre in dubbio l'idoneità del giudice militare — il quale nella sua attuale composizione collegiale è formato da una maggioranza di magistrati di carriera — a conoscere degli interessi civili nascenti da reato.

6. — In assenza, quindi, di speciali o preminenti ragioni che giustifichino la disciplina in esame, l'attuale differenziazione, nel processo militare, delle modalità di esercizio del diritto di azione e del diritto di difesa non può che ritenersi lesiva degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La citata decisione n. 78 del 1989 aveva affermato: «nessuna limitazione, se non temporale, del diritto d'azione subisce il danneggiato da reato militare».

Ma se detta «limitazione temporale» era coerente al sistema sotto la vigenza del vecchio codice di procedura penale, il quale anche prevedeva, all'art. 24, la sospensione dell'azione civile fino al definitivo accertamento dei fatti in sede penale, non è più possibile ritenerla legittima ora che il termine di raffronto è costituito dall'attuale codice di procedura penale, il cui art. 75, comma 2, consente l'esercizio immediato dell'azione civile nella sede propria, senza alcuna sospensione sino all'esito del giudizio penale.

Fin dalla sent. n. 55 del 1971, questa Corte ha riconosciuto come componente essenziale del diritto di difesa la disponibilità della prova dei fatti ritenuti idonei a far risultare la fondatezza delle proprie ragioni.

In coerenza con tale principio il legislatore ha mantenuto, anche nel nuovo processo penale, la possibilità di esercitare l'azione civile in sede penale; rimettendo in tal modo allo stesso danneggiato la scelta sull'opportunità di avvalersi degli strumenti di indagine e dei mezzi di acquisizione delle prove propri di questo processo, ovvero di utilizzare, in sede civile, le presunzioni probatorie stabilite dalla legge in determinate materie. Non solo, ma in conseguenza della radicale innovazione consistente nello svolgimento autonomo dei due giudizi, prospettato come regola (e quindi, nella eliminazione della pregiudizialità necessaria del procedimento penale rispetto a quello civile di danno), il legislatore ha ora reso possibile l'esercizio dell'azione civile, immediatamente, sia nel giudizio penale che in quello civile.

7. — In conclusione, in raffronto a tali principi, che nel processo penale ordinario consentono la più ampia tutela della persona danneggiata dal reato, l'esclusione della parte civile dal processo penale militare impedisce, senza alcun ragionevole motivo, l'esercizio del diritto di agire in giudizio, non solo in quanto divieto di partecipare attivamente all'accertamento dei fatti in sede penale, ma anche come impossibilità di iniziare immediatamente l'azione per le restituzioni ed il risarcimento del danno.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace.

8. — Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, poiché parte della medesima *regula iuris* ora dichiarata illegittima è contenuta anche nel secondo comma del medesimo art. 270, il quale — disponendo la sospensione obbligatoria del giudizio civile fino all'esito di quello penale militare — impedisce anch'esso l'immediato esercizio dell'azione civile, e realizza la medesima ingiustificata disparità di trattamento in raffronto alla corrispondente disciplina vigente nel processo penale ordinario (v. cit. art. 75, comma 2), la dichiarazione d'illegittimità costituzionale va estesa al secondo comma dello stesso art. 270.

9. — È appena il caso di sottolineare, infine, che, in virtù del rinvio esplicitamente operato dall'art. 261 del codice penale militare di pace alle disposizioni del codice di procedura penale, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della norma impugnata comporta l'automatica applicazione nel processo penale militare delle corrispondenti norme di diritto comune sulla partecipazione della parte civile, e sui suoi diritti, nel giudizio penale, nonché sui rapporti tra azione civile e azione penale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace;

Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 270, secondo comma, del codice penale militare di pace.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1996.

Il presidente e redattore: FERRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1996.

Il cancelliere: FRUSCELLA

96C0335

N. 61

Sentenza 22-28 febbraio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Libere professioni - Procuratori legali - Uffici giudiziari del distretto di Corte d'appello in cui è compreso l'ordine circondariale di assegnazione - Esercizio della professione - Limitazione insussistente per gli avvocati comunitari - Non divisibilità dei presupposti interpretativi a fondamento della censura proposta dal giudice *a quo* - Riferimento alla giurisprudenza della Corte di cassazione in materia - Inestensibilità, della disciplina in oggetto, all'attività di avvocato - Intervento della sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee del 30 novembre 1995 - Disomogeneità delle situazioni poste a confronto - Discrezionalità legislativa (v. sentenza della Corte n. 54/1977 e n. 54/1966) - Non fondatezza.

(R.D.-L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36; c.p.c. art. 82, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 4 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1994 dal Pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra SO.DI.P. S.p.a. e Studios S.r.l., iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1995 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio di opposizione ad atti esecutivi, il Pretore di Monza, fissata l'udienza di comparizione, rilevava che la creditrice procedente, Studios S.r.l., si era costituita mediante deposito di comparsa, nella quale si indicavano come difensori l'avvocato Catanese, del Foro di Firenze, e l'avvocato Moschettini del Foro di Milano. La costituzione in giudizio era stata effettuata da un avvocato del Foro di Firenze, in sostituzione dell'avvocato Catanese.

Dall'atto di costituzione risultava che il legale rappresentante della Studios S.r.l. aveva rilasciato la procura ad entrambi gli avvocati, Catanese e Moschettini, che la domiciliazione era presso il secondo di essi (l'avvocato Moschettini di Milano) e che la sottoscrizione era stata effettuata solo dal primo (l'avvocato Catanese di Firenze).

In udienza il difensore dell'opponente, la SO.DI.P. S.p.a., eccepiva la nullità della costituzione della parte avversaria, in quanto effettuata da un procuratore esercente *extra districtum*.

Il Pretore adito, con ordinanza del 28 ottobre 1994 (R.O. n. 56 del 1995), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, secondo il quale i procuratori legali possono esercitare la professione esclusivamente nell'ambito del distretto di corte d'appello in cui è compreso l'ordine circondariale al quale sono assegnati. In base al consolidato orientamento della Corte di cassazione, tale delimitazione territoriale è prescritta a pena di nullità dell'attività processuale.

Il giudice rimettente, dato atto che la Corte costituzionale si è già pronunciata nel senso dell'infondatezza della questione con le sentenze n. 54 del 1966 e n. 54 del 1977, ha rilevato che successivamente a tali pronunce sono intervenute nel nostro ordinamento importanti novità, introdotte dal diritto comunitario, che renderebbero necessario un riesame del problema.

In breve, la direttiva CEE del 22 marzo 1977, n. 249, alla quale è stata data attuazione in Italia con la legge 9 febbraio 1982, n. 31, consente agli avvocati comunitari di svolgere la professione forense in Italia, senza limitazioni territoriali. La sola condizione alla quale deve sottostare l'avvocato comunitario è quella di svolgere le proprie prestazioni «di concerto» con un avvocato o un procuratore italiano iscritto all'albo ed abilitato ad esercitare la professione dinanzi all'autorità giudiziaria adita. Ma, osserva il giudice *a quo*, l'obbligo di agire di concerto con un avvocato o un procuratore italiano abilitato è stato interpretato dalla Corte di giustizia (sentenze 25 febbraio 1988 e 10 luglio 1991) nel senso che l'avvocato comunitario deve soltanto eleggere domicilio presso un legale abilitato a svolgere la professione forense *in loco*, in modo che presso di lui possano avere luogo le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento giurisdizionale.

Di conseguenza, mentre un avvocato o un procuratore di un altro paese della Comunità europea può esercitare il suo ministero in Italia in qualsiasi distretto di corte di appello, viceversa i procuratori italiani possono esercitare il ministero difensivo soltanto davanti al distretto al cui albo sono iscritti, a pena di nullità della attività processuale. Tale situazione normativa darebbe luogo ad una irragionevole discriminazione in danno dei professionisti italiani, con violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto se l'avvocato straniero si ritiene idoneo ad agire in tutto il territorio senza nocumento né per l'interesse individuale del cliente ad un corretto svolgimento del diritto di azione e di difesa, né per l'interesse generale all'ordinato svolgimento dell'attività processuale, non si vedono ragioni che giustificino l'attuale limitazione territoriale dell'attività dei procuratori italiani.

Il giudice *a quo* ritiene inoltre che le norme impugnate siano lesive del diritto al lavoro, tutelato dall'art. 4 della Costituzione, anche se, nella sentenza n. 54 del 1977, la Corte costituzionale ha affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore regolare l'esercizio del diritto al lavoro nell'interesse generale. Ma, secondo l'autorità rimettente, se attualmente il legislatore ritiene che non sussistono interessi generali che giustificino la limitazione territoriale dell'esercizio dell'attività professionale degli avvocati stranieri, nessuno specifico interesse potrebbe essere posto a base della limitazione che persiste in capo ai procuratori italiani.

Quanto alla violazione dell'art. 24 della Costituzione, il Pretore di Monza ha osservato che gli argomenti addotti dalla Corte costituzionale a sostegno della infondatezza della medesima questione, affrontata nelle sentenze n. 54 del 1966 e n. 54 del 1977, vale a dire l'idoneità della vicinanza del difensore al luogo del giudizio ad agevolare l'esercizio del diritto di difesa e l'ordinato svolgimento della giustizia, non appaiono sostenibili alla luce della più ampia libertà riconosciuta agli avvocati stranieri di esercitare la professione forense in tutto il territorio italiano.

Il giudice ha concluso con l'osservazione di alcuni cambiamenti di fatto, che comproverebbero la necessità di eliminare la limitazione territoriale all'esercizio della professione forense. In particolare ha sottolineato che: attualmente il difensore *intra districtum*, nominato congiuntamente a quello *extra districtum*, finisce per essere un difensore meramente fittizio, che si limita a depositare gli atti scritti dall'altro; che i tempi degli spostamenti sono sensibilmente diminuiti; che è intervenuta la legalizzazione degli atti trasmessi via fax. Alla luce di tutti questi cam-

biamenti, sembrerebbe sufficiente a soddisfare l'esigenza di celere comunicazione degli atti processuali imporre ai procuratori non iscritti all'albo del distretto di corte di appello alla quale afferisce il giudice adito la sola elezione del domicilio presso un difensore del luogo.

La censura di incostituzionalità, con riferimento ai medesimi parametri, viene spostata, in via subordinata, per il caso in cui la Corte costituzionale ritenga ragionevole che il principio di territorialità possa conservare un valore residuale nel senso della sua rilevanza come illecito disciplinare, sull'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, il quale prevede che, salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al pretore, al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente. La norma appare al giudice costituzionalmente illegittima se interpretata nel senso che nel concetto di «procuratore legalmente esercente» rientri anche la legittimazione territoriale.

2. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Circa l'asserito contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella memoria si rileva che le norme impugnate, che apparentemente generano una discriminazione in danno dei procuratori italiani, sarebbero invece conformi al principio di ragionevolezza. La situazione degli avvocati stranieri e quella dei procuratori italiani sarebbero differenti, e ciò legittimerebbe la soggezione a diversi regimi normativi. In particolare, mentre gli avvocati stranieri svolgono in Italia la professione forense solo occasionalmente, o comunque temporaneamente, viceversa l'attività professionale degli avvocati italiani presenterebbe un carattere di stabilità, che giustificerebbe le restrizioni territoriali imposte dalle norme impugnate. A conferma della ragionevolezza della diversità di trattamento, l'Avvocatura ha ricordato, oltre alla giurisprudenza comunitaria che ha ritenuto inapplicabile agli avvocati stranieri la limitazione territoriale nell'esercizio della professione proprio in ragione della temporaneità della loro attività, anche il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva CEE n. 89/48 del 1988, il quale prevede anche per gli avvocati stranieri che esercitano la professione forense in Italia in regime di stabilimento l'obbligo di iscrizione all'albo dei procuratori e, di conseguenza, li sottopone alle medesime restrizioni territoriali vevolevoli per i professionisti italiani.

Quanto alle censure sollevate in riferimento agli artt. 4 e 24 della Costituzione, l'Avvocatura si limita a richiamare la giurisprudenza della Corte costituzionale con la quale analoghe questioni sono già state dichiarate non fondate.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Monza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, il quale prevede che i procuratori legali possano esercitare la professione esclusivamente davanti agli uffici giudiziari del distretto di corte d'appello in cui è compreso l'ordine circondariale al quale sono assegnati (oltre che davanti al Tribunale amministrativo regionale competente nel distretto medesimo).

Secondo il rimettente, tale disposizione, nella interpretazione ormai uniforme della Corte di cassazione, secondo la quale la sottoscrizione della citazione da parte di procuratore esercente *extra districtum* comporta la nullità insanabile dell'atto, darebbe luogo, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, ad una irragionevole discriminazione tra i procuratori italiani, che subiscono la denunciata limitazione territoriale dell'attività professionale, e gli avvocati comunitari, che, in base alla direttiva CEE del 22 marzo 1977, n. 249, cui è stata data attuazione in Italia con la legge 9 febbraio 1982, n. 31, sarebbero invece assoggettati all'unica condizione di svolgere le proprie prestazioni «di concerto» con un avvocato o un procuratore italiano iscritto all'albo ed abilitato ad esercitare la professione dinanzi all'autorità giudiziaria adita.

Il giudice *a quo* ravvisa, inoltre, nella norma impugnata un *vulnus* al diritto al lavoro e alla difesa, garantiti, rispettivamente, dagli artt. 4 e 24 della Costituzione.

In via subordinata, per l'ipotesi in cui la Corte ritenga ragionevole che il principio della limitazione territoriale dell'attività professionale dei procuratori legali possa conservare un valore residuale nel senso della rilevanza sul piano disciplinare della sua inosservanza, il Pretore rimettente denuncia, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, l'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, nel prevedere che, salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al pretore, al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore «legalmente esercente», fa rientrare nel concetto di «legale esercizio del ministero» anche la legittimazione territoriale.

2. — Le questioni sono infondate con riferimento a ciascuno dei denunciati profili di illegittimità.

2.1. — Richiede, anzitutto, una fondamentale precisazione il presupposto, sul quale il giudice *a quo* fonda l'asserito contrasto dell'art. 5 del r.d.l. n. 1578 del 1933 con l'art. 3 della Costituzione, relativo al differente regime normativo cui sarebbero sottoposti, da un lato, gli avvocati o i procuratori di un altro Stato della Comunità europea, liberi di prestare in Italia la propria attività in qualsiasi distretto di corte d'appello, dall'altro i procuratori italiani, che a pena di nullità, possono esercitare il ministero difensivo soltanto davanti al distretto al cui albo sono iscritti.

Tale presupposto è, infatti, alla luce di un attento esame del quadro normativo di riferimento, solo parzialmente da condividere.

L'art. 5 del r.d.l. n. 1578 del 1933 (nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 luglio 1985, n. 406) stabilisce che «i procuratori legali possono esercitare la professione davanti a tutti gli uffici giudiziari del distretto in cui è compreso l'ordine circondariale presso il quale sono iscritti, nonché davanti al Tribunale amministrativo regionale competente, nel distretto medesimo».

La Corte di cassazione ha interpretato tale disposizione, in modo costante a partire dalla sentenza delle Sezioni unite n. 4641 del 1988, nel senso che il limite territoriale che essa comporta all'esercizio della professione di procuratore legale determina la nullità insanabile dell'atto di citazione sottoscritto dal procuratore *extra districtum*, salvo che la procura apposta in calce od a margine dell'atto sia stata conferita anche ad altro procuratore territorialmente competente e questi si sia poi regolarmente costituito in giudizio.

2.2. — Giova, qui, sottolineare che la descritta disciplina normativa non si estende all'attività di avvocato.

La diversità delle funzioni di assistenza e difesa del cliente, proprie dell'avvocato, e di quelle di rappresentanza della parte in giudizio e di esercizio dello *ius postulandi*, prerogativa del procuratore, comporta l'osservanza delle regole specifiche di ciascuna delle due attività: sicché per l'avvocato, che non svolga anche funzioni procuratorie, e quando non vi sia necessità di rappresentanza in giudizio, ma solo facoltà di avvalersi di assistenza per la parte abilitata a sottoscrivere l'atto (v., per il processo amministrativo, art. 35 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054), non opera il cosiddetto principio di localizzazione. Invece, le modalità di svolgimento della professione di avvocato (distinta da quella di procuratore, anche se con essa cumulabile) restano regolate dall'art. 4 del citato r.d.l. n. 1578 del 1933, che, al primo comma, dispone che «gli avvocati iscritti in un albo possono esercitare la professione davanti a tutte le corti d'appello, i tribunali e le preture della Repubblica». Pertanto, il potere di rappresentanza nel giudizio civile di merito (stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente: art. 82, ultimo comma, del codice di procedura civile) può essere attribuito solo ad un procuratore (o avvocato-procuratore) iscritto ad un albo del distretto (cosiddetto principio della esclusività territoriale della rappresentanza processuale, non esclusivo del sistema vigente in Italia).

2.3. — La normativa citata rivela, in ogni caso, come osservato da parte della dottrina, la tendenza ad una gestione "protezionistica" dell'attività forense, sulla quale, nel tempo, avrebbe profondamente inciso la disciplina comunitaria. Già il trattato di Roma, nel quadro generale della liberalizzazione delle professioni, all'art. 3 dispone la eliminazione, tra gli Stati membri, degli ostacoli che limitano la libertà di circolazione dei capitali, dei servizi e delle persone, mentre, agli artt. 52-66, regola la libertà di circolazione dei lavoratori non salariati nel mercato comune, affermando, per un verso, il diritto dei cittadini di uno Stato membro di esercitare in modo continuo e permanente la propria attività indipendente in un altro Stato membro (il cosiddetto diritto di stabilimento: artt. 52-58), per l'altro, la libertà di prestazione dei servizi (artt. 59-66), intesa come esercizio temporaneo ed occasionale di attività non salariata.

Ma la più compiuta definizione di detti concetti è dovuta alla attività di interpretazione del trattato ad opera della Corte di giustizia e alle direttive CEE.

Con riferimento alla professione forense, la prima direttiva emanata dal Consiglio è quella del 22 marzo 1977, n. 249, che limita, peraltro, il suo intervento, come emerge già dal preambolo, alla prestazione di servizi da parte degli avvocati, della quale tende a facilitare l'esercizio effettivo, ed impone di riconoscere come avvocati in tutti gli Stati membri coloro che sono abilitati ad esercitare le proprie attività professionali con la denominazione che la direttiva stessa elenca: per l'Italia, il riferimento è agli avvocati, con esclusione, quindi, dei procuratori.

Per quanto riguarda, in particolare, le attività relative alla rappresentanza e difesa in giudizio, o dinanzi alle autorità pubbliche (distinte da tutte le altre autorità), la direttiva, nel prescrivere che esse debbano essere esercitate nel rispetto delle regole professionali dello Stato membro ospitante (fatti salvi gli obblighi cui sono soggette nello Stato di provenienza) e nelle stesse condizioni previste per gli avvocati stabiliti nello Stato ospitante, esclude ogni condizione di residenza o di iscrizione ad un'organizzazione professionale nello stesso Stato (art. 4).

Quale limite alla liberalizzazione delle attività in questione, l'art. 5 della direttiva prevede, invece, che i singoli Stati possano imporre agli avvocati di essere «introdotti», secondo le regole o consuetudini locali, presso il presidente della giurisdizione ed, eventualmente, presso il presidente dell'Ordine degli avvocati, nonché di agire di concerto con un avvocato o con un procuratore o un *avoué* che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita.

La direttiva sulla libera prestazione di servizi ha ricevuto attuazione in Italia con la legge 9 febbraio 1982, n. 31 — il cui campo di applicazione è espressamente limitato all'esercizio delle attività professionali dell'avvocato con carattere di temporaneità (art. 2) — che obbliga all'osservanza delle norme vigenti nell'ordinamento italiano ad eccezione, tra l'altro, di quelle riguardanti il requisito della iscrizione in un albo degli avvocati (art. 4), e, all'art. 6, riprende la prescrizione della concertazione di cui al citato art. 5 della direttiva n. 249 del 1977, anche se non risulta con sufficiente chiarezza la portata di tale obbligo.

Ma ciò che soprattutto rileva in questa sede è che la delimitazione territoriale dell'esercizio della professione forense (esclusa, come si è sottolineato, solo con riferimento alla prestazione temporanea di servizi), riappare invece in maniera chiara nel caso di accesso alla professione, cioè di "stabilimento" dell'avvocato in Italia.

Tale ipotesi è prevista e regolata anche dalla direttiva CEE n. 89/48 del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. Essa espressamente afferma, nel preambolo, che il sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore non è destinato né a modificare le norme professionali, applicabili a chiunque eserciti una professione in uno Stato membro, né a sottrarre i migranti all'applicazione di tali norme, e che si limita a prevedere misure appropriate, volte ad assicurare che il migrante si conformi alle norme professionali dello Stato membro ospitante.

L'art. 2 della direttiva chiarisce, poi, che essa si applica al professionista "stabile", cioè a qualunque cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante.

La direttiva in questione è stata attuata con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il cui art. 13 dispone che il decreto di riconoscimento in Italia dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione e di esercitarla «nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini italiani, diverse dal possesso della formazione e delle qualifiche professionali».

Né la situazione ha subito modifiche per effetto della recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 30 novembre 1995 (causa 55/94), la quale ha, anzi, precisato che, allorché l'accesso ad una attività specifica, o il suo esercizio, è subordinato, nello Stato membro ospitante, a determinate condizioni, il cittadino di un altro Stato membro che intende esercitare tale attività deve, di regola, soddisfarle.

2.4. — L'articolato quadro normativo innanzi descritto dà ragione della infondatezza della questione sollevata dal Pretore di Monza in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La presunta discriminazione in danno dei procuratori legali italiani, dovuta alla limitazione territoriale della loro attività, in realtà non esiste.

Come già chiarito, la liberalizzazione della professione, voluta dalla direttiva n. 249 del 1977, si applica in Italia, per espresso disposto della direttiva stessa e della relativa legge di attuazione, solo agli iscritti nell'albo degli avvocati, con esclusione dei procuratori legali, che sono, nel sistema attualmente vigente nel nostro Paese, gli unici a subire la limitazione di cui si tratta.

Ciò posto, la insussistenza di una discriminazione meritevole di censura sul piano della legittimità costituzionale si ricava dalla non omogeneità delle situazioni poste a confronto. Infatti, il solo caso di esclusione della limitazione territoriale dell'attività procuratoria — come tale, applicabile anche all'avvocato italiano, allorché si trovi a svolgere funzioni di quel tipo — è quello di attività temporanea, in relazione al quale non può validamente compiersi una operazione di comparazione con lo svolgimento di attività professionale in Italia, per la diversità delle situazioni di fatto e di diritto di cui si tratta. Infatti, nella fattispecie considerata, la comparazione va posta non con l'ipotesi di avvocato comunitario temporaneamente esercente in Italia (prestazione di servizi), svincolato dalla territorialità, ma con quella, differente e che con la prima è in rapporto di reciproca esclusione di avvocato comunitario stabilmente esercente in Italia in base al c.d. "diritto di stabilimento", soggetto alla disciplina nazionale che comprende, tra l'altro, il principio della territorialità e l'obbligo della iscrizione in apposito albo in Italia.

3. — Le suesposte considerazioni inducono, altresì, ad escludere la lesione degli altri parametri invocati dal giudice *a quo*.

Quanto all'art. 4 della Costituzione, questa Corte ne ha già escluso la violazione ad opera della norma impugnata, affermando che la garanzia del diritto al lavoro non deve essere intesa nel senso che non consenta al legislatore ordinario di regolargli l'esercizio (sentenza n. 54 del 1977).

Anche il presunto *vulnus* all'art. 24 è stato escluso dalla stessa sentenza, come già lo era stato dalla sentenza n. 54 del 1966, alla stregua del rilievo che la limitazione territoriale della competenza del procuratore legale agevola l'esercizio del diritto ponendo a disposizione della parte un professionista idoneo a svolgere con la necessaria tempestività l'attività processuale di competenza, spesso collegata al rispetto di termini perentori e a rappresentare al giudice con la necessaria immediatezza ogni esigenza della difesa.

Non ignora la Corte che un vasto movimento d'opinione, che ha trovato eco, tra l'altro, in numerose proposte legislative, tende ad innovare tale disciplina, avuto anche riguardo ai progressi tecnologici nel frattempo intervenuti, che hanno profondamente modernizzato le comunicazioni e reso, perciò, meno ineludibile la necessità di un rappresentante *intra districtum*, salve le esigenze di elezione di domicilio. Tuttavia, la soluzione di siffatto problema, come di quello, ad esso in qualche modo collegato, che coinvolge l'essenza stessa della distinzione professionale tra avvocati e procuratori, sfugge ad ogni sindacato di legittimità costituzionale, rientrando nella discrezionalità di scelte legislative.

4. — Le conclusioni cui la Corte è sin qui pervenuta rendono superfluo l'esame delle censure in riferimento all'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, prive, del resto, di valenza autonoma.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Monza, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Monza con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1996.

Il presidente: FERRI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1996.

Il cancelliere: FRUSCELLA

96C0336

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 1

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 3 gennaio 1996
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Provincia autonoma di Bolzano - Attività di diritto internazionale delle regioni - Istituzione di una sede di rappresentanza a Bruxelles al fine di incontri e contatti con enti stranieri omologhi - Finalizzazione a scambi informativi e alla conservazione del patrimonio culturale d'origine - Instaurazione di un rapporto di collaborazione continuativa con un ente estero - Elusione dei previsti controlli governativi circa attività all'estero - Mancata preventiva comunicazione al Governo per l'assenso - Omessa espressa indicazione di parametri costituzionali - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 179/1987, 472/1992, 204/1993 e 425/1995.

(Convenzione del 2 maggio 1995 della Camera di commercio di Bolzano; deliberazione del 13 marzo 1995, n. 1113, della giunta provinciale di Bolzano.

(D.P.R. 31 marzo 1994, artt. 2, primo comma, 3 e 4; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 4).

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del presidente *pro-tempore* per conflitto di attribuzioni riguardo alla deliberazione della giunta provinciale 13 marzo 1995, n. 1113 ed alla conseguente convenzione con la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano per attività di consulenza e supporto tecnico amministrativo, stipulata il 2 maggio 1995 in mancanza del preventivo assenso del Governo previsto dall'art. 2, comma primo, lett. b) del d.P.R. 31 marzo 1994 recante atto di indirizzo e di coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e delle province autonome e comunque in violazione della competenza dello Stato in materia di politica estera, con riferimento all'art. 4 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed agli artt. 3 e 4 del citato d.P.R. 31 marzo 1994.

L'esame della deliberazione e della convenzione in epigrafe consente di mettere in evidenza disposizioni che sono invasive della competenza statale ed elusive dei previsti controlli.

Infatti, nonostante si cerchi di collocare (cfr. primo punto della premessa della delibera della giunta provinciale) l'iniziativa nel quadro delle attività previste dall'art. 4 del citato d.P.R. (rapporti con uffici, organismi e istituzioni comunitarie), la convenzione appare prioritariamente finalizzata a stabilire un fronte comune formato dalle province autonome di Trento e Bolzano e il Land Tirolo della Repubblica austriaca, rispetto agli organi comunitari, i cui reciproci rapporti non sarebbero in alcun modo riconducibili alle attività di incontro e contatto con enti stranieri omologhi finalizzate a scambi informativi sulle rispettive legislazioni o alla «conservazione del patrimonio culturale di origine» indicate dall'art. 2, comma primo, punto b), del d.P.R. 31 marzo 1994, quali attività che le regioni possono legittimamente espletare in ambito internazionale.

L'intento di costituire una sede comune per uno stretto e continuo rapporto di collaborazione e per una comune linea politica tra le due province autonome e il Land Tirolo, si evince dal reiterato riferimento, in cinque punti su otto della premessa della delibera, al rapporto tra le tre amministrazioni.

In particolare al punto 3, ove si prevede, testualmente, una più efficace partecipazione dei «tre Lander» alla politica comunitaria; al punto 4, ove si fa riferimento ad un impegno comune dei «tre governi regionali» a favorire ogni valida iniziativa per consentire un'adeguata presenza a Bruxelles; al punto 6, ove si rileva che con una «sede comune» le «tre istituzioni» possono seguire, in stretta collaborazione tra loro, lo sviluppo della politica comunitaria; al punto 7, ove si auspica l'apertura di una «finestra economica dei tre Lander» al punto 9, ove si ribadisce l'intento di pervenire ad una sempre più stretta collaborazione delle «tre regioni interessate».

Infine al punto d) dell'art. 1 della Convenzione, ove si prevede che il responsabile del servizio di rappresentanza a Bruxelles è in stretto e continuo rapporto di collaborazione con i colleghi d'ufficio di Trento e di Innsbruck, allo scopo di creare, in un comune sforzo ed impegno, l'immagine di una «regione europea»

Si ritiene, pertanto, che l'iniziativa della provincia di Bolzano trascenda i limiti - che si applicano anche alle regioni e province ad autonomia differenziata, come ha precisato la Corte costituzionale nelle sentenze n. 179/1987 e n. 425/1995 - posti dall'art. 4 e dall'art. 2, comma primo, lett. b) del d.P.R. del 31 marzo 1994 e violi il comma 2 del già citato art. 2 che prescrive, per l'espletamento delle attività indicate al punto b), la preventiva comunicazione al Governo, con tempestività e completezza d'informazione, delle iniziative che si intendono intraprendere, attraverso l'indicazione precisa e dettagliata del loro oggetto e dei documenti relativi ad accordi, protocolli, intese o atti similari eventualmente da sottoscrivere.

La norma dispone che il controllo governativo è finalizzato alla verifica della conformità delle iniziative regionali con gli indirizzi politici generali dello Stato (non solo, quindi, con quelli di politica estera) e della riconducibilità delle stesse nell'ambito della competenza regionale.

La Corte costituzionale ha precisato in più occasioni (sentenze n. 179/1987; n. 472/1992; n. 204/1993 e n. 425/1995) che l'obbligo della preventiva comunicazione discende dal principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni e che sussiste ogni qualvolta queste ultime si apprestino ad incontrare organi rappresentativi ed esteri.

Si evidenzia, in proposito, che l'elusione del controllo governativo non riguarda soltanto l'approvazione e la stipula della Convenzione in esame, ma viene in un certo senso istituzionalizzata, poiché l'iniziativa è volta ad instaurare un rapporto di collaborazione continuativa con ente estero per la concertazione di un'azione comune da intraprendere direttamente nei confronti della Comunità europea, attraverso una struttura unitaria.

Verrebbe, così, sottratta al Governo la possibilità di verificare la conformità delle singole iniziative e dei singoli incontri tra le Amministrazioni Provinciali e il Land Tirolo, rispetto agli indirizzi di politica generale e alle sfere di competenza stabilite dall'ordinamento giuridico italiano, oltre che agli stessi interessi nazionali con i quali l'azione delle Province in ambito internazionale potrebbe finire per confliggere.

Per questi motivi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in virtù di deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 1995, chiede che l'ecc.ma Corte voglia dichiarare lesive delle attribuzioni statali e quindi nulle la deliberazione e la convenzione oggetto del presente ricorso.

Roma, addì 16 dicembre 1995

L'avvocato dello Stato: GAUDENZIO PIERANTOZZI

96C0004

N. 2

*Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 26 gennaio 1996
(del presidente della provincia autonoma di Trento)*

Sanità pubblica - Esecuzione di accertamenti ispettivi all'azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento - Invasione della competenza provinciale in materia sanitaria (già disciplinata dalle leggi provinciali 1° aprile 1993, n. 10, e 28 agosto 1995, n. 10) - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 107/1987, 228/1993 e 373/1995.

(Nota del 1° dicembre 1995, n. S.I. 556/85 211250 del Ministero del tesoro).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1; 9, n. 10; 16 e 54).

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso della provincia autonoma di Trento in persona del presidente della Giunta provinciale *pro-tempore* dott. Carlo Andreotti, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 16221 del 22 dicembre 1995, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale del 3 gennaio 1996 per notaio dott. Pierluigi Mott in Trento (n. 61658 di

repertorio) — dall'avv. prof. Sergio Panunzio, presso cui è elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3; contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza in relazione:

a) alla nota del Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di Finanza - Servizi ispettivi - Settore III, del 1° dicembre 1995, prot. n. S.I.556/85 211250, con la quale si informa l'Assessorato alla sanità della provincia autonoma di Trento che è stata disposta l'esecuzione di accertamenti ispettivi alla Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento;

b) alla nota del medesimo ufficio del Ministero del tesoro, in pari data, prot. n. S.I. 566/85 211250, con la quale si incarica il dott. Federico Romeo, dirigente dei Servizi ispettivi di finanza, di effettuare l'ispezione di cui sopra;

c) alla nota del medesimo ufficio del Ministero del tesoro, in pari data, medesimo protocollo della precedente, con cui si incarica il dott. Lucio Faggiano, Direttore della Ragioneria regionale dello Stato di Trento, di collaborare con il dott. Romeo nella ispezione di cui sopra.

F A T T O

1. — In base allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) la provincia autonoma di Trento è titolare di competenza concorrente, legislativa ed amministrativa, in materia di igiene e sanità (artt. 9, n. 10, e 16 Statuto). Inoltre, con legge 30 aprile 1980, n. 6, art. 15, la regione Trentino-Alto Adige — che in base all'art. 4, n. 7, dello Statuto è titolare di competenza primaria in materia di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri — ha demandato alla provincia autonoma ricorrente il potere di controllo sugli atti e sugli organi delle unità sanitarie locali. Da ultimo, in sede di definizione del c.d. «pacchetto» per il Trentino-Alto Adige, con la norma d'attuazione dello Statuto di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 (sostitutiva della norma d'attuazione originariamente contenuta nell'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474) si è stabilito che spetta alla regione Trentino-Alto Adige il potere di disciplinare «il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari», mentre spettano alle Province autonome di Trento e Bolzano «le potestà legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari».

A seguito del «riordino» della disciplina in materia sanitaria contenuta nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'art. 1 della legge regionale T.-A.A. 20 gennaio 1992, n. 1, ha stabilito che le funzioni dirette alla tutela della salute possono essere gestite «mediante aziende speciali con automomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile» (art. 1, primo comma), e che «le dimensioni, il numero, le modalità di funzionamento e l'organizzazione delle aziende di cui al comma 1 sono disciplinati con leggi delle province autonome di Trento e Bolzano» (art. 1, secondo comma).

In base a ciò, e nell'esercizio delle già descritte competenze ad esse costituzionalmente attribuite, la provincia autonoma di Trento con legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 ha dettato una nuova disciplina del servizio sanitario provinciale, istituendo un proprio ente strumentale denominato «Azienda provinciale per i servizi sanitari», attraverso la quale la Provincia provvede all'esercizio delle funzioni inerenti al servizio sanitario provinciale (art. 2, primo comma). La medesima legge provinciale n. 10/1993 non ha mancato di disciplinare anche le attività di controllo sulla suddetta Azienda: l'art. 8 della legge provinciale stabilisce infatti che la Giunta provinciale ha fra l'altro funzioni di verifica dell'attività dell'Azienda e della sua compatibilità con le norme in vigore (oltre che con gli indirizzi della programmazione provinciale e con i vincoli derivanti dagli accordi nazionali di lavoro); ed il successivo art. 17 disciplina la composizione ed il funzionamento del collegio dei revisori dei conti, composto di cinque membri di cui tre designati dal Consiglio provinciale e due dal Ministro del tesoro. Il collegio dei revisori ha il compito di vigilare sull'osservanza delle leggi, di verificare la regolare tenuta della contabilità, di emanare il bilancio, e gli altri compiti di controllo stabiliti dalla legge (art. 18).

Non solo. Gli artt. 28 e 29 della successiva legge provinciale 28 agosto 1995, n. 10 (Ulteriori modifiche alla legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 concernente «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale») hanno integrato la disciplina dei controlli sull'Azienda provinciale per i servizi sanitari, istituendo all'uopo anche degli uffici *ad hoc*. Infatti l'art. 28, modificando la disciplina dei servizi dei dipartimenti dell'Amministrazione provin-

ziale già stabilita dalla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento), ha istituito — in sostituzione di tre precedenti servizi — il «Servizio programmazione e ricerca sanitaria», il «Servizio attività di gestione sanitaria» ed il «Servizio economia sanitaria», cui sono demandati vari compiti anche di controllo sugli atti e sulle attività dell'azienda provinciale per i servizi sanitari. Ma soprattutto l'art. 29 della legge provinciale n. 10/95 ha istituito un nuovo servizio, denominato «Servizio ispettito attività sanitarie», il quale servizio «provvede all'espletamento delle attività di carattere ispettivo necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni di verifica di cui all'art. 8 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, circa la conformità dell'attività dell'azienda provinciale per i servizi sanitari agli obiettivi della programmazione sanitaria, la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici nonché la compatibilità, contabile e amministrativa, dell'attività dell'azienda medesima con le norme in vigore».

2. — Ciò premesso, in data 11 dicembre 1995 è pervenuta alla provincia autonoma di Trento una nota della Direzione generale della azienda provinciale per i servizi sanitari (prot. n. 1786 dell'11 dicembre 1995) con la quale veniva trasmessa copia della documentazione che era stata consegnata brevi mano alla azienda da alcuni dirigenti dei servizi ispettivi di finanza del Ministero del tesoro.

Si tratta dei documenti indicati nell'epigrafe del presente atto. Con il primo, una nota ministeriale sottoscritta dal Sottosegretario del Ministero del tesoro dott. Vegas, ed indirizzata all'assessore provinciale alla sanità (nonché, per conoscenza, al comune di Trento ed al Ministero della sanità), si informa l'assessore provinciale che sono stati disposti — ai sensi degli artt. 29 del r.d. n. 2440/1923, 3 della legge n. 1037/1939 e 65 del decreto legislativo n. 29/1993 — degli accertamenti ispettivi alla «Azienda U.S.L. di Trento» da parte di un dirigente dei servizi ispettivi di finanza; con il secondo (una nota ministeriale sottoscritta dal ragioniere generale dello Stato) si dà appunto incarico al dott. Federico Romeo, dirigente dei Servizi ispettivi di finanza, di effettuare l'ispezione di cui sopra; e con il terzo (una nota ministeriale ancora a firma del ragioniere generale dello Stato) si incarica il dott. Lucio Faggiano, direttore della Ragioneria regionale dello Stato di Trento, di collaborare con il dott. Romeo nella suddetta ispezione.

I suddetti atti sono illegittimi e gravemente lesivi delle attribuzioni costituzionali della provincia autonoma di Trento, onde questa li impugna con il presente regolamento di competenza, per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione delle attribuzioni costituzionali della provincia autonoma di Trento, di cui agli artt. 9 n. 10, 8 n. 1, 16, e 54 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), e delle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (spec. art. 2, sostituito da art. 1 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267), ed al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (spec. art. 4).

Il presente conflitto è del tutto analogo a quello già deciso da codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 228/1993, che accolse un ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato dalla provincia autonoma di Bolzano in relazione ad una nota del Ministero del tesoro il cui contenuto era infatti identico a quello della prima delle tre note ministeriali oggi impugnate (per comodità dell'Ecc.ma Corte si deposita copia della nota ministeriale 22 agosto 1992 allora impugnata dalla provincia autonoma di Bolzano).

Si è visto come la provincia autonoma ricorrente in base alle norme statutarie (art. 9 n. 10, e 16), alle relative norme d'attuazione (art. 2 d.P.R. n. 474/1975), e secondo l'insegnamento di codesta Ecc.ma Corte (da ultimo sent. n. 373/1995), abbia potestà legislativa ed amministrativa in ordine al funzionamento ed alla gestione degli enti sanitari. In base a tale competenza — come pure a quella di rango primario che le è attribuita dall'art. 8 n. 1 St. in materia di ordinamento degli uffici provinciali (e quindi anche degli enti para-provinciali) — la legge provinciale ha istituito e disciplinato la «Azienda provinciale per i servizi sanitari». Come si è visto la legge provinciale ha disciplinato i controlli — compresi quelli ispettivi — su tale Azienda, di competenza della Giunta provinciale anche ai sensi dell'art. 54 dello Statuto.

Il sistema delineato trova poi il suo completamento (come già rilevato da codesta Ecc.ma Corte nella sentenza n. 228/1993) nella norma d'attuazione dello statuto T.-A.A. stabilita dall'art. 4 del d.P.R. 16 marzo 1992, n. 266, la quale ha stabilito che nelle materie di competenza propria della regione o delle provincie autonome «la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza ... diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme d'attuazione ...».

Ne consegue che anche il potere ispettivo sulla azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento e sulle sue articolazioni appartiene, in base alle suddette norme statutarie e d'attuazione, alla Provincia ricorrente, che lo esercita nelle forme e nei modi disciplinati dalla stessa legge provinciale. Né lo Statuto T.-A. A., né le relative norme d'attuazione, attribuiscono al Ministro del tesoro alcun potere di vigilanza e controllo sulle strutture sanitarie provinciali.

Dunque, la pretesa del Ministero del tesoro — di cui agli atti impugnati col presente ricorso — di svolgere una ispezione sulla azienda provinciale per i servizi sanitari di Bolzano è chiaramente lesiva delle attribuzioni della Provincia ricorrente (alla quale infatti compete il potere ispettivo in questione) e priva di qualsiasi fondamento normativo.

In particolare si rileva come nessuna delle disposizioni legislative richiamate nel primo degli atti impugnati possa in qualche modo fondare la pretesa del Ministero del tesoro. Né l'art. 29 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (che oltretutto riguarda solo le ispezioni sulle amministrazioni dello Stato e relative aziende autonome); né l'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037 (che riguarda anch'esso le verifiche degli ispettori generali di finanza sugli uffici e servizi statali, e le ispezioni — come dice l'art. 3, quarto comma, n. 2 «previste da particolari ordinamenti»: previsione che nella specie manca del tutto); né l'art. 29 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (poiché le ispezioni ivi previste al quinto comma non riguardano la provincia ed i suoi enti strumentali, anche in considerazione della norma di salvaguardia contenuta nell'art. 73, primo comma, del medesimo decreto).

Del resto, la non appartenenza al Ministero del tesoro o, più in generale, all'Amministrazione statale, di attribuzioni ispettive anche aggiuntive rispetto a quelle spettanti alla provincia, in mancanza di espresse norme statutarie o d'attuazione in tal senso, trova ulteriore conferma (come in parte già osservato ancora una volta da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 228/83) sia nel fatto che già nell'ordinamento del servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono espressamente fatte salve dall'art. 80 le competenze statutarie della provincia ricorrente (art. 80), così come sono poi state fatte salve anche dall'art. 1, primo comma, lett. z), della legge delega 24 ottobre 1992, n. 421; sia nel fatto che la misura della partecipazione dello Stato al controllo delle unità sanitarie locali è stata specificamente regolata attraverso la presenza in esse di un collegio dei revisori dei conti (in origine disciplinato dall'art. 15 della legge n. 833/1978, ed ora dall'art. 3, tredicesimo comma, del citato decreto legislativo n. 502/1992) dei cui membri uno su tre, o due su cinque, sono designati dal Ministro del tesoro: un collegio che, secondo quanto affermato dalla sentenza n. 107/1987 di codesta ecc.ma Corte, è uno «strumento di controllo e verifica» che assume un ruolo di «mediatore in materia finanziaria, amministrativo-contabile, tra le unità sanitarie locali, da una parte e le regioni e lo Stato dall'altra; tramite necessario d'informazione e di controllo della gestione, del flusso della spesa delle unità sanitarie locali». Tale collegio dei revisori dei conti — come già si è detto in precedenza — è stato espressamente previsto anche per l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento dagli artt. 17 e 18 della legge provinciale n. 10/1993.

In conclusione l'ispezione disposta dal Ministero del tesoro esula dalle competenze ad esso attribuite, rientrando in quelle costituzionalmente spettanti alla provincia autonoma ricorrente.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta al Ministero del tesoro esercitare accertamenti ispettivi nei confronti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, e per l'effetto annullare gli atti indicati in epigrafe.

Roma, addì 23 gennaio 1996

Prof. avv. PANUNZIO

N. 166

*Ordinanza emessa il 10 gennaio 1996 dal tribunale di Pordenone
sulla richiesta di riesame ex art. 324 c.p.p. proposte da De Marchi Beniamino ed altra*

Edilizia e urbanistica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Ristrutturazione edilizia - Inclusione degli interventi rivolti alla demolizione e ricostruzione di singoli edifici - Disparità di trattamento rispetto al rimanente territorio dello Stato ove, per diritto vivente, detti interventi sono esclusi dalla nozione di ristrutturazione - Incidenza in materia penale rendendosi lecite condotte penalmente sanzionate dall'ordinamento statale.

[Legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 5 (*recte*: n. 52) art. 65, secondo comma, e successive modificazioni].

(Cost., artt. 3, 25 e 116; legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. artt. 4 e 5).

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva formulata all'udienza camerale del 9 gennaio 1996 sulla richiesta di riesame ex art. 324 c.p.p. del decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pordenone in data 14 dicembre 1995, n. 6517/95 r.g. giudice per le indagini preliminari, avente ad oggetto un fabbricato di civile abitazione in corso di costruzione;

Visti i motivi del ricorso proposto dalla difesa degli indagati De Marchi Beniamino e Moras Fernanda;
Visti gli atti del fascicolo processuale integralmente trasmesso dal pubblico ministero;

PREMESSO

che in data 23 novembre 1995 il sindaco del comune di Polcenigo rilasciava agli odierni ricorrenti concessione edilizia per l'esecuzione di lavori relativi alla «ristrutturazione ed ampliamento casa civile abitazione ed accessorio»;

che in data 6 novembre 1995 i vigili urbani di Polcenigo accertavano che l'edificio di abitazione era stato pressoché integralmente demolito;

che in data 17 novembre 1995 il sindaco di Polcenigo emetteva provvedimento di sospensione dei lavori inerenti al fabbricato residenziale in quanto l'intervento di ristrutturazione era stato realizzato mediante demolizione e ricostruzione dello stesso «anziché operare, come necessario, la sostituzione di solo alcuni elementi costitutivi dell'edificio»;

che successivamente veniva constatata la prosecuzione dei lavori di costruzione del fabbricato malgrado l'inibitoria sindacale;

che conseguentemente veniva instaurato procedimento penale per il reato di costruzione in assenza di concessione edilizia, nonché per il reato di prosecuzione dei lavori edificatori nonostante l'ordine di sospensione intimato dal sindaco;

che a seguito di ciò il giudice per le indagini preliminari emetteva su richiesta del pubblico ministero decreto di sequestro preventivo del fabbricato civile di abitazione in corso di costruzione;

che, allo stato, non risultano in fatto eseguiti interventi edilizi diversi o ulteriori rispetto a quelli descritti nel progetto e negli elaborati allegati oggetto della concessione di ristrutturazione ed assentiti, talché la controversia pare limitarsi alla astratta questione — se alla stregua della normativa vigente — la concessione edilizia rilasciata per ristrutturazione consenta di realizzare la medesima anche mediante interventi di sostanziale demolizione e ricostruzione, ovvero se siffatti interventi ricostruttivi richiedano diversa e autonoma concessione;

che le parallele vicende relative alla costruzione dell'accessorio pertinente al fabbricato *de quo* sono estranee al presente procedimento, non essendo stata per essa emanato provvedimento cautelare reale;

RILEVATO

che ai fini del decidere sull'impugnazione proposta viene in questione l'applicazione della norma fissata dall'art. 65, comma secondo, legge regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 19 novembre 1991, poi modificata dall'art. 13 legge regionale 14 luglio 1992, n. 19, secondo cui «rientrano fra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli rivolti... alla demolizione e ricostruzione di singoli edifici»;

che, per le ragioni in seguito esposte, può dubitarsi della legittimità costituzionale di tale norma;
che l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in questione avrebbe concreta incidenza nel presente giudizio, in quanto renderebbe palesemente illegittimo l'intervento di ristrutturazione assentito o attuato mediante demolizione e ricostruzione, così come ritenuto dalla uniforme giurisprudenza della suprema Corte formatasi sul punto, più oltre citata;

che la rilevanza della questione non è preclusa dall'impossibilità di sanzionare penalmente la condotta di chi ha commesso il fatto nel vigore di una legge autorizzativa poi dichiarata incostituzionale, atteso che la norma censurata non riguarda il precetto penale ma solo la disciplina di un presupposto del fatto e che il presente giudizio concerne una misura cautelare reale e non la responsabilità penale dell'indagato ricorrente;

che la stessa Corte costituzionale ha recepito un concetto di rilevanza incentrato più che sul concreto esito del giudizio, sui dati normativi coinvolti (cfr. sent. 148/83);

che, comunque, la richiesta declaratoria di incostituzionalità qualificherebbe come legittimo l'ordine di sospensione del sindaco, e quindi fondato il *fumus* del reato di prosecuzione di opere edificatorie in presenza di inhibitoria anch'esso assunto a base del disposto sequestro, nel mentre la difforme soluzione interpretativa appaleserebbe l'illegittimità dell'ordine stesso con la relativa possibilità della sua disapplicazione e conseguente dissolvimento del *fumus* di tale reato, talché essenziale risulta per la concreta decisione del riesame del sequestro preventivo una corretta e legittima applicazione della norma censurata;

che pertanto questo tribunale ritiene di non poter definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma secondo, legge regionale Friuli-Venezia Giulia 52/1991;

RITENUTO

che la norma dell'art. 65, comma secondo, legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 52/1991 risulta intrinsecamente illogica, incongrua ed irrazionale in quanto ricomprende nel concetto di ristrutturazione edilizia ciò che ontologicamente ed oggettivamente non può qualificarsi come ristrutturazione, atteso che in caso di demolizione e ricostruzione *ex novo* dello stesso edificio non vi è conservazione dell'organismo edilizio originario da ristrutturare bensì sostituzione dello stabile preesistente con uno completamente nuovo, che nessun riferimento ha con quello non più esistente;

che coerentemente a tale interpretazione la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, con riferimento alla disciplina statutale, ha ribadito come la «ristrutturazione» sia cosa concettualmente diversa dalla «demolizione con ricostruzione *ex novo*» del medesimo edificio, talché tale ultima attività attuata sulla base di mera concessione a ristrutturare integrerebbe comunque il reato di costruzione in assenza di concessione (cfr. cass. 17 agosto 1993, n. 1439; cass. 30 luglio 1991, n. 8426; cass. 25 settembre 1991, n. 9975; cass. 7 aprile 1987, n. 4225 e altre conformi);

che tale illogica ricomprensione nell'ambito della ristrutturazione di interventi demolitori e ricostruttivi operata dalla norma regionale censurata, ancorché emanata in materia di potestà normativa primaria, risulta in contrasto con il principio generale di razionalità e ragionevolezza fissato dall'art. 3, comma secondo, Costituzione così come costantemente interpretato;

che ulteriori profili di contrasto possono ipotizzarsi fra la norma censurata e gli art. 3, comma primo, 25 e 116 Cost. integrato dagli artt. 4 e 5 statuto Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, atteso che, configurando come una ristrutturazione soggetta a concessione gratuita (art. 94, lett. d, legge regionale cit.) anche interventi di integrale demolizione e ricostruzione per i quali diversamente dovrebbe ottenersi apposita onerosa concessione ad edificare nel rispetto di tutti i vincoli prescritti per le nuove edificazioni, determina una ingiustificata disparità di trattamento — pure sotto il lato economico — rispetto alla disciplina applicabile nelle altre aree statuali, confligge con i principi fondamentali della riforma urbanistica dettati in tema di tipologia di interventi e relativo regime giuridico (v. art. 31 legge 5 agosto 1978, n. 457, come interpretato dalla citata giurisprudenza di legittimità), incidendo di fatto anche in materia di entrate degli enti locali per effetto della deroga al principio generale di onerosità delle concessioni per nuove edificazioni, e travalica le competenze regionali violando il principio della riserva allo Stato della potestà punitiva penale in quanto rende lecita una fattispecie che diversamente sarebbe penalmente sanzionata alla stregua dell'ordinamento statutale;

che il contenuto chiaro e didascalico della norma censurata non consente operazioni ermeneutiche che conducano ad interpretazioni diverse da quella testuale, ritenuta in contrasto con la normativa di rango costituzionale;

che proprio la difficoltà di ricondurre a unitarietà col sistema statale la norma censurata ha determinato in numerosissimi casi incertezze e contraddittorietà interpretative da parte di organi amministrativi regionali e comunali, autorità giurisdizionali ed operatori del settore, con riflessi gravemente negativi per la certezza del diritto e le legittime aspettative di soggetti interessati, oltre che una proliferazione di procedimenti penali (incertezza aggravata della posizione assunta dalla giurisprudenza amministrativa, orientata in senso diametralmente opposto alla Cassazione penale in tema di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, v. cons. St. V, 6 dicembre 1993, n. 1259; cons. St. V 8 ottobre 1992, n. 962; cons. St. V 26 maggio 1992, n. 464; cons. St. V 3 febbraio 1991, n. 4);

che pertanto non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma secondo, legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 52/1991,

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge costituzionale n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma secondo, legge regionale Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 5, e successive modificazioni per contrasto con gli artt. 3, commi primo e secondo, 25 e 116 della Costituzione e 4 e 5, legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio di riesame in corso;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti in causa, al pubblico ministero, al presidente della giunta ed al presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Pordenone, addì 10 gennaio 1996

Il presidente: APPIERTO

Il giudice estensore: ROSSI

96C0243

N. 167

Ordinanza emessa il 13 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Civitavecchia nel procedimento penale a carico di Gregori Fabio

Processo penale - Indagini preliminari - Incidente probatorio - Perizia - Potere del giudice di disporre coattivamente il prelievo ematico o altre forme di accertamenti medici di carattere invasivo nei confronti dell'indagato o anche di terzi estranei all'imputazione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per le ipotesi analoghe - Incidenza sul principio della inviolabilità personale comprimibile solo nei casi tassativamente determinati.

(C.P.P. 1988, art. 224, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 13, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Sciogliendo la riserva;

Premesso che il pubblico ministero in sede ha chiesto in data 30 maggio 1995 di procedersi con incidente probatorio a perizia medico legale allo scopo di accertare, attraverso prelievo ematico nei confronti dell'indagato e di altre persone appartenenti al suo nucleo familiare, l'eventuale identità dei polimorfismi genetici emergenti dagli effettuandi prelievi con quelli presenti ed accertati nel materiale ematico rinvenuto sulla statua raffigurante la Madonna;

che in data 15 giugno 1995 questo giudice per le indagini preliminari ammetteva l'incidente probatorio richiesto, riservando di valutare in prosieguo, a fronte di un eventuale diniego degli interessati (già peraltro manifestato al pubblico ministero), la possibilità di disporre coattivamente il prelievo ematico;

che all'udienza del 4 luglio 1995, a fronte di numerose eccezioni della difesa dell'indagato, il giudice per le indagini preliminari confermava l'ammissibilità dell'incidente probatorio rigettando le eccezioni proposte e fissando per il conferimento dell'incarico peritale l'udienza del 3 ottobre 1995;

che a tale ultima udienza, presente l'indagato che ha manifestato la volontà di non sottoporsi al prelievo ematico ed ha comunicato che tale è anche l'intendimento dei parenti richiesti del medesimo accertamento, il difensore ha reiterato parte delle questioni già sollevate alla precedente udienza ed ha in particolare contestato che il giudice possa imporre coattivamente il prelievo ematico, prospettando contestualmente dubbi di costituzionalità delle norme processuali, in specie degli artt. 131 e 378 c.p.p., ove una interpretazione estensiva delle stesse consentisse di ricomprendere nei poteri del giudice quello di disporre il prelievo ematico coattivo.

La reiterazione delle questioni afferenti l'ammissibilità e la fondatezza della richiesta di incidente probatorio non è più consentita in questa sede, attesa la puntuale disposizione dell'art. 401, quarto comma c.p.p. che vieta la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti sulle anzidette questioni.

Appare invece rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata, sia pure, per quanto si dirà in seguito, in relazione a norme processuali diverse da quelle indicate dal difensore.

La questione, già proposta nel lontano 1978 con riferimento agli artt. 146, 314 e 317 c.p.p. abrogato e rigettata con sentenza n. 54 del 1986 dalla Corte costituzionale, merita di essere riproposta nel mutato assetto normativo processuale e nel clima di sempre crescente attenzione per la difesa delle libertà individuali, sia con riferimento all'art. 13, secondo comma, Cost., sia con riferimento all'art. 3 Cost.

Va premesso che il mezzo di prova di cui si chiede l'espletamento anche in assenza della necessaria adesione e disponibilità delle persone interessate, comporta inevitabilmente l'uso di mezzi coercitivi che impongono la privazione della libertà personale e la sottoposizione del soggetto ad accertamenti invasivi del suo corpo.

È altresì indubbio che l'attività richiesta costituisca un segmento dell'attività di indagine commessa al perito essendo necessaria e propedeutica alla comparazione dei polimorfismi genetici sulla quale dovrà conclusivamente esprimersi il perito e che la possibilità di disporre coattivamente gli accertamenti richiesti rientri nell'ambito dei poteri assegnati al giudice dalla norme del c.p.p. sulla perizia (artt. 220 e segg.). Invero, tali poteri non possono rinvenirsi né nell'art. 131 c.p.p., che attiene all'uso di poteri coercitivi per la sicurezza e l'ordine degli atti da compiersi (riconosciuti, del resto, anche al pubblico ministero dall'art. 378 c.p.p.), né nell'art. 245 c.p.p., che attiene all'ispezione, consistente in una mera osservazione, constatazione o rilevazione di dati. La stessa Corte costituzionale, con la sentenza citata, ha legittimato il prelievo ematico coattivo sussumendolo nell'ambito dei poteri derivanti dalle norme processuali sulla perizia.

Fatta questa premessa, deve però osservarsi che la norma processuale consente in modo del tutto generico la possibilità di emettere un provvedimento coattivo per assicurare il compimento della perizia (art. 224, secondo comma, c.p.p.: «... dà gli opportuni provvedimenti per la comparazione delle persone sottoposte all'esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali»), senza alcuna concreta precisazione circa la natura e la possibilità di estensione della coazione.

Per contro, la norma costituzionale, riconoscendo la inviolabilità della libertà personale, non consente restrizione alcuna della stessa se non per atto motivato della autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

La previsione di «modi e casi» implica ad avviso del giudicante una sorta di tipizzazione delle possibilità di restrizione della libertà personale, in netto contrasto con la genericità cui è improntata la richiamata norma processuale.

D'altra parte, il nuovo codice di procedura penale, facendosi interprete di una attenzione sociale sempre maggiore alle disposizioni in qualche misura incidenti sulla libertà, intesa nei suoi vari aspetti, e dando compiuta espressione alla norma costituzionale sopra richiamata, ha curato in modo analitico e scrupoloso il tema della libertà personale dell'indagato, prevedendo tutta una serie di restrizioni ai poteri della polizia giudiziaria, del pubblico ministero e dello stesso giudice, graduando l'entità delle misure restrittive in relazione alla situazione concreta e riservandole solo a fattispecie di reato di una certa gravità.

Il codice di rito, anche per la finalità di carattere probatorio, limita notevolmente i poteri di intervento dell'autorità giudiziaria sia per quanto riguarda la libertà personale [cfr. attuale art. 274 lett. A), c.p.p.], sia per quanto attiene ad altri beni individuali costituzionalmente protetti, quali il domicilio, richiedendo la sussistenza quanto meno di elementi di sospetto, o la libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, richiedendo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e riservando la possibilità di intrusione nella sfera di intimità del soggetto a reati di particolare gravità.

Sembra pertanto potersi affermare come, anche sotto il profilo della disparità di trattamento, il riconoscimento al giudice di un indiscriminato potere di sottoporre coattivamente l'indagato o anche persone estranee all'imputazione a prelievi ematici o ad altre forme di accertamenti medici di carattere invasivo, secondo l'interpretazione data dalla stessa Corte costituzionale al contenuto delle disposizioni processuali penali concernenti la perizia, contrasti con l'assetto normativo complessivo che il legislatore ha attuato in tema di libertà personale con la novella del 1989.

La questione, oltre che non manifestamente infondata, appare ovviamente rilevante essendo decisiva ai fini dell'espletamento dell'incidente probatorio.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 224, secondo comma, c.p.p. con riferimento agli artt. 3 e 13, secondo comma, della Costituzione nei profili evidenziati nella parte motiva;

Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la sospensione del procedimento;

Dispone che la cancelleria provveda a notificare la presente ordinanza all'indagato, al suo difensore, al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;

Manda la cancelleria per tutti i conseguenziali adempimenti.

Civitavecchia, addì 13 dicembre 1995

Il giudice: MICHELOZZI

96C0244

N. 168

Ordinanza emessa il 10 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Buccolini Cesare ed altra

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Canapa indiana e derivati - Repressione penale delle condotte diverse dalla detenzione per uso personale (nel caso di specie, cessione), ma a questa propedeutiche - Lamentata irragionevolezza in considerazione della intervenuta depenalizzazione della detenzione per uso personale - Comparazione con la libera commercializzazione di altre sostanze (tabacchi, alcool, psicofarmaci) di pari nocività - Asserita disparità di trattamento - Violazione del principio di offensività del reato.

[D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73, quarto e quinto comma, ultima parte, e 14, lett. b), nn. 1 e 2].
(Cost., artt. 3, 13 e 25).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Buccolini Cesare e Coratella Teresa;
Premesso:

che con verbale di arresto del 21 ottobre 1995 la p.g. procedeva all'arresto in flagranza del reato di cessione a terzi di sostanze stupefacenti di cui alle tab. II e IV dell'art. 14 legge stupefacenti, di Buccolini Cesare e Coratella Teresa;

che, all'udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 73, quarto e quinto comma, ultima parte, e 14, lett. B) nn. 1 e 2 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, nella parte in cui includono, ai fini della prevista sanzione penale, i derivati della canapa indiana tra le «sostanze stupefacenti e psicotrope» per violazione degli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 32 della Costituzione;

Considerato che il complesso delle norme costituenti il t.u. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha subito importanti modifiche in seguito al d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, attuativo del referendum 18 aprile 1993;

Premesso:

che l'ammissibilità del quesito referendario era per la Corte fondata sulla considerazione che l'iniziativa referendaria «è oggettivamente diretta a depenalizzare ma non ad eliminare la illiceità della detenzione per uso personale di tali sostanze», tanto che non era richiesta l'abrogazione delle disposizioni da cui deriva la punibilità di tali comportamenti con sanzioni amministrative;

che peraltro, la scelta della depenalizzazione secondo la Corte, non era in contrasto né con la Convenzione di New York del 1961 né con la convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988, la quale ultima lascia espressamente alla scelta discrezionale degli Stati contraenti la possibilità di prevedere, per reati di natura minore, misure diverse dalla sanzione penale e ciò in perfetta aderenza al principio di rilievo costituzionale per cui il sistema penale deve essere considerato l'*extrema ratio* di tutela dei beni giuridici (cfr. le sentenze nn. 291 del 1992, 282 del 1990, 487 e 409 del 1985 etc.);

che, dunque, nell'ammettere il quesito referendario, la Corte riconosceva la possibilità di diversa e più mite sanzione;

Tutto ciò premesso e rilevato che, con il d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, attuativo del referendum 18 aprile 1993, sono state dunque sottratte alla sanzione penale le norme relative: 1) all'uso personale di qualsiasi sostanza stupefacente; 2) ai comportamenti di cui all'art. 75 legge stupefacenti relativi all'importazione, acquisto, detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale;

che, con riferimento alle c.d. droghe leggere (oggetto della presente eccezione), la cui nocività è paragonabile o addirittura inferiore a sostanze non vietate ma addirittura commercializzate dallo Stato, come il tabacco, vengono invece punite quelle attività di cessione, logicamente e necessariamente propedeutiche alla detenzione per uso personale e ad essa finalizzate;

che contraddittoria appare dunque la scelta operata dal sistema penale di consentire la detenzione di sostanze «proibite» in virtù di referendum avente vera e propria forza di legge ordinaria, ma non la loro «cessione», in virtù della normativa precedente;

Ritenuto che la Corte, nel riaffermare il principio dell'insindacabilità delle scelte legislative in materia penale, ha però individuato i limiti dell'arbitrarietà o manifesta irragionevolezza del precetto quando si determina discriminazione tra i soggetti interessati o si ledono altri limiti costituzionali;

che se la discrezionalità legislativa in materia penale può comprendere anche finalità politico-criminali contingenti che vanno al di là della tutela dei beni giuridici, così come può individuare condotte a presunzione assoluta di pericolo, tuttavia non può comunque superare i limiti della irrazionalità ed arbitrarietà;

che dunque un comportamento penalmente sanzionato, per sottrarsi al sindacato dell'irragionevolezza ed arbitrarietà deve corrispondere necessariamente ad una valutazione di offensività necessaria e dunque all'individuazione del bene giuridico tutelato dalla norma;

che, sotto questo aspetto, la normativa in tema di cessione di sostanze stupefacenti ricomprese tra quelle di cui alla tab. II nn. 1 e 2 dell'art. 14 legge stupefacenti appare arbitraria ed irragionevole:

1) perché sanziona penalmente i comportamenti diversi dalla detenzione, di quelle sostanze la cui nocività è paragonabile o addirittura inferiore a sostanze non vietate, commercializzate dallo Stato ma dichiaratamente nocive, come il tabacco o in libera vendita come l'alcool e gli psicofarmaci dai quali certamente deriva dipendenza

ed assuefazione, come riconosciuto espressamente dal legislatore nell'art. 2, lettere a), c) e g) d.P.R. n. 309/1990 e, con riferimento all'alcool, equiparando l'alcooldipendenza e la tossicodipendenza ai fini di cui all'art. 94 d.P.R. n. 309/1990;

2) perché, a seguito di *referendum* abrogativo è stata sottratta alla sanzione penale, la detenzione per uso personale di tali sostanze con evidente valutazione di irrilevanza della protezione della salute dei consumatori, mentre sono rimaste penalmente rilevanti condotte quali quelle contestate agli attuali indagati, identificabili nella cessione di modesti quantitativi, anche a titolo gratuito, che della detenzione costituiscono presupposto logico e necessario, di talché non è infrequente nella prassi giudiziaria che l'acquirente di sostanze stupefacenti leggere (non punibile) ceda poi a titolo gratuito ed occasionale parte delle sostanze detenute ad altri con conseguenze devastanti (pregiudizi e precedenti penali che rischiano di incidere pesantemente nello sviluppo della personalità e nel successivo inserimento sociale di un soggetto, a ragione dei precedenti penali da cui risulterà gravato;

che questa disparità di trattamento non può fondarsi né nella tutela della salute e dunque nella nocività delle sostanze, diversamente sarebbero vietate anche le condotte della detenzione e del consumo delle sostanze di cui alle citate tabelle e di altre allo stato non vietate, né in ragioni di ordine pubblico in quanto il consumatore di sostanze ricomprese nella tab. 14 lett. b) nn. 1 e 2 legge stupefacenti il cui comportamento di detenzione non è punito, deve però rivolgersi per soddisfare i suoi bisogni al mercato clandestino con tutte le conseguenze che questo comporta;

Ritenuta dunque la questione rilevante in quanto investe la norma di diritto sostanziale la cui flagrante violazione ha determinato la polizia giudiziaria a procedere all'arresto oggetto del presente giudizio di convalida, con conseguente pregiudizialità dell'invocato sindacato di costituzionalità rispetto al giudizio di convalida cui questo g.i.p. è chiamato a procedere;

Ritenuta peraltro la non manifesta infondatezza per violazione degli artt. 3, 13 e 25 della Costituzione, degli artt. 73, quarto e quinto comma, ultima parte, e 14, lettera b) nn. 1 e 2 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 nella parte in cui dette norme includono, ai fini della prevista sanzione penale, i derivati della canapa indiana tra le «sostanze stupefacenti e psicotrope» con riferimento alle condotte di lieve entità riconducibili al quinto comma, art. 73, legge stupefacenti;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso nei confronti di Buccolini Cesare e Coratella Teresa;

Manda la cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al p.m., al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 10 gennaio 1996

Il giudice per le indagini preliminari: IANNINI

N. 169

Ordinanza emessa il 10 novembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di Orbolato Claudia

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato su una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione del principio di ragionevolezza - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 401/1991, 124 e 186 del 1992, 439/1993, 453/1994 e 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento sopra indicato, la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa nei confronti di Claudia Orbolato in data 12 maggio 1995, la richiesta di giudizio abbreviato formulata all'udienza preliminare del 9 novembre 1995 dal difensore con procura speciale, il consenso del pubblico ministero nonché l'ordinanza pronunciata ex art. 440 cod. proc. pen. con la quale lo stesso giudice per le indagini preliminari che aveva emesso la misura cautelare sopra indicata disponeva il giudizio abbreviato ritenendo definibile il processo allo stato degli atti;

Sentita l'eccezione di legittimità costituzionale proposta dal difensore della Orbolato in riferimento alla mancata previsione di una causa di incompatibilità ex art. 34, secondo comma, cod. proc. pen. il giudice che abbia emesso una misura cautelare a quello che partecipi poi al giudizio abbreviato, con affermato contrasto della norma processuale sopra citata con gli artt. 3, secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione;

Rilevato che la Corte costituzionale (decisione n. 432/95), ha statuito che le valutazioni che il Giudice per le indagini preliminari compie quando dispone una misura cautelare presuppongono e comportano la colpevolezza dell'imputato;

Rilevato che la Corte costituzionale, (decisione n. 435/94) ha affermato che, agli effetti della incompatibilità, ciò che rileva è che il giudice abbia compiuto una valutazione non formale ma sostanziale del contenuto delle indagini preliminari, entrando nel merito delle stesse e (decisioni nn. 124/92 e 186/92) che l'incompatibilità rilevante ex art. 34, secondo comma, cod. proc. pen. è ragionevolmente circoscritta ai casi di duplicità del giudizio di merito sullo stesso oggetto, individuandosi poi il contenuto della locuzione «giudizio» di cui alla norma processuale da ultimo menzionata in qualsiasi tipo di processo che, in base ad un esame delle prove pervenga, ad una decisione di merito, compreso quello che si svolge con giudizio abbreviato (decisione n. 401/91 e n. 439/93);

Rilevato quindi che la questione, oltre ad essere evidentemente rilevante nel caso di specie, deve considerarsi non manifestamente infondata in riferimento ai parametri costituzionali individuati dal difensore (art. 3, secondo comma, inteso come principio di ragionevolezza nonché art. 24, secondo comma, sotto la specie della lesione al diritto di difesa rappresentat «dalla naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento»).

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 e segg. della legge n. 1/1948 e 23 e 27 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia emesso una misura cautelare nei confronti dell'imputato;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso con notificazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Padova, addì 10 novembre 1995

Il giudice per le indagini preliminari: GIANESINI

N. 170

Ordinanza emessa il 29 novembre 1995 dal giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale per i minorenni di Ancona nel procedimento penale a carico di D.D. ed altra

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato su una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza e di inviolabilità del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Rilevato che nei confronti degli imputati D.D. e D.F. (la cui identità è accertabile in atti) il presidente del collegio ha applicato, in data 11 novembre 1993 la misura della custodia cautelare, ai sensi degli artt. 273, 274, lett. C), 275, terzo comma, c.p.p., 23 d.P.R. n. 448/1988, dopo aver convalidato l'arresto degli imputati predetti;

Rilevato che le norme di cui sopra, soprattutto dopo la modifica introdotta con la legge 8 agosto 1995, n. 332, impongono al giudice per le indagini preliminari una rigorosa ed approfondita disamina degli indizi di colpevolezza sussistenti (agli atti trasmessi al fine dell'applicazione della misura cautelare) a carico della persona sottoposta alle indagini, di talché appare agevole constatare come l'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale debba contenere, necessariamente, una precisa e circostanziata valutazione della gravità degli indizi medesimi;

Ritenuto che, come la stessa Corte costituzionale ha affermato nella motivazione della sentenza n. 432/95, non necessariamente l'applicazione della misura cautelare di carattere personale da parte del g.i.p. si basa su un quadro di indagini incompleto, e che, pertanto, è tutt'altro che raro il caso in cui gli elementi probatori utilizzati dal g.i.p. per l'applicazione della misura siano gli stessi di cui, il giudice medesimo, in veste di giudice dell'udienza preliminare, si avvale al fine di adottare «una decisione conclusiva in ordine alla responsabilità degli imputati», con la sola differenza che tali elementi, che, nella fase pre-processuale, venivano denominati indizi, vengono, nella successiva fase processuale, denominati «prove»;

Ritenuto che tali considerazioni espresse dalla Corte costituzionale con riferimento alla pronuncia d'incostituzionalità dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. (rispetto agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, Cost.) nella parte in cui non prevedeva che non potesse partecipare al giudizio dibattimentale il g.i.p. che avesse applicato una misura cautelare personale nei confronti degli imputati, valgono, a maggior ragione, a dimostrare la fondatezza della questione d'incostituzionalità del cit. art. 34 c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice che abbia applicato una misura cautelare di carattere personale nei confronti degli imputati, essendo tale articolo in palese contrasto con gli artt. 3 (relativamente al principio di uguaglianza, nel caso in esame, tra processandi) e 24 Cost. (in materia di inviolabilità del diritto di difesa degli imputati);

Ritenuto che tale assunto sia avvalorato dal fatto che il giudizio abbreviato, ai sensi degli artt. 438 e segg. c.p.p., avviene allo «stato degli atti», giungendo l'art. 441 c.p.p. ad escludere persino l'applicabilità, nello svolgimento del giudizio abbreviato, delle disposizioni di cui agli artt. 422 e 423 c.p.p. (che, rendono possibile l'acquisizione, nel corso dell'udienza prelinare, di «sommario informazioni ai fini della decisione», con possibilità, per il p.m., di modificare l'imputazione, alla luce, eventualmente, di fatti nuovi emersi nel corso dell'udienza stessa);

Ritenuto che la notevole rigidità della procedura prevista per il rito abbreviato renda evidente il fatto che il materiale probatorio su cui il giudice del giudizio abbreviato dovrà fondare la sua decisione è spesso lo stesso materiale probatorio utilizzato dal g.i.p. per l'applicazione della misura cautelare;

Ritenuto, pertanto, che, nell'ipotesi in cui il giudice investito del potere di decidere in «modo conclusivo sulla responsabilità degli imputati» con giudizio abbreviato sia lo stesso giudice che abbia applicato la misura cautelare personale, si producano i medesimi effetti che l'art. 34 c.p.p. intende impedire, e, cioè, che «la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento (sent. C.C. n. 432/95)»;

Visti gli artt. 34 C.p.p. 23 legge 23 marzo 1953, n. 87;

P. Q. M.

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità di cui all'art. 34 del c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato, richiesto prima o nel corso dell'udienza preliminare, il giudice che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti degli imputati nella qualità di giudice per le indagini preliminari, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Costituzione;

Sospende, il processo nei confronti di D.D. e D.F. non essendone evidentemente possibile la continuazione data la composizione dell'organo giudicante;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, non appena saranno pervenute in Cancelleria tutte le notifiche disposte alle parti, tramite i Carabinieri territorialmente competenti;

Ordina quindi che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale sia notificata alle parti (imputato, persona offesa, difensore dell'imputato e procuratore della Repubblica), nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri comunicata ai Presidenti delle due Camere. Delega, per la trasmissione agli atti alla Corte costituzionale, il Nucleo Tribunale Traduzioni Carabinieri di Ancona.

Ancona, addì 29 novembre 1995.

Il giudice: DE ANGELIS

96C0247

N. 171

Ordinanze emesse il 29 novembre 22 dicembre 1995 dal giudice per le udienze preliminari presso il tribunale per i minorenni di Ancona nel procedimento penale a carico di D.D. ed altra

Sicurezza pubblica - Immigrati extracomunitari ritenuti socialmente pericolosi, appartenenti ad una delle categorie indicate nell'art. 1 della legge n. 1423/1956 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 327/1988 - Espulsione disposta dal pretore del luogo in cui la persona si trova, su proposta del pubblico ministero, in seguito a segnalazione dell'autorità di pubblica sicurezza - Ritenuta applicabilità di detta misura di sicurezza anche ai minorenni di età compresa tra i sedici e i diciotto anni - Mancata previsione della competenza del tribunale per i minorenni - Violazione del principio di uguaglianza e di quello del giudice naturale precostituito per legge - Compressione della tutela dei minori.

(D.-L. 18 novembre 1995, n. 489, art. 7).

(Cost., artt. 2, 3, 25 e 31).

IL GIUDICE PER LE UDIENZE PRELIMINARI

Vista la richiesta di applicazione della misura di sicurezza della espulsione di cui all'art. 7 d.-l. n. 489/95 presentata all'udienza preliminare dal p.m. nell'ambito del proc. n. 9/94 g.u.p. nei confronti degli imputati minorenni stranieri non appartenenti all'unione europea D.D. e D.F. (la cui identità è accertabile in atti);

Visto l'art. 7 d.-l. n. 489/95, nel quale si prevede che gli stranieri appartenenti ad una delle categorie indicate nell'art. 1 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, come sostituito dall'art. 2 legge 3 agosto 1988 n. 327 siano «segnalati dall'autorità di pubblica sicurezza al pubblico ministero, il quale, nelle quarantotto ore successive, può proporre, al pretore del luogo in cui la persona si trova, l'applicazione delle misure di prevenzione dell'espulsione»;

Ritenuto che tale articolo attribuisca all'autorità giudiziaria il potere di applicare una misura che appare di carattere amministrativo, posto che la misura in questione può essere applicata anche allo straniero «extra comunitario» che non abbia commesso reato alcuno, essendo sufficienti meri «elementi di fatto» dai quali dedurre che egli trae i mezzi di sussistenza da «traffici delittuosi o attività delittuose» o che egli è dedito alla commissione di reati «che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza e la tranquillità pubblica»;

Rilevato che il tenore dell'art. 7 decreto-legge cit. non lascia dubbi in merito all'applicabilità della procedura in questione anche ai minorenni che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, secondo le medesime previsioni stabilite per l'espulsione degli stranieri non appartenenti all'unità europea maggiorenni;

Rilevato che l'art. 31 della Costituzione stabilisce che la Repubblica — «protegge ... la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo» e che l'art. 3 della Costituzione, nel sancire il principio di eguaglianza tra i cittadini italiani, introduce, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sent. 104/69, 177/74) un principio applicabile anche agli stranieri, quando si tratti della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo garantiti anche ad essi, in conformità dell'ordinamento internazionale;

Ritenuto che tra tali principi debba essere necessariamente annoverato il principio sancito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, secondo il quale «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge»;

Rilevato che nell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana ogni valutazione relativa alla devianza minorile, sia che essa si manifesti con la consumazione di reati, sia che essa si manifesti in mere irregolarità di condotta, tali da non integrare gli estremi di reato (anche, ovviamente, nell'ipotesi in cui non si riesca ad acquisire le prove dell'avvenuta consumazione di reati) è riservata dalla legge, sin dal 1934, al Tribunale per i Minorenni;

Rilevato che tale competenza esclusiva si estende anche all'adozione di provvedimenti di carattere amministrativo, in caso di condotta deviante non riconducibile (in tutto o in parte) alla violazione della legge penale;

Ritenuto che tale competenza abbia carattere esclusivo, non solo in quanto il Tribunale Minori (organo giurisdizionale a composizione mista, nel quale operano esperti in materia di psicologia dell'età evolutiva, antropologia, criminologia, ecc..) è un giudice indiscutibilmente specializzato, ma anche in quanto tale suo carattere deriva dalla peculiare idoneità a valutare non solo la gravità oggettiva della condotta trasgressiva, ma, anche e soprattutto, le condizioni personali del minore, con riferimento, ovviamente, anche ai legami familiari e sociali;

Ritenuto che tutto ciò debba essere necessariamente oggetto di opportuna valutazione da parte del giudice prima dell'adozione della misura in questione, anche ove si consideri che l'art. 7 decreto-legge cit. prevede che il pubblico ministero, ricevuta la segnalazione dell'autorità di pubblica sicurezza, possa (dunque ove ritenga che ciò sia opportuno) proporre al pretore l'applicazione della misura in questione;

Rilevato che il tenore letterale del cit. art. 7 lascia chiaramente intendere che la valutazione dell'opportunità dell'adozione del provvedimento della espulsione debba avere come termini di riferimento non solo la persona dello straniero da espellere, ma anche l'ambito sociale nel quale egli risulta essere inserito;

Ritenuto che, trattandosi di minorenni di età compresa tra il sedicesimo e il diciottesimo anno di età, sia la valutazione della personalità del soggetto dalla condotta irregolare che la valutazione dell'ambito familiare e sociale di appartenenza debbano essere compiute necessariamente dal p.m. prima e dal giudice poi, essendo evidente e concreto il pericolo che si possa incidere su delicati equilibri personali e sociali del minore, o che si possa determinare anche la disgregazione di nuclei familiari o formazioni sociali significative per il minore medesimo;

Ritenuto che tale possibilità determini un ulteriore profilo d'incostituzionalità dell'art. 7 decreto-legge cit., in quanto l'art. 2 Cost. «riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»;

Ritenuto, infine, che le considerazioni sopra esposte dimostrino l'incostituzionalità dell'art. 7 decreto-legge cit. anche nell'ipotesi in cui la misura dell'espulsione dovesse ritenersi di carattere penale;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge n. 489/95 per contrasto con gli artt. 2, 3, 25 e 31 della Cost. nella parte in cui non prevede che la misura di sicurezza dell'espulsione del minorenni non appartenente all'unione europea di età compresa tra i sedici e i diciotto anni debba essere applicata dal tribunale per i minorenni su richiesta della Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

Sospende il procedimento avviato dal p.m. all'udienza preliminare ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge cit., non essendone evidentemente possibile la continuazione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale non appena saranno pervenute in cancelleria tutte le notifiche disposte alle parti, tramite i carabinieri territorialmente competenti;

Ordina quindi che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti (imputato, persona offesa, difensore dell'imputato e Procuratore della Repubblica), nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere. Delega, per la trasmissione degli atti alla C.C., il Nucleo Tribunale Traduzioni Carabinieri di Ancona.

Ancona, addì 29 novembre 1995

Il giudice: DE ANGELIS

IL GIUDICE PER LE UDIENZE PRELIMINARI

Rilevato, con riferimento alla ordinanza del 27 settembre 1995 con la quale questo Tribunale ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 7 del d.-l. n. 489/1995, che possono ravvisarsi, nel testo della stessa, due errori materiali di trascrizione, giacché, come può agevolmente desumersi dal testo dell'ordinanza, la norma di prospettata incostituzionalità concerne l'applicabilità, ai minori di età compresa tra i sedici e i diciotto anni, della misura di prevenzione dell'espulsione, laddove, invece, nell'ordinanza suddetta, si legge «Vista la richiesta di applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione» e «Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 d.-l. n. 489/1995 per contrasto con gli artt. 2, 3, 25 e 31 della Cost., nella parte in cui non prevede che la misura di sicurezza dell'espulsione...»

Rilevato che le espressioni suddette devono essere sostituite con le seguenti espressioni: «Vista la richiesta di applicazione della misura dell'espulsione» e «Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 d.-l. n. 489/1995, per contrasto con gli artt. 2, 3, 25 e 31 della Cost., nella parte in cui non prevede che la misura di prevenzione dell'espulsione...»

P. Q. M.

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza di rettifica degli errori materiali suddetti alle parti, tramite i Carabinieri territorialmente competenti.

Ordina, quindi che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti (imputati, persona offesa, difensore degli imputati e procuratore della Repubblica), nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere e quindi trasmessa alla Corte costituzionale, non appena siano tornate le notifiche, tramite il Nucleo Tribunale Traduzioni Carabinieri di Ancona.

Ancona, addì 22 dicembre 1995

Il giudice: DE ANGELIS

N. 172

Ordinanza emessa il 29 novembre 1995 dal giudice per le udienze preliminari presso il tribunale per i minorenni di Ancona nel procedimento penale a carico di D.D. ed altra

Immigrazione - Immigrati extracomunitari - Regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale operata con decreto-legge - Carezza dei presupposti di necessità e urgenza.

(D.-L. 18 novembre 1995, n. 489).

(Cost., art. 77).

IL GIUDICE PER LE UDIENZE PRELIMINARI

Visti gli atti del proc. n. 9/94 g.u.p. nei confronti degli imputati minorenni D.D. e D.F. (la cui identità è accertabile in atti);

Rilevato che il p.m. ha prospettato, all'udienza preliminare, previa richiesta di espulsione dei minori suddetti, la questione di illegittimità costituzionale relativa alla violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione da parte del Governo che ha legiferato per decreto-legge con il d.-l. n. 489/1995 in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei paesi non appartenenti all'unione europea;

Ritenuto, a tal proposito, che effettivamente sussista il profilo di illegittimità costituzionale del decreto citato, non potendosi ravvisare il presupposto della straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in materia di soggiorno dei cittadini dei Paesi suddetti nel territorio nazionale, in quanto, negli anni successivi all'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1990 n. 39, i flussi d'immigrazione dai Paesi non appartenenti all'Unione europea e i problemi relativi al soggiorno degli immigrati sono stati oggetto di attenta osservazione e di ampia discussione politico-culturale;

Ritenuto, pertanto, che il problema dell'immigrazione, proprio in quanto ampiamente conosciuto e tollerato, non possa considerarsi una tematica sorta improvvisamente e imprevedibilmente, tale da richiedere un intervento legislativo di carattere straordinario ed urgente, al punto da non poter essere affrontata e risolta dal Parlamento con le ordinarie procedure di legge;

Rilevato, inoltre che nel suddetto decreto, pur affermandosi la sussistenza della necessità ed urgenza straordinaria, non si indicano gli elementi che vanno ad integrare tali requisiti;

Rilevato che la Corte costituzionale con sentenza n. 29/1995 ha affermato la propria competenza a valutare l'esistenza dei presupposti di necessità ed urgenza richiesti dall'art. 77 della Costituzione per l'emanazione dei decreti-legge da parte dell'esecutivo e che in mancanza di tali effettive situazioni straordinarie la decretazione d'urgenza appare incompatibile con l'importanza sociale e personale della legislazione in materia d'immigrazione anche in relazione all'elevata probabilità (come si evince da recenti passate esperienze) che si pervenga ad una formulazione normativa priva di chiarezza e di precisione che solo in materia penale rispettano il principio di cui agli artt. 24 e 25 della Costituzione;

P. Q. M. •

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale prospettata dal p.m. per violazione dell'art. 77 della Costituzione quanto ai presupposti dell'esercizio del potere legislativo da parte del Governo;

Sospende il procedimento avviato dal p.m. all'odierna udienza ai sensi dell'art. 7-bis d.P.R. cit., non essendone evidentemente possibile la continuazione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, non appena saranno pervenute in cancelleria tutte le notifiche disposte alle parti, tramite i carabinieri territorialmente competenti, delegando all'uopo il Nucleo Tribunale Traduzioni Carabinieri di Ancona;

Ordina quindi che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti (imputati, persone offese, difensore degli imputati e Procuratore della Repubblica), nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Ancona, addì 29 novembre 1995

Il giudice: DE ANGELIS

96C0249

N. 173

*Ordinanza emessa il 27 novembre 1995 dal pretore di Brescia
nel procedimento civile vertente tra Richichi Francesco ed altri, eredi di Richichi Santo e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Pensione di reversibilità - Calcolo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993, in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidato o che l'assicurato ha diritto di percepire - Mancato stanziamento con legge dei fondi necessari per l'attuazione della norma impugnata così come modificata dalla già citata sentenza - Conseguente necessità di ripristino della norma nella formulazione antecedente la pronuncia della Corte - Violazione del principio di copertura finanziaria - Indebita attribuzione di efficacia retroattiva alle pronunce di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Nozione di rilevanza della questione nel giudizio *a quo* - Nesso di necessaria pregiudizialità della questione stessa per la definizione del giudizio - Compressione del sindacato della Corte costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Condizioni e forme di proponibilità - Previsione con legge ordinaria - Violazione del principio della riserva di legge costituzionale.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 30, terzo comma, e 23, secondo comma).

(Cost., artt. 136, 101, 104, primo comma, 81, ultimo comma, 134, 111 e 137, primo comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente ordinanza, ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di rimessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimità costituzionale, rilevate d'ufficio, nella causa r.g. n. 969/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Richichi Francesco, Richichi Giovanna, Richichi Marianna e Richichi Pasqualina, quali eredi di Richichi Santo, nato a Catona (RC) il 10 novembre 1916 e deceduto il 26 dicembre 1990, elettivamente domiciliati in Brescia presso l'avv. Vincenzo Bettinelli, il quale li rappresenta e difende in forza di procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio, ricorrenti contro l'I.N.P.S. — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto nel proprio ufficio di avvocatura in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Le questioni di legittimità costituzionale che vengono sollevate nella presente ordinanza richiedono un esame assai articolato, in particolare perché devono essere sviluppati temi che toccano delicate problematiche attinenti alle attribuzioni di organi di preminente rilievo costituzionale.

Al fine di rendere quanto più possibile organico e chiaro il discorso e più agevole l'esame dei contenuti dell'ordinanza, la discussione, suddivisa in più parti, seguirà il seguente schema:

- 1) — individuazione ed indicazione sintetica delle fonti normative e degli atti giuridici qui rilevanti;
- 2) — conclusioni formulate dalle parti in causa;
- 3) — considerazioni preliminari ed introduttive sulle singole questioni d'incostituzionalità;

- 4) — elenco e definizione delle questioni di legittimità costituzionale;
- 5) — motivazione delle singole questioni;
- 6) — considerazioni conclusive.

1. — *Individuazione ed indicazione sintetica delle fonti normative e degli atti giuridici qui rilevanti:*

gli atti difensivi delle parti;

l'art. 11, ventiduesimo comma, legge 24 dicembre 1993, n. 537;

la sentenza della Corte costituzionale n. 240 emessa in data 10 giugno 1994;

l'art. 23 e l'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;

l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;

gli artt. 70, 71, 72, 73, 81, 101, 102, 104, 111, 134, 136 e 137 della Costituzione.

2. — *Le conclusioni formulate dalle parti in causa.*

1. — Nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio si chiede all'adito pretore di «dichiarare il diritto del dante causa dei ricorrenti alla conservazione del trattamento di pensione — c.d. "cristallizzazione" — sulla pensione SO n. 20100253 nella misura percetta o comunque spettantegli alla data del 1° ottobre 1983 e fino a quando l'importo della pensione non integrata al minimo non avesse a superare la misura dell'importo in pagamento o comunque fino alla data del decesso (26 dicembre 1990)» e di «condannare pertanto l'I.N.P.S. al pagamento delle somme spettanti ai ricorrenti per la casuale di cui sopra con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sugli arretrati».

2. — L'I.N.P.S., ha espresso le seguenti, testuali, conclusioni: «respingere il ricorso siccome inammissibile per scadenza del termine di decadenza per agire in giudizio previsto dalle vigenti disposizioni.

In via subordinata respingere la domanda di cristallizzazione in quanto il richiedente gode di altra pensione integrata al minimo ed in quanto non sussistono situazioni di compressione delle esigenze di vita che giustifichino un passaggio graduale al trattamento meno favorevole».

In via ulteriore subordine respingere la domanda in quanto il ricorrente possiede un reddito superiore a quello consentito dalla legge o comunque non ha fornito in proposito alcuna prova».

In via di ulteriore subordine limitare il pagamento degli arretrati nell'ambito della prescrizione decennale dalla domanda».

In ogni caso dichiarare inammissibile la domanda di rivalutazione monetaria degli eventuali ratei di pensione arretrati nei sensi di cui alle premesse.

3. — *Considerazioni preliminari ed introduttive sulle singole questioni d'incostituzionalità.*

A) Questo pretore, con giurisprudenza ormai costante, nega l'efficacia vincolante per l'Autorità giudiziaria delle sentenze della Corte costituzionale di natura interpretativa, additiva, manipolativa (di tutte le decisioni, cioè, che possono essere definite «legislative», essendo tali di fatto), perché ritenute non conformi all'art. 136 della Costituzione.

A tale proposito non sembra fuori luogo ammettere il disagio provato sin dall'inizio nel pronunciare sentenze fortemente in contrasto con varie decisioni del Giudice delle leggi, ma soprattutto appare importante riconoscere che tale disagio si è andato sempre più aggravando, man mano che, nell'evoluzione della propria giurisprudenza critica, questo pretore si è reso conto della vera portata e gravità del problema costituito dalle sentenze interpretative, additive, manipolative, su tutto il sistema normativo, poiché il fenomeno dell'intervento «legislativo» della Corte costituzionale è diffuso e di enorme dimensione e determina l'esistenza di una vera e propria legislazione parallela della Corte.

Le cause storiche sono molteplici, ma possono individuarsi quelle più evidenti: il sempre più marcato allontanamento dalla lettera dell'art. 136, primo comma, della Costituzione, dopo una prima fase di corretta applicazione della stessa norma; la «fuga dalla responsabilità» del legislatore, sovente spettatore passivo della progressiva sottrazione della funzione attribuitagli dalla Costituzione e, quanto meno, inefficiente nell'esercitare il potere specifico attribuitogli dal secondo comma dell'art. 136; la diffusione nella dottrina e nella giurisprudenza di merito e di legittimità prevalenti di una concezione evolucionistica del diritto, con base di pura natura giusnaturalistica, non rispettosa dei dati testuali e della rigidità della legge fondamentale della Repubblica.

Tutta la problematica legata al rifiuto dell'efficacia delle sentenze «legislative», della Corte non è di poco conto e non è superabile agevolmente (contrariamente a quanto è stato affermato da parte della dottrina, che ha ritenuto in assoluto la prevalenza delle decisioni della Corte costituzionale su quelle pretorili), poiché non può dubitarsi

del fatto che il giudice deve, sempre e solo, applicare la legge e non è questione da poco identificare la legge vigente nell'attuale paradosso normativo, già ampiamente descritto: è ben lecito, anzi è assolutamente doveroso, per il giudice, nel dubbio sul testo delle disposizioni da applicare (se quello promulgato dal Legislatore, o quello creato dalla Corte), ricercare la soluzione più vicina alle norme della Costituzione che regolano la funzione dell'amministrazione della giustizia, con necessaria scelta in favore della legge, anche a costo di negare l'efficacia delle sentenze del giudice delle leggi;

B) Risulta anche rilevante l'accertamento della legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, in relazione all'art. 136, primo comma, della Costituzione, poiché è in particolare con riferimento al testo del predetto art. 30 che viene affermata l'efficacia *ex tunc* delle sentenze dichiarative d'incostituzionalità, in aperta e piena violazione del dettato costituzionale.

È invero, più che evidente che, qualora venisse dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 30, terzo comma, legge n. 87/1953, la tesi dell'efficacia *ex tunc* delle decisioni d'incostituzionalità, sostenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominanti, perderebbe l'unico (per quanto labile ed insignificante è già disatteso da questo pretore) argomento testuale, così rendendo chiaro a tutti, anche ai più fervidi fautori della «costituzione materiale», che le norme della costituzione formale sono le uniche vigenti e devono essere rispettate.

Nella presente causa la dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 30 renderebbe indiscutibile la sentenza di rigetto del ricorso, per assenza di norma regolatrice del diritto, risultando applicabile il testo originario dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993, poiché la sua inefficacia, prendendo decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 240/1994, non avrebbe alcun effetto sulla situazione giuridica dedotta nella presente controversia, precedente la pubblicazione della decisione della Corte costituzionale: constatazione questa che chiarisce in modo inequivoco la rilevanza (anche se non esclusiva) nel giudizio della medesima questione.

C) È, altresì, necessario, sollevare un ulteriore rilievo di incostituzionalità di particolare carattere: dubita, infatti, questo giudice della legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537 del 1933, come «manipolato» nella sentenza n. 240/1994, in relazione all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, e tale dubbio, sviluppato in questione di legittimità costituzionale rilevata d'ufficio, deve essere risolto dal necessario intervento della Corte costituzionale.

D) Poiché la controversia può essere risolta sotto molteplici profili, ciascuno dei quali da solo sufficiente per motivare (l'obbligatorietà della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è sancita nell'art. 111 della Costituzione, tra i principi fondamentali delle norme sulla giurisdizione) la pronuncia, il giudice delle leggi non dovrebbe esaminare nel merito le suddette questioni, negandone l'ammissibilità, perché non rilevanti, potendo certamente il giudizio «essere definito indipendentemente dalla risoluzione» delle qui sollevate questioni di legittimità costituzionale, come chiaramente recita l'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953.

Deve, pertanto, essere sollevata d'ufficio l'ulteriore questione di legittimità costituzionale, a carico della specifica disposizione, come sopra riportata nella sua testualità, del citato art. 23, secondo comma, della legge n. 87/1953, per violazione dell'art. 134, nonché degli artt. 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione.

Questione che la Corte dovrà esaminare in via preventiva al fine di passare, in caso di suo accoglimento, all'esame delle questioni precedentemente individuate.

E) Per le stesse ragioni, appena sopra esposte, con le stesse finalità e con il medesimo carattere preliminare, deve altresì essere sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, nelle parti che stabiliscono condizioni e forme di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, per palese violazione della riserva di legge costituzionale prevista dall'art. 137, primo comma, della Costituzione.

4. — *Elenco e definizione delle questioni di legittimità costituzionale.*

A) Questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiduesimo comma, legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla sentenza 10 giugno 1994 n. 240 della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 136, primo comma, nonché degli artt. 101 e 104, primo comma, della Costituzione.

B) Questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, per violazione dell'art. 136, primo comma, della Costituzione.

C) Questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiduesimo comma, legge 24 dicembre 1993 n. 537, come modificato dalla sentenza n. 240/1994 della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione.

D) In via preliminare rispetto alle precedenti, questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, ove prevede che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» e limitatamente a tale parte, per violazione dell'art. 134, nonché 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione.

E) Sempre in via preliminare e con gli stessi riferimenti indicati in quella *sub D*), questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, nelle parti che stabiliscono condizioni e forme di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, per palese violazione della riserva di legge costituzionale prevista dall'art. 137, primo comma, della Costituzione.

5. — Motivazione delle singole questioni.

A) In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiduesimo comma, legge 24 dicembre 1993 n. 537, come modificato dalla sentenza 10 giugno 1994 n. 240, della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 136, primo comma, nonché degli artt. 101 e 104, primo comma, della Costituzione.

La Corte, con la sentenza n. 240 del 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma ventiduesimo dell'art. 11 legge n. 537/1993, «nella parte in cui — nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi precedenti — dispone la riconduzione dell'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica».

Si ritiene nella dottrina e nella giurisprudenza prevalenti che tale decisione della Corte costituzionale (come le altre del genere che è stato già in precedenza qualificato «legislativo» per ricomprendere in un'unica definizione tutte le sentenze del giudice delle leggi di natura interpretativa, addittiva, manipolativa, cioè di tutte quelle che non si limitano a sancire semplicemente l'illegittimità delle norme che violano la Costituzione) abbia valore correttivo dell'incostituzionalità della norma ed efficacia *erga omnes*, così da dover essere applicata (per di più *ex tunc*, ma di ciò si tratterà più avanti) dall'Autorità giudiziaria.

Questo giudice (abbandonata ormai la propria giurisprudenza che aderiva e partecipava all'erronea tesi dominante appena sopra sintetizzata) è di contrario avviso e deve affermare e confermare senza esitazione che l'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 537/1993 è rimasto in vigore nella sua integrale formulazione letterale, quale norma di legge dello Stato, regolarmente approvata (art. 72 della Costituzione) dal Parlamento, regolarmente promulgata dal Presidente della Repubblica e regolarmente pubblicata (art. 73 della Costituzione), poiché la sentenza «legislativa» n. 240/1994 della Corte costituzionale non è idonea a determinare la cessazione dell'efficacia della norma dichiarata illegittima in una parte non scritta, posto che l'evento dell'inefficacia si realizza solo quando la dichiarazione di illegittimità costituzionale colpisce la literalità dell'intera norma o di una sua parte (scritta: deve essere ribadito).

In altri termini: le sentenze «legislative» non possono (ma si veda anche la diversa ipotesi di soluzione giuridica della questione, più avanti prospettata) determinare gli effetti previsti dall'art. 136, primo comma, della Costituzione, né hanno efficacia modificativo del diritto positivo, poiché non è attribuito alla Corte costituzionale il potere legislativo, né una funzione di interpretazione autentica della legge. È, infatti, al solo legislatore che la nostra Costituzione attribuisce il potere, in via generale (art. 70 e seguenti, nonché art. 117 per ciò che concerne le Regioni) e in via specifica (art. 136, secondo comma), di creare la norma di legge, giuridicamente vincolante.

In tema si propone un'ultima nota d'interesse: in una recente (rimasta però isolata) sentenza (la n. 218 del 29 maggio-1° giugno 1995) la Corte costituzionale ha ritenuto di dover motivare la decisione, qualificata come addittiva, affermando che «la *reductio ad legitimitatem* è possibile con una pronuncia addittiva, perché desumibile...» (è irrilevante il seguito): anche senza voler attribuire un significato «freudiano» alla rarità dell'espressa motivazione sull'intervento addittivo, appare, tuttavia, lecito, se non altro *ad colorandum*, portare all'attenzione del giudice delle leggi il precedente, giacché può ritenersi che costituisca un sintomo di iniziale ripensamento sulla liceità del genere di sentenze qui criticate.

Tanto rilevato e rappresentato con riferimento al primo comma dell'art. 136, si deve passare alla discussione inerente l'altro aspetto d'incostituzionalità dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993, come modificato dall'intervento del giudice delle leggi, per violazione degli artt. 101 e 104, primo comma, della Costituzione.

L'interpretazione della legge è attività intellettuale non riservata: ogni operatore del diritto ed ogni singolo cittadino è ovviamente libero di interpretare la normativa, per tutti i fini possibili, senza limiti.

Ma quando l'interpretazione è correlata all'applicazione della legge in sede giurisdizionale, quando cioè è legata alla funzione specifica dell'amministrazione della giustizia in nome del popolo e nella soggezione alla sola legge (101 della Costituzione), allora l'attività d'interpretazione è riservata ed esclusiva perché demandata al giudice (102 della Costituzione per quello ordinario), autonomo ed indipendente ad ogni altro potere (104, primo comma, della Costituzione).

Ne discende che, qualora una norma di legge possa trovare nella giurisprudenza di merito e di legittimità, diverse soluzioni interpretative, non può essere ritenuto lecito un intervento di sostanziale natura interpretativa autentica della Corte costituzionale, che (come nel caso di specie) determini una modifica del contenuto della norma, pur non incidendo sul suo tenore letterale, così da imporre una specifica scelta, fondata su una delle possibili interpretazioni del dettato normativo, poiché in tal modo viene concretamente violato il principio della divisione dei poteri, con la compressione di quello giudiziario.

Ciò non significa che il giudice delle leggi non possa interpretare la legge (negarlo sarebbe pura assurdità), ma significa solo che non è consentito a nessun potere (inteso in senso lato) dello Stato e, pertanto, neppure alla Corte costituzionale di superare i confini delle proprie attribuzioni.

E soprattutto la Corte deve esercitare la sua elevatissima funzione nel più assoluto rispetto delle attribuzioni degli altri poteri, poiché ogni sua decisione che comporti il superamento della sfera delle specifiche competenze, rischia di scardinare il delicato equilibrio istituzionale voluto dalla legge fondamentale della Repubblica, senza neppure la possibilità di un rimedio giuridico, poiché «contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione» (art. 137, ultimo comma, della Costituzione) e poiché deve escludersi l'ammissibilità dell'istituto del giudizio «sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato» (art. 134, secondo comma, della Costituzione), se non altro, perché la Corte costituzionale ne sarebbe nel contempo parte e giudice.

Se la presente questione, in uno o più dei rilievi di legittimità costituzionale prospettati, venisse accolta dal giudice delle leggi, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della versione normativa dell'art. 11, ventiduesimo comma, legge n. 537/1993, come risultante dalla sentenza n. 240/1994, dovrebbe comportare la perdita di efficacia della stessa versione ed il ripristino (deve presumersi) della versione originale della norma, quella approvata dal legislatore del 1993.

Per il vero, però, la Corte costituzionale potrebbe dare una diversa soluzione giuridica in ordine agli effetti delle proprie decisioni «legislative», affermando in modo esplicito che queste non sono idonee a modificare, integrare e correggere le norme dichiarate incostituzionali, bensì puramente e semplicemente determinano la radicale perdita di efficacia delle medesime norme, poiché l'accertata ed affermata illegittimità della norma «nella parte in cui...» si ripercuote sull'intera norma, giacché questa nel suo complesso ed in tutte le sue parti «prevede» o «non prevede» ciò che la Corte rispettivamente afferma essere costituzionalmente illegittimo o legittimo.

B) In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, per violazione dell'art. 136, primo comma, della Costituzione.

L'art. 136, primo comma, della Costituzione così dispone testualmente: «Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione».

L'art. 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, prevede: «Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione».

Sono possibili due soluzioni interpretative dell'art. 30 in esame: una fedele al dettato costituzionale, l'altra non rispettosa della lettera e) del contenuto dell'art. 136 della Costituzione: la prima attribuisce un puro significato esplicativo all'art. 30, evidenziando l'ovvia conseguenza della perdita di efficacia della norma dichiarata incostituzionale, cioè la sua inapplicabilità per regolamentare le situazioni giuridiche sorte successivamente alla pubblicazione della decisione della Corte; la seconda tenta di modificare la costituzione formale per farla soggiacere alla volontà dei fautori della «costituzione materiale», sostenendo che il divieto di applicazione delle norme incostituzionali, derivante dalla originaria incostituzionalità delle norme stesse, determina necessariamente l'efficacia *ex tunc* delle sentenze della Corte.

A contrastare la tesi che sostiene l'efficacia *ex tunc* delle sentenze della Corte costituzionale si ergono insuperabili, non solo la lettera del primo comma dell'art. 136 della Costituzione, ma anche il secondo comma dello stesso articolo.

Per chiarire esaustivamente quanto appena sopra affermato è sufficiente riportare quanto già sostenuto da questo pretore in varie decisioni (tra le altre, nella sentenza n. 1534/1995 emessa in data 3 luglio 1995, nella causa Zeni Angela contro I.N.P.S.): «Il primo comma dell'art. 136 della Costituzione così testualmente afferma» — *omissis*: la norma è sopra riprodotta —»: è evidente, per il significato inequivocabile della disposizione, che corrispondentemente viene negata qualsiasi efficacia *ex tunc* alla dichiarazione d'incostituzionalità e che la norma dichiarata incostituzionale è perfettamente efficace (e, per quanto ciò possa apparire paradossale, anche legittima) sino al giorno, compreso, della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale». *omissis*.

«L'esattezza della tesi qui sostenuta trova conferma di forte valore giuridico nell'assenza di una previsione (difficile da ipotizzare, peraltro) di legge che limiti, imponendo alla consulta il rispetto dell'art. 81 della Costituzione, gli effetti talvolta dirompenti (da molti denunciati e da tutti indistintamente riconosciuti) sul bilancio dello Stato della valenza *ex tunc* attribuita contra *legem* alle sentenze della Corte costituzionale sulle norme dichiarate incostituzionali: è, ancor più evidente, lapalissiano che l'unica esatta interpretazione dell'art. 136, primo comma, Costituzione, nel senso imposto dalla sua univoca formulazione letterale e qui sostenuto, rende superflua ed insussistente l'esigenza di ridurre o regolamentare l'impatto sulla finanza pubblica delle sentenze del giudice delle leggi, poiché, non essendo lecito attribuire efficacia *ex tunc* alle dichiarazioni d'illegittimità costituzionale, nessun danno può derivarne, ciò che spiega razionalmente perché il legislatore, costituzionale e ordinario, non abbia previsto e ritenuto di dover creare qualche strumento giuridico per imporre alla Corte il rispetto dell'art. 81 della Costituzione».

«In altri termini: nessuna necessità di limitare gli effetti economici delle sentenze della Corte costituzionale sussiste, poiché esse non sono idonee, secondo la previsione del primo comma dell'art. 136, a determinare situazioni di danno».

«Il rigore logico e la piena razionalità dell'art. 136, primo comma, trova ulteriore conferma nel secondo comma: «la decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengono necessario provvedano nelle forme costituzionali»: è quasi superfluo far notare che questa disposizione è diretta ad imporre (non si dimentichi mai che il potere attribuito alle istituzioni della Repubblica è potere-dovere e non arbitrio) al legislatore di provvedere alla soluzione dei problemi causati dalle dichiarazioni d'incostituzionalità, problemi derivanti, per il futuro, dal possibile vuoto normativo (secondo la discrezionalità politica del legislatore e, dunque, anche e soprattutto nei limiti della compatibilità di bilancio) i danni eventuali determinati dalle norme incostituzionali.

Ciò che conferma l'esattezza dell'affermazione, secondo la quale l'esigenza e l'obbligo di rispettare l'art. 81 della Costituzione è, come solo può e deve essere, a carico del legislatore.

A tali, già sufficienti, argomenti non sembra superfluo aggiungere brevemente alcuni elementi di fatto storici, con lo scopo dichiarato di rendere difficilmente praticabili possibili obiezioni fondate su discorsi inerenti la volontà del legislatore e la *ratio legis*, cari ai giusnaturalisti, anche a fronte di norme esemplari per la loro assoluta limpidezza di lettera e) di contenuto, come l'art. 136 della Costituzione.

Nelle fasi iniziali dell'*iter* per l'introduzione della Corte costituzionale nel nostro ordinamento, la sottocommissione per i problemi costituzionali della «Commissione per gli studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato», istituite dal Ministero per la Costituente, negli studi e proposte pubblicati nel 1946, tra l'altro, aveva espressamente ipotizzato l'annullamento *ex tunc* delle leggi, quale conseguenza della dichiarazione d'incostituzionalità.

Tale soluzione in sede di Assemblea costituente venne chiaramente abbandonata dalla commissione dei 75, alla quale era stata affidata la redazione del progetto costituzionale: nel progetto presentato il 31 gennaio 1947, infatti, nell'art. 128, al terzo comma, era previsto che «se la Corte, nell'uno o nell'altro caso, dichiara la incostituzionalità della norma, questa cessa di avere efficacia. La decisione della Corte è comunicata al Parlamento, perché, ove lo ritenga necessario, provveda nelle forme istituzionali».

Da quell'art. 128 è dichiarato l'attuale art. 136, nel quale però è stato opportunamente previsto anche il momento iniziale (fissato nel giorno successivo alla pubblicazione) della perdita di efficacia delle norme dichiarate incostituzionali.

Nessun commento è necessario.

Se tutto ciò che precede è vero, l'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere dichiarato incostituzionale, in quanto consente un'interpretazione totalmente difforme dal dettato costituzionale, divenuta «diritto vivente», così da rendere estremamente difficoltosa, se pur non impossibile, l'affermazione della lettura legittima della disposizione.

Certamente è nel potere della Corte costituzionale negare la fondatezza della questione di legittimità costituzionale testé esposta, eventualmente anche in forza del principio, esattamente affermato, che impone nello scontro tra due o più interpretazioni possibili l'affermazione della prevalenza di quella conforme a Costituzione, ma, a sommosso avviso di questo giudice remittente, una siffatta soluzione non potrebbe avere valore definitivo, poiché lascerebbe sempre spazio aperto all'interpretazione non costituzionalmente corretta.

C) In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiduesimo comma, legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla citata sentenza 10 giugno 1994 n. 240 della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione.

La Corte, con la sentenza n. 240 del 1994 (si ripete per comodità di esposizione) ha dichiarato l'incostituzionalità del citato art. 11, ventiduesimo comma, «nella parte in cui — nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi precedenti — dispone la riconduzione dell'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti alla perequazione automatica».

La norma in discorso, come modificata per effetto del suddetto intervento della Consulta, determina per l'I.N.P.S. una forte esposizione debitoria, priva di finanziamento (è fatto notorio); la causa di tutto ciò deve rinvenirsi nell'opinione (erronea) secondo la quale le sentenze di natura additiva della Corte costituzionale avrebbero efficacia vincolante *erga omnes* ed *ex tunc*, opinione tuttora prevalente in dottrina e nella giurisprudenza di merito e di legittimità.

Nessun atto legislativo è sinora inteso per reperire la copertura finanziaria necessaria al fine di consentire all'I.N.P.S. di provvedere, secondo il dettato della sentenza 240/1994, al pagamento in favore dei (presunti) aventi diritto delle somme arretrate, con gli accessori di legge.

È più che evidente che il legislatore, a tutt'oggi (anche se deve darsi atto che gli organi d'informazione hanno di recente riportato notizie su una discussione in corso nel parlamento, mirante alla ricerca di una soluzione per finanziare il fabbisogno di spesa previdenziale non previsto in bilancio è legato anche alle conseguenze economiche della sentenza n. 240 del 1994), non ha ritenuto di dover dare attuazione alla sentenza in discorso, nonostante la vigenza dell'art. 2, settimo comma, della legge 11 marzo 1988 n. 67, che così dispone: «Qualora nel corso di attuazione di leggi si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate, il Governo ne dà notizia tempestivamente al Parlamento con relazione del Ministero del tesoro e assume le conseguenti iniziative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».

Potrà pure essere affermata la responsabilità politica dei Governi che si sono succeduti dalla data di pubblicazione della sentenza n. 240/1994 ad oggi, ma nessun risultato giuridico può conseguirne, restando certo il fatto che nessun intervento è stato posto in essere per la copertura finanziaria dei maggiori oneri, né totalmente, né parzialmente.

Peraltro, in relazione a quanto si è accennato in ordine alle notizie giornalistiche sulla ricerca di una soluzione normativa in corso di discussione in Parlamento, non appare lecito attendere che il legislatore eserciti sino in fondo i suoi poteri, prima di procedere alla trasmissione della presente questione di legittimità costituzionale: deve, infatti, rilevarsi con estrema chiarezza che una futura, possibile e sempre auspicabile soluzione legislativa al problema della copertura finanziaria degli effetti economici della sentenza n. 240/1994, avrà (se in linea con i principi costituzionali) naturalmente efficacia anche sulla presente questione di legittimità costituzionale, facendole perdere ogni attualità, rilevanza e fondatezza.

Deve anche essere con forza notato che Autorità giudiziaria non può, in nessun caso, correlare i provvedimenti previsti dalla legge per amministrare giustizia ad indebite ed illecite valutazioni di opinabile opportunità politica.

Dal riscontro attuale dato di fatto storico dell'assenza di copertura finanziaria, a parere di questo pretore, non può che discendere obbligatoriamente l'affermazione dell'illegittimità costituzionale del comma ventiduesimo dell'art. 11 della legge n. 537 del 1993, come modificato dal Giudice delle leggi, per violazione dell'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione, a nulla rilevando sapere se tale violazione dipenda da semplice inerzia, o assenza di volontà del legislatore, ovvero (è l'ipotesi più veritiera) dalla realtà di una situazione critica delle finanze dello Stato, tale da aver reso, sino ad oggi, impossibile il reperimento delle risorse finanziarie necessarie, senza determinare un ulteriore aggravamento nel desolante bilancio della nostra Repubblica.

Unica conseguenza e soluzione possibile sembra essere quella di una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del troppe volte citato art. 11, ventiduesimo comma, legge 537/1993 nella nuova formulazione creata dalla sent. n. 240/1994, con conseguente cessazione dell'efficacia della medesima norma ai sensi dell'art. 136, primo comma, della Costituzione e ripristino della situazione normativa preesistente l'intervento del giudice delle leggi.

Poiché ai fini del decidere è importante, anche se non essenziale (che, come si è già detto, la controversia può ben essere decisa «indipendentemente» sotto vari altri profili), avere certezza in ordine alla vigenza o meno della disposizione in argomento, come determinata (nell'opinione prevalente, qui contrastata) dalla sentenza n. 240/1994, e poiché tale certezza può derivare, con valore assoluto (che le tesi di questo giudice sono davvero minoritarie e marginali), solo (salvo ovviamente un sempre possibile intervento legislativo) da una decisione della Corte costituzionale, risulta necessario investire il giudice delle leggi della questione di costituzionalità come sopra precisata, essendone, peraltro, più che palese per le argomentazioni che precedono, senza altro superfluo commento, la rilevanza nel presente giudizio, poiché l'eventuale dichiarazione d'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 81 sarebbe, senza possibilità di contrasto neppure negli eventuali gradi successivi del giudizio, motivo di rigetto del ricorso, anche se, in ipotesi estrema, solo concorrente, o anche solo subordinato.

D) In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, ove prevede che «il giudizio non possa essere definito prevede indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» e limitatamente a tale parte, per violazione dell'art. 134, nonché degli artt. 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione.

L'art. 134, per quanto qui interessa, dispone testualmente: «La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni».

L'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, emessa in attuazione dell'art. 137, primo comma, della Costituzione, recita: «La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e ritenuta dal giudice non manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione».

A fronte di tali norme costituzionali, l'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, invece, così dispone: «L' autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale e non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi dell'istanza con la quale fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso».

Il ben diverso contenuto sostanziale del secondo comma dell'art. 23, contrastante con le disposizioni dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 1 legge costituzionale n. 1/48, risalta evidente: la previsione della necessità che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» al fine di introdurre il giudizio di costituzionalità dinanzi al Giudice delle leggi non trova minimo riscontro a livello di normativa costituzionale.

Non solo: appare anche chiaro, tanto da risultare quasi superfluo parlarne, che quella previsione dell'art. 23, ben individuata sopra, riduce enormemente la possibilità di attivare il controllo della Corte sulla legittimità costituzionale «delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato», poiché impone che la rilevanza della questione di costituzionalità sia tale da comportare da sola la definizione del giudizio, rendendo in tal modo irrilevanti e, perciò, inammissibili tutte le questioni di legittimità costituzionale l'oggetto delle quali sia solo concorrente nella decisione della causa.

Viene così patentemente incatenato il controllo della costituzionalità delle leggi e degli atti normativi di pari forza e contestualmente mortificata la garanzia costituzionale di tale controllo.

In forza delle considerazioni che precedono, appare consequenziale riconoscere che, nel sistema vigente della legislazione ordinaria in relazione alle norme della legge fondamentale della Repubblica in tema di garanzie costituzionali, sussistono troppi vincoli alla piena attuazione dei principi costituzionali e ciò con particolare riferimento alla possibilità di accesso al giudizio di legittimità costituzionale, tanto da rendere possibile la permanenza nel diritto positivo di numerose norme contrarie alla Costituzione, senza che queste possano trovare controllo e verifica di legittimità, posto che la struttura procedimentale che consente di giungere dinanzi al Giudice delle leggi è eccessivamente limitativa.

Non è certo nella competenza di questo giudice, né del Giudice delle leggi, la ricerca delle soluzioni normative necessarie per la realizzazione della Costituzione, ma la constatazione della difficoltà di accesso al giudizio dinanzi alla Corte costituzionale doveva qui essere chiaramente manifestata, non soltanto perché direttamente attinente la questione di legittimità costituzionale ora prospettata, ma anche perché non può negarsi che numerose norme della legge n. 87/1953, e non il solo secondo comma dell'art. 23 nella parte specifica sopra individuata, violano l'art. 134 della Costituzione, riducendo a minimi livelli la possibilità del controllo di conformità delle leggi e degli atti aventi forza di legge, mentre il sistema costituzionale nasce con un impianto assai vasto, che appare, comunque, illecitamente compresso e mortificato dalla legge ordinaria, e non solo nella sostanza, ma anche nella forma normativa utilizzata, come risulterà più che evidente nello sviluppo della successiva questione *sub E*).

Prima di passare oltre, però, deve essere chiarito ancora in quali termini si ritengono violati gli artt. 101 e 104 della Costituzione dall'art. 23 legge n. 87/1953, nella parte in cui dispone che, per potersi procedere alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale».

La disposizione contestata è illegittima, poiché determina una riduzione e compressione dell'autonomia ed indipendenza del giudice, impedendogli di valutare tutte le possibili soluzioni giuridiche per la decisione dei processi, causando grave danno all'amministrazione della giustizia, poiché (essendo precluso alle questioni non essenziali l'accesso al giudizio di costituzionalità) sottrae alla motivazione (art. 111 della Costituzione) delle sentenze ragioni ulteriori di potenziale accoglimento o rigetto della domanda (per quanto concernente in particolare le controversie nella materia demandata alla competenza di questo pretore), idonee a rendere «resistente» la motivazione e non è superfluo qui ricordare che il bene giuridico della certezza del diritto si fonda anche sulla forza di resistenza delle pronunce giurisdizionali nei successivi gradi di giudizio.

E) In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953 n. 87, nelle arti che stabiliscono condizioni e forme di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, per palese violazione della riserva di legge costituzionale prevista dal primo comma dell'art. 137 della Costituzione.

La riserva di legge imposta dal primo comma dell'art. 137, viene, per quanto qui interessa, così formulata: «Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale»: la materia è, dunque, riservata a legge costituzionale e non ordinaria.

Ed invero sono state approvate e promulgate le leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1 e 11 marzo 1953, n. 1, delle quali la prima è pienamente conforme al dettato costituzionale, tant'è vero che all'art. 1 la legge costituzionale n. 1/48 prevede che «La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso del giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione», mentre l'art. 1 della legge costituzionale n. 1/53 lascia perplessi, poiché non si limita ad affermare che «La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme e nei limiti e alle condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1» ma aggiunge un richiamo generico e generale anche «alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali», con buona pace per la riserva di legge costituzionale espressamente disposta nell'art. 137, terzo comma, Costituzione.

È palese ed indubbio (nonostante l'ambiguità dell'errato ed infelice riferimento alla legge ordinaria appena rilevato) che il sistema costituzionale del giudizio di legittimità delle norme di legge e degli atti aventi forza di legge, pur stabilendo il chiaro limite della non manifesta infondatezza (l'esame della quale è di prioritaria, quanto meno, se non anche esclusiva, competenza dell'autorità giudiziaria) delle questioni di legittimità costituzionale, quale barriera per l'accesso al giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, non ha istituito quegli altri diversi e più restringenti confini che risultano, invece, nella legge ordinaria.

È allora certo che tutte le disposizioni della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87 che regolano «le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale» in modo difforme dal sistema costituzionale che si è sopra individuato sono illegittime nella stessa fonte e forma legislativa che le pone (per quanto espressamente riguardante la questione di legittimità costituzionale ora discussa) per palese violazione dell'art. 137, primo comma, della Costituzione.

Così risulta illegittimo, in particolare, l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, al quale solo si vuole limitare la trattazione, restando, comunque ed ovviamente, integro il potere della Corte, nell'ipotesi di accoglimento della presente questione, di decidere se sussistano gli estremi per procedere all'applicazione dell'ultima parte dell'art. 27 della medesima legge.

L'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, così dispone: «Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando:

a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziata da illegittimità costituzionale;

b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate.

L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale e non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi dell'istanza con la quale fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente.

L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al pubblico ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al presidente del Consiglio dei Ministri od al presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai presidenti delle due Camere del Parlamento e al presidente del Consiglio regionale interessato».

L'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87 è nel suo complesso illegittimo, per la violazione del tutto evidente dell'art. 137, primo comma, della Carta costituzionale, con la sola esclusione delle seguenti specifiche parti, nelle quali nulla dispone in ordine alle condizioni e forme di accesso al giudizio dinanzi alla Corte, o si limita a ribadire immutato quanto già previsto dalla normativa di livello costituzionale: «Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale».

L'autorità giurisdizionale, qualora... non ritenga, che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi dell'istanza con la quale fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza».

In tutte le restanti parti l'art. 23 legge n. 87/1995 è radicalmente viziato da illegittimità costituzionale e non vi è nulla da aggiungere sulla questione ora discussa, poiché sorretta dalla pura constatazione di una realtà evidente; si deve soltanto chiarire che la sua rilevanza nel presente giudizio è identica a quella individuata per la questione *sub D)*, giacché anch'essa presupposto logico giuridico dell'ammissibilità delle prime tre questioni.

6. — *Considerazioni conclusive.*

Questo giudice remittente non intende sostenere che dalla trasmissione della presente ordinanza derivi un obbligo giuridico della Corte costituzionale di procedere alla valutazione di tutte le varie questioni rilevate d'ufficio, poiché è intuitivo che l'eventuale decisione di accoglimento o rigetto di alcune di esse rende superfluo l'esame delle altre, eppure, in ultima analisi, ritiene di dover mettere l'accento sulla grande importanza e utilità di una pronuncia del giudice delle leggi su tutte le questioni portate alla sua attenzione, considerato, che, poiché tutte sono riconducibili alla necessità primaria di riportare le «regole del gioco» (prendendo in prestito una recente espressione della dottrina), per tutti gli organi istituzionali, all'interno della vera Costituzione della Repubblica Italiana, rigida e formale, tutte hanno pari rilevanza e valore e tutte sono tese al fine di ricondurre il sistema giuridico del controllo di costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge nell'alveo della nostra Carta costituzionale.

Sistema nel quale, è opportuno ricordarlo, se è vero che è demandato alla Corte costituzionale il potere di decidere sulla legittimità delle norme di legge e degli atti aventi forza di legge, è anche vero che il primo controllo di legittimità costituzionale è attribuita dalla legge all'autorità giudiziaria, ciò che ampiamente legittima i rilievi sviluppati nel presente atto.

Non sembra necessaria una motivazione ulteriore sulla fondatezza e sulla rilevanza delle questioni sopra trattate, stanti gli argomenti sviluppati in relazione ai precisi riferimenti normativi costituzionali indicati sui singoli temi, di certo sufficienti per escludere, quanto meno, la manifesta infondatezza di tutti i rilievi d'incostituzionalità ampiamente discussi, i quali, comunque, rivestono grande importanza in relazione alla forza di resistenza della sentenza che questo pretore deve pronunciare.

Benché si sia chiaramente affermato che le questioni di legittimità costituzionale rimesse all'esame della Corte costituzionale non sono essenziali per la decisione della causa, il presente giudizio pretorile deve essere sospeso, ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, tuttora vigente, pur se anch'esso oggetto di una delle questioni rilevate d'ufficio con la presente ordinanza.

P. Q. M.

Sollewa d'ufficio le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

dell'art. 11, ventiduesimo comma, 24 dicembre 1993, n. 537 come modificato dalla sentenza 10 giugno 1994, n. 240 della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 136, primo comma, 101 e 104, primo comma, della Costituzione;

dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, per violazione dell'art. 136, primo comma, della Costituzione;

dell'art. 11, ventiduesimo comma, legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla sentenza 10 giugno 1994, n. 240 della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione;

in via preliminare, rispetto alle questioni precedenti, dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, ove prevede che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» e limitatamente a tale parte, per violazione dell'art. 134, nonché 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione;

sempre in via preliminare e con gli stessi riferimenti indicati sub d), dell'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, nelle parti che stabiliscono condizioni e forme di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, come meglio precisato in motivazione, per palese violazione della riserva di legge costituzionale prevista dall'art. 137, primo comma, Costituzione;

Sospende il giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda alla cancelleria per l'esecuzione.

Brescia, addì 27 novembre 1995

Il pretore: ONNI

96C0250

N. 174

Ordinanza emessa il 28 novembre 1995 dal giudice per le udienze preliminari presso il tribunale per i minorenni di Ancona nel procedimento penale a carico di D.A.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato su una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza e di inviolabilità del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL GIUDICE PER LE UDIENZE PRELIMINARI

Rilevato che nei confronti dell'imputato D.A. (la cui identità accertabile in atti) il presidente del collegio ha applicato, in data 14 giugno 1995 la misura della custodia cautelare, ai sensi degli artt. 273, 274, lett. C) 275, terzo comma, c.p.p., 23 d.P.R. n. 448/1988, dopo aver convalidato l'arresto dell'imputato predetto;

Rilevato che le norme di cui sopra, soprattutto dopo la modifica introdotta con la legge 8 agosto 1995 n. 332, impongono al giudice per le indagini preliminari una rigorosa ed approfondita disamina degli indizi di colpevolezza sussistenti (agli atti trasmessi al fine dell'applicazione della misura cautelare) a carico della persona sottoposta alle indagini, di talché appare agevole constatare come l'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale debba contenere, necessariamente, una precisa e circostanziata valutazione della gravità degli indizi medesimi;

Ritenuto che, come la stessa Corte costituzionale ha affermato nella motivazione della sentenza n. 432/1995, non necessariamente l'applicazione della misura cautelare di carattere personale da parte del g.i.p. si basa su un quadro di indagini incompleto, e che, pertanto, è tutt'altro che raro il caso in cui gli elementi probatori utilizzati dal g.i.p. per l'applicazione della misura siano gli stessi di cui, il giudice medesimo, in veste di giudice dell'udienza preliminare, si avvale al fine di adottare «una decisione conclusiva in ordine alla responsabilità dell'imputato», con la sola differenza che tali elementi, che, nella fase pre-processuale, venivano denominati indizi, vengono, nella successiva fase processuale denominati «prove»;

Ritenuto che tali considerazioni espresse dalla Corte costituzionale con riferimento alla pronuncia d'incostituzionalità dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. (rispetto agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, della Costituzione) nella parte in cui non prevedeva che non potesse partecipare al giudizio dibattimentale il che avesse applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, valgono, a maggior ragione, a dimostrare la fondatezza della questione d'incostituzionalità del cit. art. 34 c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice che abbia applicato una misura cautelare di carattere personale nei confronti dell'imputato, essendo tale articolo in palese contrasto con gli artt. 3 (relativamente al principio di uguaglianza, nel caso in esame, tra processandi) e 24 della Costituzione (in materia di inviolabilità del diritto di difesa dell'imputato);

Ritenuto che tale assunto sia avvalorato dal fatto che il giudizio abbreviato, ai sensi degli artt. 438 e segg. c.p.p., avviene allo «stato degli atti», giungendo l'art. 441 c.p.p. ad escludere persino l'applicabilità, nello svolgimento del giudizio abbreviato, delle disposizioni di cui agli artt. 422 e 423 c.p.p. (che, rendono possibile l'acquisizione, nel corso dell'udienza preliminare, di «sommarie informazioni ai fini della decisione», con possibilità, per il p.m., di modificare l'imputazione, alla luce, eventualmente, di fatti nuovi emersi nel corso dell'udienza stessa);

Ritenuto che la notevole rigidità della procedura prevista per il rito abbreviato renda evidente il fatto che il materiale probatorio su cui il giudice del giudizio abbreviato dovrà fondare la sua decisione è spesso lo stesso materiale probatorio utilizzato dal g.i.p. per l'applicazione della misura cautelare;

Ritenuto, pertanto, che, nell'ipotesi in cui il giudice investito del potere di decidere in «modo conclusivo sulla responsabilità dell'imputato» con giudizio abbreviato sia lo stesso giudice che abbia applicato la misura cautelare personale, si producano i medesimi effetti che l'art. 34 c.p.p. intende impedire, e, cioè, che «la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato "sia, o possa apparire", condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento (sent. C.C. n. 432/1995)»;

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

P. Q. M.

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità di cui all'art. 34 del c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato, richiesto prima o nel corso dell'udienza preliminare, il giudice che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato nella qualità di giudice per le indagini preliminari, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sospende, il processo nei confronti di D.A., non essendone evidentemente possibile la continuazione data la composizione dell'organo giudicante;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, non appena saranno pervenute in cancelleria tutte le notifiche disposte alle parti, tramite i Carabinieri territorialmente competenti;

Ordina quindi che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti (imputato, persona offesa, difensore dell'imputato e Procuratore della Repubblica), nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere. Delega, per la trasmissione degli atti alla C.C., il Nucleo Tribunale Traduzioni Carabinieri di Ancona.

Ancona, addì 28 novembre 1995

Il giudice: DE ANGELIS

96C0251

N. 175

*Ordinanza emessa il 3 gennaio 1996 dal tribunale di Genova
nel procedimento penale a carico di Dropuli Admant alias Dropulli Andant*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza decidendo sulla eccezione proposta dalla difesa dell'imputato Dropulli Andant, alias Droppulli Andi, alias Droppulli Admant, alias Aglim Coxhi di illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che abbia fatto parte del Collegio del Tribunale del riesame, chiamato a pronunciarsi sulla sussistenza dei gravi indizi in sede di impugnazione del provvedimento costitutivo di misura cautelare penale;

Premesso che effettivamente i giudici a latere di questo collegio coincidono con il presidente ed il giudice estensore che riesaminarono l'ordinanza dispositiva della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'odierno imputato e che in quella sede (con ordinanza 12 febbraio 1995, confermativa di quella del g.i.p.) fu specificamente ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di almeno uno dei reati dei quali oggi l'imputato è chiamato a rispondere;

O S S E R V A

che la questione sollevata è di evidente rilevanza, in quanto dalla soluzione della stessa deriva l'affermazione ovvero l'esclusione di un obbligo di astensione di due terzi di questo collegio ai sensi dell'art. 36 lett. g), c.p.p. e di una facoltà di ricusazione da parte dell'imputato;

che, circa la fondatezza della questione, recentissimamente la Corte costituzionale con sent. n. 432 del 15 settembre 1995, mutando opinione rispetto a quanto in precedenza affermato, ha asserito la sussistenza della «possibilità che alcuni apprezzamenti sui risultati delle indagini preliminari determinino un'anticipazione di giudizio suscettibile di minare l'imparzialità del giudice», poiché «i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, primo comma, per l'applicabilità delle misure cautelari si sostanziano pur sempre in una serie di elementi probatori individuati nelle indagini preliminari e idonei a fornire una consistente e ragionevole probabilità di colpevolezza dell'indagato»; al termine della sentenza in questione la Corte ha pure chiarito quali sarebbero «gli effetti che

l'art. 34 mira a prevenire, e cioè che la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento»;

che appare difficile escludere l'applicabilità di tali principi al caso in esame, del tutto analogo a quello oggetto specifico della citata sentenza concernente il g.i.p. che ha applicato una misura cautelare;

che, pertanto, la prospettata eccezione appare rilevante e non manifestamente infondata;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nei termini di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 3, e 24 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata a cura della cancelleria ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Genova, addì 3 gennaio 1996

Il giudice: (firma illeggibile)

96C0252

N. 176

Ordinanza emessa il 4 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Cremona nel procedimento penale a carico di Diana Elda

Circolazione stradale - Inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade e delle strade extraurbane principali - Divieto - Trattamento sanzionatorio - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi - Lamentata eccessività della durata della sanzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle ipotesi più gravi di lesioni personali colpose o di omicidio colposo.

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 176, ventiduesimo comma).

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

In data 22 febbraio 1993, Diana Elda mentre era alla guida dell'autovettura, tg. BS/E33184 eseguiva l'inversione del senso di marcia nell'area antistante il casello autostradale di Cremona. Il procuratore della Repubblica presso la locale pretura, ricevuta la *notitia criminis*, richiedeva decreto di citazione a giudizio di Diana Elda, perché rispondesse del reato p.e p. dall'art. 176, commi 1 e 19, cod. strad. -

Questo pretore, in via preliminare, rileva che la condanna eventuale per la contravvenzione suindicata comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni, anche in assenza di qualsiasi pericolo concreto per gli altri utenti, laddove per la violazione di ogni altra norma della circolazione, commessa su carreggiata, rampe e svincoli e dalla quale derivino danni alle persone (lesioni personali colpose e omicidio colposo), la durata della sanzione può variare da quindici giorni a un anno (art. 222 cod. strad.).

Siffatta disciplina non sembra conforme all'art. 3 Cost..

In proposito si osserva che l'art. 176, commi 1 e 19, cod. strad. vieta, sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade, di invertire il senso di marcia, di attraversare lo spartitraffico e di percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito.

La *ratio* della norma è di garantire che la circolazione in quei punti critici si svolga in condizioni di sicurezza, impedendo agli utenti una condotta idonea a mettere in pericolo l'incolumità delle persone e delle cose.

Il divieto ha un valore assoluto, poiché tali manovre sono sempre proibite, salvi i casi previsti da specifiche disposizioni (art. 176, commi 12 e 14), che devono essere interpretate in modo restrittivo e sono insuscettibili di applicazione analogica (art. 14 disp. sulla legge in generale).

La contravvenzione in esame è reato di pericolo, che può essere commesso con dolo o colpa, essendo, però, necessario che l'azione sia cosciente e volontaria, secondo la regola fissata dall'art. 42, comma quarto cod. pen..

Nel caso sottoposto al vaglio giudiziale, la manovra vietata fu compiuta nell'area antistante il casello autostradale, dove pure opera il divieto penalmente sanzionato.

Al fine di verificare la correttezza di quest'ultimo assunto (ciò rientra nei compiti di questo giudice, ai sensi dell'art. 444 in relazione all'art. 29 c.p.p., ma il discorso consente anche di inquadrare il problema nelle sue coordinate essenziali, per cogliere i profili di incostituzionalità della norma), si precisa che l'art. 2, comma terzo lett. a), cod. strad., nel fissare le caratteristiche minime di un'autostrada, così la definisce: «strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuno con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a destra priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzioni e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione ed accelerazione». La definizione amplia quella del codice abrogato, attraverso numerosi dettagli, ma lascia sostanzialmente invariato il concetto di arteria riservata alla circolazione di autoveicoli e motoveicoli, cioè a particolari categorie di utenti.

Da un punto di vista meramente descrittivo, i dati strutturali dell'autostrada sono i lunghi rettilinei con curve ad ampio raggio, le limitate pendenze, l'eliminazione completa delle intersezioni a raso, mediante la creazione di soprappassaggi o sottopassaggi in corrispondenza di incroci con ferrovie e strade ordinarie, la larghezza delle carreggiate, adeguate alle particolarità del traffico, l'installazione di rifornimenti, l'assistenza in caso di infortuni.

L'uso dell'arteria in esame è subordinato al pagamento di un pedaggio, ma questa circostanza non costituisce un elemento essenziale dell'autostrada, poiché alcuni tratti, attesa la loro finalità di interesse pubblico, sono percorribili gratuitamente. È bene evidenziare che nessun utente, per il solo fatto della prestazione del pedaggio, acquista la possibilità di un uso più ampio rispetto a quello di ogni altro utente.

Tutti, pur pagando il pedaggio, fruiscono della strada secondo la sua normale destinazione e l'uso del bene rimane «uso comune e non uso speciale».

Il versamento del pedaggio avviene nelle stazioni esistenti «sulle autostrade» — così testualmente l'art. 176, comma 11, cod. strad. — all'altezza delle quali i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere. Codesti punti di esazione sono preceduti e seguiti (in entrata e in uscita) da un'area di ampiezza variabile, il cui scopo è di consentire l'ordinario incolonnamento e il deflusso dei veicoli, secondo le indicazioni date dalla segnaletica o dal personale addetto.

Gli spazi *de quibus* appartengono alla sede autostradale.

Siffatta conclusione si basa non solo sull'argomento letterale fornito dal citato articolo 176, comma 11, ma trova un equivoco riscontro normativo nell'art. 2, comma 3, lett. a), cod. strad., il quale prevede che l'autostrada «è contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine».

L'importanza di siffatta precisazione non può sfuggire all'interprete, essendo indiscutibile che la disciplina della circolazione trovi la sua fonte nella legge e nei provvedimenti emessi dalle autorità competenti resi manifesti dagli appositi segnali. Orbene, in corrispondenza di ogni accesso autostradale, dove cioè iniziano a valere le speciali

regole, è installato, in conformità al disposto degli articoli 39 ss. cod. strad. e 135 decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento esecuzione codice stradale), un cartello che comprende due segnalazioni: quella di «inizio autostrada» e il riepilogo dei divieti di transito connessi con il regime autostradale.

Il cartello «fine autostrada» è posto, invece, al termine del nastro autostradale, e comunque oltre la stazione di uscita, per indicare che da quel punto cessa la vigenza di quelle regole di circolazione. Poiché i segnali rappresentano la manifestazione visibile della volontà dell'autorità competente, i cui provvedimenti amministrativi sono conosciuti dagli utenti solo quando siano resi noti mediante quei simboli esteriori, deriva una inferenza particolare in ordine al problema che ne occupa: su tutto il tracciato compreso idealmente tra i due segnali indicati (inizio e fine autostrada) e, perciò, sulle aree che precedono e seguono i caselli nei due sensi, operano le norme proprie della circolazione autostradale.

Bisogna tener presente che l'inversione del senso di marcia, per il disposto dell'art. 176 comma 1, è vietata sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, comma primo, il quale contempla non solo le autostrade, ma anche le strade extraurbane principali e le altre strade individuate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio e fine.

È facile da ciò arguire che gli utenti di queste ultime arterie hanno la possibilità di apprendere gli obblighi imposti solo dai segnali, onde una conferma ulteriore delle argomentazioni esposte.

D'altronde, il principio in base al quale l'utente della strada ha ragione di fare affidamento sull'inesistenza di pericoli (intendendo per pericolo la situazione potenzialmente causativa di un evento di danno) è valido anche in questi spazi, dove spesso la presenza di numerosi veicoli in arrivo e in partenza impone cautele non minori rispetto a quelle adottate in altri tratti del percorso.

È appena il caso di osservare che la mancanza di un eventuale spartitraffico nulla prova, quando si pensi che l'area, attesa la sua conformazione, è suscettibile di essere utilizzata da parte degli addetti ai servizi dell'autostrada, di polizia stradale e di soccorso, per esigenze peculiari indicate dalla legge.

Lo spazio indicato dev'essere, inoltre, qualificato «carreggiata», ai sensi dell'art. 3, comma 1 n. 7 cod. strad., il quale indica la carreggiata come «parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli».

Siffatta definizione, che costituisce un dato intrinseco della norma di cui deve chiarire il senso e vincola l'interprete nel procedimento logico diretto a cogliere la volontà della legge, può essere compiutamente intesa solo se venga correlata a quella di circolazione, che esprime l'idea centrale della fenomenologia della viabilità. In proposito, si ricorda che, sotto l'aspetto tecnico, circolare è «il susseguirsi di alternate fasi di accelerazione, traslazione, rallentamento o arresto» che non si esaurisce nello spostamento dei veicoli da un luogo all'altro (non si parla delle persone e degli animali, di cui in autostrada è vietata la circolazione, eccezion fatta per le aree di servizio e di sosta (art. 175, comma 6).

La circolazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 9 cod. strad., è «il movimento, la fermata e la sosta dei veicoli... sulla strada», per cui comprende anche momento ed episodi che rappresentano la temporanea sospensione della marcia. La norma non include l'arresto, vale a dire l'interruzione della marcia dovuta ad esigenze di circolazione (art. 157, comma 1, lett. a), ma l'omissione è priva di particolare significato, non essendo dubbio che tale circostanza influisce sull'evolversi del fenomeno circolatorio. Tenendo presenti le suesposte considerazioni, il concetto giuridico di carreggiata si specifica in una significazione tipica e riguarda la parte della sede autostradale non riservata né alla fermata né alla sosta né all'arresto, ma allo «scorrimento» dei veicoli, inteso come movimento o spostamento lineare degli stessi, secondo un percorso tracciato, e che può avvenire in modo più o meno veloce, purché non si creino intralci o pericoli per la circolazione. Questa interpretazione, lungi dall'estendere il contenuto del termine «scorrimento», gli attribuisce il carattere suo proprio e lo tipizza sotto il profilo dinamico, permettendo di affermare che lo spazio esistente nei pressi dei caselli, il quale, in via eccezionale e nei casi consentiti, svolge una funzione polivalente, dev'essere inteso come «carreggiata» nel senso più compiuto, perché destinato allo scorrimento dei veicoli prima e dopo il pagamento del pedaggio.

La manovra di inversione di marcia in tale spazio è, perciò vietata ai sensi dell'art. 176, commi 1 e 19 del codice della strada. Infatti, il conducente pone in essere un grave fattore di turbamento della circolazione, dal momento che gli altri utenti, percorrendo una strada con direzione obbligatoriamente orientata: contano su un assetto di marcia conforme a quanto le norme della circolazione impongono.

Non rileva più di tanto che la velocità sia ridotta nelle aree in questione, volta che l'intensità della velocità incide in modo notevole nella scelta punitiva, ma non rappresenta il presupposto di applicazione della disposizione, la cui operatività è subordinata solo alla sussistenza del pericolo di danni a persone o cose. Avendo acquisito codesti concetti di fondo, è possibile sviluppare, con la disponibilità di adeguati strumenti valutativi, il discorso in ordine al trattamento sanzionatorio della violazione.

Pare opportuno precisare che il vigente codice della strada, allo scopo di assicurare l'osservanza delle norme della circolazione, ha predisposto un impianto repressivo composito, con larga prevalenza di sanzioni amministrative, e il ricorso alle pene criminali in un limitato numero di casi.

La soluzione parapenalistica è soddisfacente, poiché sembra in linea con i moderni orientamenti di politica criminale, che vogliono circoscrivere l'impiego dello strumento penale alle situazioni ritenute più significative sotto il profilo sociale.

Il momento più originale della normativa codicistica si coglie nell'ampliato numero di sanzioni accessorie di carattere interdittivo, che si affiancano alle sanzioni principali penali e amministrative.

Questo sistema binario si rivela particolarmente afflittivo e consente l'attuazione delle strategie impiegate dai pubblici poteri per rendere più sicura la circolazione e offrire una risposta efficace contro i comportamenti pericolosi dovuti a inosservanza delle norme stradali. L'infrazione del divieto previsto dall'art. 176, commi 1 e 19, oltre alla pena principale congiunta dell'arresto e dell'ammenda, comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (art. 176, comma 22), ma non v'è dubbio che le condotte incriminate possono, in talune circostanze, essere realizzate senza che sussista un pericolo concreto e attuale, in quanto non vi sono, ad esempio, altri veicoli nella zona interessata alla manovra.

Pure in questa evenienza, la patente del contravventore dev'essere sospesa per un periodo non inferiore a mesi sei.

L'esperienza insegna che gli automobilisti paventano, ancor più della pena principale, la sanzione amministrativa accessoria in esame che «comprime con inevitabile danno economico la libertà di circolazione — tanto sentita da questa società — e reprime in maniera più acconcia, lo scorretto esercizio di essa» (Cass. pen. SS. UU. 19 dicembre 1990, ric. Capelli, in Foro It., II, 205 ss.).

Occorre, tuttavia, evidenziare che, quando dalla violazione di altre norme della circolazione, commessa negli stessi spazi, derivano danni alle persone, la sospensione della patente, ai sensi dell'art. 222 cod. strad. è così fissata: a) da quindici giorni a tre mesi in caso di lesione personale colposa lieve; b) da uno a sei mesi nel caso di lesione colposa grave o gravissima; c) da due mesi ad un anno nel caso di omicidio colposo.

La disarmonia rispetto all'art. 176 è evidente e non pare giustificabile rispetto all'art. 3 Cost., poiché il pericolo del danno, che la disposizione stradale intende neutralizzare, viene sanzionato in maniera più grave del danno stesso.

Trattasi di un esempio di palese arbitrarietà della soluzione normativa, un vizio che può essere censurato dalla Corte costituzionale, la quale, pur affermando di non essere abilitata, ai sensi dell'art. 3 Cost., a esercitare scelte di spettanza esclusiva del legislatore, ammette di avere il potere «di ricondurre le deroghe ingiustificate e le arbitrarie eccezioni alle regole già stabilite dalla legge ovvero ai principi generali univocamente desumibili dalla legge» (Corte cost. 18 ottobre 1983, n. 314).

Orbene, il principio di sistematicità del diritto, come non contraddizione delle parti che lo compongono, non esclude, secondo l'insegnamento di autorevole dottrina, «la possibilità di differenziazioni, ma esclude soltanto quelle incompatibili con la logica del sistema». Ogni differenziazione richiede, però, di essere riconducibile ad un proprio criterio giustificativo.

Il legislatore, dunque, ha il dovere di «equiparare il trattamento giuridico delle situazioni analoghe e, al contrario, di differenziare il trattamento delle situazioni diverse».

Nell'ipotesi considerata ciò non si verifica, poiché chi opera un'inversione di marcia, che magari non determini alcun pericolo effettivo, subisce la sospensione della patente per un periodo maggiore rispetto a chi, violando altra norma di comportamento, cagiona danni alle persone, con lesione di beni aventi rango costituzionale primario, come quelli della salute e della vita.

Siffatta disciplina, caratterizzata da intrinseca irrazionalità, per contrasto con l'art. 3 Cost., rende non manifestamente infondata la questione di legittimità prospettata.

La rilevanza della questione è indiscutibile, poiché l'imputata, ove la censura fosse condivisa, vedrebbe migliorata la propria posizione sanzionatoria complessiva, anche partendo dal minimo edittale previsto per la più grave delle ipotesi dell'art. 222, che ben può costituire un parametro di comparazione, tenuto presente il disvalore giuridico dell'infrazione del divieto fissato dall'art. 176, commi 1 e 19 e graduando la sanzione amministrativa accessoria in base agli indici di cui all'art. 218.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, cod. strad., nella parte in cui prevede che il periodo di sospensione della patente di guida, nel caso di inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade, non possa essere inferiore a mesi sei, anche quando non sussiste alcuna situazione di pericolo, mentre la sanzione amministrativa accessoria suindicata, nel caso di violazione di altre norme della circolazione, commessa negli stessi spazi, dalla quale derivino danni alle persone (lesioni personali: colpose e omicidio colposo) è applicata per un periodo inferiore (art. 222 cod. strad.):

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Cremona, addì 4 gennaio 1996

Il giudice delle indagini preliminari: NUZZO

96C0253

N. 177

Ordinanza emessa il 4 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Cremona nel procedimento penale a carico di Arioldi Giancarla

Circolazione stradale - Inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade e delle strade extraurbane principali - Divieto - Trattamento sanzionatorio - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi - Lamentata eccessività della durata della sanzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle ipotesi più gravi di lesioni personali colpose o di omicidio colposo.

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 176, ventiduesimo comma).

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

In data 29 febbraio 1993, Arioldi Giancarla mentre era alla guida dell'autovettura, tg. BG/B72058 eseguiva l'inversione del senso di marcia nell'area antistante il casello autostradale di Cremona.

Il procuratore della Repubblica presso la locale pretura, ricevuta la *notitia criminis*, richiedeva decreto di citazione a giudizio di Arioldi Giancarla, perché rispondesse del reato p. e p. dall'art. 176, commi 1 e 19, cod. strad..

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 176/1996).

96C0254

N. 178

Ordinanza emessa il 30 novembre 1995 dal pretura di Nola sezione distaccata di Ottaviano nel procedimento civile vertente tra Pilati Vincenzo e il Banco di Napoli S.p.a.

Banca - Dipendenti del Banco di Napoli addetti all'ufficio esattoriale in qualità di ufficiali esattori - Sospensione automatica dall'impiego e dall'abilitazione in conseguenza di procedimento penale e fino alla definizione dello stesso con conseguente sospensione di ogni trattamento economico - Mancata previsione di procedimento disciplinare in analogia a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 971/1988 per casi analoghi - Incidenza sui principi della retribuzione proporzionata ed adeguata e della presunzione di innocenza.

(D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 110).

(Cost., artt. 27, secondo comma, e 36).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza che precede;

Rilevato che con ricorso depositato in data 25 ottobre 1995 Pilati Vincenzo ha esposto quanto segue:

di essere stato assunto in data 4 agosto 1992 con la qualifica di impiegato di prima dalla S.p.a. Serit Roma e destinato all'ufficio esattoriale di Pozzuoli lavorando ivi sino al 21 marzo 1994 per poi passare alle dipendenze del Banco di Napoli S.p.a. — nel frattempo subentrato quale nuovo concessionario — con trasferimento presso lo sportello di Terzigno;

di aver svolto, in aggiunta alle mansioni prevalenti di ufficiale esattoriale, l'attività di impiegato addetto ai servizi interni in conformità al suo inquadramento e dell'art. 17 del contratto collettivo vigente;

di essere stato destinatario di un ordine di custodia cautelare per i reati di cui agli artt. 81, 479 in relazione all'art. 476, secondo comma, codice penale, poi revocato con conseguenziale ridimensionamento della vicenda e senza che a suo carico venisse comminata alcuna misura interdittiva ai sensi degli artt. 287 e 289 codice procedura penale, riprendendo pertanto la propria attività lavorativa e senza dare luogo a richiami di alcun genere;

che con nota in data 5 gennaio 1995, dopo essere stato riammesso in servizio, è stato sospeso dall'impiego e dall'abilitazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e delle altre norme legislative vigenti, con decorrenza dalla data di inizio del provvedimento restrittivo e fatto salvo quanto previsto dall'art. 122 del C.C.N.L. 12 agosto 1991, con contemporanea sospensione di ogni trattamento economico, stante il provvedimento di revoca dell'autorizzazione alle mansioni di ufficiale di riscossione da parte del procuratore della Repubblica di Napoli posto in essere ai sensi dell'art. 99, terzo comma, del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43;

che il provvedimento emesso nei propri confronti è stato adottato senza alcun procedimento disciplinare anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale 14 ottobre 1988 n. 971, che lo stesso è illegittimo e privo di motivazione, nonché adottato senza l'osservanza dell'art. 39 del citato contratto collettivo;

che la norma di cui all'art. 110 del d.P.R. n. 43/88 — posta a fondamento del provvedimento emesso dal Banco di Napoli S.p.a. — applicata automaticamente, al di fuori di qualsivoglia procedimento disciplinare ad un soggetto allo stato «indagato» e senza la corresponsione di alcun assegno alimentare, è da reputarsi non rispondente ai principi costituzionali, il cui esame deve essere sottoposto alla attenzione della Corte costituzionale, eccezione questa ultima ribadita anche in sede di udienza di comparizione personale delle parti;

tanto premesso, chiedeva ai sensi dell'art. 700 codice procedura civile di essere riassunto, ripristinando l'intero trattamento economico con la immediata corresponsione degli arretrati, ed in via graduata la corresponsione delle intere indennità arretrate correnti a mente dell'art. 39 fino all'esaurimento del procedimento penale;

In data 15 novembre 1995 si è costituito il Banco di Napoli eccependo in via preliminare la inammissibilità dell'istanza avanzata ex art. 700 c.p.c. essendo stata la stessa già proposta innanzi al Pretore di Napoli e respinta con ordinanza dell'8 febbraio 1995 e chiedendo nel merito il rigetto della domanda con vittoria di spese diritti ed onorari;

Tanto premesso, ritiene questo giudice che debba in primo luogo essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società resistente con riferimento alla domanda che ci occupa; ed invero, il ricorso *ex art. 700 c.p.c.* proposto dal Pilati nei riguardi del Banco di Napoli S.p.a. in data 17 gennaio 1995 innanzi alla pretura circondariale di Napoli — sebbene si riferisca alle stesse circostanze di fatto esposte nella domanda in esame — contiene la sola richiesta di corresponsione al medesimo del trattamento economico ai sensi dell'art. 39 del C.C.N.L. citato, laddove in questa sede l'istante ha chiesto in via principale di essere riassunto con ripristino dell'intero trattamento economico ed in via subordinata ha domandato la corresponsione di quest'ultimo ai sensi dell'art. 39 menzionato, per cui una eventuale preclusione potrebbe al più ravvisarsi con riferimento a tale ultima domanda ma non certo relativamente a quella principale (di riassunzione) rispetto alla quale — se accolta — la corresponsione del trattamento economico discenderebbe in via indiretta; giova altresì sottolineare — sempre in ordine a tale punto — che la domanda in esame appare ammissibile anche ed in special modo tenendo presente che la stessa è sorretta da un *iter* logico-giuridico solo in parte coincidente con quello prospettato nel precedente ricorso (ove si fa riferimento alla dedotta prevalenza della normativa contrattuale su quella contenuta nel d.P.R. n. 43\1988) laddove viene richiamata l'attenzione sui predetti profili di illegittimità costituzionale; la domanda pertanto deve reputarsi ammissibile stante il disposto di cui all'art. 669-*septies* c.p.c. a tenore del quale l'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per provvedimento cautelare laddove, fra l'altro, vengano dedotte nuove ragioni di diritto;

Passando all'esame della controversia, deve ritenersi che l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. del 28 gennaio 1988 n. 43 sollevata dal ricorrente sia da reputarsi rilevante e non manifestamente infondata atteso che il provvedimento emesso dal Banco di Napoli ha come presupposto l'applicazione dell'art. 110 suddetto;

Invero, il d.P.R. n. 43\1988 (concernente l'istituzione del Servizio di riscossione dei tributi previa delega conferita al Governo *ex art. 1, legge 4 ottobre 1986 n. 657*), nel disciplinare l'attività espletata dagli ufficiali di riscossione, attribuisce al Procuratore della Repubblica il potere di concedere l'autorizzazione a tali soggetti per compiere le proprie funzioni nonché quella di revocarla con provvedimento motivato (cfr. l'art. 99 terzo del citato decreto) attesa la delicatezza della funzione svolta;

Proprio in ragione degli interessi pubblicistici sottesi a detta attività, che implica l'esercizio da parte dell'esattore di poteri di certificazione, l'art. 110 del decreto in parola ha previsto che «l'ufficiale di riscossione sottoposto a procedimento penale per avere attestato il falso nelle relazioni di notifica, è sospeso dall'impiego e dall'abilitazione in attesa della definizione del procedimento stesso»;

Orbene, la norma predetta racchiude senza dubbio un precetto di natura inderogabile destinato ad operare, quale misura cautelare e non già sanzione, ogni qualvolta l'ufficiale di riscossione sia sottoposto ad un procedimento penale per avere attestato il falso nell'esecuzione dei propri compiti, precetto che non consente al datore di lavoro — nella specie il concessionario del servizio di riscossione — alcun margine di valutazione o discrezionalità, essendo quest'ultimo tenuto ad emettere (incorrendo in caso contrario anche in sanzioni di tipo amministrativo) il relativo provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività di lavoro al fine di evitare che il dipendente — in attesa della definizione del procedimento penale — possa commettere reati della stessa specie; la misura cautelare prevista da tale norma, in altri termini, intende precludere a tutti coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di riscossione, nei cui confronti penda un procedimento penale per falso in certificazione ed a prescindere dall'esercizio in concreto di detti compiti (posto che conservando tale qualifica nulla gli impedirebbe di continuare ad espletare l'attività stessa), di svolgere la funzione cui sono preposti che richiede nell'impiegato particolare diligenza, onestà e correttezza;

Alla stregua delle considerazioni esposte discende che la normativa di cui al d.P.R. n. 43 del 1988 racchiude precettivanti natura di ordine pubblico destinati ad operare con carattere di specialità rispetto alle norme contenute nella contrattazione collettiva e segnatamente a quelle richiamate dal ricorrente; infatti, quest'ultima, attiene ad una fattispecie diversa che ricorre laddove l'azienda decida a sua discrezione e prettamente nel suo interesse, in virtù di un procedimento disciplinare, di allontanare un dipendente nei cui confronti siano in corso indagini preliminari o sia stata esercitata l'azione penale per reati che comportino l'applicazione della pena detentiva anche alternativa a quella penale (art. 39), ovvero si verta in ipotesi di reati commessi nell'esercizio delle funzioni (art. 40); e proprio l'unilaterale decisione del datore di lavoro di rifiutare la prestazione lavorativa nelle situazioni da ultimo illustrate, giustifica da parte dello stesso la corresponsione dell'intero trattamento economico in costanza della sospensione medesima;

A fronte di tale disciplina generale avente natura privatistica, il legislatore ha previsto una normativa specifica con riferimento al servizio di riscossione ed ai suoi dipendenti destinata a prevalere su quella contrattuale per il suo peculiare carattere pubblicistico;

Gli interessi pubblici sottesi all'art. 110 oggetto di esame si evincono, d'altro canto, anche considerando che la norma pone quale unico presupposto per la sua applicazione l'esistenza di «un procedimento penale» per falso in certificazione a carico dell'ufficiale di riscossione; in ordine al concetto di procedimento penale, peraltro, appare opportuno evidenziare che — come ha posto in luce la migliore dottrina processualpenalistica — lo stesso comprende sia la fase strettamente procedimentale vale a dire quella delle indagini preliminari, che inizia con l'acquisizione della *notitia criminis* ex art. 330 c.p.p., iscritta in un apposito registro e destinata a chiudersi con la richiesta di archiviazione o con l'esercizio dell'azione penale, sia quella processuale che si apre con l'esercizio dell'azione penale medesima; è pertanto sufficiente che un soggetto sia meramente indagato perché si applichi la sospensione dall'impiego;

Dunque, relativamente alla norma impugnata, la questione sollevata non appare manifestamente infondata, ad avviso di questo giudice, in primo luogo avuto riguardo alla possibilità che venga vulnerato il principio racchiuso nell'art. 27, secondo comma, della Cost. (principio di non colpevolezza) laddove prevede l'applicazione automatica *ex lege* della misura cautelare in oggetto (sospensione dall'impiego e dall'abilitazione) — peraltro senza alcun limite temporale se non quello della definizione del procedimento penale medesimo — nei riguardi di soggetti sottoposti a procedimento penale per il reato di falso nelle relazioni di notifica e quindi anche nei riguardi di coloro che rivestano la qualità di «indagati» e nei cui confronti la fase delle indagini preliminari non si è ancora conclusa con un provvedimento (che potrebbe essere una richiesta di rinvio a giudizio ovvero di archiviazione); ed infatti, seppure i compiti affidati agli ufficiali di riscossione sono senza dubbio di estrema delicatezza e possono quindi legittimare l'adozione di particolari misure cautelari, va comunque tenuto presente che tale circostanza non giustifica l'applicazione di queste ultime in via automatica e senza alcuna valutazione del singolo caso; altro profilo di non manifesta infondatezza può ravvisarsi nel contrasto esistente fra la norma *de qua* e l'art. 36 della Cost. nella parte in cui la stessa prevede la sospensione dall'impiego dell'ufficiale di riscossione in attesa della definizione del procedimento penale (che potrebbe durare anche diversi anni) senza che allo stesso sia riconosciuta la corresponsione di alcun assegno alimentare e che viene così a tradursi in una implicita anticipata sanzione a carico dello stesso in tal guisa violandosi la funzione di sostentamento per il lavoratore — ed eventualmente la sua famiglia — cui soccorre la retribuzione ed alla quale è finalizzata la prestazione offerta;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso non possa essere deciso senza che venga, previamente, risolta la questione di legittimità costituzionale sollevata;

P. Q. M.

Il pretore in funzione di giudice del lavoro della pretura circondariale di Nola, sezione distaccata Ottaviano, sospesa ogni pronuncia sul ricorso in epigrafe, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ottaviano, addì 30 novembre 1995

Il pretore: TAFURI

N. 179

Ordinanza emessa il 25 settembre 1995 dal giudice di pace di Ravenna nel procedimento civile vertente tra la Cooperativa agricola braccianti di Piangipane soc. coop. a r. l. e il sindaco del comune di Ravenna

Processo civile - Competenza del giudice di pace - Modificazione in senso riduttivo di detta competenza operata con decreto-legge successivamente reiterato per mancata conversione - Carezza dei requisiti di necessità ed urgenza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

(D.-L. 9 agosto 1995, n. 347, art. 1).

(Cost., artt. 77 e 97).

IL GIUDICE DI PACE

Stante:

che nel 1991 è stato istituito il giudice di pace dopo un travagliato *iter* legislativo ispirato a ben precisi fondamenti innovativi;

che in occasione dell'emanazione di tale legge l'unico rilievo sollevato fu quello del Presidente della Repubblica che rimise gli atti all'esame degli organi legislativi in quanto era stato previsto che potevano accedere alla funzione di giudice di pace soltanto i funzionari di pubblica sicurezza e non anche gli ufficiali dei carabinieri;

che, pertanto in quell'occasione nessun altro rilievo a tale nuovo istituto è stato da alcuno sollevato;

che tutto quanto l'istituto del giudice di pace è stato organizzato nell'ambito di un preciso organigramma, invitandosi, attraverso manifesti affissi in tutti i comuni, a presentare domande opportunamente corredate segnalando il richiamo alla legge che prevedeva una determinata competenza dei magistrati e in correlazione a tale competenza anche determinati emolumenti;

che si è proceduto alla nomina dei magistrati attraverso la valutazione da parte dei Consigli giudiziari (per l'occasione allargati con la partecipazione dei rappresentanti dei locali Consigli dell'Ordine avvocati e procuratori), ulteriormente vagliate dal Consiglio superiore della Magistratura ed esaminate ancora dal Ministro di grazia e giustizia;

che pertanto si è creata da una parte un'offerta specifica per un'attività e dell'altra parte una domanda di partecipazione a tale attività ed una aspettativa affinché tale attività, così come offerta, venisse concretizzata;

che con l'art. 1 del d.-l. 21 giugno 1995, n. 238 si è ritenuto modificare, riducendola, quella competenza che la legge istitutiva del giudice di pace aveva sanzionato;

che tale modifica è intervenuta a distanza di appena un mese dall'inizio della funzione del giudice di pace;

che nella motivazione di tale decreto non è stato esposto nessun sostanziale elemento in ordine alla straordinaria necessità ed urgenza del provvedimento straordinario assunto;

che tale decreto decaduto è stato reiterato con il d.-l. 9 agosto 1995, n. 147 che all'art. 1 ha ristabilito la riduzione della competenza del giudice di pace;

che è stata ripetuta per la decretazione di urgenza una motivazione inconsistente e non esplicita;

Ritenuto:

che non sussistono i presupposti voluti dall'art. 77 della Carta costituzionale perché venga decretata con urgenza una norma innovativa rispetto ad una norma entrata in vigore un mese prima;

che tale decretazione di urgenza viene ad influenzare l'attività del giudicante anche nel presente processo (che in forza del novato art. 5 c.p.c. resta sempre affidato alle sue cure) in quanto incide sul comportamento del magistrato giudicante che ha visto disattendere ogni già assunta aspettativa la sua preparazione professionale e la propria funzionalità e quindi sulla susseguente valutazione decisionale;

che inoltre tale innovazione legislativa è in contrasto con l'art. 97 della Costituzione in quanto vale il principio del buon andamento della pubblica amministrazione (nella quale rientra anche l'amministrazione della giustizia): tale modifica di competenze sottrarrà ai giudici di pace un numero rilevante di vertenze riattribuendole al pretore con un conseguente svilimento ed una immeritata svalutazione della funzione e della competenza del giudice di pace ed una riduzione dei suoi emolumenti simbolicamente statuiti;

che il d.-l. 9 agosto 1995, n. 347, ha reiterato il d.-l. 21 giugno 1995, n. 238, il quale, quindi, ai sensi dell'art. 77 u.c. della Corte costituzionale ha perso efficacia sin dall'inizio ma non è stata emanata alcuna norma che regoli i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito: fino a quando le Camere non si avvarranno della facoltà di regolare la materia, la conseguenza è che le cause aventi materie previste dal terzo comma e dal n. 4 dell'ultimo comma dell'art. 7 del c.p.c. (come modificato dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374), che nel periodo dal 20 luglio 1995 al 21 agosto 1995 vennero radicate avanti il pretore, sono state radicate davanti un giudice incompetente per materia e vanno rimesse al giudice di pace, il tutto con aperta incostituzionalità del decreto-legge n. 347 rispetto al già menzionato art. 97 della Corte costituzionale;

Ritenuto pertanto che l'art. 1 del d.-l. 9 agosto 1995, n. 347 viola gli artt. 77 e 97 della Carta costituzionale.

Sospende il presente giudizio rimettendo gli atti all' Corte costituzionale ed ordinando, ai sensi dell' art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che la presente ordinanza, letta all'odierna pubblica udienza, venga notificato a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Il giudice di pace coordinatore: DURANTI

96C0256

N. 180

*Ordinanza emessa il 23 novembre 1995 dal tribunale di Catania
nel procedimento penale a carico di Salinitri Sebastiano*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Decidendo sulla eccezione proposta dalla difesa di Salinitri Sebastiano, di illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale, il giudice che abbia fatto parte del Collegio del tribunale della libertà, osserva, in fatto va premesso che effettivamente due componenti del Collegio hanno fatto parte del tribunale del riesame che in diverse occasioni ha valutato, in sede di riesame, e in sede di appello, le impugnazioni proposte avverso ordinanze emesse dal g.i.p., in tema di custodia cautelare nei confronti dell'odierno imputato Salinitri. Le motivazioni poste a base della sentenza n. 432/1995 della Corte costituzionale, portano a ritenere non manifestamente infondata la questione sollevata dalla difesa, con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Nella loro veste di giudici del tribunale del riesame, i componenti del Collegio hanno infatti compiuto, nell'odierno processo, una innegabile valutazione di merito. Valutazione che, come rilevato dalla Corte, nella predetta sentenza, non è solo formale, ma di contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa, a cui si aggiunge una valutazione anch'essa di merito (come le sentenze n. 124 e 186 del 1992 della stessa Corte hanno sottolineato) sulla inesistenza di condizioni legittimanti il proscioglimento.

Potrebbero, pertanto, ritenersi sussistenti i medesimi effetti che l'art. 34 mira ad impedire; sicché, la prospettata questione di illegittimità, non appare manifestamente infondata.

Tale questione è rilevante ai fini del giudizio in quanto, ove fosse fondata, comporterebber l'obbligo di astensione da parte dei giudici componenti dell'attuale Collegio.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., nei termini di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso nei confronti di Salintri Sebastiano, la cui posizione viene stralciata, e ordina la trasmissione degli atti relativi alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti prescritti.

96C0257

N. 181

*Ordinanza emessa il 10 novembre 1995 dalla pretura di Pisa, sezione distaccata di S. Miniato
nel procedimento penale a carico di Ghimenti Giovanni*

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature senza autorizzazione ed eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 e dalla normativa regionale - Lamentata depenalizzazione - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina relativa agli scarichi di singoli insediamenti produttivi, nonché rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Violazione dei principi di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di libertà di iniziativa economica.

(Legge 17 maggio 1995, n. 172, artt. 1, 2, 3 e 6).

(Cost., artt. 3, 9, 32 e 41).

IL PRETORE

Esaminati gli atti di causa;

Rilevato che in pendenza del presente procedimento è stata emanata la legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione del d.l. 17 marzo 1995, n. 79, avente ad oggetto «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature» contenente disposizioni modificative ed integrative della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1995, n. 113, ed entrata in vigore lo stesso giorno;

Vista la richiesta del p.m. in data 16 settembre 1995 di proposizione di questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 della suddetta legge perché ritenuti in contrasto con disposizioni costituzionali sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 9 comma 2, 32 e 41 Cost.;

Considerato che la questione proposta appare essere non manifestamente infondata, oltre che influente sulla decisione del presente giudizio;

RILEVA

1. — *In fatto.*

L'odierno imputato, Ghimenti Giovanni, è sottoposto al giudizio di questo pretore, nella sua qualità di responsabile dell'impianto centralizzato di depurazione posto nel comune di Castelfranco di Sotto, perché ritenuto responsabile della violazione dell'art. 21, primo comma, oltre che di più violazioni dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, accertate in diverse circostanze di tempo e con riferimento a diversi parametri di cui alla tabella A) annessa alla stessa legge.

L'impianto centralizzato di depurazione gestito dal prevenuto, asservito al sistema fognario, riceve scarichi di natura mista (civili ed industriali) che, per loro composizione, presentano caratteristiche qualitative sostanzialmente diverse da quelle degli scarichi provenienti da soli insediamenti civili.

Esso, in quanto parte terminale del sistema integrato di fognatura-depurazione (in tal senso si esprimono il piano della regione Toscana di risanamento delle acque adottato con la delibera n. 332 del 15 aprile 1980 e la l.r. 23 gennaio 1986, n. 5), è da ritenere certamente sottoposto alla nuova disciplina dettata per gli scarichi da pubblica fognatura.

Quanto alle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico prodotto la l.i. n. 5/1986 all'art. 8 equipara gli scarichi delle pubbliche fognature a natura mista (come quello di cui ci si occupa) a quelli provenienti da insediamenti produttivi e come tali soggetti alla legge n. 319/1976 e successive modificazioni imponendo l'obbligo di conseguire i limiti della tabella A) nei termini previsti dalla medesima legge.

In tale sistema normativo si è inserita la legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, cui si è pervenuto combinando tra loro pezzi di disposizioni e tipi di soluzioni contenuti nella estenuante reiterazione di ben nove diversi decreti-legge il cui contenuto si è andato via via evolvendo — con l'unica evidente finalita di dar esito ad interessi di parte, più che fornire risposte ad esigenze di tutela della collettività — nel senso di una definitiva sottrazione della materia degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano in pubblica fognatura al regime sanzionatorio previsto per tutti gli altri scarichi.

2. — *Il nuovo sistema normativo.*

I primi tre articoli della legge n. 172/1995, nel modificare il primo comma dell'art. 12, il secondo comma dell'art. 14 ed il terzo e quarto comma dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, delinea un sistema normativo che può schematicamente riassumersi nel seguente modo:

I. - Scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione.

a) La disciplina a regime dovrà essere adottata dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque tenendo conto dei seguenti limiti:

limiti tabellari di accettabilità;

principi e criteri della direttiva CEE 91/271 del 21 maggio 1991;

obiettivi di qualità dei singoli corpi idrici ricettori nei casi ed alle condizioni stabiliti con apposite direttive ministeriali.

Tale disciplina regionale è esclusa con riguardo alle «competenze, i divieti di immissione ed i limiti di accettabilità stabiliti da leggi che disciplinano materie specifiche».

b) La disciplina transitoria è costituita dalle prescrizioni adottate anteriormente ed in particolare la delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale di cui all'art. 3 legge n. 319/1976.

c) La sanzione per la mancata osservanza dei limiti regionali è prevista solo in via amministrativa nella misura da L. 3.000.000 a L. 30.000.000.

II. - Scarichi degli insediamenti produttivi in pubbliche fognature.

a) Prima dell'attivazione dell'impianto di depurazione: obbligo dell'osservanza della tabella C).

b) Dopo l'entrata in funzione dell'impianto di depurazione: obbligo di adeguarsi ai limiti di accettabilità; alle norme ed alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni, dai consorzi e dalle province che gestiscono il servizio pubblico sulla base delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione in modo da assicurare il rispetto della disciplina regionale.

c) La sanzione per l'inosservanza dei limiti imposti dal gestore è l'ammenda da L. 15.000.000 a L. 150.000.000 ovvero l'arresto fino ad un anno, oltre alla pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Quanto al regime autorizzatorio la nuova legge all'art. 6, introducendo un nuovo comma in fine all'art. 9 della legge n. 319/1976, e pur lasciando invariato il principio generale per cui tutti gli scarichi devono essere autorizzati dalle autorità competenti al controllo, dispone che «gli scarichi di pubbliche fognature di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione si intendono autorizzati dall'approvazione dell'impianto».

3. — *In punto di rilevanza.*

Risulta di tutta evidenza la rilevanza nel presente giudizio della questione di legittimità della normativa appena delineata atteso che l'eventuale affermazione della sua costituzionalità comporterebbe, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., l'immediato proscioglimento dei prevenuti in ordine ai reati loro contestati perché quei fatti non sono più previsti dalla legge come reato.

Essa, peraltro, appare non manifestamente infondata, alla luce dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 9, 32 e 41 della Carta costituzionale.

4. — *Non manifesta infondatezza.*

a) *Violazione dell'art. 3 della Costituzione.*

È principio consolidato della giurisprudenza costituzionale quello per il quale il legislatore può emanare norme differenziate riguardo a situazioni obiettivamente diverse solo a condizione che tali norme rispondano all'esigenza che la disparità di trattamento sia fondata su presupposti logici obiettivi i quali razionalmente ne giustifichino l'adozione. Pertanto deve ritenersi violato il principio di uguaglianza qualora con leggi successive si dia vita ad un sistema normativo assolutamente squilibrato, come avviene, ad esempio, quando si favorisce chi ha posto in essere, fra due condotte gradatamente lesive dell'identico bene, quella connotata da maggiore gravità, discriminando, invece, chi ha realizzato il fatto che meno offende lo stesso valore giuridico.

a1) *In relazione al superamento dei limiti di accettabilità.*

Proprio questo è avvenuto, a parere di questo pretore, con l'intervenuta depenalizzazione, ad opera della legge n. 172/1995, delle ipotesi di superamento dei limiti di accettabilità da parte di tutti gli scarichi ad esclusione di quelli provenienti da insediamenti produttivi.

Costituisce, perciò, motivo di incompatibilità della normativa al principio costituzionale di parità l'irragionevole disparità di trattamento introdotta tra gli scarichi delle pubbliche fognature e quelli provenienti da singoli insediamenti produttivi.

Infatti se da una parte appare ispirato a ragionevolezza il criterio introdotto di sanzionare solo amministrativamente gli scarichi meno dannosi per l'ambiente provenienti dagli insediamenti civili, normalmente caratterizzati da un carico inquinante inferiore a quello degli insediamenti produttivi, dall'altra la considerazione per cui gli scarichi delle pubbliche fognature hanno ben diversa composizione (potendo convogliare anche scarichi provenienti da insediamenti produttivi e, in ogni caso, presentando ben diverse concentrazioni rispetto ai semplici insediamenti civili) depone per una prognosi di loro certa maggiore pericolosità.

Nonostante ciò secondo la nuova legge 17 maggio 1995, n. 172, costituisce mero illecito amministrativo l'inservanza dei limiti regionali da parte del gestore di una pubblica fognatura alla quale affluisca una pluralità di scarichi provenienti anche da insediamenti produttivi, o addirittura esclusivamente da essi, e quindi con notevoli potenzialità inquinanti, mentre il titolare di un insediamento produttivo che violi con il suo scarico terminale le tabelle allegate alla legge n. 319/1976 anche solo in modo formale, ovvero non osservi i limiti fissati dall'ente gestore del servizio pubblico, viene sanzionato penalmente.

Da tale disciplina sanzionatoria discende lo stravolgimento di uno dei criteri che avevano fino ad oggi ispirato la normativa in questa materia: la differenziazione si basa non sulla potenzialità inquinante dello scarico, valutata con riferimento a parametri unici nazionali costituiti dai limiti massimi di concentrazione indicati nelle tabelle annesse alla legge, ma sulla qualifica del suo titolare.

Infatti non è più la natura dello scarico, in relazione alla sua pericolosità ambientale desunta dalla sua intrinseca composizione, a determinare la natura dell'attività esercitata, ma è la qualifica soggettiva del titolare dello scarico il parametro di riferimento per l'individuazione della normativa applicabile.

Il principio contrasta in modo palese con le direttive comunitarie dettate nella materia e segnatamente con quella del Consiglio della Comunità europea n. 271 del 21 maggio 1991 in materia di acque reflue urbane che pure la legge richiama quale limite per il potere legislativo ed amministrativo delle regioni.

Secondo la norma comunitaria (che il nostro ordinamento avrebbe già dovuto recepire dal 30 giugno 1993) per l'individuazione della normativa applicabile allo scarico da pubblica fognatura costituisce elemento di riferimento la natura delle acque che in essa confluiscono. Infatti, l'art. 2 della direttiva pone una netta distinzione tra le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali, distinzione alla quale è collegata poi una diversa disciplina fondata sulla necessità per le acque reflue industriali che affluiscono in reti fognarie, di regolamentazione ed autorizzazioni specifiche nonché di specifici controlli (artt. 11 e 13).

Pertanto la direttiva comunitaria non legittima affatto, come invece sembra credere la legge n. 172/1995, l'assoluta mancanza di ogni misura idonea almeno ad attenuare, attraverso la diversificazione di regime in relazione alla loro natura, l'impatto ambientale degli scarichi dalle fognature.

Viceversa lo stesso principio di generale depenalizzazione in relazione alla qualifica di titolare del servizio di pubblica fognatura introdotto dalla legge n. 172/1995 appare non privo di rischi sul piano del controllo ambientale: la mera costituzione di un consorzio fognario con depuratore vale ad esimere da controllo penale tutti gli operatori ammessi allo scarico che restano esclusivamente tenuti ad osservare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabilite in modo pressoché discrezionale dai gestori del servizio pubblico sulla base delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione.

Un'ulteriore violazione del limite della ragionevolezza deriva dalla circostanza che l'art. 3 della citata legge n. 172/1995 prevede il pagamento di una somma da L. 3 milioni a L. 30 milioni per l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni, mentre l'art. 6 prevede la diversa maggiore sanzione del pagamento di una somma da L. 10 milioni a L. 100 milioni per chi apre o comunque effettua scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza avere richiesto l'autorizzazione.

La più severa sanzione prevista per chi non chiede l'autorizzazione per l'apertura di un nuovo scarico fognario (che potrebbe, in ipotesi, non avere carattere inquinante) rispetto a quella irrogabile a colui che mantiene uno scarico sicuramente inquinante in quanto eccedente i limiti di legge, è un ulteriore elemento che depone per la irrazionale disparità di trattamento della nuova disciplina introdotta la quale risulta improntata a maggior favore per quella categoria di soggetti che serba una condotta potenzialmente più pericolosa rispetto a coloro che meno offendono lo stesso bene giuridico.

a2) In relazione al regime autorizzatorio.

Non poche perplessità suscita la nuova disciplina in materia di autorizzazioni.

La legge n. 172/1995, infatti, prevede che, nell'immediato e fino alla definizione dei piani regionali di risanamento delle acque, gli scarichi di pubbliche fognature di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione si intendono autorizzati di fatto per avere essi già ottenuto l'approvazione dell'impianto; dopo l'intervento regionale gli stessi scarichi dovranno sottostare al regime autorizzatorio definito dalle regioni le cui violazioni saranno punite solo in via amministrativa mediante applicazione di una sanzione pecuniaria. Invariata, invece, la disciplina relativa alle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi.

Si osserva in proposito che proprio questa parte della nuova normativa dà la sensazione della sua provvisorietà ed urgenza: non si comprende infatti quale necessità vi fosse di prevedere una norma di regolarizzazione di situazioni preesistenti al di fuori dell'esigenza, evidentemente avvertita dal legislatore, di procedere immediatamente alla loro sanatoria e ben conoscendo proprio il carattere di transitorietà e provvisorietà della disposizione che veniva introdotta. Infatti i successivi piani regionali, nel definire il regime autorizzatorio degli scarichi di pubbliche fognature, non potranno non conformarsi alla direttiva n. 91/271/CEE che all'art. 15 esige l'autorizzazione per tale tipo di scarico se è vero, come è vero, che lo scopo dell'autorizzazione è nel controllo della funzionalità dell'impianto e nella conformità dei suoi scarichi ai limiti di accettabilità imposti. Ma lo stesso legislatore ben conosceva proprio tale vincolo per la legislazione regionale se ha ritenuto di dover esplicitamente escludere ogni rilevanza penale alla mancanza di autorizzazione.

Ed è proprio in ciò che si rileva in tutta la sua evidenza la disparità di disciplina a tutto vantaggio di scarichi che non solo per qualità, ma anche per quantità, presentano un sicuro maggior carico inquinante rispetto agli scarichi di singoli insediamenti produttivi la cui mancata autorizzazione rimane sanzionata in sede penale.

b) Violazione degli artt. 9, secondo comma, e 32 della Costituzione.

Secondo la giurisprudenza costituzionale il concetto di paesaggio deve intendersi come «ambiente naturale», come ecosistema. Ora, la mancata previsione di una norma penale che sanzioni comportamenti profondamente incidenti sulla qualità dell'ambiente, come l'effettuazione di scarichi di pubbliche fognature che superino i limiti di accettabilità o l'attivazione dei predetti scarichi senza avere richiesto la preventiva autorizzazione, determina una diminuzione dell'efficacia preventiva e dissuasiva della disciplina di cui si tratta.

Tale disciplina, inoltre, poiché non differenzia il trattamento sanzionatorio a seconda della natura delle acque che recapitano nelle pubbliche fognature e, quindi, in base alla loro effettiva potenzialità inquinante, ma solo in base al dato formale della provenienza (da insediamenti produttivi o da pubbliche fognature), non permette una adeguata e sostanziale tutela del paesaggio.

Da ciò deriva pure il sospetto di contrasto tra le norme ordinarie e l'art. 32 della Costituzione che tutela il diritto alla salute giacché tale diritto ricomprende, per costante giurisprudenza costituzionale, il diritto all'ambiente salubre.

Il sostanziale abbassamento del livello giuridico di protezione derivante dalla intervenuta depenalizzazione e la scomparsa di un quadro giuridico unitario nazionale per la disciplina dell'inquinamento idrico da pubbliche fognature (saranno, infatti, da prevedersi tante diverse discipline giuridiche per quante sono le regioni), risultano in contrasto con il diritto alla salute ed all'ambiente costituzionalmente garantiti quali valori comuni primari non suscettibili di essere parcellizzati su base locale. Emblematica, a questo proposito, è la considerazione per cui gli obiettivi di tutela dell'ambiente e della salute cui dovranno mirare i singoli piani regionali di risanamento delle acque risulteranno *ab origine* irrealizzabili in concreto tutte le volte che i corsi d'acqua avranno un bacino interregionale.

c) Violazione dell'art. 41 della Costituzione.

L'art. 41, secondo comma, della Costituzione prevede che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e a tale norma viene generalmente ricondotto, al fine di fornirgli veste costituzionale, il principio comunitario espresso in numerose direttive in materia ambientale del «chi inquina paga».

In proposito è anche da ricordare la sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 16 marzo 1990 la quale ha negato che «il costo eccessivo» possa giustificare la mancata adozione, da parte delle imprese, delle migliori tecnologie disponibili per ridurre le emissioni inquinanti. Ora, appare chiaro che le citate norme del decreto, laddove esclude la sanzionabilità penale per gli scarichi delle pubbliche fognature, pur se agli stessi affluiscono scarichi da insediamenti produttivi, vengono di fatto a penalizzare anche sul piano della libera concorrenza quelle imprese che, servite da scarichi che non recapitano in pubbliche fognature, abbiano affrontato rilevanti investimenti per adeguare i propri impianti alla normativa in vigore e si trovino, magari, esposte al rischio della sanzione penale (art. 23, legge n. 319/1976) per avere iniziato l'attività prima di avere formalmente ottenuto l'autorizzazione richiesta.

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza sulla definizione del giudizio in corso della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 della legge 17 maggio 1995, n. 172, in relazione agli articoli 3, 9, secondo comma, 32 e 41 della Costituzione e non apparendo essa manifestamente infondata sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti non comparse ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

San Miniato, addì 10 novembre 1995

Il pretore: MURANO

96C0258

N. 182

Ordinanza emessa il 17 novembre 1995 dal pretore di Pisa, sezione distacca San Miniato nel procedimento penale a carico di Ghizzani Alfredo ed altri

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature senza autorizzazione ed eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 e della normativa regionale - Lamentata depenalizzazione - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina relativa agli scarichi di singoli insediamenti produttivi, nonché rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (n. 271/1991) - Violazione del principio di tutela della salute.

(Legge 17 maggio 1995, n. 172, art. 6).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, e 32).

IL PRETORE

Esaminati gli atti di causa;

Rilevato che in pendenza del presente procedimento è stata emanata la legge 7 maggio 1995, n.172, di conversione del d.l. 17 marzo 1995, n.79, avente ad oggetto «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature» contenente disposizioni modificative ed integrative della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1995, n.113, ed entrata in vigore lo stesso giorno;

Vista la richiesta del p.m. in data 16 settembre 1995 di proposizione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della suddetta legge perché ritenuto in contrasto con disposizioni costituzionali sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 9, secondo comma, e 32 Cost.;

Considerato che la questione proposta appare essere non manifestamente infondata, oltre che influente sulla decisione del presente giudizio;

R I L E V A

1. — *In fatto.*

Gli odierni imputati, Ghizzani Alfredo, Gronchi Attilio e Borriani Angelo, sono sottoposti al giudizio di questo pretore, nelle loro rispettive qualità di legali rappresentanti, fino al 1° luglio 1992 il primo ed in epoca successiva il secondo, di direttore tecnico il terzo della società Cuoiodepur che gestisce l'impianto centralizzato di depurazione posto nel comune di San Miniato, perché ritenuti responsabili della violazione dell'art. 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, accertata in permanenza a tutt'oggi.

L'impianto centralizzato di depurazione gestito dai prevenuti, asservito al sistema fognario pubblico, riceve scarichi di natura mista (civili ed industriali) che, per loro composizione, presentano caratteristiche qualitative sostanzialmente diverse da quelle degli scarichi provenienti da soli insediamenti civili.

Esso, in quanto parte terminale del sistema integrato di fognatura-depurazione (in tal senso si esprimono il piano della regione Toscana di risanamento delle acque adottato con la delibera n. 332 del 15 aprile 1980 e la legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5), è da ritenere certamente sottoposto alla nuova disciplina dettata per gli scarichi da pubblica fognatura.

Quanto alle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico prodotto la legge regionale n. 5/1986 all'art. 8 equipara gli scarichi delle pubbliche fognature a natura mista (come quello di cui ci si occupa) a quelli provenienti da insediamenti produttivi e come tali soggetti alla legge n. 319/1976 e successive modificazioni imponendo l'obbligo di conseguire i limiti della tabella A) nei termini previsti dalla medesima legge.

In tale sistema normativo si è inserita la legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, cui si è pervenuto combinando tra loro pezzi di disposizioni e tipi di soluzioni contenuti nella estenuante reiterazione di ben nove diversi decreti-legge il cui contenuto si è andato via via evolvendo — con l'unica evidente finalità di dar esito ad interessi di parte, più che fornire risposte ad esigenze di tutela della collettività — nel senso di una definitiva sottrazione della materia degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano in pubblica fognatura al regime sanzionatorio previsto per tutti gli altri scarichi. Il regime autorizzatorio definito dalla nuova legge all'art. 6, introducendo un nuovo comma in fine all'art. 9 della legge n. 319/1976, e pur lasciando invariato il principio generale per cui tutti gli scarichi devono essere autorizzati dalle autorità competenti al controllo, dispone che «gli scarichi di pubbliche fognature di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione si intendono autorizzati dall'approvazione dell'impianto».

Risulta di tutta evidenza la rilevanza nel presente giudizio della questione di legittimità della normativa appena richiamata atteso che l'eventuale affermazione della sua costituzionalità comporterebbe, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., l'immediato proscioglimento dei prevenuti in ordine al reato a loro contestato perché quei fatti non sono più previsti dalla legge come reato. Essa, peraltro, appare non manifestamente infondata, alla luce dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 9, 32 e 41 della Carta costituzionale.

2. — *Violazione dell'art. 3 della Costituzione.*

È principio consolidato della giurisprudenza costituzionale quello per il quale il legislatore può emanare norme differenziate riguardo a situazioni obiettivamente diverse solo a condizione che tali norme rispondano all'esigenza che la disparità di trattamento sia fondata su presupposti logici obiettivi i quali razionalmente ne giustifichino l'adozione. Pertanto deve ritenersi violato il principio di uguaglianza qualora con leggi successive si dia vita ad un sistema normativo assolutamente squilibrato, come avviene, ad esempio, quando si favorisce chi ha posto in essere, fra due condotte gradatamente lesive dell'identico bene, quella connotata da maggiore gravità, discriminando, invece, chi ha realizzato il fatto che meno offende lo stesso valore giuridico.

Proprio questo è avvenuto, a parere di questo pretore, con l'intervenuta depenalizzazione, ad opera della legge n. 172/1995: si deve, infatti rilevare una sicura incompatibilità della nuova normativa al principio costituzionale di parità consistente nell'irragionevole disparità di trattamento introdotta tra gli scarichi delle pubbliche fognature e quelli provenienti da singoli insediamenti produttivi.

Da ciò discende lo stravolgimento di uno dei criteri che avevano fino ad oggi ispirato la normativa in questa materia: la differenziazione si basa non sulla potenzialità inquinante dello scarico, valutata con riferimento a parametri unici nazionali costituiti dai limiti massimi di concentrazione indicati nelle tabelle annesse alla legge, ma sulla qualifica del suo titolare. Infatti non è più la natura dello scarico, in relazione alla sua pericolosità ambientale desunta dalla sua intrinseca composizione, a determinare la natura dell'attività esercitata, ma è la qualifica soggettiva del titolare dello scarico il parametro di riferimento per l'individuazione della normativa applicabile.

Il principio contrasta in modo palese con le direttive comunitarie dettate nella materia e segnatamente con quella del Consiglio della Comunità europea n. 271 del 21 maggio 1991 in materia di acque reflue urbane che pure la legge richiama quale limite per il potere legislativo ed amministrativo delle regioni.

Secondo la norma comunitaria (che il nostro ordinamento avrebbe già dovuto recepire dal 30 giugno 1993) per l'individuazione della normativa applicabile allo scarico da pubblica fognatura costituisce elemento di riferimento la natura delle acque che in essa confluiscono. Infatti, l'art. 2 della direttiva pone una netta distinzione tra le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali, distinzione alla quale è collegata poi una diversa disciplina fondata sulla necessità per le acque reflue industriali che affluiscono in reti fognarie, di regolamentazione ed autorizzazioni specifiche nonché di specifici controlli (artt. 11 e 13). Pertanto la direttiva comunitaria non legittima affatto, come invece sembra credere la legge n. 172/1995, l'assoluta mancanza di ogni misura idonea almeno ad attenuare, attraverso la diversificazione di regime in relazione alla loro natura, l'impatto ambientale degli scarichi dalle fognature.

Non poche perplessità suscita la nuova disciplina laddove prevede che, nell'immediato e fino alla definizione dei piani regionali di risanamento delle acque, gli scarichi di pubbliche fognature di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione si intendono autorizzati di fatto per avere essi già ottenuto l'approvazione dell'impianto; dopo l'intervento regionale gli stessi scarichi dovranno sottostare al regime autorizzatorio definito dalle regioni le cui violazioni saranno punite solo in via amministrativa mediante applicazione di una sanzione pecuniaria. Invariata, invece, la disciplina relativa alle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi.

Si osserva in proposito che proprio questa parte della nuova normativa dà la sensazione della sua provvisorietà ed urgenza: non si comprende infatti quale necessità vi fosse di prevedere una norma di regolarizzazione di situazioni preesistenti al di fuori dell'esigenza, evidentemente avvertita dal legislatore, di procedere immediatamente alla loro sanatoria e ben conoscendo proprio il carattere di transitorietà e provvisorietà della disposizione che veniva introdotta. Infatti i successivi piani regionali, nel definire il regime autorizzatorio degli scarichi di pubbliche fognature, non potranno non conformarsi alla direttiva n. 91/271/CEE che all'art. 15 esige l'autorizzazione per tale tipo di scarico se è vero, come è vero, che lo scopo dell'autorizzazione è nel controllo della funzionalità dell'impianto e nella conformità dei suoi scarichi ai limiti di accettabilità imposti. Ma lo stesso legislatore ben conosceva proprio tale vincolo per la legislazione regionale se ha ritenuto di dover esplicitamente escludere ogni rilevanza penale alla mancanza di autorizzazione.

Ed è proprio in ciò che si rileva in tutta la sua evidenza la disparità di disciplina a tutto vantaggio di scarichi che non solo per qualità, ma anche per quantità, presentano un sicuro maggior carico inquinante rispetto agli scarichi di singoli insediamenti produttivi la cui mancata autorizzazione rimane sanzionata in sede penale.

3. — *Violazione degli artt. 9, secondo comma, e 32 della Costituzione.*

Secondo la giurisprudenza costituzionale il concetto di paesaggio deve intendersi come «ambiente naturale», come ecosistema. Ora, la mancata previsione di una norma penale che sanzioni comportamenti profondamente incidenti sulla qualità dell'ambiente, come l'attivazione di scarichi di pubbliche fognature senza avere richiesto la preventiva autorizzazione, determina una diminuzione dell'efficacia preventiva e dissuasiva della disciplina di cui si tratta.

Tale disciplina, inoltre, poiché non differenzia il trattamento sanzionatorio a seconda della natura delle acque che recapitano nelle pubbliche fognature e, quindi, in base alla loro effettiva potenzialità inquinante, ma solo in base al dato formale della provenienza (da insediamenti produttivi o da pubbliche fognature), non permette una

adeguata e sostanziale tutela del paesaggio. Da ciò deriva pure il sospetto di contrasto tra le norme ordinarie e l'art. 32 della Costituzione che tutela il diritto alla salute giacché tale diritto ricomprende, per costante giurisprudenza costituzionale, il diritto all'ambiente salubre.

Il sostanziale abbassamento del livello giuridico di protezione derivante dalla intervenuta depenalizzazione e la scomparsa di un quadro giuridico unitario nazionale per la disciplina dell'inquinamento idrico da pubbliche fognature (saranno, infatti, da prevedersi tante diverse discipline giuridiche per quante sono le regioni), risultano in contrasto con il diritto alla salute ed all'ambiente costituzionalmente garantiti quali valori comuni primari non suscettibili di essere parcellizzati su base locale. Emblematica, a questo proposito, è la considerazione per cui gli obiettivi di tutela dell'ambiente e della salute cui dovranno mirare i singoli piani regionali di risanamento delle acque risulteranno *ab origine* irrealizzabili in concreto tutte le volte che i corsi d'acqua avranno un bacino interregionale.

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza sulla definizione del giudizio in corso della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 17 maggio 1995, n. 172, in relazione agli articoli 3, 9, secondo comma, e 32 della Costituzione e non apparendo essa manifestamente infondata sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti non comparse ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

San Miniato, addì 17 novembre 1995

Il pretore: MURANO

96C0259

N. 183

Ordinanza emessa il 22 novembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Masciadri Cornelio ed altri

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato su una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza e di inviolabilità del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento sopra rubricato, a carico di:

Masciadri Cornelio, nato a Trecate il 25 ottobre 1923, residente a Novara, via Leopardi, 46, difeso di fiducia da avv. Nando Ranalli del foro di Roma;

Merio Roberto Bruno, nato a Premosello il 20 marzo 1954, residente a Verbania in via S. Fermo n. 5, difeso di fiducia da avv. Giovanni Ricca del foro di Verbania e avv. Ferdinando Cardinali del foro di Novara;

Pittarella Giuliano, nato a Piove di Sacco il 18 settembre 1950, residente in Novara, via Della Noce, 53, difeso di ufficio da avv. Marco Ubertini del foro di Verbania;

Rilevato che gli imputati hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato, che il pubblico ministero ha espresso il consenso e che questo giudice deve pronunciarsi in ordine alla decidibilità del processo allo stato degli atti;

Ritenuto che preliminarmente deve valutarsi la sussistenza di cause di incompatibilità in capo al giudice;

Osservato che nei confronti degli imputati Masciadri e Merio questo giudice nel procedimento in oggetto ha emesso misure cautelari personali;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 6-15 settembre 1995, n. 432, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;

Ritenuto che la *ratio* di tale decisione chiaramente estrinsecata nell'ultimo capoverso della sentenza, fa apparire, con tutta evidenza, non manifestamente fondata la questione di costituzionalità dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede, per tale ipotesi, l'incompatibilità del g.i.p. ad essere il giudice dell'udienza preliminare ove vi sia richiesta di giudizio abbreviato;

Osservato che è evidente la rivelanza della questione attenendo la medesima alla capacità del giudice;

Osservato che, con provvedimento 14 novembre 1995 il presidente del tribunale ha ritenuto non ancora normativamente interpretabile tale causa di incompatibilità;

P. Q. M.

D'ufficio sospende il procedimento e rimette alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità dell'art. 34 del c.p.p. nella parte in cui non prevede, in relazione all'art. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, l'incompatibilità del giudice delle indagini preliminari che ha emesso misura cautelare personale nei confronti dell'imputato a celebrare il giudizio abbreviato;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai Presidenti delle Camere del Parlamento, per le notificazioni alle parti non presenti e per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Verbania, addì 22 novembre 1995

Il giudice per le indagini preliminari: TERZI

96C0260

N. 184

*Ordinanza emessa il 28 novembre 1995 dalla corte d'appello di Napoli
nel procedimento di ricsuzione proposto da Giordano Ferdinando*

Processo penale - Udienza preliminare - Giudice delle indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale (coercitiva o interdittiva) nei confronti degli imputati - Incompatibilità ad esercitare le proprie funzioni in detta udienza - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto al coimputato dello stesso reato nel medesimo procedimento non sottoposto a misure cautelari, nonché rispetto a situazioni analoghe, già esaminate dalla Corte costituzionale - Lesione del diritto di difesa - Lesione della garanzia costituzionale di imparzialità del giudice - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 401/1991, 439/1993 e 432/1995 - Eccezione di illegittimità costituzionale prospettata dalla Corte di appello nel corso di procedimento di ricsuzione.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di ricsuzione del giudice per l'udienza preliminare, sezione IX, presso il tribunale di Napoli, per incompatibilità ai sensi dell'art. 34, secondo comma, del c.p.c., a partecipare a detta udienza, avendo in precedenza applicato una misura cautelare coercitiva.

F A T T O

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli faceva richiesta di rinvio a giudizio di Giordano Ferdinando (più altri) per i reati di cui agli artt. 110, 81 c.p.v., 319-321 e 640 c.p.v. 61 n. 9 e 7 c.p.

Giordano Ferdinando, avvisato della fissazione dell'udienza preliminare, proponeva dichiarazione di ricusazione, tempestiva ed ammissibile, del g.u.p., per essere la stessa persona fisica che aveva in precedenza emesso a suo carico un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere e successivamente degli arresti domiciliari.

Eccepiva l'incompatibilità del giudice a partecipare all'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 34, secondo comma, c.p.c., quale ipotesi analoga a quella decisa con sentenza della Corte costituzionale n. 432 del 6-15 settembre 1995, dichiarativa della incompatibilità a partecipare al dibattimento del giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale.

In via subordinata alla invocata estensione dell'incompatibilità al giudice per l'udienza preliminare, chiedeva rimettersi gli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla non manifestamente infondata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.c., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare all'udienza preliminare, il giudice per le indagini preliminari che abbia adottato una misura cautelare coercitiva nei confronti dell'imputato.

D I R I T T O

Il carattere tassativo delle cause di incompatibilità previste dall'art. 34 c.p.p., rende la norma insuscettibile di interpretazione estensiva ed analogica.

Neppure può derivarsi la prospettata causa di incompatibilità dall'indicata sentenza della Corte costituzionale n. 432 del 1995, in quanto priva di disposizioni che consentano di estendere — ex art. 27 l.c. 2 marzo 1953, n. 87 — la dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.c., a fattispecie diverse da quella esaminata.

La sollevata eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., è rilevante, per i dedotti profili di incompatibilità del giudice per l'udienza preliminare, ai fini del procedimento di ricusazione in corso, e non appare manifestamente infondata.

La questione trae spunto dalla natura dei poteri valutativi attribuibili al giudice per le indagini preliminari che emetta un provvedimento applicativo di misure cautelari personali (coercitive o interdittive), anche a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995; dalla espansione dei poteri cognitivi e valutativi attribuibili al giudice per l'udienza preliminare e dalla natura del provvedimento conclusivo di tale udienza, alla luce di una registrabile evoluzione nell'interpretazione giurisprudenziale e in conseguenza della legge 8 aprile 1993, n. 105, che ha modificato l'art. 425 c.p.p.; dal raffronto con situazioni analoghe, già esaminate dalla Corte costituzionale.

È principio affermato con la sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995 che il giudice per le indagini preliminari, nel disporre una misura cautelare personale di qualsiasi tipo (e, quindi, coercitiva o interdittiva), deve compiere valutazioni comportanti la formalazione di un giudizio non di mera legittimità, ma di merito — sia pure prognostico ed allo stato degli atti — sulla colpevolezza dell'indagato; una valutazione sul merito della *res iudicanda*.

A tale conclusione, la Corte costituzionale è pervenuta — rivisitando il contrario orientamento in precedenza espresso — anche per l'intervenuto mutamento del quadro normativo per effetto della legge 8 agosto 1995, n. 332, che accentuando il carattere di eccezionalità delle misure cautelari personali (in particolare di quelle limitative della libertà personale), impone al giudice un più pregnante apprezzamento degli elementi a carico ed a favore dell'indagato, emersi dall'attività di indagine del p.m., e l'obbligo di dar conto dei motivi per i quali ritiene che assumono rilevanza, pena la nullità del provvedimento applicativo, espressamente sancita dal comma 2-ter dell'art. 292 c.p.p.

È da aggiungere, a conferma della compiutezza dell'attività di valutazione nel merito attribuita al giudice per le indagini preliminari, come essa implichi e attenga anche alla previsione quantitativa della pena (valutazione già inclusa nel principio di proporzionalità della misura, di cui all'art. 275, secondo comma, c.p.p.), considerato l'espresso divieto normativamente disposto al comma 2-bis dell'art. 275 c.p.p. (introdotto con la legge n. 332/1995), di applicare la custodia cautelare se si ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.

Nell'udienza preliminare, fase terminativa delle indagini, il giudice è tenuto a compiere la verifica processuale dell'iniziativa del p.m., nel contraddittorio fra le parti, mediante la piena cognizione di tutti i risultati dell'attività di indagine, al fine dell'accertamento della loro idoneità a giustificare un pubblico processo.

Accertamento che, pur essendo di ordine processuale per tale finalità di introduzione del giudizio, non può prescindere da una valutazione di merito di tutti gli elementi probatori.

Lo stesso potere attribuito al giudice per l'udienza preliminare, di procedere ad integrazioni probatorie ai sensi e nei limiti di cui all'art. 422 c.p.p., nonché la riconosciuta possibilità *ex art.* 423 c.p.p. di sollecitare con un proprio provvedimento il p.m. alle modifiche dell'imputazione anche dopo la discussione delle parti, purché nel corso dell'udienza (sentenza Corte cost. n. 88 del 7-15 marzo 1994), confermano da un lato l'effettuazione da parte del g.u.p. di un vaglio critico e di merito delle prove e fonti di prova già in atti, sfociato in un giudizio di inidoneità a consentire una decisione allo stato degli atti (per incompletezza, lacunosità o non rispondenza alla fattispecie contestata); sono preordinati, d'altro lato, a portare all'esame del g.u.p. un quadro degli elementi probatori, quanto più completo possibile «prima della pronuncia dei provvedimenti previsti sul merito della regiudicanda dall'art. 424 c.p.p.» (sentenza della Corte cost. citata n. 88/1994).

La legge 8 aprile 1993, n. 105, abrogatrice del criterio dell'evidenza richiesto dall'art. 425 c.p.p., che consentiva al giudice per l'udienza preliminare di procedere ad una valutazione di merito dell'imputazione con esclusivo riferimento ad un parametro di non evidente infondatezza dell'accusa, limitandone i poteri a mero controllo di legittimità e correttezza delle fonti di prova, ha ulteriormente rafforzato ed ampliato i poteri valutativi del giudice, rendendoli tanto penetranti nel merito dell'accusa, da poter essere assimilati a quelli attribuiti al giudice del dibattimento, allorché rimanga immutato il quadro probatorio; comunque, la diversità dell'apprezzamento è solo di ordine quantitativo, e non qualitativo, nel caso di acquisizione di ulteriori prove.

Conseguenza di tale modifica legislativa è, quindi, la modifica della regola di giudizio che sottende alla sentenza di non luogo a procedere, non più di controllo di legittimità degli elementi probatori, ma di pieno merito.

La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 82 del 26 febbraio-11 marzo 1993 — precedente alla modifica dell'art. 425 c.p.p. *ex legge* n. 105/1993 — affermò il principio che «è l'intero merito a dover essere valutato dal giudice», pur sottolineando la diversità di struttura e funzione dell'udienza preliminare rispetto alla fase del dibattimento, in conformità alla volontà del legislatore delegante di limitare ai soli casi di «evidenza» le ipotesi in cui era consentito al giudice di apprezzare l'infondatezza dell'imputazione.

Caduta tale limitazione, il proscioglimento *ex art.* 425 c.p.p., comporta un giudizio di merito pieno, che anticipa l'attività del dibattimento, rendendolo inutile, sicché né il mantenimento della qualificazione come «sentenza di non luogo a procedere», né il carattere di non definitività di tale sentenza (in quanto soggetta a revoca nei casi di cui all'art. 434 c.p.p.), possono valere a confinare la decisione del giudice nell'area delle soluzioni processuali dell'udienza preliminare, e non di merito.

Posto che l'alternativa decisoria offerta al giudice per l'udienza preliminare, investito della richiesta del p.m. di rinvio a giudizio, è la sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato; affermato che ai fini del proscioglimento *ex art.* 425 c.p.p., è l'intero merito a dover essere valutato dal giudice; rilevato che solo la negatività di tale valutazione può dare ingresso al giusto processo, è chiara, anzitutto, la unitarietà dei poteri valutativi di merito che presiedono all'opzione da parte del giudice per l'udienza preliminare per l'una o l'altra soluzione.

È anche evidente l'impossibilità di scindere tali poteri valutativi, qualificandoli rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio, non di merito ma di controllo sulla legittimità dell'esercizio dell'azione penale, e assegnare, invece, al medesimo giudice, nello stesso contesto dell'udienza preliminare e rispetto allo stesso materiale probatorio, un potere cognitivo pieno rispetto alla sentenza di non luogo a procedere.

Le precedenti considerazioni consentono di affermare che l'attività di valutazione che compie il giudice per l'udienza preliminare investito della richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato, è identica a quella che deve compiere nell'applicare una misura cautelare personale, anche sotto il profilo quantitativo, allorché si presenti al g.u.p. un quadro probatorio immutato.

V'è ragione di ritenere, quindi, che la precedente decisione assunta dal giudice per le indagini preliminari nell'emettere un provvedimento cautelare, possa influenzare quella del giudice per l'udienza preliminare, stessa persona fisica.

Ma, anche nel caso di arricchimento degli elementi probatori, si ha motivo di dubitare che il vaglio critico che il giudice per l'udienza preliminare estende ai nuovi indizi, avvenga in condizioni di assoluta libertà da pregiudizi derivanti dalla già compiuta valutazione, di quelli disponibili nel momento in cui ha disposto una misura cautelare e che, quindi, la decisione sul provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare sia assunta in piena serenità, obiettività ed imparzialità.

La concentrazione in capo allo stesso giudice, come persona fisica — prevista, peraltro, dalla direttiva n. 40 della legge delega 16 dicembre 1987 n. 81, solo in via di «possibilità» — di poteri che spaziano dall'adozione di provvedimenti cautelari fino all'adozione del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare, può creare, per le esposte ragioni, il prospettato caso di incompatibilità, per cui l'art. 34, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare all'udienza preliminare, il giudice per le indagini preliminari che abbia adottato una misura cautelare personale, contrasta con le norme costituzionali di cui agli artt. 3 - 24 - 25.

La diversità di trattamento è rilevabile nei confronti di un coimputato dello stesso reato nel medesimo procedimento, non raggiunto da misure cautelari personali, rispetto al quale la decisione del giudice per l'udienza preliminare è frutto di un approccio valutativo non pregiudicato.

È, altresì, rilevabile rispetto a situazioni analoghe, già esaminate dalla Corte costituzionale.

Con sentenza n. 401/1991 è stata dichiarata l'incompatibilità a partecipare al successivo giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale, che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, c.p.p.

Con sentenza n. 439 del 2-16 dicembre 1993 è stata dichiarata la illegittimità dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato, del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata *ex art.* 444 c.p.p.

Anche in tali casi, il momento processuale pregiudicante attiene a provvedimenti implicanti un'attività valutativa del merito dell'imputazione; diverso, rispetto al caso in esame, è solo il termine di confronto.

Ma, tra l'alternativa offerta al giudice di definire la fase processuale dell'udienza preliminare con il rinvio a giudizio o con il proscioglimento dell'imputato *ex art.* 425 c.p.p., e la possibilità di definire tale fase con il giudizio abbreviato, v'è un marcato parallelismo per la comunanza dei presupposti, di decisione allo stato degli atti e di possibilità degli stessi epiloghi assolutori.

Il discrimine è ridotto (come osservato anche in dottrina), alle sole scelte di strategia processuale dell'imputato, che può optare per il giudizio abbreviato per garantirsi, in caso di mancata assoluzione, la prevista riduzione di pena.

L'affermata, in precedenza, assimilabilità dell'attività valutativa del giudice per l'udienza preliminare con quella del giudice del dibattimento, che può registrare, ma non sempre, differenze di ordine quantitativo, ossia di completamento probatorio e di nuove acquisizioni, e la quasi omogeneità delle formule conclusive previste dall'art. 425 c.p.p. con quelle di cui all'art. 430 c.p.p. consentono di ravvisare un'analogia di situazioni anche tra il caso in esame e quello verificato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 432/95, dichiarativa della incompatibilità del giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale, a partecipare al giudizio dibattimentale.

È da rilevare, anzi, che il giudice per l'udienza preliminare, in quanto non coinvolto nella dialettica della collegialità, è ancor più esposto agli effetti trascinanti di un giudizio sulla fondatezza dell'accusa, già espresso in precedenza.

La lesione del diritto di difesa, costituzionalmente protetto (art. 24) è conseguenza inevitabile della possibile prevenzione che può inquinare il convincimento del giudice, per la ridotta valenza che assumono le argomentazioni difensive di fronte alla naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso.

L'identità soggettiva tra il giudice per le indagini preliminari che ha disposto l'applicazione di una misura cautelare personale, esprimendosi in termini di valutazione di alta probabilità del fondamento dell'accusa, e il giudice per l'udienza preliminare chiamato a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio, è idonea a determinare (o far apparire) un pregiudizio che mina la garanzia costituzionale di imparzialità del giudice (art. 25), la cui esigenza è particolarmente avvertita dalla coscienza collettiva, in specie nell'attuale momento storico, connotato dall'ansia di un rigoroso garantismo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 873;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare, del giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale (coercitiva o interdittiva) nei confronti dell'imputato;

Sospende il procedimento di ricazione in corso;

Ordina che il giudice per l'udienza preliminare ricasato sospenda ogni attività processuale nei confronti dell'imputato ricasante ad eccezione di quella relativa al compimento degli atti urgenti;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, al presidente del Consiglio dei ministri; al giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale di Napoli - sezione IX; al p.g.; all'imputato; e che venga comunicata ai presidenti delle due Camere del parlamento.

Così deciso in Napoli il 28 novembre 1995.

Il presidente: DE TULLIO

I giudici: DE MAGISTRIS - DEL GIUDICE

96C0261

N. 185

*Ordinanza emessa il 22 novembre 1995 dalla corte d'appello di Milano
nel procedimento di ricazione proposto da Orilio Francesco*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995 - Eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello nel corso di procedimento di ricazione.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., art. 24).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di ricazione proposto dall'imputato Orilio Francesco nei confronti del dott. Marco Ghezzi, presidente della seconda sezione penale del tribunale di Milano, davanti al quale pende il giudizio a carico dell'Orilio medesimo;

Vista la richiesta del p.g. di dichiarare la predetta ricazione manifestamente inammissibile per tardività;
Decidendo in sede di valutazione dell'ammissibilità;

OSSERVA

La ricazione è stata proposta con riferimento al fatto che il giudice ricasato ha presieduto, prima del giudizio, il tribunale del riesame che ha respinto la impugnazione proposta dall'Orilio contro il provvedimento restrittivo della libertà personale adottato dal g.i.p. nei suoi confronti. Non vi è dubbio che, secondo la giurisprudenza costituzionale (cfr. C. Cost. 502/91), tale ipotesi non ricade sotto il divieto di cui all'art. 34 c.p.p.; sotto tale profilo la ricazione risulterebbe senz'altro inammissibile stante la tassatività dei casi in cui essa è prevista dalla legge,

mentre non può aver alcun rilievo la tardività invocata dal p.g. posto che il termine di tre giorni non ha mai iniziato a decorrere per la inesistenza del momento iniziale, ravvisato dall'art. 38 c.p.p. nel sorgere ovvero nella conoscenza della causa di ricusazione, nella specie, come si è rilevato, inesistente.

La Corte non può tuttavia esimersi dal considerare che la ricusazione in esame è stata proposta sulla base di una invocata incostituzionalità della norma che, nella ricordata interpretazione, non ravvisa incompatibilità fra la partecipazione al tribunale del riesame e quella al tribunale del merito: infatti se venisse ravvisata tale illegittimità costituzionale sorgerebbe, dal momento della pronuncia in proposito della Corte costituzionale, un nuovo motivo di incompatibilità avente effetto sul processo in corso (in quanto norma processuale-ordinamentale).

La questione risulta già sollevata in altre sedi (con la conseguente possibilità che il giudizio a carico dell'Orilio ve venga comunque influenzato, poiché in tale processo la questione è già stata posta) a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995 la quale, decidendo un caso diverso, ha comunque espressamente mutato in maniera significativa il precedente orientamento in materia di incompatibilità di funzioni giudiziarie, nell'intento di garantire la più ampia esplicazione del diritto di difesa e di tenere conto della *ratio legis* della recente legge 8 agosto 1995, n. 332; significativo, in particolare è fatto che la Corte citi, tra le decisioni antecedenti alla «diversa conclusione» cui oggi essa perviene, proprio la sentenza 502 del 1991 in tema di art. 309 del c.p.p., che appare quindi superata, nel giudizio della Corte, in base alle nuove argomentazioni.

Ritiene in sostanza la Corte costituzionale che il magistrato il quale abbia giudicato in una fase antecedente al giudizio di merito non possa partecipare a quest'ultimo quando la sua prima valutazione non sia stata di mera legittimità ma si sia estesa ad una valutazione, sia pure parziale, del merito «circa l'idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato».

Nella sentenza della Corte costituzionale sono utilizzati anche altri argomenti più strettamente riferibile al caso allora in esame (che riguardava la incompatibilità del g.i.p.), ma il principio di fondo sopra enunciato pare decisamente dotato di portata estensibile ad ogni caso di duplicazione nell'esercizio, da parte di un solo magistrato, di funzioni attinenti al merito in momenti diversi. Tale considerazione, ad avviso di questa Corte, dimostra all'evidenza la non manifesta infondatezza della questione, mentre la rilevanza di essa nel caso in esame è già stata ricordata in precedenza, e deriva comunque dal fatto che, in concreto, il tribunale del riesame presieduto dal magistrato oggi ricusato compì pregnanti valutazioni sul merito del giudizio, per cui, qualora la Corte costituzionale ritenesse fondata la questione, la ricusazione proposta dall'Orilio diverrebbe ammissibile.

La Corte deve quindi rimettere la decisione sulla indicata questione alla Corte costituzionale, sospendendo il procedimento incidentale (pronuncia sulla ricusazione) pendente davanti ad essa.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del c.p.p. nella parte in cui non prevede la incompatibilità del giudice che abbia partecipato alla decisione, interferente nel merito, da parte del tribunale del riesame a prendere parte al successivo dibattimento di merito, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, e conseguentemente ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio incidentale pendente davanti a questa Corte;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata alla Presidenza delle due Camere del Parlamento e sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al procuratore generale in sede, al proponente la ricusazione ed al magistrato ricusato.

Milano, addì 22 novembre 1995

Il presidente: MILANO

I consiglieri: RICCIARDI - CELENTANO

N. 186

*Ordinanza emessa il 22 novembre 1995 dal tribunale di Milano
nel procedimento penale a carico di Camporiondo Davide Roberto ed altro*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza in relazione alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalle difese di Camporiondo Davide Roberto e Fraietta Nicola in ordine all'art. 34, secondo comma del c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui non contempla tra le incompatibilità determinate da atti compiuti nel procedimento l'ipotesi in cui partecipi al giudizio quale componente del Collegio uno dei componenti il tribunale del riesame che abbia già pronunciato ordinanza *ex art. 309 c.p.p.* nei confronti dell'imputato;

Rilevato che, con ordinanza emessa all'udienza del 26 ottobre 1995, la questione indicata in epigrafe venne risolta ritenendo che, a seguito della dichiarazione di astensione *ex art. 36*, lett. *h*, c.p.p. del presidente del Collegio — unico tra i componenti il Collegio che aveva partecipato alle decisioni adottate dal tribunale in funzione di giudice del riesame *ex art. 309 c.p.p.* (v. provv. allegati del 4 giugno 1994) — non residuavano profili di rilevanza della stessa ai fini della decisione, disponendosi in quella sede la separazione delle posizioni degli imputati Camporiondo e Fraietta ed il rinvio del giudizio nei loro confronti all'udienza del 9 febbraio 1996 ore 9 innanzi alla medesima sezione del tribunale in diversa composizione;

Constatato che il presidente del tribunale al quale era stata rimessa la decisione sulla medesima dichiarazione di astensione, con provvedimento del 13 novembre 1995, non autorizzava il presidente del collegio ad astenersi, ritenendo che non sussistessero i gravi motivi di convenienza esposti nell'ordinanza già citata del 26 ottobre 1995;

Rilevato che a seguito di quanto esposto al punto precedente assumono rilevanza i profili di incostituzionalità dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. prospettati dalle difese;

Constatato infatti che la rilevanza della questione si desume direttamente dal fatto che la norma sospettata di incostituzionalità regola le condizioni di capacità del giudice, richieste a pena di nullità del giudizio dagli artt. 178 e 179 c.p.p.;

Rilevato, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, che benché in precedenza in un caso identico a quello prospettato in questa sede, la Corte Costituzionale con sentenza n. 502/1991 avesse affermato la infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 34 c.p.p., con la successiva pronuncia n. 432/1995 (v. *Gazzetta Ufficiale* 20 settembre 1995, n. 39) la medesima Corte ha affermato di dover pervenire a «diverse conclusioni» in quanto:

- a) si doveva conferire rilievo imprescindibile alla «possibilità che alcuni apprezzamenti sui risultati delle indagini preliminari determinino un'anticipazione di giudizio suscettibile di minare l'imparzialità del giudice»;
- b) bisognava evitare che «la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato sia o possa apparire condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento»;

Rilevato che il sospetto di incostituzionalità illustrato dalle difese degli imputati rappresenta lo sviluppo diretto dei postulati interpretativi adottati dalla Corte Costituzionale nella sentenza ora richiamata, benché la medesima Corte non abbia inteso esercitare le facoltà attribuitele dall'ultimo inciso dell'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87;

P. Q. M.

Revoca l'ordinanza emessa in data 26 ottobre 1995 relativamente al rinvio all'udienza del 9 febbraio 1996 ore 9 per la celebrazione del giudizio nei confronti di Camporiondo Davide Roberto e Fraietta Nicola;

Ordina la sospensione del procedimento nei confronti di Camporiondo Davide Roberto e Fraietta Nicola; Letti gli artt. 134 della Costituzione, della legge 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, comma 1, e 24, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il componente del Collegio che in sede di tribunale del riesame ex art. 309 c.p.p. si sia pronunciato in ordine alla misura cautelare personale applicata a carico dell'imputato;

Dispone la trasmissione alla Corte costituzionale di copia degli atti relativi al procedimento a carico di Camporiondo Davide Roberto e Fraietta Nicola già separato a seguito dell'ordinanza emessa il 26 ottobre 1995;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Dispone che la presente ordinanza venga comunicata anche agli imputati Camporiondo e Fraietta ed ai loro difensori.

Milano, addì 22 novembre 1995

Il presidente: TUCCI

I giudici: CHessa - MATTEUCCI

96C0263

N. 187

Ordinanza emessa il 5 ottobre dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Sarlo Luciano

Processo penale - Misure cautelari personali (nella specie: custodia cautelare in carcere) - Termine massimo di detta misura in caso di procedimento per più reati in rapporto di connessione qualificata - Decorrenza dalla data di più remota contestazione, (con l'eccezione del solo caso di intervenuto provvedimento di rinvio a giudizio per i fatti da più tempo contestati) - Lamentata applicabilità anche nei casi in cui la notizia dei fatti di successiva contestazione non risulti dagli atti all'epoca del primo provvedimento o quando sia possibile la verifica della tempestività delle nuove contestazioni cautelari - Denunciato irragionevole ugual trattamento per situazioni diverse e irragionevole distinzione tra situazioni assimilabili.

(C.P.P. 1988, art. 297, terzo comma, sostituito dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, art. 12).

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza in materia di libertà personale dell'indagato - questione di legittimità costituzionale (artt. 297 c.p.p. - art. 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n.87).

Visti gli atti del procedimento penale contro Di Modica Luigi ed altri, per i delitti di associazione per il narcotraffico, omicidio volontario pluriaggravato, violazione della disciplina delle armi, violazione della disciplina degli stupefacenti, corruzione per atto contrario ai doveri dell'ufficio, ecc.;

Vista in particolare l'istanza formulata in data 21 settembre 1995, e depositata il 22 settembre 1995, affinché sia dichiarata ex art. 303, c.p.p., anche in applicazione del nuovo testo dell'art. 297 terzo comma c.p.p., la inefficacia sopravvenuta della misura cautelare della custodia in carcere attualmente applicata nei confronti di Sarlo Luciano, nato a Cusano Milanino il 26 luglio 1960, attualmente detenuto presso la casa circondariale S. Vittore di Milano, difeso dall'avvocato Giuseppa Fiorella del foro di Milano;

Vista la missiva del pubblico ministero, in data 22 settembre 1995, con la quale si richiede sia dichiarata la inefficacia sopravvenuta della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti del citato Sarlo con ordinanza del 20 settembre 1995 (e dunque con riguardo ai reati attualmente indicati ai capi 38, 39 e 40 della rubrica del decreto che dispone il giudizio deliberato il 23 settembre 1995).

Vista la ulteriore missiva del pubblico ministero, datata 22 settembre 1995, con la quale si richiede che l'istanza difensiva sia accolta limitatamente al reato *sub* capo 50) della rubrica, e sia respinta limitatamente ai restanti reati, con la sola eccezione dei delitti di cui ai capi 53) e 54) della rubrica, rispetto ai quali si chiede sia proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, terzo comma, c.p.p. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

OSSERVA

Che l'istanza difensiva concernente Luciano Sarlo è pressoché integralmente fondata. Dovrebbe pervenirsi, quindi, ad un generalizzato provvedimento di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi della custodia. E tuttavia, chiaro restando che le palesi e pressanti necessità cautelari (affermate e ribadite per questi imputati, come per altri, da decine di provvedimenti ad ogni livello) non assumono rilevanza sul terreno da praticarsi in questa sede, deve rilevarsi come la nuova legge pervenga al «comando» di scarcerazione pur nell'assenza totale di ciascuno dei fattori d'allarme cui ragionevolmente, in altri casi, potrebbe collegarsi la «sanzione» d'una decorrenza precoce del termine per la custodia. Si tornerà immediatamente sull'argomento. Certo è che il sospetto di un contrasto tra la scelta dei riformatori e l'art. 3 della Costituzione, nella misura in cui questa norma pone un limite di ragionevolezza alle scelte legislative che accomunano o discriminano le situazioni regolate, non potrebbe certo dirsi manifestamente infondato.

Va chiarito, in via preliminare, che per alcuni dei reati in contestazione i termini di custodia cautelare sono maturati indiscutibilmente, essendo trascorso più di un anno (ma per il fatto di corruzione sarebbe bastato anche meno) tra l'avvio della custodia e la data, quella del 23 settembre 1995, in cui è intervenuto a carico del Sarlo un decreto di rinvio a giudizio, con riguardo a tutti i delitti ascrittigli.

In particolare va rapidamente esposto quanto avvenne durante il mese di settembre del 1994. Sarlo si trovava già detenuto, nell'ambito del procedimento che rappresenta l'antecedente storico di quello presente (sul punto si tornerà ampiamente tra breve), per la ritenuta appartenenza ad una associazione per il narcotraffico ed al suo livello mafioso. La sua custodia si era avviata nell'aprile del 1994 in esecuzione di un provvedimento di fermo del giugno 1993, poi convalidato con contestuale ordinanza di cattura, ma quel titolo era stato poi sostituito da un provvedimento «riassuntivo» del 27 maggio 1994. Nel successivo mese di settembre era imminente l'avvio della udienza preliminare contro Giuseppe Flachi ed altri 204 imputati, tra i quali appunto il Sarlo. Il 13 dello stesso mese, d'altro canto, il pubblico ministero aveva depositato una nuova richiesta di cattura per il Sarlo ed altre 78 persone, nell'ambito del presente procedimento, con riguardo a numerosissimi fatti di omicidio e narcotraffico. Anche sul punto si tornerà diffusamente. Mentre questo Giudice iniziava l'esame della richiesta e degli atti accadde un episodio ancor oggi sconcertante: l'autorità penitenziaria, avendo ricevuto un ordine di scarcerazione relativo all'ormai vecchia ordinanza di convalida del fermo (in forza della tardività del provvedimento di conferma del TDL), aveva scarcerato il Sarlo anche con riguardo al provvedimento di cattura del 27 maggio 1994 (che nel frattempo era stato tempestivamente confermato dal TDL). La cosa è poi stata superata con il ripristino della custodia arbitrariamente interrotta, anche se si è innescato l'ennesimo subprocedimento (allo stato probabilmente pendente avanti alla suprema Corte). Ad ogni modo nel giorno della materiale scarcerazione il pubblico ministero, per evitare la fuga fin troppo prevedibile dell'attuale imputato, ne aveva disposto il fermo, contestandogli il solo gruppo di «nuovi» reati concernenti l'omicidio in danno di Alfonso Veggetti (e cioè una parte soltanto di quelli per i quali aveva già chiesto la cattura). Con ordinanza del 20 settembre 1995 questo giudice aveva convalidato il fermo e disposto la cattura (anche questo provvedimento è stato poi confermato ad ogni livello). Il 3 ottobre successivo, ultimata la valutazione di tutte le risultanze, con riguardo alle 80 persone circa cui si riferiva la richiesta cautelare del 13 settembre 1995, questo stesso Giudice aveva disposto la cattura del Sarlo per tutti i reati oggi ascrittigli, eccettuando proprio e soltanto quelli compresi nell'ordinanza del 20 settembre precedente (il provvedimento è stato confermato dal TDL l'11 novembre 1994; la Cassazione dovrebbe aver rigettato o dichiarato inammissibile il ricorso difensivo, visto che non è intervenuta scarcerazione).

V'è solo da aggiungere, per il momento, che sia pure di poche ore (ed in stretta dipendenza dalla dilatazione dei tempi d'udienza connessa all'atteggiamento di parte degli imputati ed alla decisione di integrare la prova *ex art.* 422 c.p.p.), il decreto di rinvio a giudizio è intervenuto tardivamente rispetto ai reati per i quali Sarlo era stato fermato. Dunque per quei reati (capi 38, 39 e 40 della rubrica), oltretutto per il fatto già citato di corruzione (capo 50), il Sarlo va immediatamente scarcerato.

Il Difensore, dopo aver posto in luce la sequenza cronologica che si è descritta ed aver formulato la correlativa richiesta di scarcerazione, prospetta la necessità che Sarlo sia liberato anche con riguardo a tutti gli ulteriori delitti contestatigli mediante l'ordinanza del 3 ottobre 1994. La sua tesi principale è che il provvedimento si sarebbe imposto anche in assenza della recente riforma dell'art. 297 c.p.p., alla luce della giurisprudenza già formatasi in materia di contestazioni c.d. «a catena». La tesi è suggestiva, visto che — in effetti — la cattura del Sarlo per i reati di più recente contestazione era stata già richiesta dal pubblico ministero all'epoca della contestazione cautelare più remota. Ma si tratta di tesi infondata.

In diritto può notarsi brevemente come il costante orientamento della Suprema Corte attribuisce rilievo, ai fini di retrodatazione della decorrenza del termine massimo della custodia per il caso di provvedimenti restrittivi plurimi, ad un connotato (almeno) di colpa nel ritardo della contestazione più recente, se non addirittura alla prova della strumentalità di detto ritardo proprio a fini di prolungamento della custodia. Molte pronunzie alludevano alla colpevole inerzia dei magistrati precedenti (ad esempio Cass. sez. 1ª, 2 dicembre 1991, in Cass. pen. mass. 1993, 89). Dunque nessuna retrodatazione quando la prima notizia fosse stata doverosamente verificata attraverso indagini ulteriori (ad esempio Cass. Sez. 1ª, 25 febbraio 1992, *ivi* 1993, 1045), e non sono mancati riferimenti ai tempi di elaborazione dei dati processuali (Cass. sez. 6ª, 10 dicembre 1985, *ivi* 1987, 756). Insomma, di fronte alla regola generale che ogni provvedimento si considera eseguito a far tempo dalla sua notificazione, l'eccezione era consentita solo di fronte a casi di dolosa preordinazione dello scaglionamento nelle contestazioni, o di netta ed indiscutibile inutilità del tempo trascorso tra l'acquisizione della prova e la sua utilizzazione a fini cautelari.

Così impostata la fattispecie, si vede bene come la stessa non ricorra nel caso di Sarlo. Si vedrà tra breve che gli elementi di prova in base ai quali sono stati emessi i provvedimenti in corso di esecuzione erano stati raccolti a far tempo dall'avanzata primavera del 1994, e che le indispensabili indagini correlative erano state contenute, nonostante il periodo estivo, in tempi strettissimi. Si vedrà, ancora, che poche settimane sono trascorse tra il momento del deposito della richiesta cautelare e quello dell'ordinanza conseguente, che consta di 537 densissime cartelle. Gli atti prodotti dal pubblico ministero, già in quella fase, erano raccolti in circa un centinaio di volumi, di migliaia di pagine ciascuno. Alla data in cui decise di sottoporre a fermo l'attuale imputato, il pubblico ministero era ben consapevole che il giudice aveva appena iniziato un esame preliminare del fascicolo. Alla domanda sui motivi per i quali, comunque, non decise di «contestare» al Sarlo tutte le incolpazioni già elaborate, l'inquirente ha potuto rispondere in due sensi. La selezione mirò da un lato, per le ragioni di urgenza tipiche del procedimento regolato all'art. 391 c.p.p., a sottoporre alla valutazione giudiziale immediata l'episodio ove maggiormente appariva dimostrata, sul piano dell'evidenza, la responsabilità del Sarlo. D'altro canto, per quell'episodio, poteva essere «spesa» la sola notizia dell'atteggiamento collaborativo assunto da Di Modica, di fatto già pubblicata durante l'estate grazie ad una polemica di rilievo giornalistico che, volendo attingere al tema dei c.d. «pentiti» aveva inopinatamente e pubblicamente indicato come tale proprio il Di Modica. Un sacrificio necessario ma limitato, che valse almeno a non allertare le decine di catturandi interessati dalle chiamate in correità di Giorgio Tocci.

Non solo, allora, resta chiaro che nessun disegno poteva sottendere al breve scaglionamento delle contestazioni cautelari (nessuno, allora, poteva avere interesse a speculare su una sola posizione, con riguardo a neppure tre settimane, in fase iniziale di decorrenza del termine annuale). Il ritardo nella adozione del secondo provvedimento contro il Sarlo, come si vede, non fu affatto inutile o colpevole.

Se ne conclude che, sul terreno pur suggestivo del rapporto tra la misura cautelare applicata dal 3 ottobre e quella del 20 settembre precedente, la tesi difensiva della contestazione «a catena» appare infondata. Il difensore, poi, prospetta addirittura un rapporto dello stesso genere tra le due ordinanze appena menzionate e quella, pure citata, del 27 maggio 1994. Si noti bene che tale ultimo provvedimento fu dichiaratamente emesso senza alcun effetto sulla decorrenza del termine di custodia, che per Sarlo come per altri fra i primi imputati di questa immane vicenda fu computato a far tempo dal giugno 1993. Il problema dunque, nella stessa impostazione difensiva, riguarda appunto e solo la relazione tra i titoli attualmente eseguiti nel presente procedimento e quello del maggio 1994.

Su questo argomento, per altro, questo giudice è già intervenuto in riferimento ad altre posizioni processuali. Si consentirà allora, anche per ragioni di economia nella redazione, di richiamare ampi brani dei provvedimenti relativi.

Si è già stabilito in particolare, ad esempio per un fratello dell'attuale imputato Sarlo, che le regole del gioco sono cambiate durante l'agosto di quest'anno (ad udienza preliminare in corso): la constatazione dell'assenza di dilazioni strumentali nella sequenza delle contestazioni non esclude ormai, grazie al nuovo testo dell'art. 297 c.p.p., che i termini di custodia debbano considerarsi scaduti nonostante il tempestivo rinvio a giudizio del Sarlo e di oltre settanta altri imputati.

È preliminare ad ogni altra considerazione un vaglio circa il fondamento dell'interpretazione che, di fatto, si è proposta in ordine alla disciplina dell'art. 297 terzo comma c.p.p., nella formulazione introdotta ex art. 12 della legge 332/1995. Non sembra dubbio che la norma estenda enormemente i casi che la giurisprudenza aveva solitamente definito mediante il riferimento ad una concatenazione di addebiti. Per quanto sembri strano, la nuova norma non richiede affatto, per la retrodatazione, che la contestazione cautelare più recente sia strumentalmente o colpevolmente tardiva. È una soluzione già evidente quando si legga la prima parte del terzo comma, laddove l'effetto è collegato unicamente al rapporto di connessione qualificata tra i reati, senza alcun riguardo all'epoca di acquisizione delle distinte *notitiae criminis*. D'altronde la seconda parte della norma fornisce una conferma al contrario: la retrodatazione sarà impedita dalla prova che la conoscenza dei fatti di nuova contestazione è stata tardiva, ma solo a condizione che per i fatti di più remota contestazione sia già intervenuto il rinvio a giudizio. Dal che si deduce che, se la tardività della contestazione rispetto alla cognizione è sempre causa di retrodatazione della decorrenza, la sua dipendenza dalla obiettiva tardività della cognizione impedisce la retrodatazione solo per il caso di rinvio a giudizio *medio tempore* intervenuto. Si deduce, in altre parole, che nel corso delle indagini preliminari la decorrenza del termine va fissata al giorno della prima cattura quand'anche per i nuovi reati la *notitia criminis* sia di molto successiva.

Poiché sembra principio indiscutibile quello che ogni reato dia eventualmente luogo ad un trattamento cautelare, e che il trattamento abbia una durata connessa alla gravità del reato stesso, occorre stabilire in quali casi e per quali ragioni la legge possa ragionevolmente derogare a tale principio. Non v'è dubbio che la base della deroga continui ad essere l'esigenza di precludere le contestazioni a catena. Ciò per un verso alla luce del contesto normativo di adozione della disciplina, e per altro verso alla luce della «spia» rappresentata dalla seconda parte della norma, che annette rilevanza, in casi limitati, alla tardività della cognizione. Dunque dovrebbe essere stato sancito il perdurare di quella comparazione di interessi che, da tempo sottesa all'istituto della retrodatazione in funzione di garanzia contro l'inerzia (o peggio) dell'inquirente, non aveva salvo errore mai dato adito a sospetti di incostituzionalità: si consente la privazione della libertà per ciascun reato ed in misura proporzionale, ma si pretende che la contestazione sia tempestiva, pena appunto la «perdita» ai fini cautelari, del periodo intercorso tra la «nuova» notizia ed il suo sfruttamento per la custodia.

Ma il nuovo legislatore, come si è visto, è andato ben oltre, privando di ogni rilevanza il dato scriminante dello iato tra possibilità ed effettività della nuova contestazione. È probabile che dall'esame dei lavori preparatori sia desumibile la reale intenzione dei riformatori. Fin d'ora occorre però chiedersi se esista una finalità legittimante che ispiri la disciplina e che renda indifferente, ai fini del trattamento, la perdita del fatto scriminante fino ad oggi risolutivo, e cioè il carattere strumentale della dilazione nel tempo dei provvedimenti restrittivi.

Sembra evidente che l'applicazione di siffatta disciplina, ove ne venga stabilita la compatibilità costituzionale, comporterà di fatto fenomeni rilevantissimi: frazionamento esasperato dei procedimenti (ogni rinvio a giudizio «proteggerà» la possibilità cautelare per i reati di futuro accertamento), aggravamento della logica di sommarietà nell'indagine che già caratterizza il sistema voluto dal legislatore del 1988, tardività della prima contestazione cautelare rispetto al grado di sviluppo della indagine, ecc.

Tutte queste conseguenze non sono francamente proponibili quali obiettivi perseguiti dal legislatore dell'agosto 1995. Probabilmente, se si vuole escludere l'eventualità di una legiferazione che di fatto abbia ecceduto l'intenzione, la disciplina ha risentito del dibattito politico — istituzionale su altri temi, come ad esempio quello dei c.d. collaboratori di giustizia e dei problemi connessi alla gradualità delle loro rivelazioni. E tuttavia, se anche così fosse, la conclusione sarebbe indifferente sul terreno che qui va praticato. Non appartiene alla valutazione giudiziale la questione dei limiti legali da porre eventualmente all'utilizzazione di una *notitia criminis*. E non interessa qui stabilire quanto corretta sarebbe la trasposizione sul piano del trattamento cautelare di meccanismi orientati a «costringere» entro limiti stretti l'utilità dei collaboratori a fini di accertamento delle responsabilità, in genere per gravi reati, ed in regime di perdurante ragionevolezza dei termini prescrizionali e di perdurante obbligatorietà dell'azione penale. Certo è, comunque, che la disciplina avrebbe di fatto accomunato una serie di situazioni assimilabili solo su terreni del tutto eccentrici rispetto a quello cui specificamente è pertinente la disciplina stessa, e cioè quello dei limiti di durata del trattamento cautelare.

Non v'è da stupirsi, in queste condizioni, che il pubblico ministero, portatore (nel suo ruolo di parte) dell'interesse alla maggior funzionalità del processo quale mezzo per la composizione e la prevenzione dei più gravi conflitti interumani, obietti alla nuova disciplina la serietà che, sotto qualche profilo almeno, caratterizza le relative implicazioni. Non sembra inutile citare parte della missiva proposta con riguardo a posizioni assimilabili, sul terreno in esame, a quella del Sarlo «gli indagati detenuti per più ordinanze di custodia cautelare, anche se per reati di pari gravità, si vengono a trovare in situazioni diverse a seconda che la notizia di reato connesso, oggetto del secondo provvedimento, venga acquisita o meno in prossimità del decreto di rinvio a giudizio disposto per il primo fatto: nel primo caso potrebbero avere maturato pressoché istantaneamente il diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini della custodia cautelare relativamente ai reati tardivamente emersi; nel secondo caso, potendo lo stesso p.m. sfruttare un più ampio periodo di tempo per le sue determinazioni, il detenuto ben difficilmente potrebbe maturare il diritto a quella scarcerazione. Addirittura, nel primo caso, qualora la notizia di reato fosse acquisita pochi giorni prima del rinvio a giudizio, il p.m. contrariamente al secondo caso, sarebbe persino privato del potere-dovere di richiedere un provvedimento cautelare, potendosi trovare dinanzi ad una situazione di un termine di custodia decorso (o molto prossimo a decorrere) prima ancora dell'emissione del titolo di detenzione (né è ipotizzabile che, in tali casi, il p.m. possa richiedere la proroga del termine di custodia cautelare per il reato tardivamente conosciuto, prima ancora, cioè, di richiedere l'emissione del provvedimento cautelare)... Gli indagati detenuti, anche se per reati di pari gravità, si vengono a trovare in situazioni diverse a seconda che la notizia di reato connesso, oggetto di un secondo provvedimento cautelare, venga acquisita, indipendentemente dalla data di acquisizione, nello stesso procedimento o in procedimento diverso. Infatti, con riferimento ad es., all'acquisizione della notizia di reato del tentato omicidio di Salvatore Batti, è evidente che, qualora si fosse trattato di notizia emersa nella stessa data ma nell'ambito di altro procedimento (pendente, ad es., presso altra sede giudiziaria o presso altro magistrato dello stesso ufficio), non sarebbe applicabile il terzo comma dell'art. 297 c.p.p. in quanto non ci si troverebbe di fronte a «fatto desumibile dagli atti prima del rinvio a giudizio». A seconda del «duogo giuridico» di acquisizione della notizia di reato, dunque, pur in situazioni analoghe, i cittadini potrebbero trovarsi in situazione opposte: legittimamente detenuti in un caso, scarcerati per decorrenza termini (o addirittura certi di non poter essere raggiunti da provvedimento cautelare) nell'altro... Inoltre, per effetto della assenza di qualsiasi norma transitoria che ne rinvi ragionevolmente l'applicazione, l'art. 297, terzo comma c.p.p., determina disparità di trattamento tra imputati detenuti in procedimenti complessi e nella identica situazione a seconda che la legge di modifica 8 agosto 1995, n. 332 sia entrata in vigore prima o dopo il promuovimento dell'azione penale: nel primo caso, infatti, contrariamente al secondo, il p.m. potrà richiedere la proroga dei termini della custodia cautelare *ex art.* 305, secondo comma, c.p.p.; ciò indipendentemente dal grado di diligenza del p.m., tanto che, anzi, solo quello che non si sarà preoccupato di chiudere rapidamente le indagini preliminari potrà ancora esercitare i suoi diritti, il tutto con ovvio diverso trattamento degli indagati o imputati detenuti in identica situazione».

Ad alcune delle conseguenze illustrate dal rappresentante dell'Accusa potrebbe guardarsi come ad inconvenienti che non dipendano dal principio di diritto posto dalla normativa (anche se la stessa, come ogni normativa, dovrebbe pur essere valutata nelle conseguenze che collega ai dati ineliminabili della concreta attività giudiziaria, a partire dalle infinite casualità che governano la formazione del fascicolo nelle indagini preliminari). D'altronde l'obiettivo e grave difficoltà che l'assenza di una disposizione transitoria introduce nei processi in corso (nella specie avrebbe potuto tranquillamente richiedersi la proroga dei termini della custodia, che oggi non è più possibile per essere stata chiusa la fase delle indagini preliminari) provoca la comprensibile doglianza della parte che vede cambiata la regola durante il gioco, ma non sembra attingere al tema della discriminazione tra i cittadini innanzi alla legge.

Sembra però evidente che la nuova normativa, quale criterio generale di regolazione della durata della custodia cautelare, parifica in modo irragionevole situazioni assolutamente eterogenee. Parifica, anzitutto, la posizione di coloro che si sarebbero trovati in condizione di «gioversi» d'una nuova contestazione più tempestiva (coloro cioè per i quali l'a.g. abbia centellinato nel tempo l'utilizzazione cautelare dei dati indiziari già raccolti) alla posizione di indagati per i quali la tardività della nuova contestazione dipenda esclusivamente dalla tardività della relativa acquisizione indiziaria. Ma resta diversificata, nel contempo, anche la situazione di soggetti che — parimenti interessati da contestazioni cautelari tempestive in rapporto a nuove investigazioni — abbiano visto o meno disporre il giudizio rispetto al reato di più remota contestazione: il rinvio a giudizio è fatto indifferente quanto alla necessità specialpreventiva ed al rischio di fuga (e spesso anche per l'inquinamento della prova, notoriamente destinata a formarsi nel dibattimento); il rinvio a giudizio, oltretutto, è frutto dell'iniziativa incontrollabile del p.m. e del giudice. Né si obietti che proprio le cadenze processuali, nel sistema, hanno il ruolo di consentire un allungamento della custodia in attesa della sentenza irrevocabile: qui si parla, per entrambe le situazioni, della durata della custodia con riguardo ad un procedimento (e per un reato) in fase di indagini preliminari.

Si consideri che la disciplina, in numerosissimi casi, potrebbe comportare di fatto un completo abbandono di necessità cautelari attualissime, in modo ancora una volta scollegato da ogni ragionevole contemperamento tra interessi di garanzia individuale e necessità sociali. La durata del termine per la custodia è posta generalmente in relazione alla gravità del reato, sulla base di evidenze statistiche: si tratta di un serio parametro di misurazione della pericolosità, e si tratta in genere di fatti per i quali più difficoltose si presentano le indagini. Ora, la novella rompe completamente la relazione tra gravità del fatto e durata del trattamento cautelare, almeno in tutti i casi nei quali la prima cattura riguardi un fatto di gravità pari o minore a quella del reato di successiva contestazione. È agevole infatti constatare che, sebbene commisurato al reato con la pena edittale più grave, il termine decorrerà in ogni caso dall'avvio del trattamento. Con la conseguenza, davvero singolare, che il tempo a disposizione per le indagini sul fatto più grave sarà ridotto in misura corrispondente a tutta la custodia disposta per il reato precedentemente contestato, ed in ipotesi ridotto a pochi giorni. Nei casi di ordinanze «a catena» il fenomeno è giustificato, certo per la necessità di garantire dall'arbitrio il cittadino, ma, prima ancora, per il carattere non accidentale della riduzione del termine per il reato più grave (che, per definizione, avrebbe potuto essere prima indagato). Nel caso invece di perfetta «normalità» della dilazione (ancor oggi, dovrebbe considerarsi naturale che le indagini valgano a porre progressivamente in luce reati connessi) la conseguenza appare davvero abnorme: per il sol fatto d'essere stato precocemente catturato riguardo al furto della vettura, che poi si scopra essere stata da lui utilizzata per un omicidio, il fortunato destinatario della contestazione patrimoniale sarà irragionevolmente favorito, quale autore dell'omicidio (e non, si badi, quale ladro), rispetto a chi, nel caso analogo, veda accertate contemporaneamente l'una e l'altra responsabilità.

Per quanto si è appena osservato, poi, risulta evidente come la nuova disposizione rompa anche la relazione tra durata della custodia e qualità effettiva e concreta delle necessità cautelari. Si arriverebbe, e forse si arriverà, al paradosso di misure da applicare per necessità investigative nuove e complesse, scaturite *ex novo* dalla più recente notizia di reato, la cui durata sarà decisa non già con riguardo all'esaurimento di tali necessità, quanto piuttosto dalla portata casuale del «residuo» termine in corsa per tutt'altra fattispecie. Si arriverebbe, e forse si arriverà, ad omettere catture «obbligatorie» ex art. 275, comma terzo, c.p.p., con la motivazione dell'essere il termine quasi interamente decorso pur nell'assenza della minima anticipazione probatoria sul tema.

L'unica spiegazione sostanziale che si riesce ad elaborare per una siffatta scelta normativa, per la verità, è quella d'una presunzione sfavorevole all'Autorità inquirente: non solo la presunzione della strumentalità all'illecito prolungamento della custodia del ritardo d'una nuova cattura rispetto all'acquisizione della nuova *notitia criminis*, ma addirittura la presunzione che la stessa tardività della notizia rispetto a quella sfruttata per la prima contestazione sia frutto della volontà di una artificiosa elusione della disciplina sui termini massimi della custodia. Solo in questa chiave, e cioè immaginando che tutte le situazioni regolate siano analoghe nella sostanza, la disciplina recupererebbe omogeneità: si tratterebbe sempre di contestazioni a catena, anche se provate diversamente (sulla base degli atti in un caso, e per presunzione *juris et de jure* nell'altro). Di nuovo, per la verità, apparirebbe contraddittoria la scelta di «salvare» le contestazioni tempestive ma successive alla prima per il sol fatto che, sulla prima, sia già stato disposto il giudizio. Ma in ogni caso si percepisce la portata di fatto assunta da una regola che ragionevole sarebbe solo a condizione che, sempre ed a qualsiasi latitudine, la stessa acquisizione progressiva delle risultanze (e cioè, si consenta, la fisiologia del procedimento investigativo), di qualunque risultanza (magari la confessione di un latitante di recente cattura), sia sospetta ed anzi frutto di comportamenti illeciti degli inquirenti (perché, di certo, rinviare a questi fini la stessa formazione della notizia di reato sarebbe oggetto di una condotta illecita). Se sembra costituzionalmente tollerabile che il legislatore risolva attraverso le presunzioni un problema di prova oggettivamente delicato, altrettanto non potrebbe dirsi a fronte di una presunzione assoluta. E non sembra dubbio che di questo si tratti, poiché come si è visto la disciplina non annette alcuna rilevanza nemmeno alla prova provata che nessun rinvio strumentale sia intervenuto a modulare la nuova cattura e, più radicalmente, l'acquisizione della nuova fonte di prova. Almeno nella parte in cui non consente di vagliare in concreto la situazione processuale — e ciò magari addirittura attraverso una mera inversione dell'onere della prova (si presume la strumentalità a meno che ...) — la nuova disciplina appare foriera di assimilazione irragionevole tra situazioni eterogenee, e di irragionevole distinzione tra situazioni assimilabili.

La disamina del caso di specie, oltreché risolvere il problema della rilevanza della questione proposta, sembra utile anche ad evidenziare la portata della riforma, la sua operatività oltre ogni logica di garanzia dei diritti del cittadino a fronte della inerzia o prevaricazione ad opera dell'Amministrazione della giustizia.

All'esito di lunghe e laboriose indagini su una delle più pericolose organizzazioni criminali operanti in Lombardia, di schietta matrice mafiosa, il pubblico ministero aveva formulato una richiesta di cattura con riguardo a numerosissimi gravi reati. La richiesta, datata 7 giugno 1993, aveva assunto addirittura la forma di un provvedimento restrittivo (ordine di fermo del pubblico ministero), che nel caso di Luciano Sarlo era rimasto privo di effetti, visto che l'interessato si era dato alla fuga, e che sarebbe stato catturato solo il 18 aprile dell'anno succes-

sivo. Per tale imputato, come si è visto, fu adottata un'ordinanza di cattura ex art. 391 c.p.p., sostituita nel giro di un mese con l'ormai nota ordinanza «riassuntiva» del 27 maggio 1994 (1200 cartelle, oltre duecento persone interessate, centinaia di capi di incolpazione).

Il senso generale di quel provvedimento risiede nella contestazione dei numerosissimi reati allora emersi grazie alle indagini sulla cosca capeggiata da Antonio Schettini, Giuseppe Flachi e Franco Coco Trovato: una organizzazione dedita al narcotraffico (capo 34 della rubrica del provvedimento), con un livello superiore di schietta connotazione mafiosa (capo 158), dedita alla commissione di omicidi attuati per sbaragliare la concorrenza e proteggere gli interessi della associazione; in questa prospettiva, particolare rilevanza aveva assunto la c.d. «guerra coi Batti» dal nome della famiglia che capeggiava una organizzazione di spacciatori, contro la quale Coco e Flachi avevano proceduto per ragioni personali e di territorio, sterminando ad uno ad uno tutti i componenti di rilievo, a partire dal capo indiscusso di quel gruppo, e cioè Salvatore Batti.

A proposito della fisiologia dell'indagine. Compiendo una sintesi estrema va detto come, gravitando la prova in quel primo procedimento sulle dichiarazioni di criminali esterni alla organizzazione (come Salvatore Annacchia) o usciti dalla stessa in epoca remota (come Michele Di Donato), o fondandosi la prova stessa su circostanze accertate in presa diretta durante le attività criminali (grazie a pedinamenti ed intercettazioni iniziati nel 1992), il quadro delle contestazioni risultasse in certo senso generico. Erano stati individuati numerosissimi componenti della associazione per delinquere, tra i quali appunto Trovato, Schettini e Sarlo. Erano stati accertati alcuni dei fatti specifici più recenti. Ma per molti dei delitti del passato, soprattutto gli omicidi, s'era raggiunto un quadro indiziario grave solo con riguardo alla riferibilità alla organizzazione, con la conseguenza, evidentemente, che solo i responsabili della deliberazione avevano potuto essere raggiunti dalla relativa contestazione cautelare.

Tra i soggetti inquisiti nell'ambito della indagine in questione si trovavano Giorgio Tocci e Luigi Di Modica, oggi rei confessi, al pari di Schettini, dell'omicidio consumato in data 31 maggio 1992 ai danni di Alfonso Veggetti (da quella notte Schettini si trova detenuto). Tocci era stato un quadro dirigente della organizzazione di cui si è detto, ed anche Di Modica (praticamente il plenipotenziario di Luigi «Jimmy» Miano nella gestione dei traffici gravitanti sul famoso autoparco di via Salomone), per la sua posizione di capo d'una organizzazione alleata, era informato di numerosissime circostanze. Entrambi gli imputati, durante tutto il corso della indagine, avevano negato la propria responsabilità per qualsiasi reato, al pari del resto di circa 200 ulteriori indagati.

Poi, ad indagine preliminari quasi ultimate, i due imputati in questione avevano deciso di ammettere le proprie responsabilità e di collaborare con gli inquirenti. L'avvio di questa fase data al 7 giugno 1994 quanto a Giorgio Tocci, ed al 18 maggio 1994 per ciò che attiene a Luigi Di Modica. Inutile dire che non v'è il minimo segnale, di alcun genere, che l'uno od entrambi dei nuovi collaboratori siano stati in qualche modo sollecitati a posticipare la propria scelta. La cosa, francamente, sarebbe stata del tutto assurda, a fronte di personaggi di rango così elevato e in epoca in cui, semmai, si prospetta dalle Difese un presunto accanimento investigativo.

Ciò soprattutto considerando che finalmente, essendosi trovate voci «interne» alla organizzazione, si accedeva alla descrizione diretta delle fasi di deliberazione e di esecuzione di molti omicidi: di qui il fenomeno, come si vede non strumentale ma perfettamente fisiologico, delle contestazioni ex art. 575 c.p. a molti degli associati già catturati in quanto tali; contestazioni che spesso duplicavano quelle che per lo stesso fatto, nei limiti del possibile, erano già state effettuate in precedenza, generalmente ai danni dei capi della organizzazione.

Ad ogni modo, essendo ormai trascorso circa un anno dall'avvio dei trattamenti cautelari per molti degli indagati, il pubblico ministero aveva disposto la separazione del procedimento relativo a tutte le nuove notizie di reato (8 giugno 1994), promuovendo l'azione nel procedimento principale (8 luglio 1994). Per quanto attiene a Luciano Sarlo, il dibattimento avanti alla 2ª Corte di Assise di Milano (in corso dal 6 marzo 1995) era stato da lui stesso introdotto chiedendo il giudizio immediato (decreto del 5 ottobre 1994).

Intanto, durante i mesi estivi del 1994, espletati rapidi quanto indispensabili accertamenti a riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori, il pubblico ministero era pervenuto alla formulazione di una corposissima nuova richiesta cautelare (13 settembre 1994): solo tre mesi, come giustamente si pone in rilievo, erano trascorsi dall'acquisizione della prima nuova chiamata in correità, due dei quali interamente compresi nel periodo feriale. Il 3 ottobre 1994, a meno di tre settimane dalla richiesta, era stata depositata una ordinanza cautelare che riguardava e riguarda centinaia di reati gravissimi, e circa una ottantina di persone (una contestazione per un solo episodio riguardo ad un solo imputato, allo stato, risulta annullata dagli organi del riesame e di legittimità). Queste posizioni, con raggiunta di poche altre, rappresentano l'oggetto dell'odierno procedimento.

Saranno chiare, a questo punto, le ragioni che hanno determinato la seguente sequenza delle accuse.

Nell'ambito del proc. n. 12602/92 Luciano Sarlo è stato rinviato a giudizio:

per appartenenza con funzioni organizzative ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo 34 della rubrica del proc. m. 12602/92.21);

per appartenenza quale organizzatore ad un'associazione di stampo mafioso, ex art. 416-bis (capo 158 della rubrica);

per contraffazione dei documenti di identità usati fino al momento della sua cattura (capo 80 della rubrica del decreto di giudizio immediato).

Per questi reati Luciano Sarlo è detenuto dal 14 aprile 1994.

Nel presente procedimento invece, il Sarlo è stato raggiunto da provvedimento cautelare — ed il p.m. ha richiesto ed ottenuto il suo rinvio a giudizio (decreto 23 settembre 1995) — per i seguenti reati:

omicidio di Paolo Cirnigliaro (Milano, 10 novembre 1990) e connessi reati di detenzione e porto d'armi, nonché di ricettazione del veicolo rubato usato nell'azione (capi 5, 6 e 7 della rubrica);

omicidio di Angelo Maccarrone (Cormano, 18 dicembre 1990) e connessi reati di detenzione e porto d'armi, nonché di ricettazione del veicolo rubato usato nell'azione (capi 8, 9 e 10 della rubrica);

duplice omicidio di Aydemir Aydin ed Altintas Ali (Nova Milanese, tra il 25 ottobre 1991 ed il 30 ottobre 1991) e connessi reati di detenzione e porto d'armi, nonché di ricettazione dei veicoli rubati usati nell'azione (capi 24, 25 e 26 della rubrica);

omicidio di Alfonso Veggetti e tentato omicidio di Matteo Palumbo (Cinisello Balsamo, 30 maggio 1992) e connessi reati di detenzione e porto d'armi, nonché di ricettazione dei veicoli rubati usati nell'azione (capi 38, 39 e 40 della rubrica);

corruzione di Nuzzo Giorgio ex art. 319, (capo 50);

traffici ad alto livello di cocaina (capo 53) ed eroina (capo 54).

Per questi reati Luciano Sarlo è detenuto dal 23 novembre 1994 (con l'eccezione dei capi 38, 39, 40, per i quali la detenzione si è avviata il 18 settembre 1995).

Risulta evidente allora che, sul solo presupposto ulteriore della connessione con i reati contestati mediante l'ordinanza del 27 maggio 1994, il termine di decorrenza per i delitti ascritti nel nuovo procedimento a Sarlo mediante l'ordinanza del 3 ottobre 1994 andrebbe individuato nella data di notifica del provvedimento più remoto (e cioè, gli effetti pratici, al 14 aprile 1994). Infatti le nuove notizie di reato, come risulta dalla cronologia sopra esposta, erano note agli atti prima che, nel procedimento originario, fosse disposto il giudizio.

Resta da ribadire, in punto di rilevanza, che la progressività della contestazione è pienamente giustificata dalla progressività in concreto dell'acquisizione delle fonti di prova. All'epoca di adozione dell'ordinanza cautelare datata 27 maggio 1994 (ed a maggior ragione, per Sarlo, di quella dell'aprile precedente) non si disponeva di informazioni compiute, e spesso neppure abbozzate, quanto agli episodi di nuova identificazione.

Non sarà inutile aggiungere che il p.m., pure avendo proceduto come sopra si accennava a «riversare» le fonti di prova sopravvenute in un nuovo procedimento, aveva opportunamente provveduto a rendere «pubblica» l'acquisizione delle nuove emergenze su molti dei fatti perseguiti nel procedimento originario, depositando gli estratti pertinenti nei verbali di Tocchi e Di Modica unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio nel primo procedimento. Vero dunque che le nuove notizie di reato precedettero il rinvio a giudizio relativamente già ai delitti contestati col provvedimento cautelare del 27 maggio 1994. Vero anche, però, che quelle notizie avevano seguito le fonti sottese al primo provvedimento restrittivo, e sono poi state tempestivamente sfruttate, a fini cautelari, col provvedimento del 3 ottobre 1994.

Lo stesso pubblico ministero, d'altra parte, ammette la ricorrenza di una connessione qualificata tra alcuni dei reati contestati a Sarlo nell'ambito del procedimento già «definito» ed alcuni degli illeciti per i quali si procede nella sede presente. Sussiste quindi indiscutibile connessione tra parte almeno dei reati di più recente contestazione e delitti per i quali è stata disposta la cattura oltre un anno prima del rinvio a giudizio: si pensi appunto ai casi individuati dal p.m., e cioè le condotte di illecita detenzione di stupefacenti (capi 53 e 54 nuova rubrica) in relazione alle fatti specie associative nell'ambito della cui attività le stesse condotte erano state attuate (capi 34 e 158 della vecchia rubrica). Va poi notato, sebbene la questione assuma ormai solo rilievo formale, che si identifica ragionevolmente continuazione tra una parte almeno degli omicidi contestati a Sarlo in seconda battuta e le fattispecie associative per le quali è già stato rinviato a giudizio: la pertinenza di quei fatti ad un disegno criminoso comprendente le condotte associative incentrate sulla organizzazione per il narcotraffico, e più ancora sul suo livello mafioso, è stata ad esempio affermata nei provvedimenti che questo Ufficio ha pronunciato sulla competenza territoriale nell'ambito della udienza preliminare celebrata fino al 15 novembre 1994 ed in quella chiusa il 23 settembre scorso.

Alla luce delle circostanze sommariamente enunciate deve concludersi che, in applicazione della legge vigente, dovrebbe essere riconosciuta ex art. 303 c.p.p. la inefficacia sopravvenuta della misura cautelare in corso di esecuzione, almeno per una parte significativa dei fatti cui si riferisce. Sussiste quindi la condizione di rilevanza cui la legge subordina l'eccezione di legittimità costituzionale.

Qualche notazione finale si impone a proposito del sostanziale impedimento alla immediata scarcerazione che deriva dalla decisione qui assunta. Pur volendo prescindere dalle reazioni della più recente dottrina ad altra analogo ordinanza, va preso atto degli argomenti svolti nell'udienza preliminare, a livello di conclusioni orali, da alcuni Difensori interessati a posizioni assimilabili, sotto il profilo in esame a quella del Sarlo.

Su un piano generale alcuni argomenti sembrano privi di reale spessore. È curiosa ad esempio la individuazione di un criterio del *favor rei* quale principio regolatore del diritto processuale penale (che ovviamente invece stabilisce i connotati del processo ritenuto giusto, processo tra le cui funzioni v'è anche quella della protezione sociale), se non addirittura di necessaria prevalenza, di fronte ad un dubbio interpretativo, della soluzione che comporti la scarcerazione dell'imputato. Più seria appare invece la obiezione che, posta la regola del terzo comma dell'art. 30 della legge n. 87/1953, la norma della quale si sospetta la incostituzionalità andrebbe applicata fino appunto al giorno successivo rispetto a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa della Corte costituzionale, e dunque immediatamente.

Non è immaginabile in questa sede neppure un cenno compiuto al complesso dibattito che da decenni ha caratterizzato il tema relativo alla efficacia nel tempo della norma dichiarata incostituzionale. Tutti sanno, per altro, che la regola sopra enunciata non può essere interpretata letteralmente, tanto che lo stesso articolo di legge, al comma successivo, disciplina un caso di retrodatazione dell'efficacia della pronuncia. La norma, dunque, regola il solo tema dell'efficacia *erga omnes* del fatto di sostanziale eliainazione, non attingendo il tema della efficacia nel processo dell'incidente di costituzionalità. Si rifletta del resto che, a seguire il pensiero dei Difensori ed anche di alcuni commentatori già intervenuti sul tema, si dovrebbe affermare il principio che sempre, e comunque, la norma di sospetta incostituzionalità andrebbe applicata, con la conseguenza che mai residuerebbe quel connotato di rilevanza cui la legge subordina l'ammissibilità del procedimento costituzionale.

Si sono poi invocati, talvolta confusamente, i precedenti giurisprudenziali disponibili. Sembra assolutamente prevalente, in realtà, un orientamento sfavorevole alle tesi difensive a proposito della maturazione dei termini di perenzione delle misure cautelari nel corso dell'incidente costituzionale. La suprema Corte ha ripetutamente stabilito che il termine a disposizione del tribunale per il riesame prima che la misura impugnata perda efficacia ex art. 309 c.p.p. resta sospeso durante il procedimento costituzionale (Cass. sez. 1ª, 3 luglio 1992, n. 2594, Gelli; Cass. sez. 1ª, 3 dicembre 1993, n. 4211, Donà; Cass. sez. 1ª 16 giugno 1994, n. 2317, Prina; in senso contrario sembrerebbe — la massima autorizza qualche dubbio — Cass. sez. 3ª, 26 ottobre 1993, n. 1535, Pisono), ed analogo principio è stato affermato addirittura, con riguardo alla stessa decorrenza del termine di custodia cautelare, per il caso di ricusazione (Cass. sez. 1ª 21 luglio 1992, n. 2577, Battaglia: la pronuncia è rilevante secondo l'ufficio del massimario, che segnala anche l'art. 23 della legge n. 87/1953 fra le norme interessate).

Il problema non va comunque affrontato secondo una logica di invalidazione anticipata della norma, alla quale non potrebbe che risponderci come, esattamente, si è fatto dalla giurisprudenza: il sospetto di costituzionalità in ordine ad una fattispecie incriminatrice, ad esempio, non comporta la scarcerazione di chi sia stato catturato in applicazione di quella norma (Cass. sez. 1ª 25 gennaio 1972, O' Brien). È questione, piuttosto, di sospensione del procedimento alla fase in cui esattamente si trova nel momento in cui dovrebbe farsi discendere una concreta conseguenza processuale dalla pronuncia sulla legittimità della norma. Quella norma non potrà essere disapplicata, se già in corso di applicazione, e non potrà essere applicata, se ancora non lo è stata. Il sistema, pur predisponendo un filtro da gestirsi a cura dell'Autorità giudiziaria ordinaria, stabilisce e pretende che la decisione sulla legittimità sia assunta dalla Corte costituzionale, e blocca ogni sviluppo ulteriore del procedimento ove la questione abbia assunto rilevanza.

Per quanto allora costituisca un appassionante tema di diritto, e indifferente ai fini qui rilevanti la questione se l'incidente costituzionale sospenda o meno la decorrenza del termine massimo della custodia cautelare. La cosa sarebbe diversa se si sostenesse o si fosse sostenuto che il periodo di sospensione potrebbe spostare in avanti la data di maturazione del termine finale della custodia (e invece, tranne che per una parte dei delitti ascritti al solo Sarlo, gli imputati sono stati rinviati a giudizio entro un anno dall'avvio della custodia per i reati relativi). Il caso di Sarlo e dei suoi coimputati è diverso: a termine ancora pacificamente in corsa durante la variazione della disciplina della custodia cautelare (e dunque senza alcun «diritto quesito» per usare il termine proposto da uno dei Difensori) interviene una modifica normativa, per effetto della quale soltanto dovrebbe mutare il riferimento iniziale del termine. La proposizione dell'incidente di costituzionalità sospende il procedimento, prima che una qua-

lunque concreta conseguenza processuale possa discendere dall'applicazione ulteriore (anche se in questo caso primaria) della norma sospetta di illegittimità. Verrebbe meno altrimenti, per definizione e come si è detto, la stessa concepibilità di una questione rilevante.

Non a caso allora, e per finire, le istanze difensive non vengono respinte, come pure si è richiesto, alla luce di una preoccupazione trasparente, e cioè quella della possibilità di accesso ai vari gradi di impugnazione. Si tratta di una preoccupazione infondata, perché se anche un Tribunale del riesame ritenesse non direttamente ammissibile il proprio intervento sul tema della perdurante carcerazione dell'imputato, sarebbe comunque possibile richiedere la stessa, al Giudice che procede, in base ai principi enunciati (e qui disattesi) sulla irrilevanza dell'incidente costituzionale, e poi giovare di tutte le possibilità di gravame. Non è comunque problema che riguardi attualmente questo Giudice. Basti aver chiarito che, per definizione, la richiesta difensiva non può essere né accolta né respinta fino a quando la Corte costituzionale non avrà sciolto il dubbio che le viene sottoposto.

P. Q. M.

Visti gli artt. 303 e segg. del c.p.p. e visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara la inefficacia sopravvenuta della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti di Sarlo Luciano, con ordinanza cautelare n. 4583/94 del 3 ottobre 1994, limitatamente al delitto di cui al capo 50 della rubrica di quel provvedimento;

Ordina la immediata scarcerazione dello stesso Sarlo, limitatamente al reato meglio sopra specificato;

Dichiara la inefficacia sopravvenuta della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti di Sarlo Luciano, con ordinanza cautelare n. 4668/94 del 20 settembre 1994;

Ordina la immediata scarcerazione dello stesso Sarlo, limitatamente ai reati cui si riferisce detta ordinanza;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 297, comma terzo, del c.p.p., nel testo novellato ex art. 12 della legge n. 332/1995, per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui, per l'ipotesi d'una pluralità di ordinanze restrittive per fatti diversi, è preveduta la decorrenza del termine massimo della custodia cautelare, per tutti i reati in rapporto di connessione qualificata, a far tempo dalla data di più remota contestazione, anche nei casi in cui la notizia dei fatti di successiva contestazione non risultasse dagli atti all'epoca del primo provvedimento; o nella parte, almeno, in cui viene esclusa la rilevanza, a fini di diversificazione dei termini di decorrenza, della verifica positiva di tempestività delle nuove contestazioni cautelari anche fuori dai casi in cui sia intervenuto provvedimento che dispone il giudizio relativamente ai fatti di più remota contestazione;

Dispone la sospensione del subprocedimento relativo alla istanza di scarcerazione avanzata nell'interesse di Sarlo Luciano in data 22 settembre 1995;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Dispone che una copia del presente provvedimento, a cura della cancelleria, sia direttamente inviata al direttore della casa circondariale di assegnazione degli interessati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1-bis e 1-ter dell'art. 94 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., come modificato ex art. 23 della legge 8 agosto 1995, n. 332;

Dispone la notifica del presente provvedimento a tutte le parti del giudizio.

Così deciso in Milano, il 5 ottobre 1995

Il giudice per le indagini preliminari: LBO

N. 188

*Ordinanza emessa il 9 ottobre 1995 dal tribunale di Milano
nel procedimento penale a carico di Schettini Antonio*

Processo penale - Misure cautelari personali (nella specie: custodia cautelare in carcere) - Termine massimo di detta misura in caso di procedimento per più reati in rapporto di connessione qualificata - Decorrenza dalla data di più remota contestazione, (con l'eccezione del solo caso di intervenuto provvedimento di rinvio a giudizio per i fatti da più tempo contestati) - Lamentata applicabilità anche nei casi in cui la notizia dei fatti di successiva contestazione non risulti dagli atti all'epoca del primo provvedimento o quando sia possibile la verifica della tempestività delle nuove contestazioni cautelari - Denunciato irragionevole ugual trattamento per situazioni diverse e irragionevole distinzione tra situazioni assimilabili.

(C.P.P. 1988, art. 297, terzo comma, sostituito dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, art. 12).

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza in materia di libertà personale dell'indagato — questione di legittimità costituzionale (artt. 297 c.p.p. - artt. 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87).

Visti gli atti del procedimento penale contro Di Modica Luigi ed altri, per i delitti di associazione per il narcotraffico, omicidio volontario pluriaggravato, violazione della disciplina delle armi, violazione della disciplina degli stupefacenti, corruzione per atto contrario ai doveri dell'ufficio, ecc.;

Vista in particolare l'istanza formulata in data 22 settembre 1995, nel corso della udienza preliminare, affinché sia dichiarata *ex art. 303 c.p.p.*, la inefficacia sopravvenuta della misura cautelare della custodia in carcere attualmente applicata nei confronti di Schettini Antonio, nato a Portici il 29 gennaio 1957, attualmente detenuto presso la casa circondariale S. Vittore di Milano, difeso dall'avvocato Michele Bruno del foro di Napoli e dall'avv. Antonio Mavilla del foro di Milano;

Vista la missiva del Pubblico Ministero, datata 22 settembre 1995, con la quale si richiede che l'istanza difensiva sia integralmente respinta (tranne che per i capi 1 e 2 della rubrica, per i quali si prospetta in sostanza una dichiarazione di inammissibilità)

O S S E R V A

Che l'istanza difensiva concernente Antonio Schettini è integralmente infondata nelle sue motivazioni, e nella parte in cui prospetta un generalizzato provvedimento di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi della custodia, se non addirittura per sopravvenuta carenza di esigenze cautelari.

Va chiarito, in via preliminare, quale sia stata la sequenza degli avvenimenti processuali rilevanti quanto alla posizione Schettini, anche visto che la ricostruzione offerta dalla Difesa potrebbe risultare equivoca almeno in alcuni dei suoi profili.

1. — La polizia giudiziaria di Milano, nella primavera del 1992 svolgeva indagini a carico di Schettini ed altri, anche attraverso intercettazioni telefoniche e pedinamenti. Proprio grazie alle intercettazioni, nella notte tra il 30 ed il 31 maggio 1992, l'incredibile sparatoria avvenuta a Cinisello Balsamo (nel corso della quale fu ucciso Alfonso Veggetti e rimasero feriti Antonino Maccarrone, Matteo Palumbo, Placido Minutola) poté essere collegata al gruppo capeggiato da Schettini: alcune conversazioni dei giorni precedenti, infatti, avevano posto genericamente in luce la preparazione di un agguato da parte degli inquisiti. Dunque gli uomini della Criminalpol si portarono immediatamente nei pressi dell'appartamento che costituiva il rifugio «segreto» di Schettini, in tempo per osservare e contrastare la fuga di Jimmy Miano (già ospite dell'abitazione, ferito gravemente mentre si allontanava dallo stabile), e poco dopo di intercettare il terzetto costituito da Luigi Di Modica (che aveva partecipato materialmente alla sparatoria), da Giorgio Tocci (coinvolto a livello di preparazione e coordinamento) e dallo stesso Schettini. I tre uomini furono fermati sulla base delle generiche risultanze delle intercettazioni, ed il provvedimento di convalida in loro danno si basò molto ed anche sulle contraddizioni fra le loro versioni sulla serata, tanto che Di Modica (oggi reo confesso quale autore materiale) fu addirittura scarcerato dal tribunale del riesame.

L'ordinanza di convalida del fermo fu il primo dei titoli restrittivi per Schettini, ma non è oggi attuale, essendosi estinta la misura relativa per decorrenza dei termini massimi della custodia.

Per tutta la seconda metà del 1992, e per i primi mesi del 1993, il pubblico ministero aveva coordinato vaste indagini, che innovarono completamente e decisamente il quadro indiziario, allargatosi dall'episodio di Cinisello a centinaia e centinaia di ulteriori reati. In base a queste indagini, pressoché integralmente successive al fermo di Schettini, fu depositata il 7 giugno 1993 una richiesta cautelare nei confronti di molte decine di persone, tra le quali lo stesso Schettini. Per gli indagati a piede libero (una settantina) il pubblico ministero dispose il fermo, contestualmente chiedendo l'applicazione della misura cautelare restrittiva, e la richiesta fu accolta nella quasi generalità dei casi. Per tutti gli indagati che invece si trovassero in stato di detenzione per altra causa, ritenne il pubblico ministero di non poter disporre il fermo (*rectius*: di non poterne ordinare la esecuzione), in difetto della attualità di un pericolo di fuga. La lettera del 6 dicembre 1993 che sollecitava presso la direzione carceraria la immediata comunicazione di eventuali cause di scarcerazione per Schettini, che alla difesa pare la maldestra confessione di un ritardo artificioso nell'adozione delle iniziative cautelari, aveva il solo scopo di porre le condizioni per eseguire il fermo disposto mesi prima nel caso di materiale scarcerazione dell'interessato. Il pubblico ministero aveva già fatto quanto doveva, formalizzando nel giugno 1993 la contestuale richiesta di cattura, e semplicemente si attivava per evitare che, non essendo ancora intervenuto il provvedimento cautelare richiesto, gli indagati (perfettamente informati della pendenza della richiesta) potessero darsi alla fuga. Il «ritardo», dunque, dipese semmai dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari, per altro di colpo investito (ché prima lo stesso ufficio, in persona di magistrati diversi, aveva solo ed in sostanza autorizzato intercettazioni) di un numero di richieste cautelari progressivamente giunto ad oltre duecento, per migliaia di incolpazioni, sulla base di centinaia di migliaia di pagine processuali.

2. — Nonostante la proroga disposta per la custodia nel subprocedimento Veggetti (ancora separato e gestito da altro magistrato), la relativa misura era venuta a scadenza nel dicembre 1993. Tuttavia era accaduto che Schettini venisse catturato per imponenti traffici di droga in esecuzione di altro monumentale provvedimento restrittivo di questo ufficio (in persona di altro magistrato ancora, richiesto da altro rappresentante della pubblica accusa). Era il 26 ottobre 1993, ed è importante notare che la contestazione dipendeva dalle dichiarazioni di Saverio Morabito, la cui collaborazione era rimasta ultrasegreta fino a quel giorno (è noto che il p.m. in quella sede procedente aveva «lasciato» Morabito nel circuito carcerario ordinario), ed il cui sviluppo — com'è noto a tutti gli operatori — ha seguito strade processuali sempre indipendenti (anche se poi, anche per favorire la difesa, quelle contestazioni sono alla fine confluite nel procedimento principale a carico di Schettini).

3. — Dopo una serie di provvedimenti intermedi questo giudice, il 27 maggio 1994, depositò una ordinanza «riassuntiva» di 1200 cartelle, che provvedeva in generale (e cioè anche quanto a posizioni già trattate con provvedimenti parziali) sulla originaria richiesta del 7 giugno 1993 e su quelle successive. Si noti che nell'economia delle fonti di prova vagliate e sviluppate nell'ordinanza il materiale proposto dal pubblico ministero con la richiesta originaria risultava ormai obsoleto, e secondario anche in termini quantitativi: ciò dimostra che il tempo non era trascorso invano, quasi a prolungare la custodia cautelare degli interessati, quanto piuttosto nell'attività di sviluppo delle investigazioni e di vaglio progressivo delle risultanze acquisite. Il provvedimento era stato notificato a Schettini il 27 giugno 1994. Per i reati relativi, Schettini è stato rinviato a giudizio con decreto del 15 novembre 1994. Non sembra che l'avvio posticipato dello specifico trattamento cautelare, per quanto dipendente dalle circostanze indicate e non da artificiosi ritardi, abbia danneggiato l'imputato: il rinvio a giudizio ha colto in perdurante condizione di custodia cautelare la quasi totalità dei suoi coimputati, compresi quelli fermati fin dal giugno 1993.

4. — Effettivamente, come nota il Difensore, il provvedimento di chiusura della udienza preliminare nel procedimento 12602/92 è intervenuto dopo l'acquisizione di ulteriori risultanze a carico di Schettini, e dopo addirittura che, con provvedimento del 3 ottobre 1994, questo Giudice aveva accolta una nuova richiesta di cattura del pubblico ministero.

Ecco in sintesi cos'era accaduto. Tra gli oltre duecento soggetti inquisiti nell'ambito del procedimento per così dire originario si trovavano Giorgio Tocci e Luigi Di Modica, oggi rei confessi, al pari di Schettini, dell'omicidio consumato in data 31 maggio 1992 ai danni di Alfonso Veggetti. Tocci era stato un quadro dirigente della organizzazione, ed anche Di Modica (praticamente il plenipotenziario di Luigi «Jimmy» Miano nella gestione dei traffici gravitanti sul famoso autoparco di via Salomone), per la sua posizione di capo d'una organizzazione alleata, era informato di numerosissime circostanze. Entrambi gli imputati, durante tutto il corso della indagine, avevano negato la propria responsabilità per qualsiasi reato, al pari del resto di circa 200 ulteriori indagati. Poi, ad indagini preliminari quasi ultimate, i due imputati in questione avevano deciso di ammettere le proprie responsabilità e di collaborare con gli inquirenti. L'avvio di questa fase data al 7 giugno 1994 quanto a Giorgio Tocci, ed al 18 maggio 1994 per ciò che attiene a Luigi Di Modica. Inutile dire che non v'è il minimo segnale, di alcun genere, che l'uno

od entrambi dei nuovi collaboratori fossero stati in qualche modo sollecitati a posticipare la propria scelta. La cosa, francamente, sarebbe stata del tutto assurda, a fronte di personaggi di rango così elevato e in epoca in cui, semmai, si prospetta dalle Difese un presunto accanimento investigativo.

Ciò soprattutto considerando che finalmente, essendosi trovate voci «interne» alla organizzazione, si accedeva alla descrizione diretta delle fasi di deliberazione e di esecuzione di molti omicidi: di qui il fenomeno, come si vede non strumentale ma perfettamente fisiologico, delle contestazioni *ex art. 575 c.p.* a molti degli associati già catturati in quanto tali; contestazioni che spesso duplicavano quelle che per lo stesso fatto, nei limiti del possibile, erano già state effettuate in precedenza, generalmente ai danni dei capi della organizzazione.

Ad ogni modo, essendo ormai trascorso circa un anno dall'avvio dei trattamenti cautelari per molti degli indagati, il pubblico ministero aveva disposto la separazione del procedimento relativo a tutte le nuove notizie di reato (8 giugno 1994), promuovendo l'azione nel procedimento principale (8 luglio 1994). Per quanto attiene a Schettini ed a moltissimi altri il dibattimento avanti alla 2ª Corte di assise di Milano (in corso dal 6 marzo 1995) era stato introdotto, appunto, con decreto di rinvio a giudizio del 15 novembre 1994.

Intanto, durante i mesi estivi del 1994, espletati rapidi quanto indispensabili accertamenti a riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori, il pubblico ministero era pervenuto alla formulazione di una corposissima nuova richiesta cautelare (13 settembre 1994): solo tre mesi, come giustamente si pone in rilievo, erano trascorsi dall'acquisizione della prima nuova chiamata in correità, due dei quali interamente compresi nel periodo feriale. Il 3 ottobre 1994, a meno di tre settimane dalla richiesta, era stata depositata una ordinanza cautelare che riguardava e riguarda centinaia di reati gravissimi, e circa una ottantina di persone (una contestazione per un solo episodio riguardo ad un solo imputato, allo stato, risulta annullata dagli organi del riesame e di legittimità). Queste posizioni, con l'aggiunta di poche altre, rappresentano l'oggetto dell'odierno procedimento.

5. — Un ennesimo subprocedimento si è innestato nella fase finale delle indagini preliminari. Giorgio Tocci, uno dei principali collaboratori degli inquirenti nell'ambito del presente giudizio, aveva confessato, tra l'altro, di essere stato l'autore materiale di un omicidio commesso nel novarese, in concorso con Schettini ed altri. La identificazione dell'episodio aveva richiesto qualche tempo, ma alla fine lo stesso era stato individuato per l'omicidio consumato a Prato Sesia, il 25 gennaio 1991, ai danni di tale Enzo Pirrone. La locale procura aveva trasmesso lo stralcio del verbale di interrogatorio all'Autorità giudiziaria che procedeva per il fatto, e cioè la direzione distrettuale antimafia di Torino. Per qualche tempo dunque gli atti erano rimasti in Piemonte. Poi, ai sensi dell'art. 54 c.p.p., il pubblico ministero torinese aveva rispedito gli atti presso la locale procura, con missiva datata 6 aprile 1995. Solo in questa data, dunque, si acquisivano atti decisivi per la contestazione cautelare dell'omicidio (le dichiarazioni di Celli e degli altri collaboratori torinesi, le perizie balistiche e le testimonianze dei familiari della vittima, ecc.). Neppure un mese dopo (27 aprile 1995) il pubblico ministero qui procedente aveva proposto la richiesta di cattura. E poco più di un mese dopo, il 3 giugno 1995, questo Giudice aveva provveduto su quella ed altre richieste, con l'ennesimo corposo provvedimento restrittivo. A queste cadenze dovrà aversi riguardo quando, tra breve, saranno valutate le pretese difensive circa la artificiosità generalizzata dello scaglionamento nelle contestazioni cautelari.

6. — Il 23 settembre 1995, e dunque entrò l'anno dall'adozione del provvedimento restrittivo più recente (non dalla notifica, si noti, ma dalla stessa data di adozione), Schettini è stato rinviato a giudizio per i «nuovi reati». Il dibattimento si aprirà avanti alla 4ª Corte di assise di Milano in data 7 marzo 1996. Il decreto ha chiuso una lunga e complessa udienza preliminare (avviata il 6 luglio scorso e celebrata anche durante il periodo feriale), caratterizzata soprattutto dal lunghissimo interrogatorio di Schettini (durato alcune decine di ore nell'ambito di più udienze), che per la prima volta ha reso confessione con riguardo a numerosi omicidi, ed ha introdotto nel processo una enorme mole di dati, che il pubblico ministero giudica altamente inquinanti. Ma su questo, nei limiti del necessario, si tornerà in seguito.

7. — Nelle more della udienza preliminare, il 12 settembre 1995, il pubblico ministero ha rilevato d'ufficio che per alcuni dei reati contestati a Schettini nella sede presente (capi 1 e 2 della rubrica dell'ordinanza cautelare 3 ottobre 1994) sussiste connessione con parte dei reati contestati nell'ambito del procedimento originario, e che dunque il nuovo testo dell'art. 297, terzo comma, del c.p.p. determina l'intervenuta decorrenza del termine massimo della custodia in forza della procurata antedatatione del momento di avvio della decorrenza. Con ordinanza del 13 settembre 1995 questo giudice ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma in questione, per il possibile suo contrasto con l'art. 3 della costituzione, ed ha sospeso il subprocedimento relativo alla scarcerazione di Schettini, limitatamente, com'è ovvio, alle due fattispecie citate.

Il difensore, dopo aver posto molto sbrigativamente in luce la sequenza cronologica che si è descritta ed aver formulato la correlativa richiesta di scarcerazione, prospetta se ben si comprende la tesi che Schettini dovrebbe essere scarcerato riguardo a tutti i delitti contestatigli mediante l'ordinanza del 3 ottobre 1994. La sua tesi è che il provvedimento si sarebbe imposto anche in assenza della recente riforma dell'art. 297 del c.p.p., alla luce della giurisprudenza già formatasi in materia di contestazioni ed «a catena». Ma si tratta di tesi palesemente infondata.

In diritto può notarsi brevemente come il costante orientamento della suprema Corte attribuisse rilievo, a fini di retrodatazione della decorrenza del termine massimo della custodia per il caso di provvedimenti restrittivi plurimi, ad un connotato (almeno) di colpa nel ritardo della contestazione più recente, se non addirittura alla prova della strumentalità di detto ritardo proprio a fini di prolungamento della custodia. Molte pronunzie alludevano alla colpevole inerzia dei magistrati procedenti (ad esempio Cass. sez. 1ª, 2 dicembre 1991, in Cass. pen. mass. 1993, 89). Dunque nessuna retrodatazione quando la prima notizia fosse stata doverosamente verificata attraverso indagini ulteriori (ad esempio Cass. Sez. 1ª, 25 febbraio 1992, ivi 1993, 1045), e non sono mancati riferimenti ai tempi di elaborazione dei dati processuali (Cass. sez. 6ª, 10 dicembre 1985, ivi 1987, 756). Insomma, di fronte alla regola generale che ogni provvedimento si considera eseguito a far tempo dalla sua notificazione, l'eccezione era consentita solo di fronte a casi di dolosa preordinazione dello scaglionamento nelle contestazioni, o di netta ed indiscutibile inutilità del tempo trascorso tra l'acquisizione della prova e la sua utilizzazione a fini cautelari.

Così impostata la fattispecie, si vede bene come la stessa non ricorra nel caso di Schettini. Si è già visto che gli elementi di prova in base ai quali sono stati emessi i provvedimenti in corso di esecuzione erano stati raccolti a far tempo dall'avanzata primavera del 1994, e che le indispensabili indagini correlative erano state contenute, nonostante il periodo estivo, in tempi strettissimi. Si è visto, ancora, che poche settimane sono trascorse tra il momento del deposito della richiesta cautelare e quello dell'ordinanza conseguente, che consta di 537 densissime cartelle.

Non solo, allora, resta chiaro che nessun disegno poteva sottendere allo scaglionamento delle contestazioni cautelari (per limitarsi a Schettini, questi era ben detenuto nell'ambito del procedimento 12602). Il tempo trascorso tra le nuove acquisizioni e la loro valorizzazione a fini cautelari, dato il contesto, stato addirittura esiguo, e pertinente ad attività doverose ed indispensabili anche in chiave di garanzia per i diritti degli imputati.

Va notato a questo punto come l'istanza in esame riproduca una tendenza già manifestata, ad esempio, nel prospettare presunte tardività nelle iscrizioni delle notizie di reato, senza tuttavia — per comprensibili ragioni — enunciare espressamente il principio di diritto che si vorrebbe vedere applicato: che cioè basti qualunque minimo riferimento ad un fatto, ma spesso addirittura la possibilità di una deduzione o la concepibilità di un sospetto, ad imporre la iscrizione della notizia di reato; di pari passo, la pretesa sempre più generalizzata che si facciano decorre i termini della custodia dalla data della stessa iscrizione della notizia di reato (magari anterogata), privando in assoluto di rilievo l'attività successiva di acquisizione dei riscontri, di elaborazione dei dati, di proposizione delle richieste e, si consenta, di vaglio delle medesime. Giustamente si richiede che la dichiarazione del correo sia riscontrata, e poi valutata anche secondo un criterio complessivo di attendibilità. Giustamente si richiede che i provvedimenti restrittivi siano analiticamente motivati. Resta da stabilire se questi tempi siano «sprecati» o meno a fini di durata del trattamento cautelare. La risposta è certamente negativa alla luce della legge previgente alla novella dell'agosto 1995. La giurisprudenza l'aveva abbondantemente chiarito. E nella specie solo la nuda esposizione di date, di volta in volta accuratamente selezionate avuto riguardo al momento della formazione di un provvedimento o piuttosto a quello di acquisizione d'una delle centinaia di fonti di prova raccolte, potrebbe provocare l'impressione d'una concatenazione degli addebiti in frode alla legge.

La richiesta di scarcerazione dello Schettini, nella parte in cui si motiva sul presupposto appena enunciato, andrebbe quindi respinta. E va dunque affermato ciò che si nega dal difensore; la rilevanza, anche nella specie, della nuova disciplina introdotta mediante la riforma del terzo comma dell'art. 297 c.p.p.

Prima per altro di procedere all'esame della norma, e dei suoi profili di rilevanza nella specie, occorre dar conto di un aspetto ulteriore della istanza difensiva (definito dal p.m. «temerario»), che sembra evocare una sorta di nullità a posteriori dei provvedimenti restrittivi per difetto nella esposizione dei *pericula libertatis*, oppure — addirittura — una carenza sopravvenuta di esigenze cautelari.

Sulla prima questione, ammesso che si sia voluto realmente proporla, non resta che rinviare alla motivazione delle ordinanze in data 27 maggio 1994 e, per quanto più direttamente rileva, in data 3 ottobre 1995. È vero che in quella sede era compiuto un riferimento alla ricorrenza, per quasi tutte le incolpazioni, della fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 275 c.p.p. (vecchio testo), e dunque alla cd «obbligatorietà» della custodia in carcere. Si spiegava per altro, nel contesto di qualche centinaio di pagine specificamente riguardanti Schettini, che questi è stato il capo di una organizzazione mafiosa che ha soffocato per un decennio la Lombardia nord occidentale, alleandosi con clan della 'Ndrangheta, della Sacra Corona e della mafia siciliana di rilievo nazionale (Papalia,

Annacondia e Miano), trafficando tonnellate di eroina e cocaina, arsenali di centinaia di armi, commettendo decine di omicidi, Schettini, oltrech  deliberare questi reati, li eseguiva personalmente. Un esempio: egli aveva incapretato con le sue mani due turchi uccisi, con questo metodo, perch  sospettati d'aver ucciso un membro della organizzazione. I riferimenti alla concreta irrinunciabilit  della custodia, che pure non sono mancati nei provvedimenti di questo ufficio, apparivano francamente ultranei.

Pi  seriamente   stato evocato il problema posto dalla nuova scelta processuale di Schettini. Questi, all'udienza preliminare, ha reso lunghissime dichiarazioni, delle quali non pu  non cogliersi la diretta portata confessoria in ordine a ripetuti ed efferati delitti di omicidio, oltrech  con riguardo ai delitti associativi ed al narcotraffico di altissimo livello. Schettini per altro ha detto e ripetuto di non considerarsi un «collaboratore». Il pubblico ministero, attraverso molti interventi, ha condiviso entusiasticamente questa precisazione, affermando e ripetendo (anche col parere sulla istanza in esame) che Schettini sta callidamente ponendo in essere un disegno di inquinamento della prova.

Ora, non   necessario neppure questa volta stabilire se sia fondato il sospetto della pubblica accusa. Certo   che la «confessione» di Schettini, letteralmente inchiodato da centinaia di elementi di prova diretta e storica, non   sintomatica affatto del serio avvio di una rielaborazione critica dell'opzione criminale a suo tempo maturata a cos  alto livello.

L'imputato ha negato la pi  solare evidenza quanto ad alcuni reati o ad alcuni profili delle vicende in esame. Un esame condotto da chi conosca l'immensa mole degli atti porr  in luce, pi  o meno facilmente, il filo conduttore delle esclusioni: fuori Giuseppe Flachi e Franco Coco Trovato da tutti gli omicidi; fuori l'amico ed *ex* avvocato Cesare Bruno (con lui ed altri accusato dell'omicidio Cutolo) da ogni illecita attivit ; fuori, soprattutto, i due figli del defunto boss della 'Ndrangheta, Paolo De Stefano (dunque false dichiarazioni sul duplice omicidio di Bresso, negazione dell'omicidio — ultradocumentato — in danno di Enzo Pirrone, ecc.).

Schettini ha fatto di pi : dalla dichiarazione programmatica della intenzione di demolire l'attendibilit  dei «collaboratori»   scaturita (oltre a molte ed inevitabili conferme ...) per molti fatti una versione che, pur confessoria, risulta profondamente difforme da quella concepita sulla base degli altri elementi di prova; eppure mai, neppure per sbaglio, Schettini ha offerto una possibilit  di riscontro che andasse oltre alcuni profili indifferenti quanto al piano delle responsabilit  individuali (nessuno ad esempio dubitava che Schettini sapesse dove era stato occultato il cadavere di Francesco Batti, ma ci  non dimostra la verit  delle sue dichiarazioni sulla identit  di coloro che ne decisero ed effettuarono la soppressione).

Schettini ha fatto ancora di pi . Evocando la figura di Carmine Alfieri, e prospettando particolari e circostanze facilmente desumibili da atti processuali pubblici (se non addirittura dalla stampa), l'imputato ha prospettato responsabilit  politiche di altissimo livello (alternative a quelle dei suoi coimputati) per l'omicidio in danno del figlio di Raffaele Cutolo, evocando nientemeno che gli strascichi della presunta compromissione di apparati dello Stato nelle trattative per la liberazione di Ciro Cirillo. Ebbene, la seriet  di queste dichiarazioni (*rectius*: del loro oggetto) ha indotto ad integrare la prova nell'udienza preliminare, procedendo all'audizione di Carmine Alfieri quale indagato (per la «chiamata di correo» effettuata proprio da Schettini) in ordine all'omicidio in danno di Roberto Cutolo. Il minimo che si pu  dire   che l'approfondimento non ha certo giovato a Schettini ed alla sua credibilit  (Alfieri, notoriamente non refrattario ad accusare politici di altissimo livello, ha negato, argomentatamente, il fondamento della versione dell'imputato). Penseranno i processi a stabilire quale sia la verit . Certo   che al momento la pretesa carenza sopravvenuta di esigenze cautelari, o magari l'assunto dell'adeguatezza di misure alternative alla carcerazione, rappresentano tesi di solare infondatezza.

Schettini, in buona sostanza, appare ancor oggi meritevole di un trattamento cautelare la cui durata, alla luce della disciplina vigente all'epoca della relativa installazione, sarebbe assolutamente consentita. Contrariamente dunque a quanto si sostiene dal difensore, assume rilevanza determinante la verifica circa gli effetti della connessione tra procedimenti sul terreno in questione.

  preliminare ad ogni altra considerazione un vaglio circa il fondamento dell'interpretazione che, di fatto, sta affermandosi in ordine alla disciplina dell'art. 297 terzo comma, del c.p.p., nella formulazione introdotta *ex* art. 12 della legge 332/1995. Non sembra dubbio che la norma estenda enormemente i casi che la giurisprudenza aveva solitamente definito mediante il riferimento ad una concatenazione di addebiti. Per quanto sembri strano, la nuova norma non richiede affatto, per la retrodatazione, che la contestazione cautelare pi  recente sia strumentalmente o colpevolmente tardiva.   una soluzione gi  evidente quando si legga la prima parte del terzo comma, laddove l'effetto   collegato unicamente al rapporto di connessione qualificata tra i reati, senza alcun riguardo all'epoca di acquisizione delle distinte *notitiae criminis*. D'altronde la seconda parte della norma fornisce una conferma al contrario: la retrodatazione sar  impedita dalla prova che la conoscenza dei fatti di nuova contestazione   stata tardiva, ma solo a condizione che per i fatti di pi  remota contestazione sia gi  intervenuto il rinvio a giu-

dizio. Dal che si deduce che, se la tardività della contestazione rispetto alla cognizione è sempre causa di retrodatazione della decorrenza, la sua dipendenza dalla obiettiva tardività della cognizione impedisce la retrodatazione solo per il caso di rinvio a giudizio *medio tempore* intervenuto. Si deduce, in altre parole, che nel corso delle indagini preliminari la decorrenza del termine va fissata al giorno della prima cattura quand'anche per i nuovi reati la *notitia criminis* sia di molto successiva.

Poiché sembra principio indiscutibile quello che ogni reato dia eventualmente luogo ad un trattamento cautelare, e che il trattamento abbia una durata connessa alla gravità del reato stesso, occorre stabilire in quali casi e per quali ragioni la legge possa ragionevolmente derogare a tale principio. Non v'è dubbio che la base della deroga continui ad essere l'esigenza di precludere le contestazioni a catena. Ciò per un verso alla luce del contesto normativo di adozione della disciplina, e per altro verso alla luce della «spia» rappresentata dalla seconda parte della norma, che annette rilevanza, in casi limitati, alla tardività della cognizione. Dunque dovrebbe essere stato sancito il perdurare di quella comparazione di interessi che, da tempo sottesa all'istituto della retrodatazione in funzione di garanzia contro l'inerzia (o peggio) dell'inquirente, non aveva salvo errore mai dato adito a sospetti di incostituzionalità: si consente la privazione della libertà per ciascun reato ed in misura proporzionale, ma si pretende che la contestazione sia tempestiva, pena appunto la «perdita», ai fini cautelari, del periodo intercorso tra la «nuova» notizia ed il suo sfruttamento per la custodia.

Ma il nuovo legislatore, come si è visto, è andato ben oltre, privando di ogni rilevanza il dato scriminante dello iato tra possibilità ed effettività della nuova contestazione. È probabile che dall'esame dei lavori preparatori sia desumibile la reale intenzione dei riformatori. Fin d'ora occorre però chiedersi se esista una finalità legittimante che ispiri la disciplina e che renda indifferente ai fini del trattamento, la perdita del fatto scriminante fino ad oggi risolutivo, e cioè il carattere strumentale della dilazione nel tempo dei provvedimenti restrittivi.

Sembra evidente che l'applicazione di siffatta disciplina, ove ne venga stabilita la compatibilità costituzionale, comporterà di fatto fenomeni rilevanti: frazionamento esasperato dei procedimenti (ogni rinvio a giudizio «proteggerà» la possibilità cautelare per i reati di futuro accertamento), aggravamento della logica di sommarietà nell'indagine che già caratterizza il sistema voluto dal legislatore del 1988, tardività della prima contestazione cautelare rispetto al grado di sviluppo della indagine, ecc.

Tutte queste conseguenze non sono francamente proponibili quali obiettivi perseguiti dal legislatore dell'agosto 1995. Probabilmente, se si vuole escludere l'eventualità di una legiferazione che di fatto abbia ecceduto l'intenzione, la disciplina ha risentito del dibattito politico — istituzionale su altri temi, come ad esempio quello dei cd collaboratori di giustizia e dei problemi connessi alla gradualità delle loro rivelazioni. E tuttavia, se anche così fosse, la conclusione sarebbe indifferente sul terreno che qui va praticato. Non appartiene alla valutazione giudiziale la questione dei limiti legali da porre eventualmente all'utilizzazione di una *notitia criminis*. E non interessa qui stabilire quanto corretta sarebbe la trasposizione sul piano del trattamento cautelare di meccanismi orientati a «costringere» entro limiti stretti l'utilità dei collaboratori a fini di accertamento delle responsabilità, in genere per gravi reati, ed in regime di perdurante ragionevolezza dei termini prescrizionali e di perdurante obbligatorietà dell'azione penale. Certo è, comunque, che la disciplina avrebbe di fatto accomunato una serie di situazioni assimilabili solo su terreni del tutto eccentrici rispetto a quello cui specificamente è pertinente la disciplina stessa, e cioè quello dei limiti di durata del trattamento cautelare.

Non v'è da stupirsi, in queste condizioni, che il pubblico ministero, portatore (nel suo ruolo di parte) dell'interesse alla maggior funzionalità del processo quale mezzo per la composizione e la prevenzione dei più gravi conflitti interumani, obietti alla nuova disciplina la serietà che, sotto qualche profilo almeno, caratterizza le relative implicazioni. Non sembra inutile citare parte della missiva proposta con riguardo alla prima richiesta di parziale scarcerazione dello Schettini: «gli indagati detenuti per più ordinanze di custodia cautelare, anche se per reati di pari gravità, si vengono a trovare in situazioni diverse a seconda che la notizia di reato connesso, oggetto del secondo provvedimento venga acquisita o meno in prossimità del decreto di rinvio a giudizio disposto per il primo fatto: nel primo caso potrebbero avere maturato pressoché istantaneamente il diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini della custodia cautelare relativamente ai reali tardivamente emersi; nel secondo caso, potendo lo stesso p.m. sfruttare un più ampio periodo di tempo per le sue determinazioni, il detenuto ben difficilmente potrebbe maturare il diritto a quella scarcerazione. Addirittura, nel primo caso, qualora la notizia di reato fosse acquisita pochi giorni prima del rinvio a giudizio, il p.m., contrariamente al secondo caso, sarebbe persino privato del potere-dovere di richiedere un provvedimento cautelare, potendosi trovare dinanzi ad una situazione di un termine di custodia decorso (o molto prossimo a decorrere) prima ancora dell'emissione del titolo di detenzione (né è ipotizzabile che, in tali casi, il p.m. possa richiedere la proroga del termine di custodia cautelare per il reato tardivamente conosciuto, prima ancora, cioè, di richiedere l'emissione del provvedimento cautelare)... Gli indagati detenuti, anche se per reati di pari gravità, si vengono a trovare in situazioni diverse a seconda che la notizia di reato con-

nesso, oggetto di un secondo provvedimento cautelare, venga acquisita, indipendentemente dalla data di acquisizione, nello stesso procedimento o in procedimento diverso. Infatti, con riferimento ad es., all'acquisizione della notizia di reato del tentato omicidio di Salvatore Batti, è evidente che, qualora si fosse trattato di notizia emersa nella stessa data ma nell'ambito di altro procedimento (pendente, ad es., presso altra sede giudiziaria o presso altro magistrato dello stesso ufficio), non sarebbe applicabile il terzo comma dell'art. 297 c.p.p. in quanto non ci si troverebbe di fronte a «fatto desumibile dagli atti prima del rinvio a giudizio». A seconda del «luogo giuridico» di acquisizione della notizia di reato, dunque, pur in situazioni analoghe, i cittadini potrebbero trovarsi in situazione opposte: legittimamente detenuti in un caso, scarcerati per decorrenza termini (o addirittura certi di non poter essere raggiunti da provvedimento cautelare) nell'altro ... Inoltre, per effetto della assenza di qualsiasi norma transitoria che ne rinvi ragionevolmente l'applicazione, l'art. 297 terzo comma del c.p.p., determina disparità di trattamento tra imputati detenuti in procedimenti complessi e nella identica situazione a seconda che la legge di modifica 8 agosto 1995 n. 332 sia entrata in vigore prima o dopo il promuovimento dell'azione penale: nel primo caso, infatti, contrariamente al secondo il p.m. potrà richiedere la proroga dei termini della custodia cautelare ex art. 305 secondo comma del c.p.p.; ciò indipendentemente dal grado di diligenza del p.m., tanto che, anzi, solo quello che non si sarà preoccupato di chiudere rapidamente le indagini preliminari potrà ancora esercitare i suoi diritti, il tutto con ovvio diverso trattamento degli indagati o imputati detenuti in identica situazione».

Ad alcune delle conseguenze illustrate dal rappresentante dell'accusa potrebbe guardarsi come ad inconvenienti che non dipendano dal principio di diritto posto dalla normativa (anche se la stessa, come ogni normativa, dovrebbe pur essere valutata nelle conseguenze che collega ai dati ineliminabili della concreta attività giudiziaria, a partire dalle infinite casualità che governano la formazione del fascicolo nelle indagini preliminari). D'altronde l'obiettivo e grave difficoltà che l'assenza di una disposizione transitoria introduce nei processi in corso (nella specie avrebbe potuto tranquillamente richiedersi la proroga dei termini della custodia, che oggi non è più possibile per essere stata chiusa la fase delle indagini preliminari) provoca la comprensibile doglianza della parte che vede cambiata la regola durante il gioco, ma non sembra attingere al tema della discriminazione tra i cittadini innanzi alla legge.

Sembra però evidente che la nuova normativa, quale criterio generale di regolazione della durata della custodia cautelare, parifica in modo irragionevole situazioni assolutamente eterogenee. Parifica, anzitutto, la posizione di coloro che si sarebbero trovati in condizione di «giovarsi» d'una nuova contestazione più tempestiva (coloro cioè per i quali l'a.g. abbia centellinato nel tempo l'utilizzazione cautelare dei dati indiziari già raccolti) alla posizione di indagati per i quali la tardività della nuova contestazione dipenda esclusivamente dalla tardività della relativa acquisizione indiziaria. Ma resta diversificata, nel contempo, anche la situazione di soggetti che — parimenti interessati da contestazioni cautelari tempestive in rapporto a nuove investigazioni — abbiano visto o meno disporre il giudizio rispetto al reato di più remota contestazione: il rinvio a giudizio è fatto indifferente quanto alla necessità specialpreventiva ed al rischio di fuga (e spesso anche per l'inquinamento della prova, notoriamente destinata a formarsi nel dibattimento); il rinvio a giudizio, oltretutto, è frutto dell'iniziativa incontrollabile del p.m. e del giudice. Né si obietti che proprio le scadenze processuali, nel sistema, hanno il ruolo di consentire un allungamento della custodia in attesa della sentenza irrevocabile: qui si parla, per entrambe le situazioni, della durata della custodia con riguardo ad un procedimento (e per un reato) in fase di indagini preliminari.

Si consideri che la disciplina, in numerosissimi casi, potrebbe comportare di fatto un completo abbandono di necessità cautelari attualissime, in modo ancora una volta scollegato da ogni ragionevole temperamento tra interessi di garanzia individuale e necessità sociali. La durata del termine per la custodia è posta generalmente in relazione alla gravità del reato, sulla base di evidenze statistiche: si tratta di un serio parametro di misurazione della pericolosità, e si tratta in genere di fatti per i quali più difficili si presentano le indagini. Ora, la novella rompe completamente la relazione tra gravità del fatto e durata del trattamento cautelare, almeno in tutti i casi nei quali la prima cattura riguardi un fatto di gravità pari o minore a quella del reato di successiva contestazione. È agevole infatti constatare che, sebbene commisurato al reato con la pena editale più grave, il termine decorrerà in ogni caso dall'avvio del trattamento. Con la conseguenza, davvero singolare, che il tempo a disposizione per le indagini sul fatto più grave sarà ridotto in misura corrispondente a tutta la custodia disposta per il reato precedentemente contestato, ed in ipotesi ridotto a pochi giorni.

Nei casi di ordinanze «a catena» il fenomeno è giustificato, certo per la necessità di garantire dall'arbitrio il cittadino, ma, prima ancora, per il carattere non accidentale della riduzione del termine per il reato più grave (che, per definizione, avrebbe potuto essere prima indagato). Nel caso invece di perfetta «normalità» della dilazione (ancor oggi, dovrebbe considerarsi naturale che le indagini valgano a porre progressivamente in luce reati connessi) la conseguenza appare davvero abnorme: per il sol fatto d'essere stato precocemente catturato riguardo al furto

della vettura, che poi si scopra essere stata da lui utilizzata per un omicidio, il fortunato destinatario della contestazione patrimoniale sarà irragionevolmente favorito, quale autore dell'omicidio (e non, si badi, quale ladro), rispetto a chi, nel caso analogo, veda accertate contemporaneamente l'una e l'altra responsabilità.

Per quanto si è appena osservato, poi, risulta evidente come la nuova disposizione rompa anche la relazione tra durata della custodia e qualità effettiva e concreta delle necessità cautelari. Si arriverebbe, e forse si arriverà, al paradosso di misure da applicare per necessità investigative nuove e complesse, scaturite *ex novo* dalla più recente notizia di reato, la cui durata sarà decisa non già con riguardo all'esaurimento di tali necessità, quanto piuttosto dalla portata casuale del «residuo» termine in corsa per tutt'altra fattispecie. Si arriverebbe, e forse si arriverà, ad omettere catture «obbligatorie» *ex art. 275 terzo comma, del c.p.p.*, con la motivazione dell'essere il termine quasi interamente decorso nell'assenza della minima anticipazione probatoria sul tema.

L'unica spiegazione sostanziale che si riesce ad elaborare per una siffatta scelta normativa, per la verità, è quella d'una presunzione sfavorevole all'Autorità inquirente: non solo la presunzione della strumentalità all'illecito prolungamento della custodia del ritardo d'una nuova cattura rispetto all'acquisizione della nuova *notitia criminis*, ma addirittura la presunzione che la stessa tardività della notizia rispetto a quella struttata per la prima contestazione sia frutto della volontà di una artificiosa elusione della disciplina sui termini massimi della custodia. Solo in questa chiave, e cioè immaginando che tutte le situazioni regolate siano analoghe nella sostanza, la disciplina recupererebbe omogeneità: si tratterebbe sempre di contestazioni a catena, anche se provate diversamente (sulla base degli atti in un caso, e per presunzione *juris et de jure* nell'altro). Di nuovo, per la verità, apparirebbe contraddittoria la scelta di «salvare» le contestazioni tempestive ma successive alla prima per il sol fatto che, sulla prima, sia già stato disposto il giudizio. Ma in ogni caso si percepisce la portata di fatto assunta da una regola che ragionevole sarebbe solo a condizione che, sempre ed a qualsiasi latitudine, la stessa acquisizione progressiva delle risultanze (e cioè, si consenta, la fisiologia del procedimento investigativo), di qualunque risultanza (magari la confessione di un latitante di recente cattura), sia sospetta ed anzi frutto di comportamenti illeciti degli inquirenti (perché, di certo, rinviare a questi fini la stessa formazione della notizia di reato sarebbe oggetto di una condotta illecita). Se sembra costituzionalmente tollerabile che il legislatore risolva attraverso le presunzioni un problema di prova oggettivamente delicato, altrettanto non potrebbe dirsi a fronte di una presunzione assoluta. E non sembra dubbio che di questo si tratti, poiché come si è visto la disciplina non annette alcuna rilevanza nemmeno alla prova provata che nessun rinvio strumentale sia intervenuto a modulare la nuova cattura e, più radicalmente, l'acquisizione della nuova fonte di prova. Almeno nella parte in cui non consente di vagliare in concreto la situazione processuale — e ciò magari addirittura attraverso una mera inversione dell'onere della prova (si presume la strumentalità a meno che ...) — la nuova disciplina appare foriera di assimilazione irragionevole tra situazioni eterogenee, e di irragionevole distinzione tra situazioni assimilabili.

La disamina del caso di specie, oltreché risolvere il problema della rilevanza della questione proposta, sembra utile anche ad evidenziare la portata della riforma, la sua operatività oltre ogni logica di garanzia dei diritti del cittadino a fronte della inerzia o prevaricazione ad opera dell'Amministrazione della giustizia. Si tratta per altro di un'operazione già compiuta in apertura del presente provvedimento, con l'analisi pur sommaria delle cause che hanno determinato lo scaglionamento delle contestazioni, e la conclusione del carattere non strumentale e non colpevole di detto scaglionamento.

Risulta evidente allora che, sul solo presupposto ulteriore della connessione con i reati contestati mediante l'ordinanza del 27 maggio 1994, il termine di decorrenza per i delitti ascritti nel nuovo procedimento a Schettini mediante le ordinanze del 3 ottobre 1994 e del 3 giugno 1995 andrebbe individuato nella data di notifica del provvedimento più remoto (e cioè, agli effetti pratici, al 27 giugno 1994). Infatti le nuove di notizie di reato, come risulta dalla cronologia sopra esposta, erano note agli atti prima che, nel procedimento originario, fosse disposto il giudizio).

Il pubblico ministero, che d'ufficio aveva ammesso la ricorrenza di una connessione qualificata tra alcuni dei reati contestati a Schettini nell'ambito del procedimento già «definito» ed alcuni degli illeciti per i quali si procede nella sede presente, nega che lo stesso rapporto sussista con riguardo agli ulteriori delitti contestati in questa sede. Le sue prospettazioni sono per la verità fondate, con riguardo ad una parte delle fattispecie, ma non sembra utile o necessario approfondire immediatamente la questione (attività che condurrebbe al rigetto immediato della istanza di scarcerazione). Sussiste infatti indiscutibile connessione tra parte almeno dei reati «residui» e delitti per i quali è stata disposta la cattura oltre un anno prima del rinvio a giudizio: si pensi solo al complesso rapporto tra la sequenza di azioni e piani culminati con l'omicidio consumato in danno di Salvatore Batti e l'analogo delitto (qui contestato) in danno di Roberto Cutolo (capi 11-13 della rubrica); si pensi, ancora, al rapporto tra le fattispecie associative di più remota contestazione e le condotte specifiche di narcotraffico descritte ai capi 63 e 65 dell'attuale rubrica. La pertinenza di molti dei fatti ad un disegno criminoso comprendente le condotte associative

incentrate sulla organizzazione per il narcotraffico, e più ancora sul suo livello mafioso, è del resto affermata nei provvedimenti che questo Ufficio ha pronunciato sulla competenza territoriale nell'ambito della udienza preliminare celebrata fino al 15 novembre 1994 ed in quella chiusa il 23 settembre scorso.

Alla luce delle circostanze sommariamente enunciate deve concludersi che, in applicazione della legge vigente, dovrebbe essere riconosciuta *ex art. 303 c.p.p.* la inefficacia sopravvenuta della misura cautelare in corso di esecuzione, almeno per una parte significativa dei fatti cui si riferisce. Sussiste quindi la condizione di rilevanza cui la legge subordina l'eccezione di legittimità costituzionale.

Qualche notazione finale si impone a proposito del sostanziale impedimento alla immediata scarcerazione che deriva dalla decisione qui assunta. Per Schettini la questione assume specifica rilevanza in due sensi, visto che la difesa si insiste per una scarcerazione che comprenda anche i reati in ordine ai quali il subprocedimento è stato sospeso con l'ordinanza del 13 settembre scorso. In generale, e pur volendo prescindere dalle reazioni della più recente dottrina all'ordinanza appena citata, va preso atto degli argomenti svolti nell'udienza preliminare, a livello di conclusioni orali, da alcuni difensori interessati a posizioni assimilabili, sotto il profilo in esame, a quella di Schettini.

Su un piano generale alcuni argomenti sembrano privi di reale spessore. È curiosa ad esempio la individuazione di un criterio del *favor rei* quale principio regolatore del diritto processuale penale (che ovviamente d'invece stabilisce i connotati del processo ritenuto giusto, processo tra le cui funzioni v'è anche quella della protezione sociale), se non addirittura di necessaria prevalenza, di fronte ad un dubbio interpretativo, della soluzione che comporta la scarcerazione dell'imputato. Più seria appare invece la obiezione che, posta la regola del terzo comma dell'art. 30 della legge 87/53, la norma della quale si sospetta la incostituzionalità andrebbe applicata fino appunto al giorno successivo rispetto a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa della Corte costituzionale, e dunque immediatamente.

Non è immaginabile in questa sede neppure un cenno compiuto al complesso dibattito che da decenni ha caratterizzato il tema relativo alla efficacia nel tempo della norma dichiarata incostituzionale. Tutti sanno, per altro, che la regola sopra enunciata non può essere interpretata letteralmente, tanto che lo stesso articolo di legge, al comma successivo, disciplina un caso di retrodatazione dell'efficacia della pronuncia. La norma, dunque, regola il solo tema dell'efficacia *erga omnes* del fatto di sostanziale eliminazione, non attingendo il tema della efficacia nel processo dell'incidente di costituzionalità. Si rifletta del resto che, a seguire il pensiero dei difensori ed anche di alcuni commentatori già intervenuti sul tema, si dovrebbe affermare il principio che sempre, e comunque, la norma di sospetta incostituzionalità andrebbe applicata, con la conseguenza che mai residuerebbe quel connotato di rilevanza cui la legge subordina l'ammissibilità del procedimento costituzionale.

Si sono poi invocati, talvolta confusamente, i precedenti giurisprudenziali disponibili. Sembra assolutamente prevalente, in realtà, un orientamento sfavorevole alle tesi difensive a proposito della maturazione dei termini di perenzione delle misure cautelari nel corso dell'incidente costituzionale. La Suprema Corte ha ripetutamente stabilito che il termine a disposizione del Tribunale per il riesame prima che la misura impugnata perda efficacia *ex art. 309 c.p.p.* resta sospeso durante il procedimento costituzionale (Cass. sez. 1ª, 3 luglio 1992 n. 2594, Gelli; Cass. sez. 1ª, 3 dicembre 1993 n. 4211, Donà; Cass. sez. 1ª, 16 giugno 1994 n. 2317, Prina; in senso contrario sembrerebbe — la massima autorizza qualche dubbio — Cass. sez. 3ª 26 ottobre 1993 n. 1535, Pisono), ed analogo principio è stato affermato addirittura, con riguardo alla stessa decorrenza del termine di custodia cautelare, per il caso di riacquisizione (Cass. sez. 1ª, 21 luglio 1992 n. 2577, Battaglia: la pronuncia è rilevante secondo l'Ufficio del massimario, che segnala anche l'art. 23 della legge 87/53 fra le norme interessate).

Il problema non va comunque affrontato secondo una logica di invalidazione anticipata della norma, alla quale non potrebbe che risponderci come, esattamente, si è fatto dalla giurisprudenza: il sospetto di costituzionalità in ordine ad una fattispecie incriminatrice, ad esempio, non comporta la scarcerazione di chi sia stato catturato in applicazione di quella norma (Cass. sez. 1ª, 25 gennaio 1972, O' Brien). È questione, piuttosto, di sospensione del procedimento alla fase in cui esattamente si trova nel momento in cui dovrebbe farsi discendere una concreta conseguenza processuale dalla pronuncia sulla legittimità della norma. Quella norma non potrà essere disapplicata, se già in corso di applicazione, e non potrà essere applicata, se ancora non lo è stata. Il sistema, pur predisponendo un filtro da gestirsi a cura dell'Autorità giudiziaria ordinaria, stabilisce e pretende che la decisione sulla legittimità sia assunta dalla Corte costituzionale, e blocca ogni sviluppo ulteriore del procedimento ove la questione abbia assunto rilevanza.

Per quanto allora costituisca un appassionante tema di diritto, è indifferente ai fini qui rilevanti la questione se l'incidente costituzionale sospenda o meno la decorrenza del termine massimo della custodia cautelare. La cosa sarebbe diversa se si sostenesse o si fosse sostenuto che il periodo di sospensione potrebbe spostare in avanti la data di maturazione del termine finale della custodia (e invece, tranne che per una parte dei delitti ascritti al solo

Sarlo, gli imputati sono stati rinviati a giudizio entro un anno dall'avviso della custodia per i reati relativi). Il caso di Sarlo e dei suoi coimputati è diverso: a termine ancora pacificamente in corsa durante la variazione della disciplina della custodia cautelare (e dunque senza alcun «diritto quesito» per usare il termine proposto da uno dei difensori) interviene una modifica normativa, per effetto della quale soltanto dovrebbe mutare il riferimento iniziale del termine. La proposizione dell'incidente di costituzionalità sospende il procedimento, prima che una qualunque concreta conseguenza processuale possa discendere dall'applicazione ulteriore (anche se in questo caso primaria) della norma sospetta di illegittimità. Verrebbe meno altrimenti, per definizione e come si è detto, la stessa concepibilità di una questione rilevante.

Non a caso allora, e per finire, le istanze difensive non vengono respinte, come pure si è richiesto, alla luce di una preoccupazione trasparente, e cioè quella della possibilità di accesso ai vari gradi di impugnazione. Si tratta di una preoccupazione infondata, perché se anche un Tribunale del riesame ritenesse non direttamente ammissibile il proprio intervento sul tema della perdurante carcerazione dell'imputato sarebbe comunque possibile richiedere la stessa, al giudice che procede, in base a principi enunciati (e qui disattesi) sulla irrilevanza dell'incidente costituzionale, e poi giovare di tutte le possibilità di gravame. Non è comunque problema che riguardi attualmente questo giudice. Basti aver chiarito che, per definizione la richiesta difensiva non può essere né accolta né respinta fino a quando la Corte costituzionale non avrà sciolto il dubbio che le viene sottoposto.

P. Q. M.

Visti gli artt. 303 e segg. del c.p.p. e visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 297, terzo comma, del c.p.p., nel testo novellato ex art. 12 della legge 332/1995, per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui, per l'ipotesi d'una pluralità di ordinanze restrittive per fatti diversi, è preveduta la decorrenza del termine massimo della custodia cautelare, per tutti i reati in rapporto di connessione qualificata, a far tempo dalla data di più remota contestazione, anche nei casi in cui la notizia dei fatti di successiva contestazione non risultasse dagli atti all'epoca del primo provvedimento, o nella parte, almeno, in cui viene esclusa la rilevanza, ai fini di diversificazione dei termini di decorrenza, della verifica positiva di tempestività delle nuove contestazioni cautelari anche fuori dai casi in cui sia intervenuto provvedimento che dispone il giudizio relativamente ai fatti di più remota contestazione;

Dispone sospensione del subprocedimento relativo alla istanza di scarcerazione avanzata nell'interesse di Schettini Antonio in data 22 settembre 1995;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Dispone che una copia del presente provvedimento, a cura della cancelleria, sia direttamente inviata al direttore della casa circondariale di assegnazione degli interessati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1-bis e 1-ter dell'art. 94 delle disposizioni di attuazione c.p.p., come modificato ex art. 23 della legge 8 agosto 1995 n. 332;

Dispone la notifica del presente provvedimento a tutte le parti del giudizio.

Così deciso in Milano, il 9 ottobre 1995

Il giudice per le indagini preliminari: LEO

N. 189

*Ordinanza emessa il 7 dicembre 1995 dal pretore di Brescia
nel procedimento civile vertente tra Destro Felice e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Pensione di reversibilità - Calcolo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993, in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidato o che l'assicurato ha diritto di percepire - Mancato stanziamento con legge dei fondi necessari per l'attuazione della norma impugnata così come modificata dalla già citata sentenza - Conseguente necessità di ripristino della norma nella formulazione antecedente la pronuncia della Corte - Violazione del principio di copertura finanziaria - Indebita attribuzione di efficacia retroattiva alle pronunce di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Nozione di rilevanza della questione nel giudizio *a quo* - Nesso di necessaria pregiudizialità della questione stessa per la definizione del giudizio - Compressione del sindacato della Corte costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Condizioni e forme di proponibilità - Previsione con legge ordinaria - Violazione del principio della riserva di legge costituzionale.

(Legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 30, terzo comma, e 23, secondo comma).

(Cost., artt. 81, ultimo comma, 101, 104, primo comma, 111, 134, 136, primo comma, e 137, primo comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di rimessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimità costituzionale, rilevate d'ufficio nella causa r.g. n. 2926/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Destro Felice, elettivamente domiciliato in Brescia, presso l'avv. Michele Salvo, il quale lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto nel proprio ufficio di avvocatura in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Visti:

gli atti difensivi delle parti;

l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

la sentenza 29-31 dicembre 1993, n. 495 della Corte costituzionale;

l'art. 23 e l'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;

l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;

gli artt. 70, 71, 72, 83, 81, 101, 102, 104, 111, 134, 136 e 137 della Costituzione.

1. — *Brevi premesse sulle deduzioni e conclusioni formulate dalle parti in causa.*

Nelle conclusioni la parte ricorrente chiede a questo pretore, di riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione della pensione superstiti di cui è titolare, ai sensi e per gli effetti della sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale e dichiara l'I.N.P.S. tenuto a provvedere al ricalcolo della pensione medesima a favore del ricorrente, con la corresponsione degli eventuali arretrati, con rivalutazione ed interessi legali e con il rimborso delle spese di lite da distarsi in favore del difensore che le ha anticipate.

L'I.N.P.S., ha espresso le seguenti, riportate testualmente, graduate conclusioni: respingere il ricorso «in via preliminare, per carenza dei requisiti fattuali di cui alle premesse di fatto necessari. Nel merito: respingere il ricorso siccome inammissibile per scadenza del termine di decadenza per agire in giudizio previsto dalle vigenti disposizioni. In via subordinata: respingere la domanda per carenza di interesse in quanto il ricorrente gode di pensione di reversibilità per importo integrato al minimo o superiore. Respingere la domanda di riliquidazione della pensione di reversibilità rapportata al trattamento minimo del dante causa in quanto riferita a periodi anteriori alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia.»

L'istituto resistente ha, inoltre, pur senza addurre argomenti di supporto, senza assumere conclusioni specifiche e senza sollevare formale eccezione di legittimità costituzionale, sostenuto che l'interpretazione dell'art. 22 legge n. 903/1965 nei termini addittivi voluti dalla sentenza n. 495/1993 sarebbe, comunque, in contrasto con l'art. 81 della Costituzione.

2. — *Considerazioni introduttive sulle questioni d'incostituzionalità rilevanti per la decisione della causa.*

La giurisprudenza ormai costante di questo giudice del lavoro nega l'efficacia vincolante per l'autorità giudiziaria delle sentenze della Corte costituzionale di natura interpretativa, addittiva, manipolativa (di tutte le decisioni, cioè, che possono essere definite «legislative», essendo tali di fatto), perché ritenute non conformi all'art. 136 della Costituzione.

A tale proposito non sembra fuori luogo ammettere il disagio provato sin dall'inizio nel pronunciare sentenze fortemente in contrasto con varie decisioni del giudice delle leggi, ma soprattutto appare importante riconoscere che tale disagio si è andato sempre più aggravando, man mano che, nell'evoluzione della propria giurisprudenza critica, questo pretore si è reso conto della vera portata e gravità del problema costituito dalle sentenze interpretative, addittive, manipolative, su tutto il sistema normativo, poiché il fenomeno dell'intervento «legislativo» della Corte costituzionale è diffuso e di enorme dimensione e determina l'esistenza di una vera e propria legislazione parallela della Corte.

Le cause storiche sono molteplici, ma possono individuarsi quelle più evidenti: il sempre più marcato allontanamento dalla lettera dell'art. 136, primo comma, della Costituzione, dopo una prima fase di corretta applicazione della stessa norma; la «fuga dalla responsabilità» del legislatore, sovente spettatore passivo della progressiva sottrazione della funzione attribuitagli dalla Costituzione, e, quanto meno, inefficiente nell'esercitare il potere specifico attribuitogli dal secondo comma dell'art. 136; la diffusione nella dottrina e nella giurisprudenza di merito e di legittimità prevalenti di una concezione evolucionistica del diritto, con base di pura natura giusnaturalistica, non rispettosa dei dati testuali e della rigidità della legge fondamentale della Repubblica.

Non è fuor di luogo affermare che, sia al fine di sanare, per il passato, quella situazione sopra descritta di doppia normativa e sia al fine di precluderne il ripetersi in futuro, le varie autorità dello Stato coinvolte hanno, nell'ambito delle proprie attribuzioni, possibilità d'intervento, ma non può tacersi che solo il legislatore può — e ben potrebbe subito dopo aver avuto conoscenza della presente ordinanza (a seguito della notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri e della comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento) e, quindi, ancor prima dell'incardinarsi del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale — risolvere, con l'emanazione delle norme di legge ritenute più idonee, in modo definitivo, organico e generale il problema qui messo in risalto.

Tali considerazioni di portata generale non sono fini a sé stesse, ma riguardano direttamente i temi della presente ordinanza, poiché questo giudice remittente, benché convinto della fondatezza giuridica degli argomenti che gli hanno imposto di negare l'efficacia delle decisioni «legislative» della Corte costituzionale, non può trascurare la ben diversa realtà del «diritto vivente» che applica tali decisioni come se fossero norme di legge, affermandone l'obbligatorietà.

Né poteva evitarsi di mettere in piena luce la rilevanza di carattere generale sul diritto positivo vigente delle questioni che il giudice delle leggi è chiamato a risolvere, poiché (deve essere affermato con la massima chiarezza) una pronuncia di accoglimento di una o più delle questioni, tra quelle qui sollevate, attinenti le problematiche sopra evidenziate non potrebbe limitare i suoi effetti alle sole norme direttamente e specificamente colpite dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale, ma comporterebbe la caducazione di quell'intero sistema di «diritto vivente» — del quale si è detto, parallelo al diritto scritto e codificato — che nella realtà applicativa giurisprudenziale domina da più decenni.

In verità (anche a non voler tener conto di quanto sin qui esposto), tutta la vasta problematica legata al non facile e doloroso rifiuto dell'efficacia delle sentenze «legislative» della Corte non è di poco conto e non è superabile agevolmente — contrariamente a quanto si è affermato in dottrina — con la semplicistica affermazione dell'assoluta prevalenza delle decisioni della Corte costituzionale su quelle pretorili, poiché non può dubitarsi del fatto che il giudice deve, sempre e solo, applicare la legge e non è questione da poco identificare la legge vigente nell'attuale paradosso normativo, già ampiamente descritto: è ben lecito, anzi è assolutamente doveroso, per il giudice, nel dubbio sul testo delle disposizioni da applicare (se quello promulgato dal legislatore, o quello revisionato dalla Corte), ricercare la soluzione più vicina ai principi fondamentali sanciti nella nostra Costituzione per regolare e tutelare la funzione dell'amministrazione della giustizia, con necessaria scelta in favore della legge, anche al doloroso prezzo di negare l'efficacia delle sentenze del giudice delle leggi.

Tutto ciò che si è sinora rappresentato in via generale vale anche in relazione alla sentenza n. 29-31 dicembre 1993, n. 495 della Corte costituzionale che ha modificato l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, determinando l'esistenza di una norma «virtuale» divenuta «diritto vivente», della quale questo pretore, benché non ravvisi, allo

stato, alcuna ragione di natura giuridica per mutare la propria giurisprudenza contraria (già ricordata), deve tenere conto, poiché nella realtà applicativa la predetta versione dell'art. 22 legge n. 903/1965 ha prevalso su quella approvata dal Parlamento.

Poiché deve darsi atto della realtà suddetta e poiché appare vulnerato l'art. 136, primo comma, della Costituzione, non resta altro che sollevare questione di legittimità costituzionale a carico della norma «virtuale» sopra individuata.

In forza delle stesse argomentazioni che precedono, risulta anche rilevante l'accertamento della legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge n. 87/1953, in relazione all'art. 136, primo comma, della Costituzione, poiché è in particolare con riferimento al testo del predetto art. 30 che viene affermata l'efficacia *ex tunc* delle sentenze dichiarative d'incostituzionalità, in aperta e piena violazione del dettato costituzionale.

L'incostituzionalità dell'art. 30, terzo comma, legge n. 87/1953, la tesi dell'efficacia *ex tunc* delle decisioni d'incostituzionalità, sostenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominanti.

È, invero, più che evidente che, qualora venisse dichiarata perderebbe l'unico (per quanto labile ed insignificante e già disatteso da questo pretore) argomento testuale, così rendendo chiaro a tutti, anche ai più fervidi fautori della «costituzione materiale», che le norme della costituzione formale sono le uniche vigenti e devono essere rispettate.

Nella presente causa la dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 30 renderebbe indiscutibile la sentenza di rigetto del ricorso, per assenza di norma regolatrice del diritto, risultando applicabile il testo originario dell'art. 22 legge n. 903/1965, poiché la sua inefficacia, prendendo decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 495/1993, non avrebbe alcun effetto sulla situazione giuridica dedotta nella presente controversia, precedente la pubblicazione della decisione della Corte costituzionale: constatazione questa che chiarisce in modo inequivoco la rilevanza (anche se non esclusiva) nel giudizio della medesima questione.

Sempre avendo presenti le considerazioni appena sopra sviluppate, è, altresì, necessario, nella presente fattispecie, per l'autorevolezza della fonte, l'esame della sentenza n. 495/1993, al fine di verificare se al contenuto della decisione stesse si possa, comunque (pur confermando tutte le valutazioni critiche espresse contro le sentenze «legislative»), aderire per via di interpretazione estensiva di altre norme di legge ovvero per analogia.

L'eventuale adesione dovrebbe comportare il mutamento della precedente giurisprudenza di questo pretore, il quale ha sinora negato la fondatezza della domanda (alcuni ricorsi aventi lo stesso oggetto di quello oggi in esame sono stati, infatti, ultimamente respinti), con conseguente potenziale pronuncia di accoglimento, qualora venissero escluse altre immanenti ragioni di rigetto.

Tuttavia, osta a tale eventualità e comunque ne costituisce insuperabile ed assoluto impedimento giuridico un rilievo di incostituzionalità di particolare carattere, in parte coincidente con quello affermato dall'I.N.P.S. nella memoria difensiva, al quale già si è fatto cenno: dubita, infatti, questo giudice della legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 903/1965, come «manipolato» nella sentenza n. 495/1993, in relazione all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione e tale dubbio, sviluppato in questione di legittimità costituzionale rilevata d'ufficio, deve essere risolto dal necessario intervento della Corte costituzionale.

3. — *Considerazioni generali in ordine alle questioni di legittimità costituzionale di natura preliminare.*

Poiché la controversia può essere risolta sotto molteplici profili, ciascuno dei quali da solo sufficiente per motivare (l'obbligatorietà della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è sancita nell'art. 111 della Costituzione, tra i principi fondamentali delle norme sulla giurisdizione) la pronuncia, con conseguenziale possibilità per questo pretore di scegliere, se fondare la propria decisione su uno o più argomenti, senza vincoli o limitazioni (si tratta, infatti, di scelta insindacabile, perché, nell'obbedienza al dettato dell'art. 111 citato, indiscutibile manifestazione di autonomia e di libera determinazione dell'autorità giudiziaria, secondo la previsione degli artt. 101 e 104, primo comma, della Costituzione), il giudice delle leggi non dovrebbe esaminare nel merito le suddette questioni, negandone l'ammissibilità, perché non rilevanti, potendo certamente il giudizio «essere definito indipendentemente dalla risoluzione» delle qui sollevate questioni di legittimità costituzionale, come chiaramente recita l'art. 23, secondo comma, della legge n. 87/1953.

Deve, pertanto, essere sollevata d'ufficio l'ulteriore questione di legittimità costituzionale, a carico della specifica disposizione, come sopra riportata nella sua testualità, del citato art. 23, comma 2, della legge n. 87/1953, per violazione dell'art. 134, nonché degli artt. 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione.

Questione che la Corte dovrà esaminare in via preventiva al fine di passare, in caso di suo accoglimento, all'esame delle questioni precedentemente individuate.

Per le stesse ragioni, appena sopra esposte, con le stesse finalità e con il medesimo carattere preliminare, deve altresì essere sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, limitatamente a quelle sue parti (quali verranno esattamente evidenziate in seguito) che stabiliscono condizioni e forme di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, per palese violazione della riserva di legge costituzionale prevista dall'art. 137, primo comma, della Costituzione.

4. — *Precisazioni delle questioni di legittimità costituzionale rilevate d'ufficio.*

A) Questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903, come modificato dalla sentenza 29-31 dicembre 1993, n. 495 della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 136, primo comma, nonché degli artt. 101 e 104, primo comma, della Costituzione.

B) Questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, per violazione dell'art. 136, primo comma, della Costituzione.

C) Questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903, come modificato dalla sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione.

D) In via preliminare rispetto alla precedente, questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 67, ove prevede che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» e limitatamente a tale parte, per violazione dell'art. 134, nonché 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione.

E) Sempre in via preliminare e con gli stessi riferimenti indicati in quella sub D), questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 67, nelle parti che stabiliscono condizioni e forme di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, per palese violazione della riserva di legge costituzionale prevista dall'art. 137, primo comma, della Costituzione.

5. - *Motivazione delle singole questioni.*

A) In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903, come modificato dalla sentenza 29-31 dicembre 1993, n. 495/1993 della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 136, primo comma, nonché degli artt. 101 e 104, primo comma, della Costituzione.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 22 legge n. 903/1965, «nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire».

Si ritiene nella dottrina e nella giurisprudenza prevalenti che tale decisione della Corte costituzionale (come le altre del genere che è stato già in precedenza qualificato «legislativo» per ricomprendere in un'unica definizione tutte le sentenze del giudice delle leggi di natura interpretativa, addittiva, manipolativa, cioè di tutte quelle che non si limitano a sancire semplicemente l'illegittimità delle norme che violano la Costituzione) abbia valore correttivo dell'incostituzionalità della norma ed efficacia *erga omnes*, così da dover essere applicata (per di più *en tunc*, ma di ciò si tratterà più avanti) dall'autorità giudiziaria.

Questo giudice (abbandonata ormai la propria giurisprudenza che aderiva all'erronea tesi dominante appena sopra sintetizzata) è di contrario avviso e deve affermare senza esitazione che l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 è rimasto in vigore nella sua integrale formulazione letterale, quale norma di legge dello Stato, regolarmente approvata (art. 72 della Costituzione) dal Parlamento, regolarmente promulgata dal Presidente della Repubblica e regolarmente pubblicata (art. 73 della Costituzione), poiché la sentenza «legislativa» n. 495/1993 della Corte costituzionale non è idonea a determinare la cessazione dell'efficacia della norma dichiarata illegittima in una parte non scritta (nella parte in cui non prevede ...), posto che l'evento dell'inefficacia si realizza solo quando la dichiarazione di illegittimità costituzionale colpisce la letteralità dell'intera norma o di una sua parte (scritta: deve essere ribadito). In altri termini: le sentenze «legislative» non possono (ma si veda anche la diversa ipotesi di soluzione giuridica della questione, più avanti prospettata) determinare gli effetti previsti dall'art. 136, primo comma, della Costituzione, né hanno efficacia modificativo del diritto positivo, poiché non è attribuito alla Corte costituzionale il potere legislativo, né una funzione di interpretazione autentica della legge.

È, infatti, al solo legislatore che la nostra Costituzione attribuisce il potere, in via generale (art. 70 e seguenti, nonché art. 117 per ciò che concerne le regioni) e in via specifica (art. 136, secondo comma), di creare la norma di legge, giuridicamente vincolante.

In tema si propone un'ultima nota d'interesse: in una recente (rimasta però isolata) sentenza (la n. 216 del 29 maggio-1° giugno 1995) la Corte costituzionale ha ritenuto di dover motivare la decisione, qualificata come addittiva, affermando che «La *reductio ad legitimitatem* è possibile con una pronuncia addittiva, perché desumibile ...» (è irrilevante il seguito): anche senza voler attribuire un significato «freudiano» alla parità dell'espressa motiva-

zione sull'intervento addittivo, appare, tuttavia, lecito, se non altro *ad colorandum*, portare l'attenzione del giudice delle leggi il precedente, giacché può ritenersi che costituisca un sintomo di iniziale ripensamento sulla liceità del genere di sentenze qui criticate.

Tanto rilevato e rappresentato con riferimento al primo comma dell'art. 136, si deve passare alla discussione inerente l'altro aspetto d'incostituzionalità dell'art. 22 della legge n. 903/1965, come modificato dall'intervento del giudice delle leggi, per violazione degli artt. 101 e 104, primo comma, della Costituzione.

L'interpretazione della legge è attività intellettuale non riservata: ogni operatore del diritto ed ogni singolo cittadino è ovviamente libero di interpretare la normativa, per tutti i fini possibili, senza limiti.

Ma quando l'interpretazione è correlata all'applicazione della legge in sede giurisdizionale, quando cioè è legata alla funzione specifica dell'amministrazione della giustizia in nome del popolo e nella soggezione alla sola legge (101 della Costituzione), allora l'attività d'interpretazione è riservata ed esclusiva perché demandata al giudice (102 della Costituzione per quello ordinario), autonomo ed indipendente da ogni altro potere (104, primo comma, della Costituzione).

Ne discende che, qualora una norma di legge trovi nella giurisprudenza di merito e, soprattutto, di legittimità, diverse soluzioni interpretative, non può essere ritenuto lecito un intervento di sostanziale natura interpretativa autentica della Corte costituzionale, che (come nel caso di specie) determini una modifica del contenuto della norma, pur non incidendo sul suo tenore letterale, così da imporre una specifica scelta, fondata su una delle possibili interpretazioni del dettato normativo, poiché in tal modo viene concretamente violato il principio della divisione dei poteri, con la compressione di quello giudiziario.

Ciò non significa che il giudice delle leggi non possa interpretare la legge (negarlo sarebbe pura assurdità), ma significa solo che non è consentito a nessun potere (inteso in senso lato) dello Stato e, pertanto, neppure alla Corte costituzionale di superare i confini delle proprie attribuzioni.

E la Corte soprattutto deve esercitare la sua elevatissima funzione, posta al vertice delle garanzie costituzionali, nel più assoluto rispetto delle attribuzioni degli altri poteri (il termine viene usato sempre nel significato più ampio e non strettamente tecnico), poiché ogni sua decisione che comporti il superamento della sfera delle specifiche competenze, rischia di scardinare il delicato equilibrio istituzionale voluto dalla legge fondamentale della Repubblica, senza neppure la possibilità di un rimedio giuridico, poiché «contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione» (art. 137, ultimo comma, della Costituzione) e poiché deve escludersi l'ammissibilità dell'istituto del giudizio «sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato» (art. 134, secondo comma, della Costituzione), se non altro, perché la Corte costituzionale ne sarebbe nel contempo parte e giudice.

Se questa questione, in uno o più dei rilievi di legittimità costituzionale prospettati, venisse accolta dal giudice delle leggi, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della versione normativa dell'art. 22 legge n. 903/1965, come risultante dalla sentenza n. 495/1993, dovrebbe comportare la perdita di efficacia della stessa versione ed il ripristino (deve presumersi) della versione originale della norma, quella approvata dal legislatore del 1965, con ovvia rilevanza nel presente giudizio pretorile.

Per il vero, però, la Corte costituzionale potrebbe dire una diversa soluzione giuridica in ordine agli effetti delle proprie decisioni «legislative», affermando in modo esplicito che queste non sono idonee a modificare, integrare e correggere le norme dichiarate incostituzionali, bensì puramente e semplicemente determinano la radicale perdita di efficacia delle medesime norme, poiché, lo si può ben sostenere con piena logica giuridica e razionalità, l'accertata ed affermata illegittimità della norma «nella parte in cui ...» ripercuote sull'intera norma, giacché questa nel suo complesso ed in tutte le sue parti «prevede» o «non prevede» ciò che la Corte rispettivamente afferma essere costituzionalmente illegittimo o legittimo.

Le conseguenze di tale soluzione radicale potrebbero essere assai meno dirompenti di quelle causate dalla prima scelta indicata sopra, se non altro, perché eviterebbero al sistema giuridico una paralizzante crisi interpretativa, dipendente dalla difficoltà di stabilire, se la norma dichiarata incostituzionale dalla Corte con intervento «legislativo» possa ritenersi ripristinata in tutta la sua primigenia portata, ovvero se debba considerarsi implicitamente travolta in toto dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale della lettura volutane dalla Corte, ovvero ancora se sia necessario (ipotesi questa, però, da escludere recisamente) attendere un intervento del legislatore diretto a confermare, o abrogare, o modificare la norma.

B) In relazione alla questione di legittimità costituzionali dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, per violazione dell'art. 136, primo comma, della Costituzione.

L'art. 136, primo comma, della Costituzione così dispone testualmente: «Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione».

L'art. 30, terzo comma, della legge n. 87/1993, prevede: «Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione».

Sono possibili due soluzioni interpretative dell'art. 30 in esame: una fedele al dettato costituzionale, l'altra non rispettosa della lettera e del contenuto dell'art. 136 della Costituzione: la prima attribuisce un puro significato esplicativo all'art. 30, evidenziando l'ovvia conseguenza della perdita di efficacia della norma dichiarata incostituzionale, cioè la sua inapplicabilità per regolamentare le situazioni giuridiche sorte successivamente alla pubblicazione della decisione della Corte; la seconda tenta di modificare la costituzione formale per farla soggiacere alla volontà dei fautori della «costituzione materiale», sostenendo che il divieto di applicazione delle norme incostituzionali, derivante dalla originaria incostituzionalità delle norme stesse, determina necessariamente l'efficacia *ex tunc* delle sentenze della Corte.

A contrastare la tesi che sostiene l'efficacia *ex tunc* delle sentenze della Corte costituzionale si ergono insuperabili, non solo la lettera del primo comma dell'art. 136 della Costituzione, ma anche il secondo comma dello stesso articolo.

Per chiarire esaurientemente quanto appena sopra affermato è sufficiente riportare quanto già sostenuto da questo pretore in varie decisioni (tra le altre, nella sentenza n. 1534/1995 emessa in data 3 luglio 1995, nella causa Zeni Angela contro I.N.P.S.): «Il primo comma dell'art. 136 della Costituzione così testualmente afferma — *omissis*: la norma è sopra riprodotta — «: è evidente, per il significato inequivocabile della disposizione, che corrispondentemente viene negata qualsiasi efficacia *ex tunc* alla dichiarazione d'incostituzionalità e che la norma dichiarata incostituzionale è perfettamente efficace (e, per quanto ciò possa apparire paradossale, anche legittima) sino al giorno, compreso, della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale — *omissis* — «L'esattezza della tesi qui sostenuta trova conferma di forte valore giuridico nell'assenza di una previsione (difficile da ipotizzare, peraltro) di legge che limiti, imponendo alla Consulta il rispetto dell'art. 81 della Costituzione, gli effetti talvolta dirompenti (da molti denunciati e da tutti indistintamente riconosciuti) sul bilancio dello Stato della valenza *ex tunc* attribuita *contra legem* alle sentenze della Corte costituzionale sulle norme dichiarate incostituzionali: è, ancor più che evidente, lapalissiano che l'unica esatta interpretazione dell'art. 136, primo comma, della Costituzione, nel senso imposto dalla sua univoca formulazione letterale e qui sostenuto, rende superflua ed insussistente l'esigenza di ridurre o regolamentare l'impatto sulla finanza pubblica delle sentenze del giudice delle leggi, poiché, non essendo lecito attribuire efficacia *ex tunc* alle dichiarazioni d'illegittimità costituzionale, nessun danno può derivarne, ciò che spiega razionalmente perché il legislatore, costituzionale e ordinario, non abbia previsto e ritenuto di dover creare qualche strumento giuridico per imporre alla Corte il rispetto dell'art. 81 della Costituzione.

In altri termini: nessuna necessità di limitare gli effetti economici delle sentenze della Corte costituzionale sussiste, poiché esse non sono idonee, secondo la previsione del primo comma dell'art. 136, a determinare situazioni di danno.»

Il rigore logico e la piena razionalità dell'art. 136, primo comma, trova ulteriore conferma nel secondo comma: «La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle camere e ai consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali: è quasi superfluo far notare che questa disposizione è diretta ad imporre (non si dimentichi mai che il potere attribuito alle istituzioni della Repubblica è potere-dovere e non arbitrio) al legislatore di provvedere alla soluzione dei problemi causati dalle dichiarazioni d'incostituzionalità, problemi derivanti, per il futuro, dal possibile vuoto normativo e, per il passato, dalla necessità od opportunità di riparare (secondo la discrezionalità politica del legislatore e, dunque, anche e soprattutto nei limiti delle compatibilità di bilancio) i danni eventuali determinati dalle norme incostituzionali.

Ciò che conferma l'esattezza dell'affermazione, secondo la quale l'esigenza e l'obbligo di rispettare l'art. 81 della Costituzione è, come solo può e deve essere, a carico del legislatore».

Per tentare di superare il ragionamento sopra riprodotto, si dovrebbe spiegare, perché il legislatore costituzionale avrebbe previsto, nel secondo comma dell'art. 136, la comunicazione alle Camere della decisione della Corte «affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali», se non avesse voluto chiarire con forza che solo al legislatore è attribuito il potere di provvedere, nelle forme costituzionali, alla produzione legislativa eventualmente necessaria per risolvere le conseguenze dell'inefficacia delle norme dichiarate incostituzionali, posto che altre norme della Costituzione (artt. 70 e seguenti) già regolano l'attività legislativa e non si può certo ridurre l'art. 136, secondo comma, a norma puramente ripetitiva senza valore alcuno.

A tali, già sufficienti, argomenti non sembra superfluo aggiungere brevemente alcuni elementi di fatto storici, con lo scopo dichiarato di rendere difficilmente praticabili possibili obiezioni fondate su discorsi inerenti la volontà del legislatore e la *ratio legis*, cari ai giusnaturalisti, anche a fronte di norme esemplari per la loro assoluta limpidezza di lettera e di contenuto, come l'art. 136 Costituzione. Nelle fasi iniziali dell'*iter* per l'introduzione della Corte costituzionale nel nostro ordinamento, la sottocommissione per i problemi costituzionali della «Commissione

per gli studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato», istituita dal Ministero per la costituente, negli studi e proposte pubblicati nel 1946, tra l'altro, aveva espressamente ipotizzato l'annullamento *ex tunc* delle leggi, quale conseguenza della dichiarazione d'incostituzionalità.

Tale soluzione in sede di Assemblea costituente venne dichiaratamente abbandonata dalla Commissione dei 75, alla quale era stata affidata la redazione del progetto costituzionale: nel progetto presentato il 31 gennaio 1947, infatti, nell'art. 129, al terzo comma, era previsto che «Se la Corte, nell'uno o nell'altro caso, dichiara la incostituzionalità della norma, questa cessa di avere efficacia.

La decisione della Corte è comunicata al Parlamento, perché, ove lo ritenga necessario, provveda nelle forme istituzionali.

Da quell'art. 128 è derivato l'attuale art. 136, nel quale però è stato opportunamente previsto anche il momento iniziale (fissato nel giorno successivo alla pubblicazione) della perdita di efficacia delle norme dichiarate incostituzionali.

Nessun commento è necessario.

Se tutto ciò che precede è vero, l'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 deve essere dichiarato incostituzionale, in quanto consente un'interpretazione totalmente difforme dal dettato costituzionale, divenuta «diritto vivente», così da rendere estremamente difficoltosa, se pur non impossibile, l'affermazione della lettura legittima della disposizione.

Certamente è nel potere della Corte costituzionale negare la fondatezza della questione di legittimità costituzionale testé esposta, eventualmente anche in forza del principio, esattamente affermato, che impone nello scontro tra due o più interpretazioni possibili l'affermazione della prevalenza di quella conforme a Costituzione, ma, a sommo avviso di questo giudice remittente, una siffatta soluzione non potrebbe avere valore definitivo, poiché lascerebbe sempre spazio aperto all'interpretazione non costituzionalmente corretta.

Né è poi il caso di porsi scrupoli particolari, nel caso di specie, sugli effetti della dichiarazione d'illegittimità costituzionale: la conseguente perdita di efficacia del terzo comma dell'art. 30 legge n. 87/1953 non causerebbe un grave vuoto normativo, poiché tale disposizione (come già notato) nulla aggiunge al disposto del primo comma dell'art. 136 della Costituzione, limitandosi a esplicitare l'ovvia conseguenza della perdita di efficacia delle norme dichiarate incostituzionali «dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione» e cioè la loro inapplicabilità (nei termini già chiariti) a decorrere dallo stesso giorno.

C) In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903, come modificato dalla citata sentenza 29-31 dicembre 1993, n. 495/1993 della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione.

La Corte, con la sentenza n. 495/1993 (si ripete per comodità di esposizione) ha dichiarato l'incostituzionalità, per contrasto con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 22 della legge n. 903/1965 nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe avuto il diritto di percepire.

La norma in discorso, come modificata per effetto del suddetto intervento della Consulta, determina per l'I.N.P.S. una forte esposizione debitoria, priva di finanziamento (è fatto di tutto ciò che deve rinvenirsi nell'opinione (erronea) secondo la quale le sentenze di natura addittiva della Corte costituzionale avrebbero efficacia vincolante *erga omnes* ed *ex tunc*, opinione tuttora prevalente in dottrina e nella giurisprudenza di merito e di legittimità.

Nessun atto legislativo è sinora intervenuto per reperire la copertura finanziaria necessaria al fine di consentire all'I.N.P.S. di provvedere, previa riliquidazione delle pensioni di reversibilità secondo il dettato della sentenza n. 495/1993, al pagamento delle somme arretrate, con gli accessori di legge, derivanti da detta riliquidazione.

È più che evidente che il legislatore, a tutt'oggi (anche se deve darsi atto che gli organi d'informazione hanno di recente riportato notizie su una discussione in corso nel Parlamento, mirante alla ricerca di una soluzione per finanziare il fabbisogno di spesa previdenziale non previsto in bilancio e legato anche alle conseguenze economiche della sentenza n. 495/1993), non ha ritenuto di dover dare attuazione alla sentenza in discorso, nonostante la vigenza dell'art. 2, settimo comma, della legge 11 marzo 1969, n. 67, che così dispone: «Qualora nei corso di attuazione di leggi si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate, il Governo ne dà notizia tempestivamente al Parlamento con relazione del Ministro del tesoro e assume le conseguenti iniziative.

La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».

Potrà pure essere affermata la responsabilità politica dei Governi che si sono succeduti dalla data di pubblicazione della sentenza n. 495/1993 ad oggi, ma nessun risultato giuridico può conseguirne, restando certo il fatto che nessun intervento è stato posto in essere per la copertura finanziaria dei maggiori oneri, né totalmente, né parzialmente.

Peraltro, in relazione a quanto si è accennato in ordine alle notizie giornalistiche sulla ricerca di una soluzione normativa in corso di discussione in Parlamento, non appare lecito attendere che il legislatore eserciti sino in fondo i suoi poteri, prima di procedere alla trasmissione della presente questione di legittimità costituzionale: deve, infatti, rilevarsi con estrema chiarezza che una futura, possibile e sempre auspicabile soluzione legislativa al problema della copertura finanziaria degli effetti economici della sentenza n. 495/1993, avrà (se in linea con i principi costituzionali) naturalmente efficacia anche sulla presente questione di legittimità costituzionale, facendole perdere ogni attualità, rilevanza e fondatezza.

Deve anche essere con forza notato che autorità giudiziaria non può, in nessun caso, correlare i provvedimenti previsti dalla legge per amministrare giustizia ad indebite ed illecite valutazioni di opinabile opportunità politica.

Dal riscontro attuale dato di fatto storico dell'assenza di copertura finanziaria, a parere di questo pretore, non può che discendere obbligatoriamente l'affermazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 22 legge n. 903/1965, come modificato dal giudice delle leggi, per violazione dell'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione, a nulla rilevando sapere se tale violazione dipenda da semplice inerzia, o assenza di volontà del legislatore, ovvero (ed è, purtroppo, questa l'ipotesi più veritiera) dalla realtà di una situazione critica delle finanze dello Stato, tale da aver reso, sino ad oggi, impossibile il reperimento delle risorse finanziarie necessarie, senza determinare un ulteriore aggravamento nel desolante bilancio della nostra Repubblica.

Unica conseguenza e soluzione possibile sembra essere quella di una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del detto art. 22 della legge n. 903/1965 nella nuova formulazione creata dalla sentenza n. 495/1993, con conseguente cessazione dell'efficacia della medesima norma ai sensi dell'art. 136, primo comma, della Costituzione e ripristino della situazione normativa preesistente l'intervento del giudice delle leggi.

Né può, in contrario, sostenersi con giuridica fondatezza che le norme «virtuali» create dalle sentenze «leggi» della Corte costituzionale siano avulse dal sistema giuridico costituzionale, così da non dover soggiacere (anche) al dettato dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, ovvero che siano (per qualche inimmaginabile ragione, non certo di diritto scritto) «refrattarie» al controllo di legittimità costituzionale, ovvero ancora che il legislatore debba dare esecuzione, sempre e comunque, alla volontà della Corte e che abbia tempi illimitati per provvedere alla copertura finanziaria: se le sentenze di natura legislativa della Corte hanno davvero forza innovativa nel diritto positivo con obbligo di applicazione (ipotesi, deve ribadirsi ancora, qui fortemente negata), tanto da fondersi, in modo simile alle leggi di interpretazione autentica, con la norma dichiarata costituzionale, determinandone un nuovo contenuto, ebbene allora queste norme «virtuali» devono essere totalmente conformi alla Costituzione, come qualsivoglia altra norma di legge.

Poiché ai fini del decidere è importante, anche se non essenziale (ché, come si è già detto, la controversia può ben essere decisa «indipendentemente» sotto vari altri profili), avere certezza in ordine alla vigenza o meno dell'art. 22 della legge n. 903/1965, come determinata (nell'opinione prevalente, qui contrastata) dalla sentenza n. 495/1993, e poiché tale certezza può derivare, con valore assoluto (che le tesi di questo giudice sono davvero minoritarie e marginali), solo (salvo ovviamente un sempre possibile intervento legislativo) da una decisione della Corte costituzionale, risulta necessario investire il giudice delle leggi della questione di costituzionalità come sopra precisata, essendone, peraltro, più che palese per le argomentazioni che precedono, senza altro superfluo commento, la rilevanza nel presente giudizio, poiché l'eventuale dichiarazione d'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 81 sarebbe, senza possibilità di contrasto neppure negli eventuali gradi successivi del giudizio, motivo di rigetto del ricorso, anche se, in ipotesi estrema, solo concorrente, o anche solo subordinato, ovvero, infine, puramente virtuale.

D) In relazione alla questione di legittimità costituzionali dell'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ove prevede che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» e limitatamente a tale parte, per violazione dell'art. 134, nonché degli artt. 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione.

L'art. 134, per quanto qui interessa, dispone testualmente: «La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni».

L'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, emessa in attuazione dell'art. 137, primo comma, della Costituzione, recita: «La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e ritenuta dal giudice non manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione».

A fronte di tali norme costituzionali, l'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 67, invece, così dispone: «L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale e non ritenga che questione sollevata sia manifestamente infondata, emette dinanzi con la quale, riferiti i termini ed i motivi dell'istanza con la quale fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso».

Il ben diverso contenuto sostanziale del secondo comma dell'art. 23, contrastante con le disposizioni dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 1, legge costituzionale n. 1/48, risalta evidente: la previsione della necessità che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» al fine di introdurre il giudizio di costituzionalità dinanzi al giudice delle leggi non trova minimo riscontro a livello di normativa costituzionale.

Non solo: appare anche chiaro, tanto da risultare quasi superfluo parlarne, che quella previsione dell'art. 23, ben individuata sopra, riduce enormemente la possibilità di attivare il controllo della Corte sulla legittimità costituzionale «delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato», poiché impone che la rilevanza della questione di costituzionalità sia tale da comportare da sola la definizione del giudizio, rendendo in tal modo irrilevanti e, perciò, inammissibili tutte le questioni di legittimità costituzionale l'oggetto delle quali sia solo concorrente nella decisione della causa.

Viene così patentemente incatenato il controllo della costituzionalità delle leggi e degli atti normativi di pari forza e contestualmente mortificata la garanzia costituzionale di tale controllo.

In forza delle considerazioni che precedono, appare consequenziale riconoscere che, nel sistema vigente della legislazione ordinaria in relazione alle norme della legge fondamentale della Repubblica in tema di garanzie costituzionali, sussistono troppi vincoli alla piena attuazione dei principi costituzionali e ciò con particolare riferimento alla possibilità di accesso al giudizio di legittimità costituzionale, tanto da rendere possibile la permanenza nel diritto positivo di numerose norme contrarie alla Costituzione, senza che queste possano trovare controllo e verifica di legittimità, posto che la struttura procedimentale che consente di giungere dinanzi al giudice delle leggi è eccessivamente limitativa.

Non è certo nella competenza di questo giudice, né del giudice delle leggi, la ricerca delle soluzioni normative necessarie per la realizzazione della Costituzione, ma la constatazione della difficoltà di accesso al giudizio dinanzi alla Corte costituzionale doveva qui essere chiaramente manifestata, non soltanto perché direttamente attinente la questione di legittimità costituzionale ora prospettata, ma anche perché non può negarsi che numerose norme della legge n. 87/1953, e non il solo secondo comma dell'art. 23 nella parte specifica sopra individuata, violano l'art. 134 della Costituzione, riducendo a minimi livelli la possibilità del controllo di conformità delle leggi e degli atti aventi forza di legge, mentre il sistema costituzionale nasce con un impianto assai vasto, che appare, comunque, illecitamente compresso e mortificato dalla legge ordinaria, e non solo nella sostanza, ma anche nella forma normativa utilizzata, come risulterà più che evigente nello sviluppo della successiva questione *sub-E*).

Prima di passare oltre, però, deve essere chiarito ancora in quali termini si ritengono violati gli artt. 101 e 104 della Costituzione dall'art. 23 legge n. 87/1953, nella parte in cui dispone che, per potersi procedere alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale».

La disposizione contestata è illegittima, poiché determina una riduzione e compressione dell'autonomia ed indipendenza del giudice, impedendogli di valutare tutte le possibili soluzioni giuridiche per la decisione dei processi, causando grave danno all'amministrazione della giustizia, poiché (essendo precluso alle questioni non essenziali l'accesso al giudizio di costituzionalità) sottrae alla motivazione (art. 111 della Costituzione) delle sentenze ragioni ulteriori di potenziale accoglimento o rigetto della domanda (per quanto concernente in particolare le controversie nella materia demandata alla competenza di questo pretore), idonee a rendere più «resistente» la motivazione e non è superfluo qui ricordare che il bene giuridico della certezza del diritto si fonda anche sulla forza di resistenza delle pronunce giurisdizionali nei successivi gradi di giudizio.

E) In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, nelle parti che stabiliscono condizioni e forme di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, per palese violazione della riserva di legge costituzionale prevista dal primo comma dell'art. 137 della Costituzione.

La riserva di legge imposta dal primo comma dell'art. 137, viene, per quanto qui interessa, così formulata: «Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale»: la materia è, dunque, riservata a legge costituzionale e non ordinaria.

Ed invero sono state approvate e promulgate le leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1 e 11 marzo 1953, n. 1, delle quali la prima è pienamente conforme al dettato costituzionale, tant'è vero che all'art. 1 la legge costituzionale n. 1/1948 prevede che «La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso del giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione», mentre l'art. 1 della legge costituzionale n. 1/1953 lascia perplessi, poiché non si limita ad affermare che «La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme e nei limiti e alle condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1» ma aggiunge un richiamo generico e generale anche «alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionale», con buona pace per la riserva di legge costituzionale espressamente disposta nell'art. 137, terzo comma, della Costituzione.

È palese ed indubbio (nonostante l'ambiguità dell'errato ed infelice riferimento alla legge ordinaria appena rilevato) che il sistema costituzionale del giudizio di legittimità delle norme di legge e degli atti aventi forza di legge, pur stabilendo il chiaro limite della non manifesta infondatezza (l'esame della quale è di prioritaria, quanto meno, se non anche esclusiva, competenza dell'autorità giudiziaria) delle questioni di legittimità costituzionale, quale barriera per l'accesso al giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, non ha istituito quegli altri diversi e più stringenti confini che risultano, invece, nella legge ordinaria.

È allora certo che tutte le disposizioni della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, che regolano «le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale» in modo difforme dal sistema costituzionale che si è sopra individuato sono illegittime nella stessa fonte e forma legislativa che le pone (per quanto espressamente riguardante la questione di legittimità costituzionale ora discussa) per palese violazione dell'art. 137, primo comma, della Costituzione.

Come risulta illegittimo, in particolare l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, al quale solo si vuole limitare la trattazione, restando, comunque ed ovviamente, integro il potere della Corte, nell'ipotesi di accoglimento della presente questione, di decidere se sussistano gli estremi per procedere all'applicazione dell'ultima parte dell'art. 27 della medesima legge.

L'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, così dispone: «Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando:

a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una regione, viziati da illegittimità costituzionale;

b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate.

L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale e non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi dell'istanza con la quale fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente.

L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al pubblico ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri od al presidente della giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e al Presidente del consiglio regionale interessato».

L'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87 è nel suo complesso illegittimo, per la violazione del tutto evidente dell'art. 137, primo comma, della Carta costituzionale, con la sola esclusione delle seguenti specifiche parti, nelle quali nulla dispone in ordine alle condizioni e forme di accesso al giudizio dinanzi alla Corte, o si limita a ribadire immutato quanto già previsto dalla normativa di livello costituzionale: «Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale.

L'autorità giurisdizionale, qualora ... non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza».

In tutte le restanti parti l'art. 23 legge n. 87/1953 è radicalmente viziato da illegittimità costituzionale e non vi è nulla da aggiungere sulla questione ora discussa, poiché sorretta dalla pura constatazione di una realtà evidente; si deve soltanto chiarire che la sua rilevanza nel presente giudizio è identica a quella individuata per la questione *sub-D*), giacché anch'essa presupposto logico giuridico dell'ammissibilità delle prime tre questioni.

6. — *Considerazioni conclusive.*

Questo giudice remittente non intende sostenere che dalla trasmissione della presente ordinanza derivi un obbligo giuridico della Corte costituzionale di procedere alla valutazione di tutte le varie questioni rilevate d'ufficio, poiché è intuitivo che l'eventuale decisione di accoglimento o rigetto di alcune di esse rende superfluo l'esame delle altre, eppure, in ultima analisi, ritiene di dover mettere l'accento sulla grande importanza e utilità di una pronuncia del giudice delle leggi su tutte le questioni portate alla sua attenzione, considerato che, poiché tutte sono riconducibili alla necessità primaria di riportare le «regole di svolgimento del gioco» (prendendo in prestito una recente espressione della dottrina), per tutti gli organi istituzionali, all'interno della vera Costituzione della Repubblica italiana, rigida e formale, tutte hanno pari rilevanza e valore e tutte sono tese al fine di ricondurre il sistema giuridico del controllo di costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge nell'alveo della nostra Carta costituzionale.

Sistema nel quale, è opportuno ricordarlo, se è vero che è demandato alla Corte costituzionale il potere di decidere sulla legittimità delle norme di legge e degli atti aventi forza di legge, è anche vero che il primo controllo di legittimità costituzionale è attribuito dalla legge all'autorità giudiziaria, ciò che ampiamente legittima i rilievi sviluppati nel presente atto e consente di affermare che, ai fini della decisione alla quale è chiamata la Corte sulle questioni *sub-A*), *B*) e *C*), non può assumere rilievo giuridico la constatazione del fatto che da decenni si perpetuino le violazioni della Costituzione qui denunciate e che tale realtà sia avallata dai paladini del «diritto vivente», poiché il reiterarsi dell'errore non ne determina la liceità, ma solo la maggior gravità e la più difficile sanabilità.

Non sembra necessaria una motivazione ulteriore sulla fondatezza e sulla rilevanza delle questioni sopra trattate, stanti gli argomenti sviluppati in relazione ai precisi riferimenti normativi costituzionali indicati sui singoli temi, di certo sufficienti per escludere, quanto meno, la manifesta infondatezza di tutti i rilievi d'incostituzionalità ampiamente discussi, i quali comunque, rivestono grande importanza in relazione alla forza di resistenza della sentenza che questo pretore deve pronunciare.

Benché si sia chiaramente affermato che le questioni di legittimità costituzionale rimesse all'esame della Corte costituzionale non sono essenziali per la decisione della causa, il presente giudizio pretorile deve essere sospeso, ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, tuttora vigente, pur se anch'esso oggetto di una delle questioni rilevate d'ufficio con la presente ordinanza.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

dell'art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903, come modificato dalla sentenza 29-31 dicembre 1993, n. 495, della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 136, primo comma, 101 e 104, primo comma, della Costituzione;

dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, per violazione dell'art. 136, primo comma, della Costituzione;

dell'art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903, come modificato dalla sentenza 29-31 dicembre 1993, n. 495, della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione;

in via preliminare, rispetto alle questioni precedenti, dell'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ove prevede che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» e limitatamente a tale parte, per violazione dell'art. 134, nonché 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione;

sempre in via preliminare e con gli stessi riferimenti indicati sub-d), dell'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, nelle parti che stabiliscono condizioni e forme di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, come meglio precisato in motivazione, per palese violazione della riserva di legge costituzionale prevista dall'art. 137, primo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda alla cancelleria per l'esecuzione.

Brescia, addì 7 dicembre 1995

Il pretore: ONNI

96C0266

N. 190

*Ordinanza emessa il 17 dicembre 1995 dal pretore di Catania
nel procedimento civile vertente tra La Mattina Mobili e Zappalà Salvatore*

Esecuzione forzata - Pignoramento presso il terzo - Sussistenza di precedente atto di pignoramento diretto nei confronti dello stesso soggetto - Ordinanza di assegnazione nel procedimento avente ad oggetto il pignoramento diretto - Asserita inefficacia del provvedimento di assegnazione e della conseguente estinzione del credito nei confronti del creditore del procedimento avente ad oggetto il pignoramento presso il terzo - Disparità di trattamento di detta situazione rispetto a quella in cui si trova il debitore che non abbia assunto la qualità di terzo pignorato.

(C.C. art. 2917).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Letti gli atti ed i documenti prodotti, a scioglimento della riserva, rileva quanto segue.

Con atto di pignoramento presso terzi notificato il 7 aprile 1992 al terzo pignorato Azienda Municipale Trasporti di Catania, la ditta La Mattina ha sottoposto a pignoramento tutte le somme dovute dall'AMT al sig. Zappalà (debitore esecutato).

All'udienza di comparizione del 12 maggio 1992 il terzo non compariva, sicché la causa veniva rinviata al 26 maggio 1992.

In tale seconda udienza, l'AMT rendeva la prescritta dichiarazione di terzo, dichiarando altresì l'esistenza di un precedente pignoramento (diretto) effettuato dallo Zappalà con atto notificato il 23 dicembre 1991 adempiendo pertanto alle prescrizioni contenute nel secondo comma dell'art. 547 c.p.c. e dell'art. 550 c.p.c.

Nel frattempo tuttavia, il g.e. depositava, in data 20 maggio 1992 l'ordinanza di assegnazione in favore dello stesso Zappalà (in relazione al pignoramento da lui effettuato nei confronti della Sicilcassa quale terzo tesoriere dell'AMT, e dell'AMT quale debitore principale) sicché il 21 maggio 1992 lo Zappalà provvedeva immediatamente ad incassare le somme.

L'AMT terzo pignorato quindi, non ha effettuato, successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi promosso dall'odierno creditore procedente, alcun pagamento spontaneo estintivo del credito pignorato, motivo per cui non gli si può addebitare alcuna violazione dell'art. 546 c.p.c., essendosi limitato a subire gli effetti dell'ordinanza di assegnazione intervenuta nella precedente procedura esecutiva (ved. ordinanza g.e. dott.ssa Grillo del 20 maggio 1992 depositata nella procedura n. 3982/90 allegata in atti).

Deve rilevarsi peraltro, che l'AMT non disponeva delle somme assegnate, essendo le stesse trattenute dal terzo-tesoriere pignorato (Sicilcassa), che non poteva certo rifiutarsi di adempiere all'ordinanza di assegnazione.

Il creditore procedente tuttavia, insiste nel chiedere che venga disposta egualmente in suo favore l'assegnazione del credito pignorato, ritenendo irrilevante ed inopponibile nei suoi confronti l'estinzione dello stesso, poiché avvenuta in epoca successiva alla notifica dell'atto di pignoramento, anche se realizzatasi per effetto del provvedimento di assegnazione del g.e. reso nel precedente pignoramento.

Il creditore procedente sostiene, infatti, che a norma dell'art. 2917 c.c., ogni qualvolta il pignoramento abbia per oggetto un credito, l'estinzione di esso per qualunque causa (sia volontaria che involontaria) successiva alla costituzione del vincolo, sia priva di effetti in pregiudizio di esso creditore pignorante.

Da ciò dovrebbe desumersi che, non avendo il legislatore discriminato tra fatti estintivi volontari (addebitabili ed imputabili al terzo pignorato) ed involontari (nel senso di non addebitabili al terzo pignorato), nel caso in specie, poiché comunque il credito pignorato si è estinto per effetto del provvedimento di altro g.e. in altro pignoramento, ma successivamente alla notifica del presente pignoramento presso terzi, l'AMT sarebbe costretta, in applicazione del predetto art. 2917 c.c., a pagare due volte, dovendo quindi sottostare agli effetti (anche) della successiva ordinanza di assegnazione che si chiede a questo g.e.

E' stato rilevato in dottrina che, in siffatta ipotesi, il terzo pignorato avrebbe quale rimedio solo l'onere di proporre opposizione avverso la prima esecuzione intrapresa dal suo creditore-(debitore dell'odierno creditore procedente), facendo rilevare che, essendo stato pignorato tale credito, egli non ha più, sia pure temporalmente, il diritto di procedere ad esecuzione forzata.

Secondo tale tesi, l'AMT terzo pignorato (diretta debitrice del sig. Zappalà) avrebbe dovuto attivarsi, proponendo opposizione all'esecuzione nei confronti della procedura avviata dal suo creditore diretto, chiedendo la sospensione dell'esecuzione.

L'estrema conseguenza di tale teoria, è che se il g.e. non sospende il precedente processo esecutivo e questo prosegue il suo normale corso, fino a concludersi con l'assegnazione delle somme pignorate, ciò provoca l'estinzione del credito posto a base dell'esecuzione; solo che, trattandosi di causa estintiva verificatasi in epoca successiva al pignoramento della ditta La Mattina, tale estinzione non ha comunque effetto nei confronti di esso creditore pignorante, sicché l'AMT sarebbe comunque costretta a pagare due volte, salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti del suo diretto creditore che ha proceduto egualmente all'esecuzione.

Nel caso sottoposto all'esame di questo g.e. comunque, l'AMT non ha ritenuto di esser tenuta (quale terzo pignorato) a proporre opposizione all'esecuzione inerente al pignoramento effettuato dal suo diretto creditore, essendosi limitata a dichiarare in udienza l'esistenza di tale precedente pignoramento.

Una tale applicazione dell'art. 2917 c.c., ad avviso dello scrivente, contrasta con il «principio di ragionevolezza»; desumibile dall'art. 3 Cost., alla luce della disparità di trattamento che realizza tra il debitore nei cui confronti non viene avviata una procedura espropriativa presso terzi, e debitore che, invece, per effetto di tale procedura, viene ad assumere la posizione di terzo pignorato.

Ed invero, se già è notevole che, per sola «virtù» della sua situazione di diritto sostanziale, il terzo si veda coinvolto in una procedura esecutiva diretta contro un altro soggetto, al punto da esser soggetto a oneri, obblighi e rischi non lievi, pur seguitando a restare «terzo», dinanzi all'attuazione della sanzione consacrata nel titolo, dovrebbe esser ben chiaro che l'incidenza del procedimento nella sfera giuridica del terzo medesimo (pena la violazione dei precetti costituzionali sopra enunciati) deve essere contenuta nel ristretto ambito in cui si giustifica: quello cioè della mera «collaborazione» che al terzo si sollecita; necessaria (e giustificata per tale scopo) per consentire tale forma di espropriazione, di guisa che il «credito» oltre a formare oggetto come bene di responsabilità patrimoniale, lo sia anche di responsabilità esecutiva, ponendosi accanto agli altri beni del debitore come possibile oggetto degli atti d'esproprio.

L'incidenza del procedimento espropriativo nei confronti del terzo, pertanto, non contrasta col principio di ragionevolezza, e trova la sua giustificazione, nell'avvalersi della sua (spontanea o forzata a seguito di accertamento giudiziale dell'obbligo del terzo) cooperazione ai fini dell'espropriazione, finalità che viene raggiunta per l'appunto precludendo l'efficacia di atti o attività dispositive del terzo, che possano vanificare la tutela (nel senso di conservazione) del credito pignorato, garantendo il soddisfacimento del creditore pignorante.

Senonché, basta leggere il testuale disposto dell'art. 2917 c.c., per avvedersi che le cose non stanno affatto così!

Tale norma infatti, diversamente e con manifesta inspiegabile divergenza rispetto a tutte le altre norme che disciplinano gli effetti del pignoramento, per quanto concerne il pignoramento dei crediti, non si limita a sancire l'inefficacia in pregiudizio del creditore pignorante di vicende estintive del credito staggito comunque risalenti ad un'attività dispositiva imputabile o addebitabile al terzo pignorato.

Tale inefficacia invero, stando al dettato della norma, costituisce un effetto giuridico comune a tutte le ipotesi di estinzione del credito pignorato, qualunque ne sia la causa, purché successiva al pignoramento (In giur. cfr. per tutte Cass. Sez. III 26 settembre 1979, n. 4970).

Orbene, posto che il fondamento della cd. «inefficacia relativa» di tali «atti dispositivi» nei confronti dell'«espropriazione», contenuta negli artt. 2913 e segg. c.c., va rinvenuta nella prevalenza dell'azione esecutiva rispetto al potere negoziale di disposizione, appare evidente la violazione del principio di ragionevolezza, in presenza dell'«amplissima» previsione contenuta nell'art. 2917 c.c., cui consegue una irragionevole prevalenza dell'azione esecutiva che si manifesta e resiste pur dinanzi a fatti e vicende che nulla hanno a che vedere con il potere di disposizione, né del debitore esecutato soggetto alla sanzione, e tanto meno del terzo-pignorato coinvolto nell'espropriazione.

Affermare quindi, per quanto concerne l'ipotesi (di indubbia rilevanza) sottomessa all'esame di questo g.e., che il terzo debba essere costretto a subire una sorta di «incolpevole sanzione», conseguente all'estinzione del credito per fatti involontari non dipendenti dalla sua volontà, ovvero ritenere che la sua posizione di terzo-pignorato (sommendosi a quella di debitore pignorato) gli imponeva il gravoso onere di proporre opposizione all'esecuzione intrapresa dal suo diretto creditore, chiedendone la sospensione, sopportando il rischio della mancata sospensione, con conseguente soggezione agli effetti delle due ordinanze di assegnazione (come dovrebbe pronunciare questo g.e. applicando il vigente art. 2917 c.c.), contrasta inevitabilmente col principio di ragionevolezza che deve ispirare le scelte del legislatore,

Appare evidente peraltro, l'irragionevole sacrificio e rischio che viene addossato al terzo-pignorato coinvolto nell'espropriazione, diversamente dalla posizione che egli avrebbe continuato a mantenere in mancanza del suo coinvolgimento in tale procedura esecutiva, il che realizza una grave disparità di trattamento tra debitori che assumono la qualità di terzo-pignorato e debitori che non assumono tale posizione.

Nè può sostenersi infine, che la norma trovi giustificazione e scopo nell'evitare che, in tali situazioni, il creditore procedente rimanga privo di tutela, e che quindi sia vanificato il suo diritto di credito.

In sede di dichiarazione di terzo infatti, quest'ultimo è tenuto a dichiarare l'esistenza dei precedenti pignoramenti subiti, ivi compresi quelli eventualmente promossi dal suo diretto creditore.

Il creditore procedente quindi, in presenza di tale dichiarazione, potrà agevolmente rintracciare le precedenti procedure esecutive ed effettuare in quella sede il normale intervento nell'esecuzione, ovvero l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 511 c.p.c., tutelando quindi efficacemente il suo credito ed ottenendo senza problemi l'assegnazione delle somme in suo favore.

P.Q.M.

Rilevato che gli è stato richiesto di disporre l'assegnazione, pur in presenza dell'avvenuta estinzione del credito pignorato, ritenendo l'inefficacia di tale estinzione nei confronti del creditore procedente ai sensi ed in applicazione dell'art. 2917 c.c.;

Rilevato che, per le considerazioni sopra esposte, tale articolo 2917 c.c., laddove imponga di ritenere inefficace nei confronti del creditore procedente, l'estinzione realizzatasi per effetto dell'ordinanza dall'assegnazione resa nel precedente pignoramento promosso dal creditore diretto (sig. Zappalà) dell'AMT, contrasta con il principio di ragionevolezza contenuto e desumibile dall'art. 3 della costituzione, nonché sempre con lo stesso art. 3 della costituzione, anche in relazione alla disparità di trattamento che produce nei confronti del terzo-pignorato coinvolto nell'espropriazione, rispetto al semplice debitore;

Che è pertanto rilevante nel giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 2917 c.c., nei termini sopra indicati;

Dispone la sospensione del presente procedimento e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dà mandato alla cancelleria di provvedere, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, a notificare copia della presente ordinanza, oltre che alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Catania, addì 17 febbraio 1995

Il v. pretore: BARRECA

N. 191

Ordinanza emessa il 27 settembre 1995 dalla Corte dei conti sezione giurisdizionale per la regione siciliana nel giudizio di responsabilità promosso dal procuratore regionale nei confronti di Russello Vincenzo ed altri.

Corte dei conti - Patrocinio in tutti i giudizi salvo quelli pensionistici, dei soli avvocati iscritti all'albo dei c.d. «cassazionisti» - Disparità di trattamento tra giudizi pensionistici e giudizi di responsabilità amministrativa - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 21 marzo 1953, n. 161, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 531/95/ORD nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 4874 del registro di segreteria, promosso dal procuratore regionale nei confronti dei signori:

Russello Vincenzo, Brucculeri Salvatore, Alaimo Calogero nato il 16 gennaio 1943, Alaimo Calogero nato il 4 luglio 1951, Ferraro Giovanni, Ippolito Domenico, Lo Bue Calogero, Volpe Gioacchino, rappresentati e difesi dagli avv.ti Girolamo Rubino, M. Giovanna Vittorelli e Giovanni Maniscalco Basile;

Volpe Angelo, residente a Castrolibero, via Nazionale n. 124;

Facciponte Salvatore, residente a Castrolibero, via Rubbè n. 5;

Lo Bello Agostino, residente a Castrolibero, Cap. Mag. Inzalaco n. 9;

Uditi all'udienza del 27 settembre 1995 il relatore, consigliere dott. Luciana Savagnone, il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale dott. Pino Zingale e l'avv. Girolamo Rubino, il quale ha chiesto riconoscersi pregiudizialmente la sua legittimazione ad esercitare il proprio patrocinio nel presente giudizio anche in udienza, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale per l'annullamento delle norme che tale legittimazione escludono, come più ampiamente esposto in memoria depositata il 25 settembre 1995, alla quale si è richiamato; al che si è opposto il ritenendo la norma contestata sicuramente legittima in quanto non eccedente l'ambito della discrezionalità riservata al legislatore ordinario; ciò dopo avere obiettato che l'avv. Rubino non avrebbe potuto essere ammesso a parlare neanche, come è avvenuto limitatamente alla sola questione pregiudiziale;

Visti gli atti e i documenti di causa.

FATTO E DIRITTO

1. — L'avv. Girolamo Rubino, non iscritto all'albo dei cassazionisti, ha depositato in data 25 settembre 1995 — una memoria con la quale ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 3 legge 21 marzo 1953, n. 161 e 4 r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. in legge 22 gennaio 1934, n. 36, alla luce del sopravvenuto art. 6 del d.-l. n. 453/1993, conv. in legge n. 19/1994 (per il combinato disposto di tali norme, i professionisti iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori sono ammessi ad esercitare il patrocinio davanti alla Corte dei conti nei giudizi pensionistici e, se non abilitati al patrocinio in Cassazione, a svolgere il loro ministero anche negli altri giudizi tranne che in udienza pubblica), sotto diversi profili e nei seguenti termini testuali:

violazione dell'art. 3 della Costituzione, (irragionevole disparità di trattamento tra giudizi pensionistici e giudizi di responsabilità);

per violazione dell'art. 33, quinto comma della Costituzione («è prescritto un esame di stato per l'abilitazione all'esercizio professionale»), giacché se è vero che va fatto un effettivo e serio accertamento dei requisiti tecnici di chi aspira all'esercizio di una professione attraverso un esame di stato, è altresì vero che nessuno esame di stato è obbligatorio per l'accesso all'albo dei c.d. «cassazionisti»;

violazione dell'art. 4 della Costituzione, («Diritto al lavoro»), giacché la c.d. «di di lavorare» sostanzia la pretesa a che i pubblici poteri si astengano da qualsiasi intervento rivolto ad impedire l'attività di lavoro dei privati e/o il modo di esercizio di una professione, dopo il superamento del relativo esame di abilitazione;

per ulteriore violazione dell'art. 3 della Costit. (irragionevole disparità di trattamento) e dell'art. 33 della Costit. (obbligo dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio professionale) in relazione all'art. 72 r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, nel testo novellato dall'art. 1 legge 28 maggio 1936, n. 1003, secondo cui gli avvocati «ex combattenti» possono essere iscritti nell'albo speciale dopo quattro anni di esercizio professionale;

per ulteriore violazione degli art. 3 e 33 della Costit. in relazione all'art. 8 legge 9 febbraio 1982 n. 31, secondo cui gli avvocati di altri paesi comunitari (lussemburghesi, greci, etc.) sono ammessi al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori dopo otto anni di esercizio professionale, sia pure «di concerto» con un avvocato italiano, mentre, tenendo conto dell'assurda distinzione esistente nel nostro Ordinamento tra procuratore legale ed avvocato, nel nostro paese sono richiesti ben quattordici anni di esercizio della professione forense per l'ammissione al detto patrocinio.

In limine, la Sezione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale come nel seguito precisata e motivata quanto alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza.

2. — Ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, gli appelli e i ricorsi alle Sezioni riunite della Corte dei conti sono sottoscritti, a pena di inammissibilità, dalle parti ricorrenti e da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione. Se la parte non ha sottoscritto, l'avvocato che firma in suo nome deve essere munito di mandato speciale.

Ai sensi del successivo secondo comma, invece, in tutti gli altri giudizi di competenza della Corte dei conti le parti non possono comparire alla pubblica udienza se non a mezzo di un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione.

Deriva dal combinato disposto di dette disposizioni che nei giudizi diversi da quelli di cui al primo comma, la parte può agire o resistere nel processo anche con l'assistenza o la rappresentanza di professionisti iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori, ma costoro non possono, poi, comparire all'udienza pubblica.

Recentemente, l'art. 6 del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453 conv. con mod. nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 ha previsto, relativamente ai giudizi pensionistici, che «i ricorsi possono essere proposti anche senza patrocinio legale, ma i ricorrenti non possono svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L'assistenza legale dei ricorrenti può essere svolta da professionisti iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori».

Per effetto di tali disposizioni, pertanto, nei giudizi pensionistici rientranti nella competenza della Corte dei conti è venuto meno l'obbligo delle parti di comparire all'udienza a mezzo di avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione, mentre un tale obbligo persiste relativamente ai giudizi di responsabilità amministrativa.

Stante il descritto assetto normativo, la Sezione non può pertanto, nel presente giudizio di responsabilità, ammettere alla discussione l'avv. Girolamo Rubino, non essendo lo stesso in possesso del requisito dell'ammissione al patrocinio in Corte di cassazione. Da qui la rilevanza della verifica della L.C. della suddetta discriminazione.

3. — Dei profili di l.c. sopra riportati, quelli dal secondo all'ultimo appaiono manifestamente infondati, poiché si risolvano per un verso o per l'altro in valutazioni negative circa il merito di scelte che appartengono alla discrezionalità del legislatore ordinario.

Tale si ritiene la scelta di richiedere, per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, un determinato periodo di esercizio della professione di avvocato, requisito aggiuntivo che con valutazione non sindacabile nel merito, né sotto il profilo dell'art. 33.5 né sotto il profilo dell'art. 4 della Costituzione, il legislatore ricollega alla particolare rilevanza attribuita dall'ordinamento ad alcuni organi di giurisdizione.

Parimenti incensurabile sotto il profilo dell'art. 3 si ritiene la diversificazione di tale requisito aggiuntivo a favore degli ex combattenti, evidentemente per compensarli dello svantaggio che altrimenti subirebbero rispetto ai colleghi non impediti nell'esercizio della professione dalla prestazione del servizio bellico.

Analogo rilievo vale per il confronto con i professionisti di altri paesi C.E.E., ammessi in Italia al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori «purché dimostrino di avere esercitato la professione per almeno otto anni (art. 8 legge 9 febbraio 1982, n. 31), anche se i requisiti per l'accesso alla professione sono diversi da Stato a Stato e quindi i professionisti di alcuni Stati possono risultare avvantaggiati ove si confrontino i periodi complessivi di esercizio. Il Collegio ritiene infatti che rientri nel corretto uso della discrezionalità del legislatore la soluzione accolta, consistente nel riconoscere pari valore formale alla abilitazione alla professione conseguita in uno qualsiasi degli Stati C.E.E. (in armonia con la Direttiva n. 77/249) e, sulla base di tale valutazione di equivalenza, richiedere per tutti una ulteriore pari esperienza di otto anni tenuto conto del disposto dell'art. 33 r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, per l'accesso al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori italiane.

4. — Ad avviso del Collegio, non è invece manifestamente infondato il primo profilo di illegittimità, che il Collegio stesso con le seguenti considerazioni precisa ed integra, avvalendosi per quanto occorre del potere di sollevare questioni di l.c. anche d'ufficio.

Come già detto, la norma del secondo comma, dell'art. 3 legge n. 161 del 1953, dopo l'entrata in vigore dell'art. 6 d.-l. n. 453/1993, legge 19/1994, preclude agli avvocati non cassazionisti il patrocinio in udienza nei soli giudizi diversi da quelli pensionistici. Ciò pone la norma stessa contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la palese irrazionalità del suo così ridotto contenuto. Infatti la competenza per i giudizi pensionistici come per tutti gli altri è attribuita alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti in primo grado ed a tre Sezioni centrali in grado d'appello. Per cui la riserva a favore dei cassazionisti per quanto riguarda il patrocinio in udienza in entrambi i gradi, ma limitatamente ai giudizi non pensionistici, non ha riguardo alcuno al «rango» del giudice; né a particolari materie, poiché per ogni altra prestazione difensiva davanti alla Corte dei conti in qualsiasi materia non sussiste discriminazione tra cassazionisti e non cassazionisti.

La assoluta irrazionalità della discriminazione, oltre a porre di per sé la norma in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, determina anche un ingiustificato maggiore onere per le parti private nei soli giudizi non pensionistici, costringendole a ricorrere ad un avvocato cassazionista per svolgere in udienza quelle stesse difese alle quali fuori udienza è abilitato un non cassazionista. Profilo che attiene alla disposizione del secondo comma, dell'art. 24 della Costituzione, e che integra quelli già rilevati da questa Sezione, con riferimento alla stessa norma, nella precedente ordinanza di rimessione n. 144/95 del 22 marzo 1995, e che qui si confermano.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, e 23, secondo e terzo comma, della legge n. 87/1953;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale — con riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione — dell'art. 3, secondo comma, legge 21 marzo 1953, n. 161, nella parte in cui non prevede che in tutti i giudizi di competenza della Corte dei conti le parti possano comparire all'udienza pubblica anche a mezzo di professionisti iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, per la risoluzione della suddetta questione, sospendendo conseguentemente il processo fino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità;

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti in causa e sia comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

Così provveduto in Palermo, nella camera di consiglio del 27 settembre 1995.

il presidente: FERRUCCI

96C0268

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herlo, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Parsichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBRCCARTA
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galliel (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherle, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 20/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Risola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Meritani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borea, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Ciodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 81/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124
- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/36
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
- ◇ **SAVOIA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Calroli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Calmi, 14

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 8
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 178/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 228

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 184
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica del Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 82
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villasmara, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 258
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA -glà Etruria-
Via Cavour, 46 R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalì, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 28

VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Montfenera, 22/A
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 385.000 - semestrale L. 211.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 49.000
<p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti del giudizio davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 50.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 215.500 - semestrale L. 118.000
<p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 216.000 - semestrale L. 120.000 	<p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 380.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082278 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 1 0 0 9 6 *

L. 12.600